



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 29 NOVEMBRE 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 12 NOVEMBRE 2004 - N. 19668** (2.2.1)
Approvazione dell'Accordo di Programma denominato «Progettazione e realizzazione di un edificio di edilizia residenziale pubblica di carattere sperimentale nel Comune di Brescia, con particolare riferimento ai temi del risparmio energetico, della domotica, della bioedilizia e dell'architettura bioclimatica, costituito da n. 50 alloggi per anziani», adottato con d.g.r. n. 7/17233 del 23 aprile 2004, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 4553
- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 17 NOVEMBRE 2004 - N. 20040** (2.2.1)
Approvazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, sottoscritto in data 4 ottobre 2004, tra Regione Lombardia, Consorzio Minerario Valle del Riso – Val Parina, Comune di Oneta, Comune di Gorno e Comune di Oltre il Colle per la realizzazione di un «Progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie della Valle del Riso – Val Parina» 4555

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19319** (1.3.0)
Classificazione dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11 4560
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19333** (4.7.0)
Validazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 dell'«Accordo per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario – Convenzione quadro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» 4574
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19334** (4.7.0)
Iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato sulla base dei piani presentati dalle Province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Pavia e Sondrio, a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in attuazione della d.g.r. 18130/04 4580
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19336** (3.1.0)
Trasformazione dell'IPAB «Asilo infantile G. e A. Sacchi» con sede nel comune di Filighera (PV) in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. Ogr G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. 4588
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19338** (5.1.2)
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica». Aggiornamento determinazioni per la nomina dei Commissari *ad acta* per gli inadempimenti a carico degli Enti locali 4588
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19339** (5.1.2)
Nomina di Commissario *ad acta* presso il comune di Lecco, ai sensi dell'art. 4 comma 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 4589
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19340** (5.1.2)
Nomina di Commissario *ad acta* presso il comune di Grumello del Monte (BG), ai sensi dell'art. 4 comma 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 4589

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
1.3.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19341 (5.1.2)	
Nomina di Commissario <i>ad acta</i> presso il comune di Longone al Segrino (CO), ai sensi dell'art. 4 comma 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23	4590
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19343 (3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «GE-CRA», con sede in Milano. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004	4591
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19344 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile Vanoni» avente sede legale in Comune di Mercurio (VA). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	4591
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19345 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Opera Pia Eusebio Pastori» avente sede legale c/o Ospedale in Comune di Gallarate (VA). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	4592
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19346 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Fondazione Manifattura Tosi» avente sede legale in Comune di Busto Arsizio (VA). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	4592
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19347 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile di Vergobbio» avente sede legale c/o Municipio in Comune di Cuveglio (VA). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	4592
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19348 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Opera Pia Bassano Corbani» avente sede legale in Comune di Castelleone (CR). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	4592
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19349 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Opera Pia Umberto e Margherita» avente sede legale in Comune di Lodi (LO). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	4593
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19350 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile Umberto di Savoia» avente sede legale in Comune di Bergamo (BG). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	4593
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19351 (3.1.0)	
Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della «Scuola dell'Infanzia Giuseppe Garibaldi» con sede legale in Comune di Campione d'Italia (CO)	4593
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19352 (3.1.0)	
Determinazioni in ordine alla formazione manageriale per Direttori di Aziende di Servizi alla Persona e per Direttori di soggetti giuridici privati senza scopo di lucro operanti in ambito assistenziale e socio-sanitario – Anno formativo 2005	4593
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19356 (5.3.4)	
D.g.r. n. 13855 del 29 luglio 2003 e successive modifiche – Proroga del termine per il completamento dei lavori di trasformazione degli interventi ammessi, nel caso di passaggio da gasolio a gas naturale, per i beneficiari appartenenti alla categoria A	4594
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19365 (5.1.0)	
Modificazione della d.g.r. n. 13327 del 13 giugno 2003 «Accordo di Programma Quadro “Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale d'area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale” – Criteri per erogazione indennizzi per il riacquisto di immobile di proprie tà/rettifica di valori/erogazione di premialità» (Obiettivo gestionale 10.2.2.1)	4595
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19388 (1.8.0)	
Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Informatica e Reti Civiche Lombardia – A.I.Re.C. Lombardia	4595
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19416 (4.3.0)	
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» – Termini per la presentazione delle domande di adesione per l'anno 2006 ed approvazione delle relative disposizioni attuative	4595
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19420 (4.3.0)	
Programma «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – indennizzi per mancato reddito – aiuto di Stato n. 782/2002»	4611
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19423 (2.1.0)	
Assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di un mutuo a tasso fisso in ammortamento dal 1° gennaio 2005 per il finanziamento degli interventi previsti dal programma «Contratti di quartiere II» pos. 4464447.00	4613
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2004 - N. 7/19459 (4.5.0)	
Misura INTEC Voucher e bando per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher	4614

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Formazione, istruzione e lavoro**

DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 NOVEMBRE 2004 - N. 19760 (3.4.0)	
L.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)». Approvazione di n. 6 beneficiari domande di assegnazione del Buono Scuola non registrate nel data base ma supportate da idonea documentazione, assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione	4625
DECRETO DIRETTORE GENERALE 18 NOVEMBRE 2004 - N. 20151 (3.3.0)	
Disciplina relativa ai professionisti incaricati della certificazione delle spese nell'ambito dei progetti cofinanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo.	4625
DECRETO DIRETTORE GENERALE 19 NOVEMBRE 2004 - N. 20279 (3.3.0)	
Parziale rettifica di mero errore materiale dei dd.d.g. n. 19643 dell'11 novembre 2004 e n. 19334 dell'8 novembre 2004 relativi all'approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo svantaggio - Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Varese e Milano - Ob. 3 - Anno 2004	4629

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 10 NOVEMBRE 2004 - N. 19519 (3.2.0)	
Progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e malati psichici. Approvazione della graduatoria delle richieste di contributo ed assegnazione del finanziamento in esecuzione della d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452 e del d.d.g. n. 3593 del 3 marzo 2004	4629

D.G. Sanità

CIRCOLARE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2004 - N. 39 (3.2.0)	
Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprino e bufalino nell'azienda agricola di produzione	4638

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 NOVEMBRE 2004 - N. 19752 (4.3.0)	
Integrazione al d.d.g. 16 ottobre 2002, n. 19261 «Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato di valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura - in attuazione della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926»	4644
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 NOVEMBRE 2004 - N. 20501 (4.3.0)	
D.g.r. n. 19420/2004 Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini. Indennizzi per mancato reddito. Modalità e termini di presentazione delle istanze	4645

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 NOVEMBRE 2004 - N. 19946 (4.5.0)	
Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - ll.rr. nn. 73/89 - 17/90. Approvazione bando per la presentazione dei progetti di filiera e territoriali. Scadenza 14 gennaio 2004	4646

D.G. Servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 NOVEMBRE 2004 - N. 20003 (5.3.4)	
Programma per la riduzione delle emissioni di gas serra, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2999 del 29 dicembre 2000, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 luglio 2000, n. 337 - Approvazione delle graduatorie Obiettivo 2 e Obiettivo 3 di cui al bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili» della deliberazione della Giunta regionale n. 7/15703 del 18 dicembre 2003	4660

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 NOVEMBRE 2004 - N. 19041 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Dugoni Cooperativa Sociale» avente sede a Mantova	4664
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 NOVEMBRE 2004 - N. 19043 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Pronto Casa Cooperativa Sociale» avente sede a Sant'Angelo Lodigiano (LO)	4664
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 OTTOBRE 2004 - N. 18097 (4.6.1)	
Interreg IIIA ITA-CH - Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 2.2	4664
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 OTTOBRE 2004 - N. 18098 (4.6.1)	
Interreg IIIA ITA-CH - Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 2.1	4669
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 OTTOBRE 2004 - N. 18115 (4.6.1)	
Interreg IIIA ITA-CH - Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 1.1	4672

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 OTTOBRE 2004 - N. 18116	(4.6.1)	
Interreg IIIA ITA-CH – Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 1.3		4674
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 OTTOBRE 2004 - N. 18118	(4.6.1)	
Interreg IIIA ITA-CH – Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 3.1		4677
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 OTTOBRE 2004 - N. 18122	(4.6.1)	
Interreg IIIA ITA-CH – Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 3.2		4679
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 NOVEMBRE 2004 - N. 20045	(4.6.4)	
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione. Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 69° elenco		4681
D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 NOVEMBRE 2004 - N. 20044	(5.1.2)	
4° bando contributi acquisto prima casa a famiglie di nuova costituzione, d.g.r. n. 17990 del 28 giugno 2004. Approvazione graduatoria		4681
COMUNICATO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2004 - N. 160	(5.1.3)	
Incarichi di collaudo assegnati il 16 novembre 2004		4682
D.G. Territorio e urbanistica		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 NOVEMBRE 2004 - N. 19709	(5.1.0)	
Progetto per la «realizzazione dell'attività estrattiva di marna da cemento (miniera) denominata "Rio Gambaione 2"» da realizzarsi nei Comuni di Bulciago e Cassago Brianza (LC) – Committente: Holcim Cementi s.p.a. – Merone (CO) – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99.		4682

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2004011)

D.p.g.r. 12 novembre 2004 - n. 19668

(2.2.1)

Approvazione dell'Accordo di Programma denominato «Progettazione e realizzazione di un edificio di edilizia residenziale pubblica di carattere sperimentale nel Comune di Brescia, con particolare riferimento ai temi del risparmio energetico, della domotica, della bioedilizia e dell'architettura bioclimatica, costituito da n. 50 alloggi per anziani», adottato con d.g.r. n. 7/17233 del 23 aprile 2004, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/17233 del 23 aprile 2004, di promozione dell'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Brescia ed ALER di Brescia, in riferimento all'intervento meglio specificato in oggetto;

Richiamata la d.g.r. n. 7/17762 del 4 giugno 2004, di approvazione della bozza di convenzione per l'attività di ricerca tra la Regione Lombardia ed il Politecnico di Milano, «Dipartimento Best», sempre con riferimento all'intervento in oggetto;

Richiamata, altresì, la d.g.r. n. 7/18625 del 5 agosto 2004, di approvazione dell'ipotesi dell'Accordo di Programma in parola;

Dato atto che tale Accordo di Programma, in data 29 settembre 2004, è stato formalmente sottoscritto dai soggetti interessati, ossia dall'Assessore all'Urbanistica ed Interventi Speciali sul Territorio del Comune di Brescia, Mario Venturini, e dal Vicepresidente dell'ALER di Brescia, Corrado Della Torre;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7149 del 30 aprile 2004 di delega all'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica delle funzioni amministrative e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti relativi all'Accordo di Programma sopra richiamato;

Decreta

Art. 1 – Di approvare l'Accordo di Programma tra la Regione Lombardia, il Comune di Brescia e l'ALER di Brescia, denominato «Progettazione e realizzazione di un edificio di edilizia residenziale pubblica di carattere sperimentale nel Comune di Brescia, con particolare riferimento ai temi del risparmio energetico, della domotica, della bioedilizia e dell'architettura bioclimatica, costituito da n. 50 alloggi per anziani», così come da allegato in originale, costituente parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – Di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il Presidente
L'Assessore alle oo.pp. politiche
per la casa ed edilizia residenziale
pubblica: Gianpietro Borghini

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

PER DISCIPLINARE

La progettazione e la realizzazione di un edificio di edilizia residenziale pubblica di carattere sperimentale, con particolare riferimento ai temi del risparmio energetico, della domotica, della bioedilizia e dell'architettura bioclimatica;

TRA

- il Comune di Brescia, con sede in Brescia, piazza della Loggia, 1, nella persona del Sindaco, Paolo Corsini;
- l'Aler di Brescia, con sede in Brescia, viale Europa, 68, nella persona del Presidente Emidio Ettore Isacchini;
- la Regione Lombardia, con sede in Milano, via Pola n. 14, nella persona del Presidente della Giunta regionale, Roberto Formigoni;

VISTI

– l'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi;

PREMESSO

– che tra gli obiettivi di governo della VII legislatura della Giunta regionale della Lombardia figura quello classificato BU02 «Nuove politiche per la casa», che tra i diversi prodotti attesi prevede progetti per la migliore qualificazione ed innovazione dell'edilizia residenziale pubblica, dei quali fa parte il progetto pilota per la realizzazione di alloggi destinati ad anziani nel Comune di Brescia;

– che con d.g.r. n. 7/17233 del 23 aprile 2004 è stato promosso un Accordo di Programma per la progettazione e la realizzazione di un immobile sperimentale con riferimento ai temi del risparmio energetico, della domotica, della bioedilizia e dell'architettura bioclimatica, costituito da 50 alloggi per anziani;

– che preliminarmente alla promozione dell'Accordo di Programma in argomento hanno manifestato interesse ad aderire allo stesso:

- l'ALER di Brescia, con nota in data 9 marzo 2004 prot. n. 007046,
- il Comune di Brescia, con nota del 9 marzo 2004, prot. n. 11471;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto dell'Accordo

Costituisce oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione dell'intervento, descritto al successivo punto 2.

Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi e dei finanziamenti, di cui al successivo punto 6, nonché le attività funzionali alla realizzazione dell'opera, ed i soggetti responsabili, come meglio precisati nel successivo punto 4.

2. Descrizione dell'opera

L'intervento, localizzato nella città di Brescia, assume carattere sperimentale con riferimento alla qualità ed all'innovazione in edilizia residenziale pubblica per particolari categorie di utenti, e prevederà una sperimentazione di bioedilizia, di architettura bioclimatica, di risparmio energetico e di domotica.

Al di là dei parametri relativi all'edilizia residenziale pubblica, l'intervento impegnerà i progettisti a conseguire i seguenti obiettivi generali:

- *bioedilizia*: la realizzazione dell'immobile mediante l'uso di materiali, processi e metodi edilizi che contribuiscano alla tutela della salute, con il contenimento al minimo dell'impiego delle materie non rinnovabili e l'uso di materiali eco-compatibili;
- *architettura bioclimatica*: l'utilizzazione di componenti e sistemi in grado di assolvere a funzioni di tipo energetico quali l'inerzia termica, la captazione, l'accumulo, l'utilizzazione dell'energia solare, riducendo al minimo l'utilizzazione di fonti energetiche non rinnovabili;
- *risparmio energetico e risparmio idrico*: la progettazione dovrà essere coordinata in relazione ai temi bioclimatici ed a quelli relativi ai contenimenti energetici, e con la ricerca di sistemi di razionalizzazione dell'uso dell'acqua, anche con ausilio di sistemi di utilizzazione dell'acqua piovana;
- *domotica*: l'insieme edilizio conterrà ausili ed automatismi di facile utilizzo per la particolare fascia d'utenza, che minimizzino il rischio di esclusione degli anziani dall'uso di strumenti importanti ai fini della vita sociale, che favoriscano le occasioni di rapporti sociali, che permettano la fruizione di servizi da remoto.

3. Cronogramma

La sequenza temporale delle attività finalizzate alla concreta attuazione dell'Accordo di Programma viene riassunta nel seguente schema:

		2004										2005		
		m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
1	organizzazione progetto													
2	doc. prelim. progettazione (dpp)													
3	doc. di indirizzo progett. (brief)													
4	accordo di programma													
5	indagini fisiche e biologiche													
6	progetto preliminare													
7	verifica prog. pr.													
8	progetto definitivo													
9	approvazione progetto definitivo													
10	richiesta concessione edilizia													
11	progetto esecutivo													
12	progetto monitoraggio													
13	validazione progetto													
14	ottenimento concessione edilizia													
15	appalto													
16	inizio lavori													

4. Attività funzionali alla realizzazione dell'opera e responsabilità dei soggetti coinvolti

– ALER di Brescia (soggetto attuatore): per tutte le attività di progettazioni, affidamento in appalto e controllo della realizzazione dell'opera, con impegno al cofinanziamento dell'opera come precisato al successivo punto 6.

– Regione Lombardia: gestione delle procedure di promozione ed approvazione dell'Accordo di Programma, con il coordinamento generale delle attività legate all'attuazione dell'intervento, ivi compreso l'affidamento della ricerca al Politecnico di Milano per l'elaborazione di un documento che individui i requisiti per la progettazione dell'intervento sperimentale con riferimento ai temi della bioedilizia, risparmio energetico, architettura bioclimatica, edilizia sostenibile e domotica; finanziamento dell'intervento nei termini precisati al successivo punto 6.

– Comune di Brescia: per quanto riguarda la disponibilità dell'area su cui edificare la struttura, da assegnare ad ALER in diritto di superficie, nonché tutti gli adempimenti da curare all'interno del Comune di Brescia e della Società ASM s.p.a. per la realizzazione dell'intervento.

5. Comunicazione

La Regione coordina l'attività di comunicazione riguardante l'Accordo di Programma in collaborazione con il Comune di Brescia e l'ALER di Brescia, che si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie a consentire tale attività.

6. Piano dei costi e dei finanziamenti

superficie totale lotto palazzina	4.730	mq		
superficie totale lotto schiera	3.580	mq		
	slp palazz.	slp schiera	sc ¹	scr ²
	2.541	2.327	3.724	3.184
alloggi in palazzina	31			
alloggi in schiere	20			
totale alloggi	51			
	€/mq sc	€		
costo di realizzazione tecnica (crt)	702	2.614.248		
area	91	340.710		
oneri urbanizzazione e allacciamenti	193	717.342		
spese tecniche e generali (12% crt)	84	313.710		
iva (10% crt)	70	261.425		
imprevisti (5% crt)	35	130.712		
totale costi ordinari	1.176	4.378.147		
superficie autorimesse palazzina	1.064			
costo unitario realizz. autorim.	485			
totale costo autorimesse		515.546		
Maggiori costi per sperimentazione:				
a) consulenze:				
brief e valutazione sostenibilità	6	25.200		
domotica	5	18.000		

b) lavori		
maggior costo bioedilizia	40	148.960
maggior costo bioclimatica	100	370.400
maggior costo domotica	80	296.720
spese generali sperimentazione	20	74.480
imprevisti sperimentazione	19	70.756
totale costi straordinari	270	1.004.516
totale intervento		5.898.209 (a)
a carico Regione:		
80% dei costi ordinari scr	804	2.994.756
maggiori costi	270	1.004.516
		3.999.272 (b)
a carico Aler		1.898.937 (a)-(b)
<i>Note:</i>		
(1) sc = superficie complessiva;		
(2) scr = superficie complessiva riconoscibile ai fini del finanziamento		

Il presente quadro economico è da considerarsi quale previsione definitiva per quanto attiene agli importi complessivi ed alle quote di finanziamento a carico della Regione e dell'ALER di Brescia, mentre potrà subire variazione in ordine alla distribuzione degli importi legati all'evoluzione del progetto, attualmente nella fase preliminare.

7. Modificazioni e integrazioni

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo di Programma e dei relativi allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza, che potrà approvarle con voto unanime dei componenti.

8. Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dall'Assessore alle Opere Pubbliche Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica, Carlo Lio, ed è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo (dal Sindaco del Comune di Brescia, o suo delegato, dal Presidente dell'ALER di Brescia, o suo delegato).

Al collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'Accordo di Programma;

e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

f) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo punto 9 del presente Accordo di Programma;

g) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, così come precedente punto 7.

Il collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro trenta giorni dall'efficacia del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

Il collegio di Vigilanza potrà avvalersi della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, comma 6, lett. d) della l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

9. Sanzioni per inadempimento

Il collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

10. Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 8, lett. d), sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Foro competente sarà quello di Milano.

11. Verifiche

Il presente Accordo di Programma sarà oggetto a verifiche periodiche su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

12. Sottoscrizione, effetti e durata

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2003, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e adottato dall'Assessore allo scopo delegato.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzare nei tempi e nelle modalità indicate.

Milano 29 settembre 2004

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Brescia

p. Il Presidente dell'ALER di Brescia

Vice Presidente ALER BS

Il Presidente della Giunta regionale della Lombardia

(BUR2004012)

D.p.g.r. 17 novembre 2004 - n. 20040

Approvazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, sottoscritto in data 4 ottobre 2004, tra Regione Lombardia, Consorzio Minerario Valle del Riso - Val Parina, Comune di Oneta, Comune di Gorno e Comune di Oltre il Colle per la realizzazione di un «Progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie della Valle del Riso - Val Parina»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Visto la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata regionale»;

Vista la d.g.r. n. 7/15669 del 18 dicembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 12 gennaio 2004, con la quale la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un progetto «Progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie dismesse della Val del Riso - Val Parina»;

Vista la d.g.r. n. 7/18455 del 30 luglio 2004 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia per la realizzazione del progetto «Progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie dismesse della Val del Riso - Val Parina»;

Dato atto che il suddetto Accordo di Programma in data 4 ottobre 2004 è stato formalmente sottoscritto dall'Assessore regionale alla Qualità dell'Ambiente, dal Presidente del Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, dai Sindaci dei Comuni di Gorno, Oneta e Oltre il Colle;

Visto l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» ed in particolare il comma 8 del citato art. 6, il quale stabilisce che l'Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Visto il d.p.g.r. n. 1119 del 2 febbraio 2004 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha integrato il d.p.g.r. n. 24437 del 9 ottobre 2000, avente ad oggetto «Delega all'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente delle funzioni amministrative relative agli Accordi di Programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti», delegando le funzioni amministrative e l'adozione dei provvedimenti conseguenti relativi all'Accordo di Programma per la realizzazione di un progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie dismesse della Val di Riso e Val Parina;

Decreta

1. di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 4, del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, finalizzato alla realizzazione di un «Progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie dismesse della Val del Riso - Val Parina», allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
L'assessore alla qualità dell'ambiente:
Franco Nicoli Cristiani

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

per la realizzazione dell'intervento denominato «Progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie dismesse della Valle del Riso e Val Parina» finalizzato a definire:

- un progetto integrato di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale dei siti minerari della Valle del Riso e della Val Parina;
- identificare le linee di intervento prioritaria per le opere di recupero e bonifica ambientale;
- cofinanziare i primi interventi prioritari.

L'anno 2004, il giorno 4 del mese di ottobre, in Comune di Gorno sono convenuti i seguenti Enti:

- la Regione Lombardia, con sede in Milano, via Pola n. 14, nella persona dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Franco Nicoli Cristiani, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con d.p.g.r. n. 1119 del 2 febbraio 2004;
- il Comune di Gorno, con sede in Gorno (BG), via della Credenza, n. 8, rappresentato dal Sindaco, Calegari Gianpiero;
- il Comune di Oneta, con sede in Oneta (BG), via G. Marconi, n. 9, rappresentato dal Sindaco, Dallagrassa Angelo;
- il Comune di Oltre il Colle, con sede in Oltre il Colle (BG), piazza Municipio, n. 212, rappresentato dal Sindaco, on. Carrara Valerio;
- il Consorzio Minerario Valle del Riso Val Parina, con

sede in Oneta (BG), via G. Marconi, n. 9, rappresentato dal Presidente, Dallagrassa Angelo.

VISTI

– l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, recante la disciplina degli Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e di Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 recante la disciplina della Programmazione Negoziata regionale, in particolare l'art. 6 che definisce gli Accordi di Programma;

– il Programma Regionale di Sviluppo (PSR) della VII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, n. 39 del 10 ottobre 2000, che comprende, all'interno dell'obiettivo programmatico n. 9.8 «Risorse miniere, cave e recupero ambientale», l'obiettivo gestionale 9.8.1. «Sicurezza nell'ambito delle attività minerarie»;

– il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale;

PRESO ATTO

– che il Comune di Oneta, con propria nota del 19 settembre 2003, e per conto dei Comuni di Gorno e Oltre il Colle ha dichiarato al presidente della Regione Lombardia la propria disponibilità alla promozione e definizione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie dismesse della Valle del Riso – Val Parina;

– che il Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina è stato costituito l'11 ottobre 2003 dai Comuni di Gorno, Oneta, Oltre il Colle, dall'Agenzia Parco Minerario alta Valle Trompia e dal Concessionario Minerario Bergem Mines & Technology al fine dare attuazione al contenuto dell'Accordo di Programma, attivando un programma integrato di miglioramento ambientale, recupero e valorizzazione delle aree minerarie della Valle del Riso e della Val Parina;

– che tale Consorzio, la cui compagine consortile è a maggioranza pubblica, rappresenta il soggetto attuatore delle iniziative degli enti locali consorziati in tema di riqualificazione recupero e valorizzazione dei siti minerari del territorio;

– che tale richiesta è stata supportata da uno studio preliminare effettuato dal Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, avente per oggetto il Progetto di riqualificazione e valorizzazione delle aree minerarie della Valle del Riso e della Val Parina mediante il quale è stato individuato un programma di interventi e la loro localizzazione al fine di determinare un'opportunità per la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale del comprensorio, oltre che un significativo intervento di riqualificazione ambientale di un territorio degradato per le numerose attività minerarie storicamente presenti;

– in data 18 dicembre, con d.g.r. n. 7/15669, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 12 gennaio 2004, la Giunta regionale ha promosso un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un «Progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie dismesse della Val del Riso – Val Parina»;

– con la succitata deliberazione della Giunta regionale sono stati individuati i soggetti interessati all'Accordo come segue:

- Regione Lombardia,
- Comune di Gorno,
- Comune di Oneta,
- Comune di Oltre il Colle,
- Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina,

ed è stato costituito il Comitato per l'Accordo di Programma, composto dai rappresentanti dei soggetti istituzionali sopra elencati;

– con successivo d.p.g.r. n. 1119 del 2 febbraio 2004, il Presidente della Giunta regionale integrava il d.p.g.r. n. 24437 del 9 ottobre 2000, avente ad oggetto la «Delega all'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente delle funzioni amministrative relative agli Accordi di Programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti», delegando le funzioni amministrative e l'adozione dei provvedimenti conse-

guenti relativi all'Accordo di Programma per la realizzazione di un progetto di miglioramento ambientale delle aree minerarie dismesse della Val del Riso – Val Parina;

– il predetto Comitato dell'Accordo di Programma, avvalendosi della propria Segreteria Tecnica, in data 22 luglio 2004 ha definito i termini dell'ipotesi di Accordo di Programma;

– con successiva d.g.r. del 30 luglio 2004, n. 7/18455, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma;

– tutti gli impegni finanziari sono assunti nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio dei singoli Enti;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma:

2.1. Definisce gli interventi di miglioramento ambientale, comprensivi del recupero funzionale ed ambientale dei siti minerari della Valle del Riso – Val Parina, comprendenti i Comuni di Gorno, Oneta, Oltre il Colle.

2.2. Identifica le linee di intervento prioritarie per le opere di miglioramento ambientale dei siti minerari della Valle del Riso – Val Parina.

2.3. Cofinanzia i primi interventi prioritari in funzione delle risorse resesi già disponibili.

2.4. Rimanda a successive determinazioni nell'ambito del presente Accordo di Programma per gli interventi da finanziare, alla luce delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, successivamente, da parte dei sottoscrittori, a vario titolo.

3. Descrizione, localizzazione degli interventi di recupero funzionale ed ambientale, e vincoli

3.1. Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di distinte opere di recupero funzionale ed ambientale, da attuarsi nell'ambito territoriale dei Comuni di Gorno, Oneta e Oltre il Colle, e riferiti principalmente ai siti minerari ex AMMI s.p.a.

Nel dettaglio i diversi interventi minerari e le relative sovrastrutture minerarie sono meglio identificati in progetti funzionalmente e attuativamente autonomi, riassumibili per titolo ed importo previsto nella seguente tabella riepilogativa, estratta dal Progetto Integrato di riqualificazione e valorizzazione elaborato dal Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina con il supporto dei Comuni coinvolti:

RIQUALIFICAZIONE AREE MINERARIE ED ALTRI INTERVENTI IN GORNO

N.	Denominazione sub-progetto	Importo (€)	Soggetto attuatore
1.01	Sistemazione ambientale e messa in sicurezza area esterna imbocco Riso	352.400,00	Consorzio Minerario
1.02	Messa in sicurezza e bonifica discarica costa Jels	179.560,00	Consorzio Minerario
1.03	Messa in sicurezza e bonifica discarica oppello/Tagliatelli	156.064,00	Consorzio Minerario
1.04	Messa in sicurezza e bonifica discarica Zuccone	223.084,00	Consorzio Minerario
1.05	Sistemazione fabbricati a bocca di miniera	322.800,00	Consorzio Minerario
1.06	Recupero attrezzature e macchine minerarie a finalità di valorizzazione	103.200,00	Consorzio Minerario
1.07	Messa in sicurezza, disaggi e ripristini percorsi minerari in Riso	662.400,00	Consorzio Minerario
1.08	Laveria Riso – ripristino coperture e messa in sicurezza edifici esistenti	720.000,00	Consorzio Minerario
1.09	Laveria Riso – messa in sicurezza e ristrutturazione fabbricati ed accessi	1.000.000,00	Consorzio Minerario

N.	Denominazione sub-progetto	Importo (€)	Soggetto attuatore
1.10	Laveria Riso – Recupero e restauro macchinario flottante	360.000,00	Consorzio Minerario
1.11	Uffici minerari Campello – acquisto e recupero funzionale	300.000,00	Consorzio Minerario
1.12	Palazzo Campello – acquisto e recupero funzionale	300.000,00	Consorzio Minerario
1.13	Ribasso Noble – messa in sicurezza, disaggi ecc.	180.000,00	Consorzio Minerario
TOTALE		4.859.508,00	

RIQUALIFICAZIONE AREE MINERARIE ED ALTRI INTERVENTI IN ONETA

N.	Denominazione sub-progetto	Importo (€)	Soggetto attuatore
2.01	Messa in sicurezza e recupero ambientale ex cava «Negus» + opere comunali per parcheggio	90.000,00	Consorzio Minerario e Comune di Oneta
2.02	Messa in sicurezza area vecchia laveria gravimetrica 1ª e 2ª lotto	400.000,00	Consorzio Minerario
2.03	Ripristino e rifunionalizzazione tratto di miniera località «Foghera»	450.000,00	Consorzio Minerario
2.04	Ripristino e rifunionalizzazione tratto di miniera denominata «Colonna Fortuna»	500.000,00	Consorzio Minerario
2.05	Messa in sicurezza torre di recupero minerario denominata «Pozzo Zay»	200.000,00	Consorzio Minerario
2.06	Ristrutturazione fabbricato civile per creazione museo minerario-etnografico in Oneta	270.000,00	Consorzio Minerario e Comune di Oneta
2.07	Messa in sicurezza cavità naturale a Cantoni d'Oneta denominata «Busa di Sponc»	70.000,00	Consorzio Minerario
TOTALE		1.980.000,00	

RIQUALIFICAZIONE AREE MINERARIE ED ALTRI INTERVENTI IN OLTRE IL COLLE

N.	Denominazione sub-progetto	Importo (€)	Soggetto attuatore
3.01	Messa in sicurezza e recupero ambientale della viabilità di accesso strada comunale per Zorzene/Ca' Pasi	297.600,00	Consorzio Minerario
3.02	Ripristino e riqualificazione ambientale piazzale antistante l'imbocco delle miniere località Ca' Pasi	372.800,00	Consorzio Minerario
3.03	Ripristino e rifunionalizzazione tratto di miniera denominata «Traforo Forcella»	224.000,00	Consorzio Minerario
3.04	Ripristino e rifunionalizzazione tratto di miniera denominata «Ribasso Forcella»	572.400,00	Consorzio Minerario
3.05	ripristino e rifunionalizzazione aree minerarie nel parco Orobie	250.000,00	Comune Oltre il Colle Consorzio Minerario
TOTALE		1.716.800,00	

INTERVENTI COMPRENSORIALI

N.	Denominazione sub-progetto	Importo (€)	Soggetto attuatore
4.01	Ricerche storico-minerarie dei siti e pubblicazioni	150.000,00	Consorzio Minerario
TOTALE		150.000,00	
TOTALE GENERALE		8.706.308,00	

Nel Progetto Integrato, elaborato dal Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, sono stati altresì individuati altri interventi di valorizzazione polivalente delle aree minerarie

e dei sovrasuoli, per rendere fruibili ed a sistema il bacino minerario da riqualificare. Per tali interventi e per la loro attuazione, prevalentemente di natura turistico-culturale e di promozione, saranno successivamente attivate le forme di coinvolgimento delle Direzioni Generali regionali di competenza.

Nell'ambito del presente Accordo di Programma sono stati definiti prioritari i seguenti interventi:

- Progetto denominato «Sistemazione ambientale e messa in sicurezza area esterna imbocco Riso» (n. 1.01) pari ad € 352.400,00 complessive.
- Progetto denominato «Messa in sicurezza e recupero ambientale ex cava Negus» (n. 2.01) pari ad € 90.000,00 complessive, di cui 20.000,00 a carico del Comune di Oneta.
- Progetto denominato «Messa in sicurezza e recupero ambientale della viabilità di accesso strada comunale per Zorzene/Ca' Pasi» (n. 3.01) pari ad € 297.600,00 complessive.

L'importo complessivo dei suddetti interventi è pari ad € 740.000,00 IVA inclusa e si rimanda a successive deliberazioni l'estensione delle opere finanziate con priorità successiva, in virtù delle risorse finanziarie che risulteranno di volta in volta disponibili.

3.2. Aspetti urbanistici:

Gli interventi si sviluppano sul territorio dei Comuni di Gorno, Oneta e Oltre il Colle, nella Val Seriana i primi due e nella Val Brembana il terzo, in Provincia di Bergamo. Le aree e sezioni dismesse che si sviluppano in alcuni casi rientrano all'interno del perimetro del permesso di concessione mineraria «Monica» in rinnovo alla società Bergem Mines & Technology s.r.l., consorziata nel Consorzio Minerario Valle del Riso – Val Parina.

Le opere previste sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni.

Con l'approvazione del presente Accordo di Programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese ed i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici sottoscrittori del presente Accordo di Programma, ai sensi del comma 10, art. 6 l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

4. Progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento

4.1. Soggetti beneficiari ed attuatori

La realizzazione del Progetto Integrato descritto al precedente punto 3 ed in particolare degli interventi prioritari di cui al punto 3.1 ultimo comma, sarà delegata al Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, quale soggetto strumentale costituito dai Comuni di Gorno, Oneta, Oltre il Colle, l'Agenzia Parco Minerario Alta Valletrompia s.c.r.l., ed il concessionario minerario, proprio per la valorizzazione e recupero ambientale delle aree minerarie del bacino.

Il Consorzio Minerario sarà pertanto beneficiario dei contributi regionali ai sensi del presente Accordo di Programma e degli impegni finanziari degli altri enti locali coinvolti, come meglio dettagliato al successivo punto 5.b; agirà quale stazione appaltante od attuatore diretto ed indiretto in virtù delle specifiche competenze minerarie dei consorziati e risulterà proprietaria, laddove previsto, delle opere di cui al precedente punto 3.

4.2. Tempi presunti di realizzazione

Il Progetto Integrato oggetto del presente Accordo dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2008, compatibilmente con il reperimento delle risorse previste al punto 6.1, ed i primi progetti prioritari dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2005.

Investimento prioritario	Anno 2004 (€)	Anno 2005 (€)	Totale (€)
Realizzazione primo lotto di opere prioritarie	550.000	190.000	740.000
TOTALE Opere	550.000	190.000	740.000
Quota a carico della regione primo lotto	500.000		500.000
Quota a carico di altri primo lotto	50.000	190.000	240.000
TOTALE Copertura	550.000	190.000	740.000

5. Previsioni dei costi e piano dei finanziamenti degli interventi

5.1. Il costo previsto in base al progetto definitivo per la

realizzazione del primo di interventi prioritari, (comprensivo di tasse, imposte ed oneri di qualsivoglia natura, se dovuti, nella misura stabilita per legge) ammonta a complessivi € 740.000,00 come meglio descritto ed articolato al punto 3 e sintetizzato per categorie nella seguente tabella:

PIANO DI FINANZIAMENTO

Denominazione delle opere	Costo delle singole opere o del gruppo di opere funzionalmente integrate	Ente attuatore	Fonte finanziaria	Altra fonte
Sistemazione ambientale e messa in sicurezza area esterna imbocco Riso	352.400,00	Consorzio Minerario Valle del Riso – Val Parina	d.p.c.m. Ambiente 2003 – Cap. 4.9.5.2.3.155.5789 «Trasferimenti statali per investimenti per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in materia ambientale»	Consorzio Minerario e Comune
Messa in sicurezza e recupero ambientale ex cava Negus	90.000,00	Consorzio Minerario Valle del Riso – Val Parina e Comune di Oneta	d.p.c.m. Ambiente 2003 – Cap. 4.9.5.2.3.155.5789 «Trasferimenti statali per investimenti per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in materia ambientale»	Consorzio Minerario e Comune

Denominazione delle opere	Costo delle singole opere o del gruppo di opere funzionalmente integrate	Ente attuatore	Fonte finanziaria	Altra fonte
Messa in sicurezza e recupero ambientale della viabilità di accesso strada comunale per Zorzone/Ca' Pasi	297.600,00	Consorzio Minerario Valle del Riso – Val Parina	d.p.c.m. Ambiente 2003 – Cap. 4.9.5.2.3.155.5789 «Trasferimenti statali per investimenti per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in materia ambientale»	Consorzio Minerario e Comune
TOTALE	740.000,00		500.000,00	240.000,00

Per la copertura del costo delle opere come sopra indicato le parti contraenti assumono a proprio carico i finanziamenti nella misura di seguito precisata:

IMPEGNI FINANZIARI PER ANNO DI SPESA

Ente	Totale € finanziamenti	Natura dei finanziamenti (mutuo, spesa corrente...) €	Ripartizione di spesa per esercizio €			
Totale costi	740.000,00		2004	2005	2006	2007
Regione Lombardia	500.000,00	Contributo C/C	500.000,00	0,00	0	0
Comune di Gorno	33.333,33	Contributo C/C	16.666,67	16.666,66	0	0
Comune Oneta	53.333,33	Contributo C/C	16.666,67	36.666,66	0	0
Comune Oltre il Colle	33.333,34	Contributo C/C	16.666,67	16.666,67	0	0
Consorzio Minerario Valle del Riso Val Parina	120.000,00	Crediti fiscali IVA	0	120.000,0	0	0

5.2. La Regione Lombardia riconosce che gli interventi infrastrutturali di cui al punto 3.a, oggetto del presente Accordo di Programma, per la loro funzione di volano rispetto all'intero complesso di investimenti da realizzarsi per lo sviluppo socio-economico del comprensorio della Valle del Riso e Val Parina sono di grande rilevanza regionale ed assumono carattere di urgenza per arginare, attraverso la riqualificazione ambientale ed il recupero funzionale delle aree minerarie, il fenomeno della disoccupazione e dello spopolamento dell'area montana interessata. La partecipazione finanziaria della Regione Lombardia è rappresentata pertanto, in questa prima fase attuativa, da un contributo di € 500.000,00 riferiti al d.p.c.m. Ambiente 2003 a favore al Consorzio a maggioranza pubblica «Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina» per la realizzazione delle opere programmate.

5.3. La partecipazione finanziaria del Comune di Gorno è rappresentata dal versamento di un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse programmate del piano triennale delle opere pubbliche 2004-2006, approvato dalla Giunta comunale e disponibili con l'approvazione del bilancio previsionale a favore del Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, pari ad € 33.333,33.

5.4. La partecipazione finanziaria del Comune di Oneta è rappresentata dal versamento di un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse programmate del piano triennale delle opere pubbliche 2004-2006, approvato dalla Giunta comunale e disponibili con l'approvazione del bilancio previsionale 2004 a favore del Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, pari ad € 33.333,33, oltre che un impegno finanziario diretto pari ad € 20.000,00 per spese sostenute e da

sostenere per l'acquisto dell'area e la realizzazione del piazzale della ex cava Negus.

5.5. La partecipazione finanziaria del Comune di Oltre il Colle è rappresentata dal versamento di un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse programmate del piano triennale delle opere pubbliche 2004-2006, approvato dalla Giunta comunale e disponibili con l'approvazione del bilancio previsionale 2004 a favore del Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, pari ad € 33.333,34.

5.6. Il Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, con propria deliberazione del Consiglio di amministrazione, ha dichiarato l'impegno, quale soggetto attuatore dell'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, a reperire le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il completamento della copertura finanziaria del progetto, quantificate in € 120.000,00, attraverso forme proprie di indebitamento a breve termine.

6. Ulteriori obblighi dei contraenti

La Regione Lombardia, i Comuni di Gorno, Oneta, Oltre il Colle, il Consorzio minerario valle del Riso e Val Parina, oltre ad assumere gli impegni descritti al punto 5., relativi al finanziamento delle opere riguardanti il primo intervento prioritario, concordano sulla necessità di dare celerità alle fasi programmatiche e realizzative dei restanti progetti previsti dall'Accordo di Programma, avviando ulteriori azioni indirizzate alla progettazione degli interventi ed al reperimento di risorse finanziarie a copertura dei suddetti progetti.

6.1. Le parti contraenti si impegnano:

a proseguire nell'azione di identificazione e programmazione finanziaria per reperire le risorse necessarie a realizzare i progetti descritti al punto 3. ed in particolare:

6.1.1. la Regione Lombardia si attiverà per reperire, anche attraverso specifiche azioni di programmazione negoziata, risorse da trasferimenti dello Stato o risorse ministeriali per progetti di qualificazione o bonifica ambientale di siti degradati, oltre che a forme di intervento specifico a valere sulla legge 752/82;

6.1.2. i Comuni coinvolti si attiveranno per definire specifiche risorse finanziarie nei propri bilanci previsionali, al fine di consentire la massima compartecipazione finanziaria alle singole iniziative;

6.1.3. il Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, si attiverà per reperire specifiche risorse agevolative a sostegno della ricerca mineraria, dell'innovazione e trasferimento tecnologico, oltre che valorizzare le attività di gestione delle infrastrutture recuperate e riqualificate, per garantire, oltre alla copertura dei costi di gestione, anche adeguate risorse ad ammortamento finanziario per l'indebitamento ordinario assumibile per cofinanziare i progetti.

6.2. In caso di eventuali minori costi per la realizzazione di tutte le opere incluse nel progetto approvato ai sensi dell'art. 3, il contributo regionale, previa autorizzazione del Collegio di Vigilanza di cui al successivo comma 8, è destinato ad opere di completamento e migliorative nell'ambito di azioni di valorizzazione e recupero ambientale del sito minerario identificato.

7. Modificazioni e integrazioni

7.1. Eventuali modifiche non sostanziali rispetto al contenuto del presente Accordo saranno valutate in sede di Collegio di Vigilanza e, previa istruttoria tecnica da parte della Segreteria del Collegio stesso, potranno essere autorizzate con approvazione unanime da parte dei membri del Collegio di Vigilanza.

7.2. Sono considerate sostanziali la realizzazione del primo lotto di progetti prioritari, ovvero una sua realizzazione almeno all'80% della funzionalità prevista nei relativi progetti definitivi.

8. Collegio di Vigilanza

8.1. Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è costituito dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che lo presiede, dal Sindaco del Comune di Gorno, dal Sindaco del Comune di Oneta, dal Sindaco del Comune di Oltre il Colle, dal Presidente del Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina.

8.2. Al Collegio di Vigilanza, che si avvale di una Segreteria Tecnica appositamente nominata, sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;

e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

f) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al punto 9 del presente Accordo di programma.

8.3. Al Collegio di Vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche non sostanziali del programma degli interventi previsti dal presente Accordo.

8.4. Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro 30 gg. dall'efficacia del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

8.5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio: gli eventuali rimborsi o compensi saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

9. Sanzioni

9.1. Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori del presente Accordo non adempiano – per fatto proprio e nei tempi previsti – agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

9.2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

9.3. Fatto salvo quanto indicato nel punto 6., nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

10. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 8.2, lettera d), sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente sarà quello di Milano.

11. Verifiche

Il presente Accordo di programma sarà soggetto a verifiche periodiche da parte dei soggetti sottoscrittori, anche finalizzate ad un aggiornamento, secondo le esigenze che si manifestassero nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà necessario o ne riceverà richiesta scritta da uno dei soggetti attuatori.

12. Sottoscrizione, effetti e durata

12.1. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, firmato dall'Assessore allo scopo delegato e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

12.2. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

12.3. La durata del presente Accordo di Programma è stabilita sino al completamento dell'intervento oggetto dell'Accordo di cui al punto 3. Resta fermo l'impegno ad assolvere gli ulteriori obblighi dei contraenti indicati al punto 6.

13. Documenti allegati

Al presente Accordo di programma sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

allegato A) Copia del Progetto di riqualificazione delle aree minerarie della Valle del Riso e Val Parina, elaborato dal Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina in collaborazione con i Comuni interessati ed il Concessionario minerario.

Milano,

Letto, approvato e sottoscritto

Assessore per la Qualità dell'Ambiente Regione Lombardia:
Franco Nicoli Cristiani

Comune di Gorno

Il sindaco: *Gianpiero Calegari*

Comune di Oneta

Il sindaco: *Angelo Dallagrasa*

Per il Comune di Oltre il Colle

Il sindaco: *Valerio Carrara*

Il Consorzio Minerario Valle del Riso e Val Parina

Il presidente: *Angelo Dallagrasa*

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2004013)
D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19319 (1.3.0)
Classificazione dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la l.r. 5 maggio 2004, n. 11, recante «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia»;

Dato atto che l'art. 2 della predetta l.r. n. 11/2004:

• individua l'ambito di applicazione dei piccoli comuni della Lombardia aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti come risulta dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:

- a) demografia;
- b) livello di benessere;
- c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
- d) orientamento turistico;

• stabilisce che l'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale deve essere effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente Commissione consiliare;

• stabilisce che per i comuni montani si deve applicare la classificazione operata ai sensi dell'art. 5 della l.r. 29 giugno 1998, n. 10, ritenendo idonei solo quei comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti e classificati con livello di svantaggio «medio» ed «elevato»;

Vista la propria deliberazione n. 7/18885 del 30 settembre 2004, con la quale, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare:

• sono stati approvati i criteri ed i parametri per l'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale;

• è stata incaricata la Struttura Statistica e Osservatori della Direzione Generale Risorse e Bilancio di elaborare una proposta di classificazione dei piccoli comuni;

Vista la proposta di classificazione dei piccoli comuni elaborata dalla Struttura Statistica e Osservatori secondo i criteri e parametri stabiliti dal predetto provvedimento;

Dato atto che, con propria deliberazione n. 7/10443 del 30 settembre 2002, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 10/1998, la classificazione del territorio montano in zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socio-economici;

Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione della classificazione dei piccoli comuni non montani della Lombardia, così come risulta dall'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ravvisata l'opportunità di stabilire che potranno beneficiare delle maggiorazioni e delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 11/2004 tutti i piccoli comuni montani e non montani della Lombardia, con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti, riportati nell'allegato B, unito alla presente deliberazione;

Dato atto che le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 3, 3, 4 e 6, della l.r. n. 11/2004, si dovranno applicare a tutti i comuni della Lombardia con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, indipendentemente della classificazione operata;

Ritenuto infine di stabilire, come previsto dalla deliberazione n. 7/18885 del 30 settembre 2004, che la classificazione dei piccoli comuni verrà applicata in via sperimentale e che, comunque, potrà essere rivista tenendo conto dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano, come disciplinato dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 10/1998;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, la classificazione dei piccoli comuni non montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, così come risulta dall'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è costituito dall'elenco dei piccoli comuni non montani di cui al precedente punto 1 e dai comuni montani classificati ai sensi dell'art. 5 della l.r. 29 giugno 1998, n. 10, ai quali è stata attribuita la classe di svantaggio «medio» ed «elevato» ed aventi una popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

3. di stabilire che potranno beneficiare delle maggiorazioni e delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 11/2004 tutti i piccoli comuni montani e non montani della Lombardia, classificati con livello di svantaggio «medio» ed «elevato», così come risulta dall'allegato B;

4. di dare atto che le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 3, 3, 4 e 6, della l.r. n. 11/2004, saranno applicate a tutti i comuni della Lombardia con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, indipendentemente dalla classificazione operata;

5. di stabilire che la classificazione dei piccoli comuni verrà applicata in via sperimentale e che, comunque, potrà essere rivista tenendo conto dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano, come disciplinato dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 10/1998;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Classificazione dei piccoli Comuni non montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Indice	Classe di svantaggio attribuita
1	ROCCA DE' GIORGI	PAVIA	98	0,0000	ELEVATO
2	GAMBARANA	PAVIA	281	0,4271	ELEVATO
3	SEMIANA	PAVIA	256	0,4316	ELEVATO
4	MACCASTORNA	LODI	64	0,4402	ELEVATO
5	LIRIO	PAVIA	147	0,4403	ELEVATO
6	REA	PAVIA	498	0,4453	ELEVATO
7	BATTUDA	PAVIA	352	0,4518	ELEVATO
8	PANCARANA	PAVIA	322	0,4559	ELEVATO
9	CASTELNOVETTO	PAVIA	643	0,4621	ELEVATO
10	BASTIDA PANCARANA	PAVIA	894	0,4627	ELEVATO
11	VILLA BISCOSSI	PAVIA	73	0,4641	ELEVATO
12	VELEZZO LOMELLINA	PAVIA	103	0,4806	ELEVATO
13	GENZONE	PAVIA	345	0,4813	ELEVATO
14	PIZZALE	PAVIA	640	0,4884	ELEVATO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Indice	Classe di svantaggio attribuita
15	CA' D'ANDREA	CREMONA	537	0,4915	ELEVATO
16	ROVESCALA	PAVIA	933	0,4940	ELEVATO
17	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PAVIA	558	0,4947	ELEVATO
18	CERETTO LOMELLINA	PAVIA	211	0,4967	ELEVATO
19	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CREMONA	402	0,4987	ELEVATO
20	ZERBO	PAVIA	466	0,5000	ELEVATO
21	VOLONGO	CREMONA	620	0,5012	ELEVATO
22	LANGOSCO	PAVIA	458	0,5043	ELEVATO
23	CORVINO SAN QUIRICO	PAVIA	1.092	0,5053	ELEVATO
24	VOLTIDO	CREMONA	542	0,5076	ELEVATO
25	ROBECCO PAVESE	PAVIA	547	0,5097	ELEVATO
26	CODEVILLA	PAVIA	917	0,5101	ELEVATO
27	BORGOFRANCO SUL PO	MANTOVA	896	0,5137	ELEVATO
28	FELONICA	MANTOVA	1.649	0,5138	ELEVATO
29	CERVESINA	PAVIA	1.200	0,5156	ELEVATO
30	CASTELVISCONTI	CREMONA	350	0,5194	ELEVATO
31	SAN DAMIANO AL COLLE	PAVIA	738	0,5198	ELEVATO
32	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CREMONA	636	0,5202	ELEVATO
33	CASTELPIDONE	CREMONA	569	0,5218	ELEVATO
34	CASTANA	PAVIA	754	0,5226	ELEVATO
35	PIETRA DE' GIORGI	PAVIA	875	0,5234	ELEVATO
36	CORANA	PAVIA	790	0,5235	ELEVATO
37	SERRAVALLE A PO	MANTOVA	1.722	0,5276	ELEVATO
38	CORNALE	PAVIA	734	0,5278	ELEVATO
39	ABBADIA CERRETO	LODI	276	0,5285	ELEVATO
40	ROSASCO	PAVIA	712	0,5302	ELEVATO
41	COSTA DE' NOBILI	PAVIA	370	0,5305	ELEVATO
42	CORNO GIOVINE	LODI	1.202	0,5313	ELEVATO
43	SANTA CRISTINA E BISSONE	PAVIA	1.853	0,5322	ELEVATO
44	MAGNACAVALLLO	MANTOVA	1.781	0,5326	ELEVATO
45	CROTTA D'ADDA	CREMONA	670	0,5326	ELEVATO
46	MARIANA MANTOVANA	MANTOVA	594	0,5327	ELEVATO
47	TORRE DE' NEGRI	PAVIA	365	0,5329	ELEVATO
48	CIGOGNOLA	PAVIA	1.367	0,5353	ELEVATO
49	CORNOVECCHIO	LODI	219	0,5370	ELEVATO
50	GALLIAVOLA	PAVIA	232	0,5385	ELEVATO
51	CAPPELLA DE' PICENARDI	CREMONA	424	0,5387	ELEVATO
52	CONFIENZA	PAVIA	1.636	0,5389	ELEVATO
53	TORRICELLA DEL PIZZO	CREMONA	721	0,5393	ELEVATO
54	MEZZANA BIGLI	PAVIA	1.168	0,5401	ELEVATO
55	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PAVIA	1.202	0,5405	ELEVATO
56	PESSINA CREMONESE	CREMONA	755	0,5417	ELEVATO
57	MORNICO LOSANA	PAVIA	728	0,5423	ELEVATO
58	ZERBOLO	PAVIA	1.216	0,5429	ELEVATO
59	FRASCAROLO	PAVIA	1.321	0,5434	ELEVATO
60	SUARDI	PAVIA	703	0,5439	ELEVATO
61	FORMIGARA	CREMONA	1.138	0,5440	ELEVATO
62	CALVIGNANO	PAVIA	130	0,5445	ELEVATO
63	VALEGGIO	PAVIA	226	0,5455	ELEVATO
64	CAPPELLA CANTONE	CREMONA	534	0,5461	ELEVATO
65	TORRE DE' PICENARDI	CREMONA	1.841	0,5461	ELEVATO
66	GABBIONETA - BINANUOVA	CREMONA	968	0,5471	ELEVATO
67	CASTELLETO DI BRANDUZZO	PAVIA	1.023	0,5472	ELEVATO
68	PIEVE ALBIGNOLA	PAVIA	922	0,5474	ELEVATO
69	NICORVO	PAVIA	386	0,5485	ELEVATO
70	CERGNAGO	PAVIA	764	0,5485	ELEVATO
71	FILIGHERA	PAVIA	843	0,5495	ELEVATO
72	MONTÙ BECCARIA	PAVIA	1.683	0,5506	ELEVATO
73	BREME	PAVIA	936	0,5515	ELEVATO
74	PADERNO PONCHIELLI	CREMONA	1.521	0,5537	ELEVATO
75	CASANOVA LONATI	PAVIA	427	0,5541	ELEVATO
76	GRONTARDO	CREMONA	1.301	0,5541	ELEVATO
77	ALBAREDO ARNABOLDI	PAVIA	205	0,5548	ELEVATO
78	ZEME	PAVIA	1.197	0,5550	ELEVATO
79	CARBONARA DI PO	MANTOVA	1.332	0,5557	ELEVATO
80	DEROVERE	CREMONA	350	0,5558	ELEVATO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Indice	Classe di svantaggio attribuita
81	MONTICELLI PAVESE	PAVIA	667	0,5566	ELEVATO
82	GENIVOLTA	CREMONA	1.085	0,5573	ELEVATO
83	MELETI	LODI	450	0,5597	ELEVATO
84	TURANO LODIGIANO	LODI	1.267	0,5598	ELEVATO
85	CELLA DATI	CREMONA	584	0,5607	MEDIO
86	MOTTA BALUFFI	CREMONA	968	0,5612	MEDIO
87	INVERNO E MONTELEONE	PAVIA	1.069	0,5619	MEDIO
88	MONTECALVO VERSIGGIA	PAVIA	555	0,5619	MEDIO
89	COZZO	PAVIA	432	0,5623	MEDIO
90	DRIZZONA	CREMONA	551	0,5625	MEDIO
91	CANNETO PAVESE	PAVIA	1.338	0,5626	MEDIO
92	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MANTOVA	1.704	0,5626	MEDIO
93	SCHIVENOGLIA	MANTOVA	1.234	0,5628	MEDIO
94	VILLANOVA D'ARDENGHI	PAVIA	687	0,5632	MEDIO
95	CALVATONE	CREMONA	1.248	0,5635	MEDIO
96	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CREMONA	993	0,5644	MEDIO
97	PINAROLO PO	PAVIA	1.568	0,5649	MEDIO
98	BARBIANELLO	PAVIA	816	0,5656	MEDIO
99	SAN FIORANO	LODI	1.635	0,5659	MEDIO
100	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LODI	1.747	0,5664	MEDIO
101	MEZZANINO	PAVIA	1.468	0,5664	MEDIO
102	CANDIA LOMELLINA	PAVIA	1.646	0,5665	MEDIO
103	SAN CIPRIANO PO	PAVIA	417	0,5672	MEDIO
104	AZZANELLO	CREMONA	670	0,5673	MEDIO
105	GERRE DÈ CAPRIOLI	CREMONA	895	0,5676	MEDIO
106	BERTONICO	LODI	1.116	0,5678	MEDIO
107	SANTA GIULETTA	PAVIA	1.615	0,5680	MEDIO
108	ANNICCO	CREMONA	1.897	0,5686	MEDIO
109	SCALDASOLE	PAVIA	885	0,5691	MEDIO
110	CASATISMA	PAVIA	586	0,5708	MEDIO
111	SAN DANIELE PO	CREMONA	1.479	0,5712	MEDIO
112	OTTOBIANO	PAVIA	1.131	0,5716	MEDIO
113	REDONDESCO	MANTOVA	1.387	0,5716	MEDIO
114	NOSATE	MILANO	638	0,5730	MEDIO
115	VERRUA PO	PAVIA	1.323	0,5731	MEDIO
116	ALBONESE	PAVIA	504	0,5731	MEDIO
117	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MANTOVA	1.180	0,5741	MEDIO
118	MEZZANA RABATTONE	PAVIA	532	0,5772	MEDIO
119	TRIGOLO	CREMONA	1.680	0,5782	MEDIO
120	OLMENETA	CREMONA	931	0,5785	MEDIO
121	CINGIA DE' BOTTI	CREMONA	1.277	0,5786	MEDIO
122	CADREZZATE	VARESE	1.577	0,5789	MEDIO
123	CORTE DE' FRATI	CREMONA	1.368	0,5802	MEDIO
124	QUINGENTOLE	MANTOVA	1.235	0,5804	MEDIO
125	BASTIDA DE' DOSSI	PAVIA	199	0,5826	MEDIO
126	VERRETTO	PAVIA	324	0,5828	MEDIO
127	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PAVIA	372	0,5834	MEDIO
128	SAN ZENONE AL PO	PAVIA	521	0,5842	MEDIO
129	SCANDOLARA RAVARA	CREMONA	1.585	0,5845	MEDIO
130	PESCAROLO ED UNITI	CREMONA	1.485	0,5847	MEDIO
131	SOMMO	PAVIA	1.034	0,5849	MEDIO
132	STAGNO LOMBARDO	CREMONA	1.457	0,5853	MEDIO
133	COMMESSAGGIO	MANTOVA	1.160	0,5857	MEDIO
134	MORIMONDO	MILANO	1.134	0,5860	MEDIO
135	PIEVE D'OLMI	CREMONA	1.170	0,5866	MEDIO
136	CICOGNOLO	CREMONA	850	0,5875	MEDIO
137	VistaRINO	PAVIA	1.118	0,5878	MEDIO
138	CASELLE LANDI	LODI	1.766	0,5878	MEDIO
139	SOLAROLO RAINERIO	CREMONA	989	0,5885	MEDIO
140	TROVO	PAVIA	647	0,5887	MEDIO
141	SILVANO PIETRA	PAVIA	703	0,5889	MEDIO
142	REDAVALLE	PAVIA	1.008	0,5896	MEDIO
143	BOSNASCO	PAVIA	600	0,5901	MEDIO
144	SANT'ANGELO LOMELLINA	PAVIA	828	0,5904	MEDIO
145	BARDELLO	VARESE	1.218	0,5907	MEDIO
146	BADIA PAVESE	PAVIA	394	0,5912	MEDIO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Indice	Classe di svantaggio attribuita
147	SANTO STEFANO LODIGIANO	LODI	1.793	0,5913	MEDIO
148	CREDERA RUBBIANO	CREMONA	1.621	0,5924	MEDIO
149	TORLINO VIMERCATI	CREMONA	296	0,5926	MEDIO
150	SENIGA	BRESCIA	1.573	0,5928	MEDIO
151	OZZERO	MILANO	1.347	0,5947	MEDIO
152	ISOLA DOVARESE	CREMONA	1.243	0,5948	MEDIO
153	CAMPOSPINOSO	PAVIA	772	0,5948	MEDIO
154	VILLACHIARA	BRESCIA	1.239	0,5950	MEDIO
155	OLEVANO DI LOMELLINA	PAVIA	771	0,5954	MEDIO
156	SAN MARTINO DEL LAGO	CREMONA	476	0,5967	MEDIO
157	OLIVA GESSI	PAVIA	200	0,5968	MEDIO
158	CARBONARA AL TICINO	PAVIA	1.289	0,5970	MEDIO
159	TERRANOVA DEI PASSERINI	LODI	713	0,5977	MEDIO
160	VALLE SALIMBENE	PAVIA	1.353	0,5990	MEDIO
161	ARENA PO	PAVIA	1.572	0,5995	MEDIO
162	CAZZAGO BRABBIA	VARESE	785	0,5999	MEDIO
163	TICENGO	CREMONA	430	0,6001	MEDIO
164	RODERO	COMO	1.073	0,6009	MEDIO
165	OSMATE	VARESE	447	0,6017	MEDIO
166	DREZZO	COMO	1.003	0,6022	MEDIO
167	TRIVOLZIO	PAVIA	1.204	0,6030	MEDIO
168	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CREMONA	1.910	0,6032	MEDIO
169	CASALMORANO	CREMONA	1.653	0,6034	MEDIO
170	BIGARELLO	MANTOVA	1.629	0,6046	MEDIO
171	ALAGNA	PAVIA	755	0,6054	MEDIO
172	TORRICELLA VERZATE	PAVIA	802	0,6081	MEDIO
173	TORNATA	CREMONA	521	0,6085	MEDIO
174	RIPALTA ARPINA	CREMONA	953	0,6086	MEDIO
175	BREGANO	VARESE	726	0,6094	MEDIO
176	CAGNO	COMO	1.865	0,6104	MEDIO
177	PEREGO	LECCO	1.586	0,6110	MEDIO
178	GALLIATE LOMBARDO	VARESE	844	0,6112	MEDIO
179	CAMAIRAGO	LODI	585	0,6127	MEDIO
180	BASCAPE	PAVIA	1.504	0,6132	MEDIO
181	BORDOLANO	CREMONA	567	0,6133	MEDIO
182	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CREMONA	1.919	0,6141	MEDIO
183	CASTELSEPRIO	VARESE	1.237	0,6142	MEDIO
184	CORTENUOVA	BERGAMO	1.667	0,6144	MEDIO
185	BIZZARONE	COMO	1.495	0,6151	MEDIO
186	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PAVIA	1.647	0,6176	MEDIO
187	COPIANO	PAVIA	1.364	0,6182	MEDIO
188	SECUGNAGO	LODI	1.742	0,6184	MEDIO
189	PUMENENGO	BERGAMO	1.488	0,6186	MEDIO
190	GERENZAGO	PAVIA	913	0,6189	MEDIO
191	SAN GIOVANNI IN CROCE	CREMONA	1.543	0,6196	MEDIO
192	PIEVE DI CORIANO	MANTOVA	832	0,6202	MEDIO
193	RONAGO	COMO	1.498	0,6215	MEDIO
194	CRESPIATICA	LODI	1.564	0,6217	MEDIO
195	SPINEDA	CREMONA	620	0,6217	MEDIO
196	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MANTOVA	1.857	0,6218	MEDIO
197	PIEVE SAN GIACOMO	CREMONA	1.424	0,6227	MEDIO
198	GOMBITO	CREMONA	614	0,6228	MEDIO
199	SPESSA	PAVIA	525	0,6230	MEDIO
200	FERRERA ERBOGNONE	PAVIA	1.103	0,6236	MEDIO
201	PIUBEGA	MANTOVA	1.630	0,6237	MEDIO
202	VILLANOVA DEL SILLARO	LODI	1.317	0,6253	MEDIO
203	POZZAGLIO ED UNITI	CREMONA	1.202	0,6272	MEDIO
204	CAMISANO	CREMONA	1.225	0,6283	MEDIO
205	BOFFALORA D'ADDA	LODI	1.042	0,6292	MEDIO
206	CASTELNUOVO BOZZENTE	COMO	777	0,6294	MEDIO
207	MARUDO	LODI	1.167	0,6303	MEDIO
208	BESATE	MILANO	1.729	0,6303	MEDIO
209	MALGESSO	VARESE	1.113	0,6304	MEDIO
210	CAVACURTA	LODI	868	0,6307	MEDIO
211	COMABBIO	VARESE	958	0,6307	MEDIO
212	CASALETTO LODIGIANO	LODI	1.959	0,6311	MEDIO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Indice	Classe di svantaggio attribuita
213	MILZANO	BRESCIA	1.483	0,6313	MEDIO
214	ACQUANEGRA CREMONESE	CREMONA	1.226	0,6316	MEDIO
215	FIESCO	CREMONA	861	0,6321	MEDIO
216	OSSAGO LODIGIANO	LODI	1.228	0,6325	MEDIO
217	SANGIANO	VARESE	1.247	0,6328	MEDIO
218	MOSCAZZANO	CREMONA	785	0,6328	MEDIO
219	VALERA FRATTA	LODI	1.208	0,6340	MEDIO
220	RANCO	VARESE	1.108	0,6341	MEDIO
221	FOMBIO	LODI	1.807	0,6358	MEDIO
222	CASTELLO D'AGOGNA	PAVIA	969	0,6369	MEDIO
223	VIZZOLA TICINO	VARESE	428	0,6378	MEDIO
224	TORRE PALLAVICINA	BERGAMO	1.063	0,6382	MEDIO
225	BARBATA	BERGAMO	607	0,6395	MEDIO
226	CASALETTO CEREDANO	CREMONA	1.097	0,6398	MEDIO
227	ZENEVREDO	PAVIA	453	0,6411	MEDIO
228	PONTI SUL MINCIO	MANTOVA	1.912	0,6414	MEDIO
229	MONTESCANO	PAVIA	379	0,6424	MEDIO
230	MOTTEGGIANA	MANTOVA	1.960	0,6433	MEDIO
231	SARTIRANA LOMELLINA	PAVIA	1.900	0,6442	MEDIO
232	CIGOLE	BRESCIA	1.523	0,6452	MEDIO
233	MARTIGNANA DI PO	CREMONA	1.258	0,6454	MEDIO
234	BORGO SAN SIRO	PAVIA	1.023	0,6455	MEDIO
235	ANNONE DI BRIANZA	LECCO	2.000	0,6467	MEDIO
236	CIRIMIDO	COMO	1.914	0,6467	MEDIO
237	BRENNA	COMO	1.817	0,6468	MEDIO
238	MALAGNINO	CREMONA	1.145	0,6471	MEDIO
239	SANTA MARIA HOÈ	LECCO	1.995	0,6472	MEDIO
240	RONCARO	PAVIA	626	0,6477	MEDIO
241	MONGUZZO	COMO	1.922	0,6478	MEDIO
242	RETORBIDO	PAVIA	1.170	0,6482	MEDIO
243	MERCALLO	VARESE	1.679	0,6503	MEDIO
244	LARDIRAGO	PAVIA	1.163	0,6513	MEDIO
245	CORZANO	BRESCIA	980	0,6513	MEDIO
246	SPINADESCO	CREMONA	1.535	0,6516	MEDIO
247	ORIO LITTA	LODI	1.908	0,6524	MEDIO
248	ROGNANO	PAVIA	194	0,6532	MEDIO
249	PAGAZZANO	BERGAMO	1.859	0,6535	MEDIO
250	CAMPARADA	MILANO	1.703	0,6572	BASSO
251	MARCIGNAGO	PAVIA	1.923	0,6587	BASSO
252	MAGHERNO	PAVIA	1.380	0,6595	BASSO
253	POGNANO	BERGAMO	1.241	0,6598	BASSO
254	MARZANO	PAVIA	1.025	0,6603	BASSO
255	CASTEL GABBIANO	CREMONA	392	0,6605	BASSO
256	QUINTANO	CREMONA	702	0,6620	BASSO
257	CREMOSANO	CREMONA	1.162	0,6624	BASSO
258	POMPONESCO	MANTOVA	1.555	0,6626	BASSO
259	CAPERGNANICA	CREMONA	1.609	0,6638	BASSO
260	COMAZZO	LODI	1.466	0,6638	BASSO
261	MONTANASO LOMBARDO	LODI	1.524	0,6639	BASSO
262	FARA OLIVANA CON SOLA	BERGAMO	1.167	0,6644	BASSO
263	ANZANO DEL PARCO	COMO	1.619	0,6649	BASSO
264	LOZZA	VARESE	951	0,6649	BASSO
265	GUDO VISCONTI	MILANO	1.309	0,6650	BASSO
266	MAIRAGO	LODI	1.054	0,6653	BASSO
267	FIESSE	BRESCIA	1.931	0,6654	BASSO
268	GORNATE OLONA	VARESE	1.901	0,6663	BASSO
269	CORREZZANA	MILANO	1.849	0,6668	BASSO
270	TORRE D'ISOLA	PAVIA	1.857	0,6668	BASSO
271	SALVIROLA	CREMONA	933	0,6685	BASSO
272	BORGO SAN GIOVANNI	LODI	1.596	0,6687	BASSO
273	ZECCONE	PAVIA	1.158	0,6688	BASSO
274	IZANO	CREMONA	1.687	0,6688	BASSO
275	CORTE PALASIO	LODI	1.493	0,6700	BASSO
276	CASALROMANO	MANTOVA	1.468	0,6704	BASSO
277	PIERANICA	CREMONA	900	0,6730	BASSO
278	PORTALBERA	PAVIA	1.343	0,6745	BASSO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Indice	Classe di svantaggio attribuita
279	INARZO	VARESE	805	0,6745	BASSO
280	BRUNELLO	VARESE	954	0,6754	BASSO
281	CASTIRAGA VIDARDO	LODI	1.633	0,6762	BASSO
282	CORTEOLONA	PAVIA	1.906	0,6764	BASSO
283	ALSERIO	COMO	1.110	0,6765	BASSO
284	CREMELLA	LECCO	1.530	0,6778	BASSO
285	LURAGO MARINONE	COMO	1.971	0,6784	BASSO
286	ACQUAFREDDA	BRESCIA	1.409	0,6799	BASSO
287	CHIEVE	CREMONA	1.715	0,6803	BASSO
288	PARÈ	COMO	1.534	0,6815	BASSO
289	AICURZIO	MILANO	1.980	0,6822	BASSO
290	LONGHENA	BRESCIA	578	0,6901	BASSO
291	TORRE D'ARESE	PAVIA	550	0,6910	BASSO
292	BERLINGO	BRESCIA	1.861	0,6913	BASSO
293	IMBERSAGO	LECCO	1.926	0,6916	BASSO
294	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MILANO	1.577	0,6933	BASSO
295	VISANO	BRESCIA	1.700	0,6935	BASSO
296	MONTE CREMASCO	CREMONA	1.923	0,6940	BASSO
297	COLTURANO	MILANO	1.934	0,6948	BASSO
298	SOLZA	BERGAMO	1.429	0,6953	BASSO
299	BORGARELLO	PAVIA	1.609	0,6954	BASSO
300	ZELO SURRIGONE	MILANO	1.110	0,6962	BASSO
301	RIPALTA GUERINA	CREMONA	436	0,6972	BASSO
302	SAN GERVASIO BRESCIANO	BRESCIA	1.476	0,6974	BASSO
303	CERVIGNANO D'ADDA	LODI	1.560	0,6995	BASSO
304	BONEMERSE	CREMONA	1.104	0,7001	BASSO
305	RICENGO	CREMONA	1.235	0,7018	BASSO
306	MERLINO	LODI	1.264	0,7018	BASSO
307	AZZANO MELLA	BRESCIA	1.859	0,7033	BASSO
308	MACLODIO	BRESCIA	1.232	0,7060	BASSO
309	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CREMONA	1.546	0,7092	BASSO
310	CAVERNAGO	BERGAMO	1.667	0,7094	BASSO
311	CALVIGNASCO	MILANO	1.029	0,7102	BASSO
312	ISSO	BERGAMO	630	0,7117	BASSO
313	CASALETTO DI SOPRA	CREMONA	586	0,7123	BASSO
314	CASALETTO VAPRIO	CREMONA	1.314	0,7135	BASSO
315	MONVALLE	VARESE	1.720	0,7199	BASSO
316	BRANDICO	BRESCIA	1.041	0,7230	BASSO
317	CROSIO DELLA VALLE	VARESE	572	0,7244	BASSO
318	OSPEDALETTO LODIGIANO	LODI	1.582	0,7248	BASSO
319	BUBBIANO	MILANO	1.404	0,7257	BASSO
320	BORNASCO	PAVIA	1.677	0,7261	BASSO
321	GALGAGNANO	LODI	675	0,7313	BASSO
322	CAMPAGNOLA CREMASCA	CREMONA	606	0,7428	BASSO
323	BARZANA	BERGAMO	1.562	0,7437	BASSO
324	MONIGA DEL GARDA	BRESCIA	1.702	0,7460	BASSO
325	SOIANO DEL LAGO	BRESCIA	1.522	0,7484	BASSO
326	PARONA	PAVIA	1.698	0,7525	BASSO
327	TORRAZZA COSTE	PAVIA	1.518	0,7672	BASSO
328	GADESCO - PIEVE DELMONA	CREMONA	1.634	0,7675	BASSO
329	CERANOVA	PAVIA	1.151	0,7928	BASSO
330	PIEVE FISSIRAGA	LODI	1.304	0,7960	BASSO
331	BASSANO BRESCIANO	BRESCIA	1.800	0,7977	BASSO
332	VIGANÒ	LECCO	1.767	0,8246	BASSO
333	ORIO AL SERIO	BERGAMO	1.475	1,0000	BASSO

----- • -----

ALLEGATO B

Classificazione dei piccoli Comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
1	ADRARA SAN MARTINO	BERGAMO	1.908	MEDIO
2	ADRARA SAN ROCCO	BERGAMO	804	ELEVATO
3	ALGUA	BERGAMO	690	ELEVATO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
4	AVERARA	BERGAMO	202	ELEVATO
5	AVIATICO	BERGAMO	488	ELEVATO
6	AZZONE	BERGAMO	490	ELEVATO
7	BARBATA	BERGAMO	607	MEDIO
8	BEDULITA	BERGAMO	710	MEDIO
9	BERZO SAN FERMO	BERGAMO	1.142	MEDIO
10	BIANZANO	BERGAMO	521	ELEVATO
11	BLELLO	BERGAMO	94	ELEVATO
12	BORGO DI TERZO	BERGAMO	933	MEDIO
13	BOSSICO	BERGAMO	997	ELEVATO
14	BRACCA	BERGAMO	755	ELEVATO
15	BRANZI	BERGAMO	761	ELEVATO
16	BRUMANO	BERGAMO	86	ELEVATO
17	CAMERATA CORNELLO	BERGAMO	594	ELEVATO
18	CAPIZZONE	BERGAMO	1.194	MEDIO
19	CARONA	BERGAMO	383	ELEVATO
20	CASSIGLIO	BERGAMO	107	ELEVATO
21	CASTRO	BERGAMO	1.416	ELEVATO
22	CAZZANO SANT'ANDREA	BERGAMO	1.402	MEDIO
23	CERETE	BERGAMO	1.378	ELEVATO
24	COLERE	BERGAMO	1.143	ELEVATO
25	COLZATE	BERGAMO	1.662	MEDIO
26	CORNA IMAGNA	BERGAMO	923	MEDIO
27	CORNALBA	BERGAMO	287	ELEVATO
28	CORTENUOVA	BERGAMO	1.667	MEDIO
29	COSTA DI SERINA	BERGAMO	914	ELEVATO
30	COSTA VALLE IMAGNA	BERGAMO	620	MEDIO
31	CUSIO	BERGAMO	313	ELEVATO
32	DOSSENA	BERGAMO	1.015	ELEVATO
33	FINO DEL MONTE	BERGAMO	1.116	MEDIO
34	FONTENO	BERGAMO	697	ELEVATO
35	FOPPOLO	BERGAMO	208	ELEVATO
36	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BERGAMO	230	ELEVATO
37	GANDELLINO	BERGAMO	1.100	ELEVATO
38	GANDOSSO	BERGAMO	1.324	MEDIO
39	GAVERINA TERME	BERGAMO	906	ELEVATO
40	GEROSA	BERGAMO	383	ELEVATO
41	GORNO	BERGAMO	1.778	MEDIO
42	GROMO	BERGAMO	1.225	MEDIO
43	GRONE	BERGAMO	730	ELEVATO
44	ISOLA DI FONDRA	BERGAMO	184	ELEVATO
45	LENNA	BERGAMO	704	ELEVATO
46	LOCATELLO	BERGAMO	740	MEDIO
47	LUZZANA	BERGAMO	719	MEDIO
48	MEZZOLDO	BERGAMO	222	ELEVATO
49	MOIO DE' CALVI	BERGAMO	195	ELEVATO
50	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BERGAMO	938	MEDIO
51	OLMO AL BREMBO	BERGAMO	534	ELEVATO
52	OLTRE IL COLLE	BERGAMO	1.142	ELEVATO
53	OLTRESSENDA ALTA	BERGAMO	194	ELEVATO
54	ONETA	BERGAMO	714	ELEVATO
55	ONORE	BERGAMO	717	ELEVATO
56	ORNICA	BERGAMO	210	ELEVATO
57	PAGAZZANO	BERGAMO	1.859	MEDIO
58	PARZANICA	BERGAMO	377	ELEVATO
59	PEIA	BERGAMO	1.761	MEDIO
60	PIANICO	BERGAMO	1.385	MEDIO
61	PIARIO	BERGAMO	918	MEDIO
62	PIAZZA BREMBANA	BERGAMO	1.182	MEDIO
63	PIAZZATORRE	BERGAMO	477	ELEVATO
64	PIAZZOLO	BERGAMO	99	ELEVATO
65	PREDORE	BERGAMO	1.776	MEDIO
66	PREMOLO	BERGAMO	1.029	ELEVATO
67	PUMENENGO	BERGAMO	1.488	MEDIO
68	RANZANICO	BERGAMO	1.088	MEDIO
69	RIVA DI SOLTÒ	BERGAMO	833	ELEVATO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
70	RONCOBELLO	BERGAMO	495	ELEVATO
71	RONCOLA	BERGAMO	634	MEDIO
72	ROTA IMAGNA	BERGAMO	856	MEDIO
73	SANTA BRIGIDA	BERGAMO	635	ELEVATO
74	SCHILPARIO	BERGAMO	1.302	ELEVATO
75	SOLTO COLLINA	BERGAMO	1.514	MEDIO
76	SONGAVAZZO	BERGAMO	616	ELEVATO
77	TALEGGIO	BERGAMO	582	ELEVATO
78	TORRE PALLAVICINA	BERGAMO	1.063	MEDIO
79	UBIALE CLANEZZO	BERGAMO	1.272	MEDIO
80	VALBONDIONE	BERGAMO	1.168	ELEVATO
81	VALGOGLIO	BERGAMO	613	ELEVATO
82	VALLEVE	BERGAMO	158	ELEVATO
83	VALNEGRA	BERGAMO	230	ELEVATO
84	VALSECCA	BERGAMO	413	ELEVATO
85	VALTORTA	BERGAMO	345	ELEVATO
86	VEDESETA	BERGAMO	263	ELEVATO
87	VIADANICA	BERGAMO	1.028	MEDIO
88	VIGANO SAN MARTINO	BERGAMO	989	MEDIO
89	VIGOLO	BERGAMO	661	ELEVATO
90	VILLA D'OGNA	BERGAMO	1.744	MEDIO
91	VILMINORE DI SCALVE	BERGAMO	1.547	ELEVATO
92	AGNOSINE	BRESCIA	1.875	MEDIO
93	ANFO	BRESCIA	434	ELEVATO
94	BERZO DEMO	BRESCIA	1.847	ELEVATO
95	BIONE	BRESCIA	1.386	MEDIO
96	BRAONE	BRESCIA	610	ELEVATO
97	BRIONE	BRESCIA	546	MEDIO
98	CAINO	BRESCIA	1.614	MEDIO
99	CAPOVALLE	BRESCIA	452	ELEVATO
100	CASTO	BRESCIA	1.913	MEDIO
101	CEDEGOLO	BRESCIA	1.261	MEDIO
102	CERVENO	BRESCIA	659	ELEVATO
103	CETO	BRESCIA	1.860	ELEVATO
104	CEVO	BRESCIA	1.030	ELEVATO
105	CIGOLE	BRESCIA	1.523	MEDIO
106	CIMBERGO	BRESCIA	573	ELEVATO
107	CORTENO GOLGI	BRESCIA	1.992	ELEVATO
108	CORZANO	BRESCIA	980	MEDIO
109	GIANICO	BRESCIA	1.924	MEDIO
110	IDRO	BRESCIA	1.695	MEDIO
111	INCUDINE	BRESCIA	451	ELEVATO
112	IRMA	BRESCIA	139	ELEVATO
113	LAVENONE	BRESCIA	659	ELEVATO
114	LIMONE SUL GARDA	BRESCIA	1.033	MEDIO
115	LODRINO	BRESCIA	1.717	ELEVATO
116	LOSINE	BRESCIA	510	ELEVATO
117	LOZIO	BRESCIA	405	ELEVATO
118	MAGASA	BRESCIA	189	ELEVATO
119	MARMENTINO	BRESCIA	712	ELEVATO
120	MILZANO	BRESCIA	1.483	MEDIO
121	MONNO	BRESCIA	586	ELEVATO
122	MONTE ISOLA	BRESCIA	1.769	MEDIO
123	MURA	BRESCIA	780	MEDIO
124	NIARDO	BRESCIA	1.837	MEDIO
125	ONO SAN PIETRO	BRESCIA	933	ELEVATO
126	OSSIMO	BRESCIA	1.434	ELEVATO
127	PAISCO LOVENO	BRESCIA	257	ELEVATO
128	PASPARDO	BRESCIA	677	ELEVATO
129	PERTICA ALTA	BRESCIA	608	ELEVATO
130	PERTICA BASSA	BRESCIA	711	ELEVATO
131	PEZZAZE	BRESCIA	1.613	ELEVATO
132	PONTE DI LEGNO	BRESCIA	1.869	ELEVATO
133	PRESEGLIE	BRESCIA	1.477	MEDIO
134	PRESTINE	BRESCIA	396	ELEVATO
135	PROVAGLIO VAL SABBIA	BRESCIA	919	MEDIO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
136	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BRESCIA	1.161	ELEVATO
137	SELLERO	BRESCIA	1.475	ELEVATO
138	SENIGA	BRESCIA	1.573	MEDIO
139	SONICO	BRESCIA	1.208	ELEVATO
140	SULZANO	BRESCIA	1.467	MEDIO
141	TAVERNOLE SUL MELLA	BRESCIA	1.346	ELEVATO
142	TEMÙ	BRESCIA	1.010	ELEVATO
143	TIGNALE	BRESCIA	1.271	MEDIO
144	TREMOSINE	BRESCIA	1.923	ELEVATO
145	TREVISO BRESCIANO	BRESCIA	587	ELEVATO
146	VALVESTINO	BRESCIA	287	ELEVATO
147	VEZZA D'OGLIO	BRESCIA	1.426	ELEVATO
148	VILLACHIARA	BRESCIA	1.239	MEDIO
149	VIONE	BRESCIA	758	ELEVATO
150	ZONE	BRESCIA	1.145	MEDIO
151	ARREGNO	COMO	654	MEDIO
152	BARNI	COMO	502	ELEVATO
153	BENE LARIO	COMO	310	MEDIO
154	BIZZARONE	COMO	1.495	MEDIO
155	BLESSAGNO	COMO	253	MEDIO
156	BLEVIO	COMO	1.221	MEDIO
157	BRENNA	COMO	1.817	MEDIO
158	BRIENNO	COMO	425	MEDIO
159	BRUNATE	COMO	1.730	MEDIO
160	CAGLIO	COMO	369	ELEVATO
161	CAGNO	COMO	1.865	MEDIO
162	CARATE URIO	COMO	1.209	MEDIO
163	CASASCO D'INTELVI	COMO	379	ELEVATO
164	CASLINO D'ERBA	COMO	1.714	MEDIO
165	CASTELMARTE	COMO	1.247	MEDIO
166	CASTELNUOVO BOZZENTE	COMO	777	MEDIO
167	CASTIGLIONE D'INTELVI	COMO	760	MEDIO
168	CAVARGNA	COMO	315	ELEVATO
169	CERANO D'INTELVI	COMO	503	MEDIO
170	CIRIMIDO	COMO	1.914	MEDIO
171	CIVENNA	COMO	673	ELEVATO
172	CLAINO CON OSTENO	COMO	528	MEDIO
173	COLONNO	COMO	561	MEDIO
174	CONSIGLIO DI RUMO	COMO	1.175	ELEVATO
175	CORRIDO	COMO	730	ELEVATO
176	CREMIA	COMO	761	MEDIO
177	CUSINO	COMO	261	ELEVATO
178	DIZZASCO	COMO	491	MEDIO
179	DOMASO	COMO	1.438	MEDIO
180	DOSSO DEL LIRO	COMO	315	ELEVATO
181	DREZZO	COMO	1.003	MEDIO
182	FAGGETO LARIO	COMO	1.173	MEDIO
183	GARZENO	COMO	1.029	ELEVATO
184	GERA LARIO	COMO	882	MEDIO
185	GERMASINO	COMO	255	ELEVATO
186	GRANDOLA ED UNITI	COMO	1.267	MEDIO
187	LAGLIO	COMO	889	MEDIO
188	LAINO	COMO	469	MEDIO
189	LANZO D'INTELVI	COMO	1.304	MEDIO
190	LASNIGO	COMO	406	ELEVATO
191	LENNO	COMO	1.786	MEDIO
192	LIVO	COMO	208	ELEVATO
193	MAGREGLIO	COMO	459	ELEVATO
194	MEZZEGRA	COMO	952	MEDIO
195	MOLTRASIO	COMO	1.768	MEDIO
196	MONGUZZO	COMO	1.922	MEDIO
197	MONTEMEZZO	COMO	287	ELEVATO
198	MUSSO	COMO	1.067	MEDIO
199	NESSO	COMO	1.302	MEDIO
200	OSSUCCIO	COMO	940	MEDIO
201	PEGLIO	COMO	197	ELEVATO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
202	PELLIO INTELVI	COMO	871	MEDIO
203	PIANELLO DEL LARIO	COMO	1.030	MEDIO
204	PIGRA	COMO	302	ELEVATO
205	PLESIO	COMO	805	MEDIO
206	POGNANA LARIO	COMO	901	MEDIO
207	PONNA	COMO	262	ELEVATO
208	PROSERPIO	COMO	910	MEDIO
209	RAMPONIO VERNA	COMO	403	MEDIO
210	REZZAGO	COMO	274	ELEVATO
211	RODERO	COMO	1.073	MEDIO
212	RONAGO	COMO	1.498	MEDIO
213	SALA COMACINA	COMO	604	MEDIO
214	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	COMO	1.118	ELEVATO
215	SAN FEDELE INTELVI	COMO	1.491	MEDIO
216	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	COMO	419	ELEVATO
217	SAN SIRO	COMO	1.865	MEDIO
218	SCHIGNANO	COMO	935	MEDIO
219	SORICO	COMO	1.204	MEDIO
220	SORMANO	COMO	633	ELEVATO
221	STAZZONA	COMO	675	MEDIO
222	TORNO	COMO	1.222	MEDIO
223	TREMEZZO	COMO	1.314	MEDIO
224	TREZZONE	COMO	202	ELEVATO
225	VAL REZZO	COMO	217	ELEVATO
226	VALSOLDA	COMO	1.730	ELEVATO
227	VELESO	COMO	297	ELEVATO
228	VERCANA	COMO	730	ELEVATO
229	ZELBIO	COMO	195	ELEVATO
230	ACQUANEGRA CREMONESE	CREMONA	1.226	MEDIO
231	ANNICCO	CREMONA	1.897	MEDIO
232	AZZANELLO	CREMONA	670	MEDIO
233	BORDOLANO	CREMONA	567	MEDIO
234	CA' D'ANDREA	CREMONA	537	ELEVATO
235	CALVATONE	CREMONA	1.248	MEDIO
236	CAMISANO	CREMONA	1.225	MEDIO
237	CAPPELLA CANTONE	CREMONA	534	ELEVATO
238	CAPPELLA DE' PICENARDI	CREMONA	424	ELEVATO
239	CASALETTO CEREDANO	CREMONA	1.097	MEDIO
240	CASALMORANO	CREMONA	1.653	MEDIO
241	CASTELDIDONE	CREMONA	569	ELEVATO
242	CASTELVISCONTI	CREMONA	350	ELEVATO
243	CELLA DATI	CREMONA	584	MEDIO
244	CICOGNOLO	CREMONA	850	MEDIO
245	CINGIA DE' BOTTI	CREMONA	1.277	MEDIO
246	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CREMONA	993	MEDIO
247	CORTE DE' FRATI	CREMONA	1.368	MEDIO
248	CREDERA RUBBIANO	CREMONA	1.621	MEDIO
249	CROTTA D'ADDA	CREMONA	670	ELEVATO
250	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CREMONA	402	ELEVATO
251	DEROVERE	CREMONA	350	ELEVATO
252	DRIZZONA	CREMONA	551	MEDIO
253	FIESCO	CREMONA	861	MEDIO
254	FORMIGARA	CREMONA	1.138	ELEVATO
255	GABBIONETA - BINANUOVA	CREMONA	968	ELEVATO
256	GENIVOLTA	CREMONA	1.085	ELEVATO
257	GERRE DE' CAPRIOLI	CREMONA	895	MEDIO
258	GOMBITO	CREMONA	614	MEDIO
259	GRONTARDO	CREMONA	1.301	ELEVATO
260	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CREMONA	1.910	MEDIO
261	ISOLA DOVARESE	CREMONA	1.243	MEDIO
262	MALAGNINO	CREMONA	1.145	MEDIO
263	MARTIGNANA DI PO	CREMONA	1.258	MEDIO
264	MOSCAZZANO	CREMONA	785	MEDIO
265	MOTTA BALUFFI	CREMONA	968	MEDIO
266	OLMENETA	CREMONA	931	MEDIO
267	PADERNO PONCHIELLI	CREMONA	1.521	ELEVATO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
268	PESCAROLO ED UNITI	CREMONA	1.485	MEDIO
269	PESSINA CREMONESE	CREMONA	755	ELEVATO
270	PIEVE D'OLMI	CREMONA	1.170	MEDIO
271	PIEVE SAN GIACOMO	CREMONA	1.424	MEDIO
272	POZZAGLIO ED UNITI	CREMONA	1.202	MEDIO
273	RIPALTA ARPINA	CREMONA	953	MEDIO
274	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CREMONA	1.919	MEDIO
275	SAN DANIELE PO	CREMONA	1.479	MEDIO
276	SAN GIOVANNI IN CROCE	CREMONA	1.543	MEDIO
277	SAN MARTINO DEL LAGO	CREMONA	476	MEDIO
278	SCANDOLARA RAVARA	CREMONA	1.585	MEDIO
279	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CREMONA	636	ELEVATO
280	SOLAROLO RAINERIO	CREMONA	989	MEDIO
281	SPINADESCO	CREMONA	1.535	MEDIO
282	SPINEDA	CREMONA	620	MEDIO
283	STAGNO LOMBARDO	CREMONA	1.457	MEDIO
284	TICENGO	CREMONA	430	MEDIO
285	TORLINO VIMERCATI	CREMONA	296	MEDIO
286	TORNATA	CREMONA	521	MEDIO
287	TORRE DE' PICENARDI	CREMONA	1.841	ELEVATO
288	TORRICELLA DEL PIZZO	CREMONA	721	ELEVATO
289	TRIGOLO	CREMONA	1.680	MEDIO
290	VOLONGO	CREMONA	620	ELEVATO
291	VOLTIDO	CREMONA	452	ELEVATO
292	ANNONE DI BRIANZA	LECCO	2.000	MEDIO
293	BARZIO	LECCO	1.292	MEDIO
294	CARENNO	LECCO	1.459	MEDIO
295	CASARGO	LECCO	890	ELEVATO
296	CASSINA VALSASSINA	LECCO	457	ELEVATO
297	COLLE BRIANZA	LECCO	1.464	MEDIO
298	CORTENOVA	LECCO	1.254	MEDIO
299	CRANDOLA VALSASSINA	LECCO	259	ELEVATO
300	CREMENO	LECCO	1.014	MEDIO
301	DORIO	LECCO	346	ELEVATO
302	ERVE	LECCO	735	MEDIO
303	ESINO LARIO	LECCO	799	ELEVATO
304	INTROBIO	LECCO	1.605	MEDIO
305	INTROZZO	LECCO	137	ELEVATO
306	MARGNO	LECCO	367	ELEVATO
307	MOGGIO	LECCO	486	ELEVATO
308	MORTERONE	LECCO	33	ELEVATO
309	OLIVETO LARIO	LECCO	1.111	MEDIO
310	PAGNONA	LECCO	439	ELEVATO
311	PARLASCO	LECCO	146	ELEVATO
312	PASTURO	LECCO	1.756	ELEVATO
313	PEREGO	LECCO	1.586	MEDIO
314	PERLEDO	LECCO	874	MEDIO
315	PRIMALUNA	LECCO	1.916	MEDIO
316	SANTA MARIA HOÈ	LECCO	1.995	MEDIO
317	SUEGLIO	LECCO	172	ELEVATO
318	TACENO	LECCO	465	MEDIO
319	TORRE DE' BUSI	LECCO	1.744	MEDIO
320	TREMENICO	LECCO	243	ELEVATO
321	VARENNA	LECCO	846	MEDIO
322	VENDROGNO	LECCO	328	ELEVATO
323	VESTRENO	LECCO	291	ELEVATO
324	ABBADIA CERRETO	LODI	276	ELEVATO
325	BERTONICO	LODI	1.116	MEDIO
326	BOFFALORA D'ADDA	LODI	1.042	MEDIO
327	CAMAIRAGO	LODI	585	MEDIO
328	CASALETTO LODIGIANO	LODI	1.959	MEDIO
329	CASELLE LANDI	LODI	1.766	MEDIO
330	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LODI	1.747	MEDIO
331	CAVACURTA	LODI	868	MEDIO
332	CORNO GIOVINE	LODI	1.202	ELEVATO
333	CORNOVECCHIO	LODI	219	ELEVATO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
334	CRESPIATICA	LODI	1.564	MEDIO
335	FOMBIO	LODI	1.807	MEDIO
336	MACCASTORNA	LODI	64	ELEVATO
337	MARUDO	LODI	1.167	MEDIO
338	MELETI	LODI	450	ELEVATO
339	ORIO LITTA	LODI	1.908	MEDIO
340	OSSAGO LODIGIANO	LODI	1.228	MEDIO
341	SAN FIORANO	LODI	1.635	MEDIO
342	SANTO STEFANO LODIGIANO	LODI	1.793	MEDIO
343	SECUGNAGO	LODI	1.742	MEDIO
344	TERRANOVA DEI PASSERINI	LODI	713	MEDIO
345	TURANO LODIGIANO	LODI	1.267	ELEVATO
346	VALERA FRATTA	LODI	1.208	MEDIO
347	VILLANOVA DEL SILLARO	LODI	1.317	MEDIO
348	BIGARELLO	MANTOVA	1.629	MEDIO
349	BORGOFRANCO SUL PO	MANTOVA	896	ELEVATO
350	CARBONARA DI PO	MANTOVA	1.332	ELEVATO
351	COMMESSAGGIO	MANTOVA	1.160	MEDIO
352	FELONICA	MANTOVA	1.649	ELEVATO
353	MAGNACAVALLLO	MANTOVA	1.781	ELEVATO
354	MARIANA MANTOVANA	MANTOVA	594	ELEVATO
355	MOTTEGGIANA	MANTOVA	1.960	MEDIO
356	PIEVE DI CORIANO	MANTOVA	832	MEDIO
357	PIUBEGA	MANTOVA	1.630	MEDIO
358	PONTI SUL MINCIO	MANTOVA	1.912	MEDIO
359	QUINGENTOLE	MANTOVA	1.235	MEDIO
360	REDONDESCO	MANTOVA	1.387	MEDIO
361	SAN GIACOMO DELLE SEGNAME	MANTOVA	1.704	MEDIO
362	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MANTOVA	1.180	MEDIO
363	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MANTOVA	1.857	MEDIO
364	SCHIVENOGLIA	MANTOVA	1.234	MEDIO
365	SERRAVALLE A PO	MANTOVA	1.722	ELEVATO
366	BESATE	MILANO	1.729	MEDIO
367	MORIMONDO	MILANO	1.134	MEDIO
368	NOSATE	MILANO	638	MEDIO
369	OZZERO	MILANO	1.347	MEDIO
370	ALAGNA	PAVIA	755	MEDIO
371	ALBAREDO ARNABOLDI	PAVIA	205	ELEVATO
372	ALBONESE	PAVIA	504	MEDIO
373	ARENA PO	PAVIA	1.572	MEDIO
374	BADIA PAVESE	PAVIA	394	MEDIO
375	BAGNARIA	PAVIA	639	MEDIO
376	BARBIANELLO	PAVIA	816	MEDIO
377	BASCAPE	PAVIA	1.504	MEDIO
378	BASTIDA DE' DOSSI	PAVIA	199	MEDIO
379	BASTIDA PANCARANA	PAVIA	894	ELEVATO
380	BATTUDA	PAVIA	352	ELEVATO
381	BORGO PRIOLO	PAVIA	1.405	MEDIO
382	BORGO SAN SIRO	PAVIA	1.023	MEDIO
383	BORGORATTO MORMOROLO	PAVIA	434	MEDIO
384	BOSNASCO	PAVIA	600	MEDIO
385	BRALLO DI PREGOLA	PAVIA	930	ELEVATO
386	BREME	PAVIA	936	ELEVATO
387	CALVIGNANO	PAVIA	130	ELEVATO
388	CAMPOSPINOSO	PAVIA	772	MEDIO
389	CANDIA LOMELLINA	PAVIA	1.646	MEDIO
390	CANEVINO	PAVIA	131	ELEVATO
391	CANNETO PAVESE	PAVIA	1.338	MEDIO
392	CARBONARA AL TICINO	PAVIA	1.289	MEDIO
393	CASANOVA LONATI	PAVIA	427	ELEVATO
394	CASATISMA	PAVIA	856	MEDIO
395	CASTANA	PAVIA	754	ELEVATO
396	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PAVIA	1.023	ELEVATO
397	CASTELLO D'AGOGNA	PAVIA	969	MEDIO
398	CASTELNOVETTO	PAVIA	643	ELEVATO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
399	CECIMA	PAVIA	276	MEDIO
400	CERETTO LOMELLINA	PAVIA	211	ELEVATO
401	CERGNAGO	PAVIA	764	ELEVATO
402	CERVESINA	PAVIA	1.200	ELEVATO
403	CIGOGNOLA	PAVIA	1.367	ELEVATO
404	CODEVILLA	PAVIA	917	ELEVATO
405	CONFIENZA	PAVIA	1.636	ELEVATO
406	COPIANO	PAVIA	1.364	MEDIO
407	CORANA	PAVIA	790	ELEVATO
408	CORNALE	PAVIA	734	ELEVATO
409	CORVINO SAN QUIRICO	PAVIA	1.092	ELEVATO
410	COSTA DE' NOBILI	PAVIA	370	ELEVATO
411	COZZO	PAVIA	432	MEDIO
412	FERRERA ERBOGNONE	PAVIA	1.103	MEDIO
413	FILIGHERA	PAVIA	843	ELEVATO
414	FORTUNAGO	PAVIA	420	MEDIO
415	FRASCAROLO	PAVIA	1.321	ELEVATO
416	GALLIAVOLA	PAVIA	232	ELEVATO
417	GAMBARANA	PAVIA	281	ELEVATO
418	GENZONE	PAVIA	345	ELEVATO
419	GERENZAGO	PAVIA	913	MEDIO
420	GOLFERENZO	PAVIA	233	ELEVATO
421	INVERNO E MONTELEONE	PAVIA	1.069	MEDIO
422	LANGOSCO	PAVIA	458	ELEVATO
423	LARDIRAGO	PAVIA	1.163	MEDIO
424	LIRIO	PAVIA	147	ELEVATO
425	MENCONICO	PAVIA	494	ELEVATO
426	MEZZANA BIGLI	PAVIA	1.168	ELEVATO
427	MEZZANA RABATTONE	PAVIA	532	MEDIO
428	MEZZANINO	PAVIA	1.468	MEDIO
429	MONTALTO PAVESE	PAVIA	963	MEDIO
430	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PAVIA	1.647	MEDIO
431	MONTECALVO VERSIGGIA	PAVIA	555	MEDIO
432	MONTESCANO	PAVIA	379	MEDIO
433	MONTESEGALE	PAVIA	319	ELEVATO
434	MONTICELLI PAVESE	PAVIA	667	ELEVATO
435	MONTÙ BECCARIA	PAVIA	1.683	ELEVATO
436	MORNICO LOSANA	PAVIA	728	ELEVATO
437	NICORVO	PAVIA	386	ELEVATO
438	OLEVANO DI LOMELLINA	PAVIA	771	MEDIO
439	OLIVA GESSI	PAVIA	200	MEDIO
440	OTTOBIANO	PAVIA	1.131	MEDIO
441	PANCARANA	PAVIA	322	ELEVATO
442	PIETRA DE' GIORGI	PAVIA	875	ELEVATO
443	PIEVE ALBIGNOLA	PAVIA	922	ELEVATO
444	PINAROLO PO	PAVIA	1.568	MEDIO
445	PIZZALE	PAVIA	640	ELEVATO
446	PONTE NIZZA	PAVIA	864	ELEVATO
447	REA	PAVIA	498	ELEVATO
448	REDAVALLE	PAVIA	1.008	MEDIO
449	RETORBIDO	PAVIA	1.170	MEDIO
450	ROBECCO PAVESE	PAVIA	547	ELEVATO
451	ROCCA DE' GIORGI	PAVIA	98	ELEVATO
452	ROCCA SUSELLA	PAVIA	229	MEDIO
453	ROGNANO	PAVIA	194	MEDIO
454	ROMAGNESE	PAVIA	909	ELEVATO
455	RONCARO	PAVIA	626	MEDIO
456	ROSASCO	PAVIA	712	ELEVATO
457	ROVESCALA	PAVIA	933	ELEVATO
458	RUINO	PAVIA	811	MEDIO
459	SAN CIPRIANO PO	PAVIA	417	MEDIO
460	SAN DAMIANO AL COLLE	PAVIA	738	ELEVATO
461	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PAVIA	1.202	ELEVATO
462	SAN ZENONE AL PO	PAVIA	521	MEDIO
463	SANTA CRISTINA E BISSONE	PAVIA	1.853	ELEVATO
464	SANTA GIULETTA	PAVIA	1.615	MEDIO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
465	SANTA MARGHERITA STAFFORA	PAVIA	617	ELEVATO
466	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PAVIA	372	MEDIO
467	SANT'ANGELO LOMELLINA	PAVIA	828	MEDIO
468	SARTIRANA LOMELLINA	PAVIA	1.900	MEDIO
469	SCALDASOLE	PAVIA	885	MEDIO
470	SEMIANA	PAVIA	256	ELEVATO
471	SILVANO PIETRA	PAVIA	703	MEDIO
472	SOMMO	PAVIA	1.034	MEDIO
473	SPESSA	PAVIA	525	MEDIO
474	SUARDI	PAVIA	703	ELEVATO
475	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PAVIA	558	ELEVATO
476	TORRE DE' NEGRI	PAVIA	365	ELEVATO
477	TORRICELLA VERZATE	PAVIA	802	MEDIO
478	TRIVOLZIO	PAVIA	1.204	MEDIO
479	TROVO	PAVIA	647	MEDIO
480	VAL DI NIZZA	PAVIA	688	MEDIO
481	VALEGGIO	PAVIA	226	ELEVATO
482	VALLE SALIMBENE	PAVIA	1.353	MEDIO
483	VALVERDE	PAVIA	341	ELEVATO
484	VELEZZO LOMELLINA	PAVIA	103	ELEVATO
485	VERRETTO	PAVIA	324	MEDIO
486	VERRUA PO	PAVIA	1.323	MEDIO
487	VILLA BISCOSSI	PAVIA	73	ELEVATO
488	VILLANOVA D'ARDENGHI	PAVIA	687	MEDIO
489	VISTARINO	PAVIA	1.118	MEDIO
490	VOLPARA	PAVIA	132	ELEVATO
491	ZAVATTARELLO	PAVIA	1.129	MEDIO
492	ZEME	PAVIA	1.197	ELEVATO
493	ZENEVREDO	PAVIA	453	MEDIO
494	ZERBO	PAVIA	466	ELEVATO
495	ZERBOLO	PAVIA	1.216	ELEVATO
496	ALBAREDO PER SAN MARCO	SONDRIO	408	ELEVATO
497	ANDALO VALTELLINO	SONDRIO	548	MEDIO
498	APRICA	SONDRIO	1.588	ELEVATO
499	BEMA	SONDRIO	144	ELEVATO
500	BIANZONE	SONDRIO	1.220	ELEVATO
501	CAIOLO	SONDRIO	956	MEDIO
502	CAMPODOLCINO	SONDRIO	1.086	MEDIO
503	CASPOGGIO	SONDRIO	1.586	MEDIO
504	CASTELLO DELL'ACQUA	SONDRIO	700	ELEVATO
505	CASTIONE ANDEVENNO	SONDRIO	1.553	ELEVATO
506	CEDRASCO	SONDRIO	484	ELEVATO
507	CERCINO	SONDRIO	689	MEDIO
508	CINO	SONDRIO	335	ELEVATO
509	CIVO	SONDRIO	1.026	ELEVATO
510	COLORINA	SONDRIO	1.453	ELEVATO
511	DAZIO	SONDRIO	347	MEDIO
512	FAEDO VALTELLINO	SONDRIO	539	MEDIO
513	FORCOLA	SONDRIO	874	ELEVATO
514	FUSINE	SONDRIO	657	MEDIO
515	GEROLA ALTA	SONDRIO	249	ELEVATO
516	GORDONA	SONDRIO	1.751	ELEVATO
517	GROSOTTO	SONDRIO	1.686	ELEVATO
518	LANZADA	SONDRIO	1.440	ELEVATO
519	LOVERO	SONDRIO	635	ELEVATO
520	MADESIMO	SONDRIO	581	ELEVATO
521	MANTELLIO	SONDRIO	683	MEDIO
522	MAZZO DI VALTELLINA	SONDRIO	1.045	ELEVATO
523	MELLO	SONDRIO	985	ELEVATO
524	MENAROLA	SONDRIO	43	ELEVATO
525	MESE	SONDRIO	1.619	MEDIO
526	NOVATE MEZZOLA	SONDRIO	1.645	ELEVATO
527	PEDESINA	SONDRIO	34	ELEVATO
528	PIANTEDO	SONDRIO	1.189	MEDIO
529	PIURO	SONDRIO	1.913	ELEVATO
530	POGGIRIDENTI	SONDRIO	1.807	MEDIO

N.	Comune	Provincia	Popolazione censimento ISTAT 2001	Classe di svantaggio attribuita
531	POSTALESIO	SONDRIO	609	MEDIO
532	RASURA	SONDRIO	306	ELEVATO
533	ROGOLO	SONDRIO	501	ELEVATO
534	SAN GIACOMO FILIPPO	SONDRIO	472	ELEVATO
535	SERNIO	SONDRIO	445	ELEVATO
536	SPRIANA	SONDRIO	117	ELEVATO
537	TARTANO	SONDRIO	262	ELEVATO
538	TORRE DI SANTA MARIA	SONDRIO	892	ELEVATO
539	TOVO DI SANT'AGATA	SONDRIO	569	ELEVATO
540	TRESIVIO	SONDRIO	1.943	MEDIO
541	VALMASINO	SONDRIO	963	ELEVATO
542	VERCEIA	SONDRIO	1.116	MEDIO
543	VERVIO	SONDRIO	239	ELEVATO
544	VILLA DI CHIAVENNA	SONDRIO	1.116	ELEVATO
545	AGRA	VARESE	370	MEDIO
546	AZZIO	VARESE	701	MEDIO
547	BARDELLO	VARESE	1.218	MEDIO
548	BREGANO	VARESE	726	MEDIO
549	BRINZIO	VARESE	804	MEDIO
550	CADEGLIANO VICONAGO	VARESE	1.774	MEDIO
551	CADREZZATE	VARESE	1.577	MEDIO
552	CASTELLO CABIAGLIO	VARESE	503	MEDIO
553	CASTELSEPRIO	VARESE	1.237	MEDIO
554	CASTELVECCANA	VARESE	1.963	MEDIO
555	CAZZAGO BRABBIA	VARESE	785	MEDIO
556	COMABBIO	VARESE	958	MEDIO
557	CREMENAGA	VARESE	779	MEDIO
558	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VARESE	201	ELEVATO
559	DUMENZA	VARESE	1.325	MEDIO
560	DUNO	VARESE	148	ELEVATO
561	GALLIATE LOMBARDO	VARESE	844	MEDIO
562	MALGESSO	VARESE	1.113	MEDIO
563	MARZIO	VARESE	287	MEDIO
564	MASCIAGO PRIMO	VARESE	272	MEDIO
565	MERCALLO	VARESE	1.679	MEDIO
566	MESENZANA	VARESE	1.231	MEDIO
567	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VARESE	1.183	MEDIO
568	OSMATE LENTATE	VARESE	447	MEDIO
569	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO M.	VARESE	247	MEDIO
570	RANCO	VARESE	1.108	MEDIO
571	SANGIANO	VARESE	1.247	MEDIO
572	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VARESE	257	ELEVATO
573	VALGANNA	VARESE	1.462	MEDIO
574	VEDDASCA	VARESE	346	ELEVATO
575	VIZZOLA TICINO	VARESE	428	MEDIO

(BUR2004014)

(4.7.0)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19333
Validazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 dell'«Accordo per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario – Convenzione quadro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 23 dicembre 1997 n 469 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59» ed in particolare l'art. 4 c. 1 che stabilisce che con legge regionale vengano disciplinate l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti col decreto medesimo, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

Visto inoltre le lett. a) ed e) del c. 1. del citato art. 4 che prevedono l'attribuzione – tra l'altro – delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento obbligatorio dei disabili alle Province e la gestione ed erogazione dei servizi connessi a tali

funzioni e compiti tramite le strutture provinciali denominate «Centri per l'impiego»;

Vista la l.r. 15 gennaio 1999 n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» attuativa del citato d.lgs. 469/97 ed in particolare:

- l'art. 6 – lett. c) – che attribuisce alle Province le funzioni e i compiti relativi al collocamento obbligatorio dei disabili;
- l'art. 9 – c. 12 e 13 – che stabilisce che le province, per la gestione ed erogazione dei servizi attribuiti ai sensi del citato art. 6, si avvalgano dei centri per l'impiego e che fino all'attivazione completa della rete, i centri per l'impiego;

Visti inoltre:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare:
- l'art. 6 che individua tra gli strumenti del collocamento mirato la stipula di convenzioni
- l'art. 12 che prevede la stipula di convenzioni tra datore di lavoro privato, cooperativa sociale e provincia finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo in cooperativa di disabili già assunti a tempo indeterminato dall'azienda, modalità di inserimento lavorativo che ad oggi

ha evidenziato, anche sul territorio nazionale, difficoltà di attuazione;

– il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e in particolare l'art. 14 che, al fine di ovviare alle difficoltà sopra richiamate, ha previsto che i servizi competenti del collocamento mirato a livello provinciale stipulino convenzioni quadro su base territoriale con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'art. 1. c. 1, lett. b, della legge 8 novembre 1991 n. 381 e con consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge al fine di favorire l'inserimento lavorativo diretto nelle Cooperative sociali, con le forme contrattuali previste dal citato d.lgs. 276/03, di lavoratori disabili;

Considerato che ai sensi del citato d.lgs. 276/03 stabilisce che le convenzioni «quadro» di cui al richiamato art. 14 hanno carattere sperimentale e debbono essere validate dalla Regione;

Visto l'«Accordo per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario – Convenzione quadro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentato dalla Provincia di Milano il 26 ottobre 2004 ai fini della validazione ai sensi del richiamato art. 14 del d.lgs. 276/03 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ravvisata l'opportunità di dar corso alla sperimentazione proposta dalla Provincia di Milano con il richiamato accordo i cui contenuti sono coerenti con le linee di programmazione regionale e ritenuto nel contempo che tale proposta possa rappresentare uno strumento positivo per l'impatto occupazionale delle persone con disabilità grave e costituire quindi una «buona prassi» sperimentale anche per il territorio lombardo;

Dato atto che la convenzione quadro richiamata è stata sottoscritta il 22 ottobre 2004 da parte di Assolombarda, Unione del Commercio del turismo dei servizi e delle professioni della Provincia di Milano, API Milano, CGIL, CISL, UIL, CONFCOOPERATIVE, LEGA COOPERATIVE e Provincia di Milano;

Preso atto che la convenzione quadro di cui sopra disciplina i punti a, c, d, e, f, g, previsti dall'art. 14 del citato d.lgs. 276/03;

Verificato che sono state esperite le procedure di cui al richiamato art. 14 del citato d.lgs. 276/03 finalizzate alla sottoscrizione della convenzione in esame;

Sentiti la Commissione regionale per le Politiche del lavoro e il Comitato istituzionale di coordinamento di cui agli artt. 7 e 8 della citata l.r. 1/99 e succ. modd. e int.;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni;
A voti unanimi espressi a parere di legge.

Delibera

di validare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 l'«Accordo per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario – Convenzione quadro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentato dalla Provincia di Milano, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

Accordo per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

Convenzione quadro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

TRA

• PROVINCIA DI MILANO rappresentata dal Presidente Filippo Penati;

E

• ASSOLOMBARDA rappresentata dal Presidente Michele Perini;

• UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO rappresentata dall'Amministratore Simonpaolo Buongiardino;

• API MILANO rappresentata dal Presidente Paolo Galassi;

E

• CGIL rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Roilo;

• CISL rappresentata dal Segretario Generale Maria Grazia Fabrizio;

• UIL rappresentata dal Segretario Generale Roberto Monticelli;

E

• CONFCOOPERATIVE rappresentata dal Presidente Aldo Sironi;

• LEGA COOPERATIVE rappresentata dal dott. Dario Vedani su delega del Presidente

PREMESSO CHE:

– le Parti firmatarie riconoscono l'importanza, anche per le persone iscritte nelle liste del Servizio per l'Occupazione dei Disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, del passaggio da una vita inattiva, e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale, ad una vita di integrazione socio-lavorativa;

– l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di tipo «B», nei confronti delle quali i datori di lavoro privati si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

– l'intenzione delle Parti firmatarie è quella di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili coinvolte nella presente sperimentazione nel mercato del lavoro del territorio provinciale e valorizzare le persone disabili che abbiano effettuato positivamente un'esperienza in una cooperativa sociale di tipo «B», favorendo per tale via anche la funzione formativa della cooperazione sociale, al fine di un eventuale inserimento nel mercato del lavoro non protetto;

CONSIDERATO CHE:

– le cooperative sociali prescelte dovranno garantire affidabilità imprenditoriale e avere titolarità di appartenenza alle cooperative sociali di tipo «B» tramite l'iscrizione all'albo prefettizio di cui alla legge 8 novembre 2001, n. 381 e all'albo regionale di cui alla legge regionale 18 novembre 2003 n. 21 e successive modificazioni, nonché essere iscritte ad una Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della presente Convenzione Quadro;

– le cooperative di cui al precedente punto potranno dare esecuzione di norma a una commessa. Nell'eventualità di ulteriori commesse la Provincia per ognuna di esse dovrà verificare la sussistenza delle condizioni di garanzia per lo svolgimento di una corretta sperimentazione;

– costituisce parte integrante del presente accordo (*allegato 1*) l'elenco delle cooperative sociali di tipo «B» in possesso dei requisiti di cui sopra con l'indicazione del settore nell'ambito del quale esplicano la propria attività. L'aggiornamento del suddetto elenco sarà costantemente curato dalle associazioni delle cooperative firmatarie del presente accordo. Gli aggiornamenti saranno tempestivamente inviati alle parti firmatarie e resi disponibili sul sito internet ufficiale della Provincia;

– il datore di lavoro conferente la nuova commessa di lavoro potrà utilizzare appieno, per la durata concordata, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire la computabilità ai fini della quota di riserva dei lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale di tipo «B», sempre che la restante quota d'obbligo sia stata assolta ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- ai sensi del combinato disposto dal d.lgs. n. 276/03 art. 14, comma 1, lettera b) e della legge n. 68/99, art. 6, comma 1 la Provincia di Milano provvede, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 5 febbraio 2004, all'individuazione dei lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali di tipo «B»;

- con la stipula della convenzione il privato datore di lavoro potrà altresì rideterminare le modalità di adempimento della quota d'obbligo precedentemente utilizzate;

ACQUISITO:

- il parere positivo espresso dal Sottocomitato per il Collocamento dei Disabili e dalla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro in data 27 settembre 2004;

Si stipula con il presente accordo, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la seguente Convenzione Quadro:

1. le premesse costituiscono parte integrante della Convenzione;

2. i datori di lavoro associati o aderenti alle Associazioni dei datori di lavoro firmatarie della presente Convenzione Quadro, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla convenzione stessa, presentano al competente Servizio della Provincia di Milano la proposta di Convenzione attraverso il modello allegato (*allegato 2*), che costituisce parte integrante del presente atto, e la dichiarazione di iscrizione o adesione rilasciata dall'Associazione firmataria di appartenenza;

3. la Provincia di Milano può stipulare apposite convenzioni con i servizi di cui all'art. 6, comma 1 della legge n. 68/99 in possesso dell'accreditamento nelle macro tipologie di riferimento o dell'iscrizione all'albo della Regione Lombardia di cui all'art. 18 della legge n. 104/92, con lo scopo di favorire il collocamento mirato dei soggetti disabili all'interno delle cooperative sociali di tipo «B», attraverso azioni di formazione, orientamento, tutoraggio e accompagnamento al lavoro;

4. le azioni di cui al punto precedente potranno essere ammissibili nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Lombardia con d.g.r. 9 luglio 2004 n. 7/18130 e nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla d.g.r. medesima;

5. ai fini di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 276/03 il coefficiente di calcolo, utile a determinare il numero delle coperture viene sviluppato nel seguente modo:

$$C = \frac{VUC - CP}{CL}$$

dove

C = numero delle coperture

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto dell'IVA

CP = costo di produzione (*al netto del costo del lavoro dell/i soggetto/i disabile/i*)

CL = costo annuo del lavoratore/trice disabile

Ai soli fini della valutazione del fattore CL (costo del lavoro del soggetto disabile), in relazione all'inquadramento, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo. Qualora la cooperativa sociale di tipo «B» applicasse CCNL di altri settori si farà riferimento al costo del lavoro annuo da questi derivante. Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione) si farà riferimento a quanto indicato nel contratto di affidamento della nuova commessa; le commesse di lavoro oggetto della presente convenzione dovranno essere nuove, comunque non affidate alla medesima o ad altre cooperative di tipo «B» nei 12 mesi precedenti la stipula della convenzione;

6. l'applicazione delle disposizioni precedentemente richiamate è subordinata all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo, determinata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/99. Costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli artt. 5,11 e 12 della legge n. 68/99;

7. le convenzioni per l'inserimento di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 276/03 non possono riguardare più di un disabile se il datore di lavoro committente occupa sino a 50 dipendenti, oppure il 20% dell'aliquota d'obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50;

8. il Servizio per l'Occupazione dei Disabili, coadiuvato dal Comitato Tecnico Provinciale e integrato dai Servizi di cui

all'art. 6, comma 1 della legge n. 68/99, riferirà, con cadenza periodica, lo stato di attuazione di tale sperimentazione al Sottocomitato per il Collocamento dei Disabili e alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro;

9. le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili;

10. in considerazione delle disposizioni contenute al comma 12 dell'art. 86 del d.lgs. n. 276/03, la Provincia di Milano segnalerà tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'andamento quali/quantitativo delle convenzioni stipulate;

11. il presente accordo ha durata di anni uno. Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. 276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi - così come previsto dal comma 12 dell'art. 86 del citato decreto al fine di valutare le modifiche che si rendessero necessarie. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.

12. la presente Convenzione Quadro sarà trasmessa, a cura della Provincia di Milano, alla Regione Lombardia per la sua validazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Provincia di Milano

Assolombarda

Unione del Commercio

Api Milano

CGIL

CISL

UIL

Confcooperative

Lega Cooperative

Milano, 22 ottobre 2004

ALLEGATI:

- Elenco cooperative di tipo B in possesso dei requisiti (Allegato 1)
- Schema di convenzione (Allegato 2)

Elenco delle cooperative sociali di tipo «B» iscritte all'albo prefettizio di cui alla legge 8 novembre 2001, n. 381 e all'albo regionale di cui alla legge regionale 18 novembre 2003 n. 21 e successive modificazioni, nonché iscritte ad una Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della Convenzione Quadro, con competenza ed esperienza nell'inserimento di persone disabili.

AGGIORNATO AL 31 MAGGIO 2004

N.	Coopsoc	Indirizzo	CAP	Città	Prov.	Telefono	NOTE 1	NOTE 2	NOTE 3	NOTE 4	NOTE 5
1	ADELANTE	via Boltraffio 21	20159	MILANO	MI	02/30328229	SERVIZI DI INFORMATICA				
2	AGRIFOGLIO	VIA Garibaldi 56	20031	CESANO MADERNO	MI	0362/550567	PULIZIA AMBIENTI				
3	ALVEARE	VIA 4 Novembre 92/B	20021	BOLLATE	MI	02/38306373	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	ASSEMBLAGGI MECCANICI	SERVIZI DI INFORMATICA	CONFEZIONAMENTI VARI	
4	ARCA DI NOÈ	VIA Lorenzo Valla 25	20141	MILANO	MI	02/8969771	PULIZIA AMBIENTI	GESTIONE MENSE	TINTEGGIATURE		
5	ARCADIA	VIA Legnano 66	20027	RESCALDINA	MI	0331/465551	MANUTENZIONE VERDE	SERVIZI PUBBLICI			
6	AZALEA	via Pepe	20035	LISSONE	MI	039/480202	ORTO-FLORO-VIVAISMO	MANUTENZIONE VERDE			
7	BETANIA	VIA RIMEMBRANZE 1	20090	TREZZANO S/N	MI	02/48401472	PULIZIA AMBIENTI	MANUTENZIONE VERDE	TRASLOCHI	CONFEZIONAMENTI VARI	DISTRIBUZIONI PORTA A PORTA
8	C.D.A.	SS 11 Pad. Sup. 1	20060	CASSINA DE PECCHI	MI	02/9521338	CARTOTECNICA IMBALLAGGIO	GESTIONE BAR	PULIZIA AMBIENTI	CONFEZIONAMENTI VARI	LEGATORIA
9	C.S.B.L. - BAGGIO LAVORO	VIA GALVANI 17	20090	ASSAGO	MI	02/45701995	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	ASSEMBLAGGI MECCANICI	SERVIZI DI INFORMATICA	CONFEZIONAMENTI VARI	TRASPORTO MERCI
10	CASTELLO	VIA CARCASSOLA 4	20056	TREZZO SULL'ADDA	MI	02/9090664	MANUTENZIONE VERDE	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	ORTO-FLORO-VIVAISMO	CUSTODIA PARCHEGGI	RACCOLTA DIFFERENZIATA
11	CIDIESSE	VIA C. GOLDONI 75	20129	MILANO	MI	02/7491127	ASSEMBLAGGI ELETTRICI				
12	CITTÀ E SALUTE	VIA THAON DI REVEL, 19	20123	MILANO	MI	02/69311971	RACCOLTA DIFFERENZIATA	COMMERCIO EQUO SOLIDALE			
13	CITTÀ GIARDINO	STD COMUNALE BASIANO/CAVENAGO	20040	CAVENAGO BRIANZA	MI	02/95339684	RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONTROLLO PIATTAFORME ECOLOGICHE			
14	CO.E.FRA	VIA CASCINA NIBAI	20063	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	02/9242739	ASSEMBLAGGI ELETTRICI				
15	COOPWORK	Via Lacerra 124	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	02/26224201	GESTIONE MENSE	PULIZIA AMBIENTI	GESTIONE RISTORANTE	CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	MANUTENZIONE MACCH. SCAMBIA SIRINGHE
16	DELTA 2000	VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 256	20142	MILANO	MI	02/8464878	ASSEMBLAGGI MECCANICI	PULIZIA AMBIENTI	RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONFEZIONAMENTI VARI	GESTIONE ATTIVITÀ CIMITERIALI
17	DETTO FATTO	VIA FALCK 44	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	02/2428988	RACCOLTA DIFFERENZIATA	PULIZIA AMBIENTI	ASSEMBLAGGI MECCANICI	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	MANUTENZIONE STABILI
18	EZIO	VIA LEONCAVALLO 5/5	20090	PIEVE EMANUELE	MI	02/90720615	ORTO-FLORO-VIVAISMO	RIVENDITA VINI TIPICI			
19	FRANCIS TODAY	P.ZZA GRANDI 19	20129	MILANO	MI	02/7386415	CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO				
20	FULL MONTY	VIA Silvio Pellico 13	20021	BOLLATE	MI	340/2594721	MANUTENZIONE VERDE	GESTIONE BAR	PULIZIA AMBIENTI		
21	FUTURA	VIA Verga 12	20010	BAREGGIO	MI	02/90363002	PULIZIA AMBIENTI	SERVIZI DI INFORMATICA	CUSTODIA PARCHEGGI		

N.	Coopsoc	Indirizzo	CAP	Città	Prov.	Telefono	NOTE 1	NOTE 2	NOTE 3	NOTE 4	NOTE 5
22	G.P.I.I.	VIA A. Volta 9	20010	CORNAREDO	MI	02/93563341	TIPOGRAFIA E STAMPA	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	ASSEMBLAGGI MECCANICI	CONFEZIONAMENTI VARI	SERVIZI DI INFORMATICA
23	I SOMMOZZATORI DELLA TERRA	VIA Garibaldi 33/E	20051	LIMBIATE	MI	02/99692244	MANUTENZIONE VERDE	AGRICOLA	ORTO-FLORO-VIVAISMO		
24	IL CAPANNONE	VIA ORENO 6/B	20049	CONCOREZZO	MI	039/6049564	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	ASSEMBLAGGI MECCANICI	CONFEZIONAMENTI VARI		
25	IL CARRO	VIA SACCO E VANZETTI 26	20067	PAULLO	MI	02/90632032	CONFEZIONAMENTI VARI	LAVORAZIONE LEGNO	ASSEMBLAGGI MECCANICI	RACCOLTA DIFFERENZIATA	MANUTENZIONE STABILI
26	IL FIORE COOP. SOCIALE A R.L.	Via F.lli Caprotti 5	20013	MAGENTA	MI	02/97293368	DISTRIBUZIONE VOLANTINI	CONFEZIONAMENTO FIORI SECCHI			
27	IL GIARDINONE	Cascina Flora	20085	LOCATE DI TRIULZI	MI	02/90732026	MANUTENZIONE VERDE	PULIZIA AMBIENTI	SERVIZI DI INFORMATICA		
28	IL GLICINE	VIA FAGNANA 2	20090	BUCCINASCO	MI	02/45700178	MANUTENZIONE VERDE	ORTO-FLORO-VIVAISMO			
29	IL GRANELLINO DI SENAPA	VIA CONIUGI CURIE 3	20065	INZAGO	MI	02/9549586	MANUTENZIONE VERDE	PULIZIA AMBIENTI	LAVANDERIA	FALEGNAMERIA	
30	IL MELOGRANO	via Raffaello Sanzio 42/44	20021	BOLLATE	MI	02/33260675	TIPOGRAFIA E STAMPA	CONFEZIONAMENTI VARI	LEGATORIA	GRAFICA E STAMPA DIGITALE	
31	IL NAVIGLIO	VIA Fratelli Caprotti 5	20013	MAGENTA	MI	0331/875352	PULIZIA AMBIENTI	SERVIZI DI INFORMATICA			
32	IL PAPIRO	Via per Baranzate 72/74	20026	NOVATE MILANESE	MI	02/3562276	TIPOGRAFIA E STAMPA				
33	IL PONTE	VIA CARBONIA 7	20157	MILANO	MI	02/3574025	ASSEMBLAGGI ELETTRICI				
34	IL PORTICO	VIA PACE 48	20017	RHO	MI	02/93502703	MANUTENZIONE VERDE	PULIZIA AMBIENTI			
35	INSIEME	VIA VERDI casella postale 14	20077	Cascina Cappuccina MELEGNANO	MI	02/98232070	MANUTENZIONE VERDE	PULIZIA AMBIENTI	TRASPORTO PERSONE DISABILI		
36	INSIEME ACLI	via Curiel 4	20094	CORSICO	MI	02/4581943	PULIZIA AMBIENTI	AFFISSIONE MANIFESTI			
37	JOLLY SERVICE	VIA Cavalese 1	20010	CANEGRATE	MI	0331/400925	PULIZIA AMBIENTI	MANUTENZIONE VERDE			
38	LA BOTTEGA CREATIVA	VIA Montecassino 8	20052	MONZA	MI	039/321174	TIPOGRAFIA E STAMPA	RACCOLTA DIFFERENZIATA	SERVIZI DI INFORMATICA		
39	LA BUONA NOTIZIA	VIA Bergamina 11	20014	NERVIANO	MI	0331/588711	ASSEMBLAGGI ELETTRICI				
40	LA FRATELLANZA	VIA Manzoni 6	20088	ROSATE	MI	02/90849918	MANUTENZIONE VERDE	PULIZIA AMBIENTI	CONFEZIONAMENTI VARI	GESTIONE MENSE	ASSEMBLAGGI MECCANICI
41	LA GOCCIA	VIA DELLA GANDINA 7	20060	TREZZANO ROSA	MI	02/92010061	MANUTENZIONE VERDE	MANUTENZIONE STABILI	SERVIZI CIMITERIALI		
42	LA MANO	VIA DELL'ACQUA 6	20025	LEGNANO	MI	0331/541655	CARTOTECNICA IMBALLAGGIO	TIPOGRAFIA E STAMPA	ASSEMBLAGGI MECCANICI		
43	LA PIRAMIDE	Via Buonarroti 49/C	20043	ARCORE	MI	039/615289	ORTO-FLORO-VIVAISMO	ASSEMBLAGGI MECCANICI			
44	LA SOLIDARIETÀ G.RAINOLDI	via Fratelli Caprotti 5	20013	MAGENTA	MI	02/94920311	MANUTENZIONE VERDE	ASSEMBLAGGI MECCANICI			

N.	Coopsoc	Indirizzo	CAP	Città	Prov.	Telefono	NOTE 1	NOTE 2	NOTE 3	NOTE 4	NOTE 5
45	LA TENDA AMATESE	Via Togliatti 25	20030	SENAGO	MI	02/99010555	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	ASSEMBLAGGI MECCANICI	CARTOTECNICA IMBALLAGGIO	CONFEZIONAMENTI VARI	NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE
46	LA ZATTERA	VIA Mantova 3	20025	LEGNANO	MI	0331/598759	CONFEZIONAMENTI VARI	CARTOTECNICA IMBALLAGGIO			
47	LAVORO E SERVIZI GAGGIANO	P.ZZA SALVO D'ACQUISTO 6	20083	GAGGIANO	MI	02/90841334	MANUTENZIONE VERDE	PULIZIA AMBIENTI	SERVIZI PUBBLICI	GESTIONE MENSE	RACCOLTA DIFFERENZIATA
48	LO SCIAME	VIA Gilera 110	20043	ARCORE	MI	039/6014024	MANUTENZIONE VERDE	PULIZIA AMBIENTI	CUSTODIA PARCHEGGI		
49	LO SPECCHIO	VIA Marco Bruto 24/26	20138	MILANO	MI	02/70121221	IMBUSTAMENTO	ASSEMBLAGGI MECCANICI	ASSEMBLAGGI ELETTRICI		
50	MASSIMO VENTURA	VIA EDISON 45	20010	MARCALLO CON CASONE	MI	02/9760000	CONFEZIONAMENTI VARI	ASSEMBLAGGIO CARTACEO/PLASTICO			
51	NAZARET LAVORO	via Monte Grappa 40/47	20020	ARESE	MI	02/93581943	CONFEZIONAMENTI VARI	MANUTENZIONE VERDE	ASSEMBLAGGI ELETTRICI		
52	NIDI	Via Pontida 29/31	20025	LEGNANO	MI	0331/540240	CONFEZIONAMENTI VARI				
53	NUOVA IRIDE	VIA PARMA 1	20052	MONZA	MI	039/2840953	ASSEMBLAGGI MECCANICI	RIPARAZIONE CARROZZINE DISABILI	ASSEMBLAGGI ELETTRICI		
54	OASI	VIA CADORNA 21	20030	LENTATE SUL SEVESO	MI	0362/557803	ASSEMBLAGGI MECCANICI				
55	OMNICOOP	VIA BASILEA 4	20152	MILANO	MI	02/48301280	MANUTENZIONE STABILI				
56	POLIART	Via Einstein 20	20019	SETTIMO MILANESE	MI	02/3282282	ASSEMBLAGGI MECCANICI	SERVIZI DI INFORMATICA			
57	PRIMAVERA	Via Fratelli Caprotti 5	20013	MAGENTA	MI	02/97240857	MANUTENZIONE VERDE	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	ASSEMBLAGGI MECCANICI	SERVIZI PUBBLICI	RACCOLTA DIFFERENZIATA
58	PROSPETTIVE NUOVE	P.ZZA MONS.MONETA 1	20090	CESANO BOSCONI	MI	02/4564624	PULIZIA AMBIENTI	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	CONFEZIONAMENTI VARI	CARTOTECNICA IMBALLAGGIO	
59	PUNTO DI INCONTRO LAVORO	via Garibaldi 22	20062	CASSANO D'ADDA	MI	0363/60440	ORTO-FLORO-VIVAISMO				
60	SAMMAMET	VIA Morandi 10	20092	CINISELLO BALSAMO	MI	02/6172755	PULIZIA AMBIENTI	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	ASSEMBLAGGI MECCANICI	CONFEZIONAMENTI VARI	TRASPORTO MERCI
61	SANITAS ATQUE SALUS	P.ZZA BORROMEO 20	20030	SENAGO	MI	02/8054417	MANUTENZIONE VERDE	PULIZIA AMBIENTI	ORTO-FLORO-VIVAISMO	GESTIONE MENSE	GESTIONE BAR
62	SANTI MARTIRI	VIA Fratelli Caprotti 5	20013	MAGENTA	MI	0331/452332	MANUTENZIONE VERDE	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	MANUTENZIONE STABILI	RILEV.NE DATI TRAFFICO	SERVIZI DI SEGRETERIA
63	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE	VIA DELL'ACQUA 9/11	20050	TRIUGGIO	MI	0362/997172	MANUTENZIONE VERDE				
64	SPAZIO APERTO	VIA GORKI 5	20146	MILANO	MI	02/48955377	PULIZIA AMBIENTI	CONFEZIONAMENTI VARI	RACCOLTA DIFFERENZIATA	TRASPORTO PERSONE	
65	SPAZIO APERTO	VIA COMINA 21	20038	SEREGNO	MI	0362/231154	ASSEMBLAGGI MECCANICI	ASSEMBLAGGI ELETTRICI	PULIZIA AMBIENTI	VETRERIA ARTISTICA	
66	TERRA GAIA	VIA Gera 34	20060	GESSATE	MI	02/95305029	GESTIONE MENSE				
67	VIRIDALIA	VIA CASORIA 50	20134	MILANO	MI	02/2155006	MANUTENZIONE VERDE				

ALLEGATO 2

Schema di convenzione fra privato datore di lavoro, Cooperativa sociale, Provincia di Milano per l'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 276/03

Visti:

- l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e la relativa Convenzione Quadro stipulata il 22 ottobre 2004, il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il d.lgs. 8 novembre 1991 n. 381;

TRA

- la **Provincia di Milano**, rappresentata dal Direttore del Settore Politiche del Lavoro
- il **privato datore di lavoro** (da ora in poi denominato «Azienda») con sede legale in, via, P. IVA, nella persona del legale rappresentante sig.;
- la **Cooperativa Sociale** con sede in, via, Codice fiscale, P. IVA, nella persona del legale rappresentante sig.;

SI CONVIENE E SI STIPULA
LA PRESENTE CONVENZIONE:

1. Inserimento lavorativo

La Cooperativa sociale è tenuta ad effettuare l'integrazione lavorativa di n. disabili, individuati dal servizio competente della Provincia di Milano entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della presente convenzione, da inquadrarsi al livello del CCNL applicato dalla Cooperativa relativo alle mansioni effettivamente svolte e secondo l'eventuale percorso formativo concordato tra la Provincia di Milano, la Cooperativa sociale e il Servizio preposto all'integrazione lavorativa dei disabili.

2. Conferimento di commesse

L'Azienda si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n. lavoratori/trici disabili, ad affidare alla Cooperativa sociale nuove commesse di lavoro individuate con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. Il separato atto scritto concernente gli accordi sulle commesse deve essere firmato prima o contestualmente all'inserimento del disabile e la cooperativa attiverà l'inserimento del medesimo successivamente alla firma di tale atto. Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:

- le rateizzazioni delle fatturazioni;
- i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
- la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti.

In tale modo il separato atto scritto renderà vincolanti gli obblighi delle parti.

3. Obblighi per la Cooperativa sociale

La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici disabili inseriti nella propria struttura, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di riferimento.

Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall'Azienda secondo le modalità individuate con separato atto scritto.

4. Obblighi per l'Azienda

L'Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel separato atto scritto.

5. Inadempimento

Qualora l'Azienda ritenga non soddisfacente l'attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio competente della Provincia di Milano, che provvederà alla ricollocazione del disabile.

Qualora l'Azienda non riconoscesse le quote spettanti della

commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa sociale contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l'adempimento. Nell'eventualità in cui l'inadempimento permanga la Cooperativa potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese. L'Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione ex art. 14 dalla data di risoluzione del contratto stesso.

Il contratto di lavoro stipulato tra il disabile e la Cooperativa sociale si risolverà e il medesimo tornerà in carico ai Servizi preposti per l'integrazione lavorativa dei disabili per la sua ricollocazione.

6. Adempimento Convenzioni

La Provincia di Milano tramite i competenti Uffici del Servizio per l'Occupazione dei Disabili, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l'inserimento lavorativo del lavoratore/trice all'interno dell'attività svolta dalla Cooperativa sociale.

Qualora riscontri l'inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, la Provincia di Milano potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.

7. Durata della Convenzione

In presenza della commessa di lavoro già formalizzata tra le parti, il Servizio per l'Occupazione dei Disabili della Provincia di Milano si impegna, in base ai requisiti definiti nella Convenzione Quadro, ad individuare il/i lavoratore/i disabile/i da inserire nella Cooperativa sociale.

La decorrenza del presente atto, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di presentazione del medesimo alla Provincia.

Nell'ipotesi in cui la commessa di lavoro termini prima del tempo pattuito, il Servizio per l'Occupazione dei Disabili, in collaborazione con il Servizio per l'integrazione lavorativa dei disabili avente in carico il medesimo, si attiverà per individuare le soluzioni più adeguate sul territorio provinciale.

L'Azienda

La Cooperativa sociale

La Provincia di Milano

Milano,

ALLEGATO: Dichiarazione dell'Associazione imprenditoriale firmataria della Convenzione Quadro dalla quale risulti l'iscrizione o l'adesione dell'Azienda.

(BUR2004015)

(4.7.0)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19334

Iniziativa a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato sulla base dei piani presentati dalle Province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Pavia e Sondrio, a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in attuazione della d.g.r. 18130/04

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l. 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, le cui modalità di funzionamento ed organi amministrativi del Fondo medesimo sono da determinarsi con legge regionale;

- la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» ed in particolare:

- l'art. 7 che dispone l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo, per finanziare, sulla base di Piani presentati dalle Province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- l'art. 8 che istituisce il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Comitato e ne fissa la composizione e l'operatività;

Considerato che con decreto direttoriale 23 dicembre 2003 n. 22851 vengono nominati i componenti del Comitato;

Visti inoltre:

- la d.g.r. 9 luglio 2004 n. 7/18130 «Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato»;

- il decreto direttoriale 29 luglio 2004 n. 13403 e sue modificazioni «Approvazione indicazioni operative, attuative della d.g.r. 18130 del 9 luglio 2004» con il quale vengono indicate alle Province le modalità tecniche di presentazione dei Piani anche on-line tramite Monitorweb;

Verificato che alla data del 1° marzo 2004 come indicato nella citata d.g.r. 7/18130/04 sono state accertate sul Fondo risorse pari ad € 24.826.854,68 e che alla data del 5 ottobre 2004 il Fondo presenta una un incremento di risorse accertate ed in disponibilità di cassa pari ad € 12.619.360,47 e conseguentemente la disponibilità complessiva sul Fondo risulta essere alla predetta data del 5 ottobre 2004 di € 37.446.215,15;

Dato atto che l'80% delle sopra citate risorse disponibili pari a € 29.956.972,12 sarà destinato, in ottemperanza alle richiamate linee di indirizzo di cui alla d.g.r. 18130/04, al finanziamento di iniziative presentate con i Piani provinciali;

Dato atto altresì che la pianificazione delle iniziative da inserire nei Piani provinciali viene operata dalle Province in conformità agli indicatori di riparto previsti dalla citata d.g.r. 18130/04 - punto 3.1. - correlati alle risorse del Fondo disponibili alla data del 5 ottobre 2004;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'avvio delle attività da parte delle Province che hanno già provveduto alla presentazione dei Piani provinciali, procedere all'approvazione delle iniziative previste dai Piani stessi;

Visti i Piani presentati alla competente Direzione Generale dalle sottospecificate Province:

- Provincia di Bergamo Piano provinciale trasmesso con prot. di ingresso n. E1.2004.0140150 del 3 novembre 2004;

- Provincia di Como Piano provinciale trasmesso con prot. di ingresso n. E1.2004.0140269 del 3 novembre 2004;

- Provincia di Lecco Piano provinciale trasmesso con prot. di ingresso n. E1.2004.0139675 del 29 ottobre 2004;

- Provincia di Milano Piano provinciale trasmesso con prot. di ingresso n. E1.2004.0139594 del 29 ottobre 2004;

- Provincia di Pavia Piano provinciale trasmesso con prot. di ingresso n. E1.2004.0139663 del 29 ottobre 2004;

- Provincia di Sondrio Piano provinciale trasmesso con prot. di ingresso n. E1.2004.0139354 del 28 ottobre 2004;

Verificato da parte della Direzione Generale competente:

• che le proposte di iniziative ed i relativi dispositivi, presentati con i Piani provinciali sopra richiamati, risultano conformi alle indicazioni contenute nella d.g.r. 18130/04;

• che tali Piani rispettano la quota percentuale di cui al punto 5.2 della d.g.r. 18130/04, quota correlata alle risorse complessive pari ad € 29.956.972,12, accertate sul Fondo come sopra ricordato alla data del 5 ottobre 2004;

Viste le schede di sintesi dei Piani provinciali sopra richiamati e dei relativi dispositivi, come riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito in data 4 novembre 2004 il parere obbligatorio del Comitato, ai sensi del co. 7, art. 8 della citata l.r. 13/03;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni;

A voti unanimi espressi a parere di legge;

Delibera

1. di approvare le iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili contenute nei dispositivi dei Piani provinciali presentati dalle Province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Pavia e Sondrio e dettagliatamente riportate nelle schede di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che i finanziamenti dei dispositivi di cui al richiamato punto 1 trovano imputazione sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla l.r. 13/03 richiamata in premessa;

3. di dare mandato al competente Direttore Generale di provvedere a tutti gli atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

1. PIANO PROVINCIALE - PROVINCIA DI BERGAMO

Le finalità che la provincia di Bergamo intende perseguire con il Piano sono:

- valorizzazione delle iniziative più qualificanti espresse sul territorio nel campo dell'orientamento, del counselling, dell'incontro domanda-offerta, del tutoraggio e dell'accompagnamento al lavoro dei disabili da parte dei servizi, enti e unità di offerta costituite dai servizi pubblici, privati e del privato sociale, nonché dell'associazionismo delle persone disabili, dei datori di lavoro e dei lavoratori;

- costruzione e consolidamento di strumenti, metodologie e prassi d'intervento condivisi;

- sviluppo dell'ampia gamma di strumenti a sostegno del collocamento mirato, complessivamente volti alla creazione di nuovi posti di lavoro nonché alla stabilizzazione degli inserimenti lavorativi già realizzati;

- sperimentazione di forme di raccordo tra pubblico, privato e privato sociale per la costruzione della rete locale del sistema dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;

- sperimentazione e costruzione di modelli e prassi operative per lo sviluppo della rete integrata dei servizi territoriali costituiti dai servizi al lavoro, formativi, educativi, socio-assistenziali e riabilitativi;

- priorità agli interventi rivolti ai disabili con particolare difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;

- valutazione e monitoraggio degli interventi svolti dai soggetti attuatori ai fini dell'ampliamento, della qualificazione dell'efficacia dei servizi offerti, con particolare attenzione agli esiti occupazionali degli interventi finanziati.

Per raggiungere tali finalità si potranno in essere i seguenti 4 dispositivi:

1 - Iniziativa/dispositivo ID: 269866 Titolo «Incontro domanda-offerta, orientamento, tirocini e borse lavoro, mantenimento del posto di lavoro, incentivi all'autoimprenditorialità»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03/).

Tipologia azione:

- 3.3.a Interventi funzionali alla realizzazione di attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, tese a definire un quadro omogeneo delle attitudini, capacità, competenze e compatibilità con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili.

- 3.3.b Servizi alla persona atti a sviluppare/accrescere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate ad un effettivo inserimento lavorativo e/o al mantenimento del posto di lavoro (attività di orientamento/counselling, tutoraggio, istruzione, formazione, riqualificazione accompagnamento al lavoro).

- 3.3.c Servizi alla persona atti a favorire l'inserimento in percorsi di formazione/istruzione, finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro.

- 3.3.d Tirocini e borse lavoro per un periodo massimo di due anni.

- 3.3.e Sostegno all'imprenditorialità.

- 3.3.f Ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa, di reale inserimento lavorativo e di tenuta del posto di lavoro da parte del disabile, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia, intervento per la sensibilizzazione e formazione dell'ambiente di lavoro, attività di ricerca/intervento.

- 3.3.g Servizi che intendono promuovere il mantenimento del posto di lavoro (es. tutoraggio atto a monitorare e prevenire possibili fenomeni di crisi legata al mutarsi della condizione lavorativa, trasporto, particolari forme di sostegno durante l'orario di lavoro, riqualificazione professionale, etc.).

Soggetto attuatore:

Servizi competenti

Comuni e ASL

Enti accreditati

Associazioni dei disabili

Imprese private e enti pubblici

Organizzazione del privato sociale

Cooperative Tipo B e loro Consorzi

Articolazione del dispositivo: Progetto – Contributi.

Durata: 22 mesi e 7 giorni.

Totale dispositivo: € 1.180.744,84

2 - Iniziativa/dispositivo ID 269753 Titolo «Forme di sostegno all'inserimento lavorativo – Cooperative sociali»

Tipologia dispositivo: 3.4 Forme di sostegno agli interventi di cui all'art. 6 c.2 della l.r.13/03 volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario.

Tipologia azione:

– 3.4.a Convenzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 276/03 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

– 3.4.b Convenzioni di cui all'art. 11 c. 4, c. 5 e c. 7 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

– 3.4.c Convenzioni di cui all'art. 12 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

Soggetti attuatori: Cooperative sociali tipo B e loro consorzi.

Articolazione dispositivo: Progetto.

Durata: 21 mesi e 16 giorni.

Totale dispositivo: € 737.965,53.

3 - Iniziativa/dispositivo ID 269883 Titolo «Forme di sostegno all'inserimento lavorativo/altri servizi»

Tipologia dispositivo: 3.5 Forme di sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili attuati attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 4 della legge 68/9.

Tipologia azione:

– 3.5.a Azioni di tutoraggio.

– 3.5.b Azioni di formazione.

– 3.5.c Altre iniziative di accompagnamento utile ad assicurare l'effettiva integrazione del disabile.

Soggetti attuatori:

Comuni e ASL

Enti accreditati

Associazioni dei disabili

Imprese private e enti pubblici

Organizzazione del privato sociale

Articolazione del dispositivo: Progetto – Contributi.

Durata: 21 mesi e 16 giorni.

Totale dispositivo: € 737.965,53.

4 - Iniziativa/dispositivo ID 269887 Titolo «Adeguamento postazione di lavoro e altri interventi strutturali»

Tipologia dispositivo: 3.6 Incentivi, contributi ed ogni altra provvidenza utile a garantire forme di supporto e accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/99 (art. 3 c.1 lett.c della l.r. 13/03).

Tipologia azione:

– 3.6.a Adeguamento del posto di lavoro.

– 3.6.b Introduzione di tecnologie di telelavoro.

– 3.6.c Introduzione di tecnologie assistite, anche nel senso dell'art. 4 c.4 della legge n. 4 del 9 gennaio 2004.

– 3.6.d Abbattimento di barriere

Soggetti attuatori:

Enti accreditati

Associazioni dei disabili

Imprese private e enti pubblici

Articolazione del dispositivo: Contributi.

Durata: 18 mesi e 9 giorni.

Totale dispositivo: € 295.186,21.

– *Attività di assistenza tecnica (punto 5.2 della d.g.r. 7/18130/04):* € 520.916,84

– **Totale dispositivi:** € 2.951.862,11

– **Totale attività di assistenza tecnica:** € 520.916,84

– **Totale complessivo:** € 3.472.778,95

2. PIANO PROVINCIALE – PROVINCIA DI COMO

L'amministrazione Provinciale di Como intende investire queste nuove risorse in azioni direttamente collegate all'inserimento lavorativo dei soggetti destinatari, coinvolgendo direttamente le aziende nelle azioni stesse, secondo le seguenti linee:

- Supportare le innovazioni dei servizi per l'impiego già in atto e raccordare i vari segmenti della rete territoriale secondo un principio di competenza e organicità piuttosto che di concorrenza;

- privilegiare azioni di orientamento che non incorrano in duplicazioni degli interventi già erogati dai servizi competenti;

- privilegiare le azioni di formazione con contenuti professionali aderenti alle richieste delle imprese, possibilmente concordate con le aziende destinatarie degli inserimenti, effettuate direttamente in ambito aziendale, in convenzione di tirocinio o in alternanza formazione/lavoro, di facile ed immediato accesso, tali da costituire un effettivo incentivo alla formazione ed all'arricchimento professionale del disabile e alla sua integrazione nell'azienda.

La maggior parte delle risorse verrà perciò utilizzata per finanziare progetti di inserimento individuale attraverso i seguenti 4 dispositivi:

1 - Iniziativa/dispositivo ID 267294 Titolo «Azioni e interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e collocamento mirato»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

– 3.3.b Servizi alla persona atti a sviluppare/accretere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate ad un effettivo inserimento lavorativo e/o al mantenimento del posto di lavoro (attività di orientamento/counselling, tutoraggio, istruzione, formazione, riqualificazione accompagnamento al lavoro).

– 3.3.c Servizi alla persona atti a favorire l'inserimento in percorsi di formazione/istruzione, finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro.

– 3.3.d Tirocini e borse lavoro per un periodo massimo di due anni.

Soggetti attuatori:

Servizi competenti

Comuni e ASL

Enti accreditati

Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro

Imprese private ed enti pubblici

Organizzazioni del privato sociale

Articolazione dispositivo: Progetto – Progetto quadro – Voucher – Incentivi – Contributi.

Durata: 2 anni.

Totale dispositivo: € 486.416,48.

2 - Iniziativa/dispositivo ID 270588 Titolo «Azioni d'intervento a sostegno dell'attività delle cooperative sociali per l'inserimento di soggetti disabili»

Tipologia dispositivo: 3.4 Forme di sostegno agli interventi di cui all'art. 6 c.2 della l.r. 13/03 volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario.

Tipologia azione:

– 3.4.a Convenzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 276/03 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

– 3.4.b Convenzioni di cui all'art. 11 c. 4, c. 5 e c. 7 della

legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

Soggetti attuatori: Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione dispositivo: Progetto – Progetto quadro – Voucher – Incentivi – Contributi.

Durata: 2 anni.

Totale dispositivo: € 304.010,30.

3 - Iniziativa/dispositivo ID 270591 Titolo «Sostegno inserimenti in convenzione ex art. 11»

Tipologia dispositivo: 3.5 Forme di sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili attuati attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 4 della legge 68/9.

Tipologia azione:

– 3.5.a Azioni di tutoraggio.

– 3.5.b Azioni di formazione.

– 3.5.c Altre iniziative di accompagnamento utile ad assicurare l'effettiva integrazione del disabile.

Soggetti attuatori:

Servizi competenti

Comuni e ASL

Enti accreditati

Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro

Imprese private ed enti pubblici

Organizzazioni del privato sociale

Articolazione dispositivo: Progetto – Progetto quadro – Voucher – Incentivi – Contributi.

Durata: 2 anni.

Totale dispositivo: € 304.010,30.

4 - Iniziativa/dispositivo ID 270593 Titolo «Interventi strutturali in attuazione art. 3 l.r.13/03»

Tipologia dispositivo: 3.6 Incentivi, contributi ed ogni altra provvidenza utile a garantire forme di supporto e accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/99 (art. 3 c. 1 lett. c) della l.r. 13/03).

Tipologia azione:

– 3.6.a Adeguamento del posto di lavoro.

– 3.6.b Introduzione di tecnologie di telelavoro.

– 3.6.c Introduzione di tecnologie assistite, anche nel senso dell'art. 4 c. 4 della legge n. 4 del 9 gennaio 2004.

– 3.6.d Abbattimento di barriere.

– 3.6.e Altra forma di contributo a sostegno di interventi strutturali in attuazione delle finalità della l.r. 13/03.

Soggetti attuatori: Imprese private ed enti pubblici.

Articolazione dispositivo: Progetto – Incentivi – Contributi.

Durata: 2 anni.

Totale dispositivo: € 121.604,13.

– **Attività di assistenza tecnica (punto 5.2 della d.g.r. 7/18130/04) € 162.000,00**

– **Totale dispositivi: € 1.216.041,21**

– **Totale attività di assistenza tecnica: € 162.000,00**

– **Totale complessivo: € 1.378.041,21**

3. PIANO PROVINCIALE – PROVINCIA DI LECCO

La Provincia di Lecco si ripropone attraverso il Piano di programmare e coordinare ogni possibile intervento volto a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro delle persone disabili, sostenendo quelle azioni positive indispensabili per trasformare concretamente e definitivamente il concetto di «obbligatorietà dell'assunzione del disabile» in «disponibilità all'assunzione del disabile», obiettivo perseguibile attraverso un'ampia collaborazione con tutte le agenzie pubbliche, private e del privato sociale che a vario titolo intervengono sul territorio a favore dei disabili.

In particolare il Piano Provinciale intende:

- incrementare il numero degli inserimenti lavorativi, migliorandone ulteriormente la qualità e riducendo i tempi di attesa;

- favorire la conservazione del posto di lavoro e il reinserimento lavorativo delle persone disabili;

- sostenere gli interventi a favore delle persone più deboli iscritte al Collocamento;

- promuovere una maggiore interazione con i piani di zona e favorire una riduzione dei costi dei Comuni;

- coinvolgere e sostenere tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale che possono contribuire all'inserimento lavorativo dei disabili;

- valorizzare e sostenere l'intervento delle Cooperative Sociali, che operano a favore di persone disabili con particolari problemi.

I dispositivi previsti sono 4:

1 - Iniziativa/dispositivo ID: 269742 Titolo «Sostegni ai disabili per l'inserimento al lavoro tramite servizi di collocamento mirato»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

– 3.3.a Interventi funzionali alla realizzazione di attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, tese a definire un quadro omogeneo delle attitudini, capacità, competenze e compatibilità con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili.

– 3.3.b Servizi alla persona atti a sviluppare/accrescere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate ad un effettivo inserimento lavorativo e/o al mantenimento del posto di lavoro (attività di orientamento/counselling, tutoraggio, istruzione, formazione, riqualificazione, accompagnamento al lavoro).

– 3.3.d Tirocini e borse lavoro per un periodo massimo di due anni.

– 3.3.f Ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa, di reale inserimento lavorativo e di tenuta del posto di lavoro da parte del disabile, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia, intervento per la sensibilizzazione e formazione dell'ambiente di lavoro, attività di ricerca/intervento.

– 3.3.g Servizi che intendono promuovere il mantenimento del posto di lavoro (es. tutoraggio atto a monitorare e prevenire possibili fenomeni di crisi legata al mutarsi della condizione lavorativa, trasporto, particolari forme di sostegno durante l'orario di lavoro, riqualificazione professionale, etc.).

Soggetto attuatore:

Servizi competenti

Comuni e ASL

Enti accreditati

Associazioni disabili e datori di lavoro

Cooperative Sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Progetto quadro – Voucher.

Durata: 2 anni.

Totale dispositivo: € 533.679,50.

2 - Iniziativa/dispositivo ID: 269775 Titolo «Inserimento attraverso convenzioni, nelle Cooperative Sociali, dei disabili che presentano particolari problematiche»

Tipologia dispositivo: 3.4 Forme di sostegno agli interventi di cui all'art. 6 c. 2 della l.r. 13/03 volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario.

Tipologia azione:

– 3.4.a Convenzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 276/03 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa nonché il successivo mantenimento del posto di lavoro.

– 3.4.b Convenzioni di cui all'art. 11 c. 4, c. 5 e c. 7 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

– 3.4.c Convenzioni di cui all'art. 12 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a fa-

vorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

Soggetto attuatore: Cooperative Sociali di tipo B e loro consorzi.

Articolazione del dispositivo: Voucher – Contributi.

Durata: 2 anni.

Totale dispositivo: € 333.549,70.

3 - Iniziativa/dispositivo ID 269780 Titolo «Forme di sostegno all'inserimento lavorativo di disabili attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 c. 1 e 4»

Tipologia dispositivo: 3.5 Forme di sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili attuati attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 4 della legge 68/9.

Tipologia azione:

- 3.5.a Azioni di tutoraggio.
- 3.5.b Azioni di formazione.
- 3.5.c Altre iniziative di accompagnamento utile ad assicurare l'effettiva integrazione del disabile.

Soggetto attuatore:

- Imprese private ed enti pubblici
- Organizzazioni del privato sociale

Articolazione del dispositivo: Voucher – Contributi – Incentivi.

Durata: 2 anni.

Totale dispositivo: € 333.549,70.

4 - Iniziativa/dispositivo ID 269781 Titolo «Sostegno alla sperimentazione di modelli lavorativi innovativi e agli interventi di modifiche strutturali»

Tipologia dispositivo: 3.6 Incentivi, contributi ed ogni altra provvidenza utile a garantire forme di supporto e accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/99 (art. 3 c. 1 lett. c) della l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.6.a Adeguamento del posto di lavoro.
- 3.6.b Introduzione di tecnologie di telelavoro.
- 3.6.c Introduzione di tecnologie assistite, anche nel senso dell'art. 4 c. 4 della legge n. 4 del 9 gennaio 2004.
- 3.6.d Abbattimento di barriere.
- 3.6.e Altra forma di contributo a sostegno di interventi strutturali in attuazione delle finalità della l.r. 13/03.

Soggetto attuatore:

- Imprese private ed enti pubblici
- Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Contributi – Incentivi.

Durata: 2 anni.

Totale dispositivo: € 133.419,90.

- **Attività di assistenza tecnica (punto 5.2 della d.g.r. 7/18130/04) € 235.446,80**

- **Totale dispositivi: € 1.334.198,80**

- **Totale attività di assistenza tecnica: € 235.446,80**

- **Totale complessivo: € 1.569.645,60**

4. PIANO PROVINCIALE – PROVINCIA DI MILANO

La Provincia di Milano intende sviluppare un piano innovativo di interventi, recuperando le esperienze positive già attuate (es. progetto Match), affrontando nel contempo alcune criticità incontrate. Resta fondamentale la centralità della persona disabile nel processo di inserimento lavorativo, ma si intende affermare con forza il ruolo delle parti sociali sia nell'elaborazione progettuale, sia nella condivisione degli itinerari operativi. Altrettanto importante è la valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali di tipo B, che possono sviluppare progetti mirati verso i disabili più «deboli».

Il Piano per l'occupazione dei disabili intende offrire concrete forme di supporto a quei datori di lavoro pubblici e privati impegnati a realizzare l'obbligo di assunzione attraverso efficaci programmi di integrazione lavorativa.

Un'attenzione particolare è rivolta alla promozione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, per evitare che le donne disabili siano doppiamente penalizzate.

Il Piano inoltre si pone come obiettivo prioritario la realiz-

zazione di specifiche misure rivolte al mantenimento del posto di lavoro, anche in una logica di mainstreaming, volta a concretizzare strategie di prevenzione del rischio esclusione a fronte dei fenomeni di rapido mutamento organizzativo nel mondo del lavoro.

Per raggiungere questi obiettivi, sono stati predisposti 11 dispositivi:

1 - Iniziativa/dispositivo ID 267799 Titolo «Servizi per incontro domanda/offerta di lavoro»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.a Interventi funzionali alla realizzazione di attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, tese a definire un quadro omogeneo delle attitudini, capacità, competenze e compatibilità con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili.

Soggetto attuatore:

- Servizi competenti
- Enti accreditati

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 43 giorni.

Totale dispositivo: € 1.350.000,00.

2 - Iniziativa/ dispositivo ID 267800 Titolo «Azioni finalizzate all'inserimento lavorativo»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03)

Tipologia azione:

- 3.3.b Servizi alla persona atti a sviluppare/accredere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate ad un effettivo inserimento lavorativo e/o al mantenimento del posto di lavoro (attività di orientamento/counselling, tutoraggio, istruzione, formazione, riqualificazione accompagnamento al lavoro).

Soggetto attuatore:

- Servizi competenti
- Enti accreditati
- Comuni e ASL
- Associazioni disabili e datori di lavoro
- Imprese private ed enti pubblici
- Organizzazioni del privato sociale

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno e 11 mesi.

Totale dispositivo: € 1.350.000,00.

3 - Iniziativa/dispositivo ID 267801 Titolo «Orientamento alla formazione»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.c Servizi alla persona atti a favorire l'inserimento in percorsi di formazione/istruzione, finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro.

Soggetto attuatore:

- Servizi competenti
- Enti accreditati
- Associazioni disabili e datori di lavoro

Articolazione del dispositivo: Voucher.

Durata: 45 giorni.

Totale dispositivo: € 250.000,00.

4 - Iniziativa/dispositivo ID 267806 Titolo «Tirocini di orientamento»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.d Tirocini e borse lavoro per un periodo massimo di due anni.

Soggetto attuatore:

Servizi competenti

Enti accreditati

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno e 11 mesi.

Totale dispositivo: € 1.000.000,00.

5 - Iniziativa/dispositivo ID 267807 Titolo «Sensibilizzazione»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.f Ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa, di reale inserimento lavorativo e di tenuta del posto di lavoro da parte del disabile, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia, intervento per la sensibilizzazione e formazione dell'ambiente di lavoro, attività di ricerca/intervento.

Soggetto attuatore:

Servizi competenti

Enti accreditati

Comuni e ASL

Associazioni disabili e datori di lavoro

Imprese private ed enti pubblici

Organizzazioni del privato sociale

Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 2 mesi.

Totale dispositivo: € 350.000,00.

6 - Iniziativa/dispositivo ID 267810 Titolo «Iniziativa per il mantenimento del posto di lavoro»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.g Servizi che intendono promuovere il mantenimento del posto di lavoro (es. tutoraggio atto a monitorare e prevenire possibili fenomeni di crisi legata al mutarsi della condizione lavorativa, trasporto, particolari forme di sostegno durante l'orario di lavoro, riqualificazione professionale).

Soggetto attuatore:

Servizi competenti

Enti accreditati

Comuni e ASL

Associazioni disabili e datori di lavoro

Organizzazioni del privato sociale

Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 2 mesi.

Totale dispositivo: € 500.000,00.

7 - Iniziativa/dispositivo ID 267813 Titolo «Azioni finalizzate all'integrazione lavorativa nelle cooperative sociali di tipo B art. 14 d.lgs. 276/03»

Tipologia dispositivo: 3.4 Forme di sostegno agli interventi di cui all'art. 6 c. 2 della l.r. 13/03 volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario.

Tipologia azione:

- 3.4.a Convenzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 276/03 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

Soggetto attuatore: Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno e 11 mesi.

Totale dispositivo: € 2.100.000,00.

8 - Iniziativa/dispositivo ID 267816 Titolo «Azioni finalizzate all'integrazione lavorativa nelle cooperative sociali di tipo B art. 11 c. 4, c. 5 e c. 7 legge 68/99»

Tipologia dispositivo: 3.4 Forme di sostegno agli interventi di cui all'art. 6 c. 2 della l.r. 13/03 volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario.

Tipologia azione:

- 3.4.b Convenzioni di cui all'art. 11 c. 4, c. 5 e c. 7 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

Soggetto attuatore: Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno e 11 mesi.

Totale dispositivo: € 700.000,00.

9 - Iniziativa/dispositivo ID 267817 Titolo «Azioni finalizzate all'integrazione lavorativa nelle cooperative sociali di tipo B art. 12 legge 68/99»

Tipologia dispositivo: 3.4 Forme di sostegno agli interventi di cui all'art. 6 c. 2 della l.r. 13/03 volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario.

Tipologia azione:

- 3.4.c Convenzioni di cui all'art. 12 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

Soggetto attuatore: Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno e 11 mesi.

Totale dispositivo: € 200.000,00.

10 - Iniziativa/dispositivo ID 267819 Titolo «Interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario»

Tipologia dispositivo: 3.5 Forme di sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili attuati attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 4 della legge 68/99.

Tipologia azione:

- 3.5.a Azioni di tutoraggio.

- 3.5.b Azioni di formazione.

- 3.5.c Altre iniziative di accompagnamento utile ad assicurare l'effettiva integrazione del disabile.

Soggetto attuatore: Enti accreditati

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno e 10 mesi.

Totale dispositivo: € 3.000.000,00.

11 - Iniziativa/dispositivo ID 267821 Titolo «Interventi volti ad assegnare incentivi, contributi ed ogni altra provvidenza utile a garantire forme di supporto e accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla l. 68/99 (art. 3 c. 1 lett. c) l.r. 13/03»

Tipologia dispositivo: 3.6 Incentivi, contributi ed ogni altra provvidenza utile a garantire forme di supporto e accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/99 (art. 3 c. 1 lett. c) della l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.6.a Adeguamento del posto di lavoro.

- 3.6.b Introduzione di tecnologie di telelavoro.

- 3.6.c Introduzione di tecnologie assistite, anche nel senso dell'art. 4 c. 4 della legge n. 4 del 9 gennaio 2004.

- 3.6.d Abbattimento di barriere.

- 3.6.e Altra forma di contributo a sostegno di interventi strutturali in attuazione delle finalità della l.r. 13/03.

Soggetto attuatore:

Servizi competenti

Enti accreditati

Comuni e ASL

Associazioni disabili e datori di lavoro

Imprese private ed Enti Pubblici

Organizzazioni del privato sociale

Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Contributi.

Durata: 1 anno e 11 mesi.

Totale dispositivo: € 1.200.000,00.

- **Attività di assistenza tecnica (punto 5.2 della d.g.r. 7/18130/04) € 771.204,40**

- **Totale dispositivi: € 12.000.000,00**

- **Totale attività di assistenza tecnica: € 771.204,40**

- **Totale complessivo: € 12.771.204,40**

5. PIANO PROVINCIALE - PROVINCIA DI PAVIA

La Provincia di Pavia si propone l'obiettivo di sostenere le attività d'inserimento lavorativo delle persone disabili ed i relativi servizi di sostegno e collocamento mirato.

In particolare le azioni tendono a:

- sostenere le aziende che progettano percorsi formativi individuali finalizzati all'inserimento lavorativo di disabili in regime di convenzione;

- sviluppare attività funzionali all'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante la definizione di attitudini, competenze e capacità compatibili con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili;

- attivare servizi alla persona atti ad accrescere le abilità professionali finalizzate all'inserimento lavorativo e/o al mantenimento del posto di lavoro;

- sostenere i datori di lavoro che assumono persone disabili o mantengono in forza personale divenuto disabile mediante interventi di adeguamento del posto di lavoro, introduzione di tecnologie di telelavoro, introduzione di tecnologie assistite, abbattimento di barriere architettoniche;

- offrire forme di sostegno alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi iscritti all'albo regionale che garantiscono percorsi di inclusione lavorativa mediante attività di tutoraggio e formazione.

Per raggiungere tali obiettivi si porranno in essere i seguenti 4 dispositivi:

1 - Iniziativa/dispositivo ID 254729 Titolo «Forme di sostegno alle aziende che assumono disabili tramite le convenzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 4 della legge 68/99 per azioni di formazione e di tutoring»

Tipologia dispositivo: 3.5 Forme di sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili attuati attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 4 della legge 68/99.

Tipologia azione:

- 3.5.a Azioni di tutoraggio.

- 3.5.b Azioni di formazione.

Soggetto attuatore: Imprese private ed enti pubblici

Articolazione del dispositivo: Incentivi.

Durata: 23 mesi.

Totale dispositivo: € 251.932,01.

2 - Iniziativa/dispositivo ID 266540 Titolo «Azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.a Interventi funzionali alla realizzazione di attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, tese a definire un quadro omogeneo delle attitudini, capacità, competenze e compatibilità con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili.

- 3.3.b Servizi alla persona atti a sviluppare/accrescere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate ad un effettivo inserimento lavorativo e/o al mantenimento del posto di lavoro (attività di orientamento/counselling, tutoraggio, istruzio-

ne, formazione, riqualificazione accompagnamento al lavoro).

- 3.3.d Tirocinii e borse lavoro per un periodo massimo di due anni.

Soggetto attuatore: Enti accreditati

Articolazione del dispositivo: Progetto quadro.

Durata: 23 mesi.

Totale dispositivo: € 403.091,21.

3 - Iniziativa/dispositivo ID 266542 Titolo «Forme di supporto e accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/99»

Tipologia dispositivo: 3.6 Incentivi, contributi ed ogni altra provvidenza utile a garantire forme di supporto e accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/99 (art. 3 c. 1 lett. c) della l.r. 13/03)

Tipologia azione:

- 3.6.a Adeguamento del posto di lavoro.

- 3.6.b Introduzione di tecnologie di telelavoro.

- 3.6.c Introduzione di tecnologie assistite, anche nel senso dell'art. 4 c. 4 della legge n. 4 del 9 gennaio 2004.

- 3.6.d Abbattimento di barriere.

Soggetto attuatore: Imprese private ed enti pubblici.

Articolazione del dispositivo: Contributi.

Durata: 23 mesi.

Totale dispositivo: € 100.772,80.

4 - Iniziativa/dispositivo ID 267320 Titolo «Forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione sociale»

Tipologia dispositivo: 3.4 Forme di sostegno agli interventi di cui all'art. 6 c. 2 della l.r. 13/03 volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario.

Tipologia azione:

- 3.4.a Convenzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 276/03 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

- 3.4.b Convenzioni di cui all'art. 11 c. 4, c. 5 e c. 7 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

- 3.4.c Convenzioni di cui all'art. 12 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

Soggetto attuatore: Cooperative sociali di tipo B e loro Consorzi.

Articolazione del dispositivo: Incentivi.

Durata: 23 mesi.

Totale dispositivo: € 251.932,01.

- **Attività di assistenza tecnica (punto 5.2 della d.g.r. 7/18130/04) € 177.834,37**

- **Totale dispositivi: € 1.007.728,03**

- **Totale attività di assistenza tecnica: € 177.834,37**

- **Totale complessivo: € 1.185.562,40**

6. PIANO PROVINCIALE - PROVINCIA DI SONDRIO

L'obiettivo primario della Provincia di Sondrio riguarda l'implementazione del sistema di collocamento mirato dei disabili, in particolare per:

- promuovere e sensibilizzare il m.d.l. verso le fasce deboli;

- sviluppare servizi di incontro domanda/offerta di lavoro nel quadro dell'organizzazione della rete provinciale dei servizi all'impiego;

- consolidare i rapporti con la rete territoriale dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi, delle agenzie formative e degli attori del terzo settore;

- valorizzare le «buone prassi» di ciascun organismo accreditato operante sul territorio in un'ottica di integrazione pubblico/privato;

- consolidare una rete integrata di attori in grado di attuare interventi di inserimento lavorativo mirato;
- sostenere i datori di lavoro che assumono persone disabili;
- offrire servizi di supporto ai datori di lavoro per prevenire eventuali crisi e contribuire al mantenimento del posto di lavoro;
- garantire percorsi di accompagnamento al lavoro per soggetti con particolare difficoltà.

Per raggiungere tali obiettivi si porranno in essere i seguenti 8 dispositivi:

1 - Iniziativa/dispositivo ID 257210 Titolo «Incontro domanda/offerta di lavoro»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.a Interventi funzionali alla realizzazione di attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, tese a definire un quadro omogeneo delle attitudini, capacità, competenze e compatibilità con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili.

Soggetto attuatore: Servizi competenti

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 mese.

Totale dispositivo: € 50.000,00.

2 - Iniziativa/dispositivo ID 269076 Titolo «Servizi di orientamento alla formazione e al lavoro»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03)

Tipologia azione:

- 3.3.b Servizi alla persona atti a sviluppare/accreocere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate ad un effettivo inserimento lavorativo e/o al mantenimento del posto di lavoro (attività di orientamento/counselling, tutoraggio, istruzione, formazione, riqualificazione accompagnamento al lavoro).

- 3.3.c Servizi alla persona atti a favorire l'inserimento in percorsi di formazione/istruzione, finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro.

Soggetto attuatore: Enti accreditati

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 mese.

Totale dispositivo: € 44.000,00.

3 - Iniziativa/dispositivo ID 269080 Titolo «Tirocini e borse lavoro»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.d Tirocini e borse lavoro per un periodo massimo di due anni.

Soggetto attuatore:

Servizi competenti

Comuni/ASL

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno.

Totale dispositivo: € 97.675,80.

4 - Iniziativa/dispositivo ID 269756 Titolo «Sensibilizzazione dell'ambiente di lavoro»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.f Ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa, di reale inserimento lavorativo e di tenuta del posto di lavoro da parte del disabile, anche attraverso

so il coinvolgimento della famiglia, intervento per la sensibilizzazione e formazione dell'ambiente di lavoro, attività di ricerca/intervento.

Soggetto attuatore:

Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro

Organizzazioni del privato sociale

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 2 mesi.

Totale dispositivo: € 10.000,00.

5 - Iniziativa/dispositivo ID 269760 Titolo «Interventi mirati per il mantenimento del posto di lavoro»

Tipologia dispositivo: 3.3 Iniziative volte a realizzare azioni ed interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 7 c. 3 l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.3.g Servizi che intendono promuovere il mantenimento del posto di lavoro (es. tutoraggio atto a monitorare e prevenire possibili fenomeni di crisi legata al mutarsi della condizione lavorativa, trasporto, particolari forme di sostegno durante l'orario di lavoro, riqualificazione professionale).

Soggetto attuatore:

Servizi competenti

Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro

Enti accreditati

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno.

Totale dispositivo: € 20.000,00.

6 - Iniziativa/dispositivo ID 269764 Titolo «Inserimento lavorativo attraverso la cooperazione sociale»

Tipologia dispositivo: 3.4 Forme di sostegno agli interventi di cui all'art. 6 c. 2 della l.r. 13/03 volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo.

Tipologia azione:

- 3.4.a Convenzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 276/03 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

- 3.4.b Convenzioni di cui all'art. 11 c. 4, c. 5 e c. 7 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

- 3.4.c Convenzioni di cui all'art. 12 della legge 68/99 prevedendo forme di sostegno alle cooperative sociali volte a favorire attività di tutoraggio, formazione ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa.

Soggetto attuatore: Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi

Articolazione del dispositivo: Progetto.

Durata: 1 anno.

Totale dispositivo: € 138.547,37.

7 - Iniziativa/dispositivo ID 269766 Titolo «Formazione e tutoraggio interno all'azienda»

Tipologia dispositivo: 3.5 Forme di sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili attuati attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 4 della legge 68/99.

Tipologia azione:

- 3.5.a Azioni di tutoraggio.

- 3.5.b Azioni di formazione.

Soggetto attuatore: Imprese private ed enti pubblici.

Articolazione del dispositivo: Contributi.

Durata: 1 anno.

Totale dispositivo: € 138.547,37.

8 - Iniziativa/dispositivo ID 269767 Titolo «Adeguamento del posto di lavoro e tecnologie innovative»

Tipologia dispositivo: 3.6 Incentivi, contributi ed ogni altra provvidenza utile a garantire forme di supporto e accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/99 (art. 3 c. 1 lett. c) della l.r. 13/03).

Tipologia azione:

- 3.6.a Adeguamento del posto di lavoro.
- 3.6.b Introduzione di tecnologie di telelavoro.
- 3.6.c Introduzione di tecnologie assistite, anche nel senso dell'art. 4 c. 4 della legge n. 4 del 9 gennaio 2004.
- 3.6.d Abbattimento di barriere.

Soggetto attuatore: Imprese private ed enti pubblici

Articolazione del dispositivo: Contributi.

Durata: 1 anno.

Totale dispositivo: € 55.418,96.

- **Attività di assistenza tecnica (punto 5.2 della d.g.r. 7/18130/04) € 97.798,00**

- **Totale dispositivi: € 554.189,50**

- **Totale attività di assistenza tecnica: € 97.798,00**

- **Totale complessivo: € 651.987,50**

(BUR2004016)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19336

Trasformazione dell'IPAB «Asilo infantile G. e A. Sacchi» con sede nel comune di Filighera (PV) in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. Ogr G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e successive modifiche - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'IPAB «Asilo Infantile G. e A. Sacchi» con sede nel comune di Filighera (PV) via Don Davide Albertario n. 20, che assume a seguito della trasformazione medesima la denominazione di Scuola dell'Infanzia «Fondazione Asilo G. e A. Sacchi di Filighera»;

2. di approvare il nuovo Statuto dell'ente composto da 15 articoli, adottato dall'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 3 del 15 settembre 2004, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della Scuola dell'Infanzia «Fondazione Asilo G. e A. Sacchi di Filighera» con sede nel comune di Filighera (PV) - nel registro regionale delle persone giuridiche private, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della presente deliberazione;

4. di comunicare il provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'ASL territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004017)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19338

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica». Aggiornamento determinazioni per la nomina dei Commissari *ad acta* per gli inadempimenti a carico degli Enti locali

(5.1.2)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»;

Visto che al comma 5 del predetto art. 4 è stabilito: «Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino Ufficiale delle Regioni, gli Enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi ai singoli Piani annuali di intervento di ciascun triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla Regione»;

Visto altresì che al comma 7 è stabilito: «gli Enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine

di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo»;

Tenuto conto che il comma 9 del predetto art. 4 stabilisce: «I termini di cui ai commi 4-5-7-8 hanno carattere perentorio. Qualora gli Enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva, le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il Commissario del Governo»;

Considerato pertanto che in caso di inadempienza degli atti di cui sopra da parte degli Enti territoriali interessati, la Regione ha la necessità di nominare appositi Commissari *ad acta* per l'esercizio del potere sostitutivo;

Considerato che il Commissario *ad acta* deve provvedere ad assolvere gli adempimenti previsti dalla legge 23/1996 negli stessi termini previsti dalla legge stessa per gli Enti territoriali interessati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/3821 del 16 marzo 2001 «Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» Determinazioni per la nomina dei Commissari *ad acta* per gli inadempimenti a carico degli Enti locali»;

Ritenuto necessario adeguare i compensi precedentemente definiti con la sopracitata deliberazione n. 3821/2001, tenendo conto del tasso di inflazione applicato dall'anno 2001 ad oggi;

Delibera

1. Di definire i compensi per i Commissari *ad acta*, nominati dalla Regione ai sensi dell'art. 4 c. 9 della l. 23/1996 nel modo che segue:

a) compenso di € 280,00 per trasmissione della domanda di mutuo alla Cassa DD.PP. facendo proprio il progetto definitivo esecutivo già approvato dall'ente interessato in ritardo rispetto al termini di legge;

b) compenso di € 390,00 per la trasmissione della domanda di mutuo alla Cassa DD.PP. e/o approvazione progetto già elaborato dall'ente. Detto importo sarà incrementato, sulla base dell'importo di progetto, secondo i seguenti parametri:

- del 20% per un importo di progetto fino a € 155.000,00;
- del 40% per un importo di progetto da € 155.000,00 a € 362.000,00;
- del 60% per un importo di progetto da € 362.000,00 a € 516.000,00;
- del 100% per un importo di progetto superiore a € 516.000,00;

c) compenso di € 835,00 per la trasmissione della domanda di mutuo e/o approvazione del progetto e prima ancora attivazione per l'elaborazione tecnica del progetto stesso. Detto importo sarà incrementato, sulla base dell'importo di progetto, secondo i seguenti parametri:

- del 20% per un importo di progetto fino a € 155.000,00;
- del 40% per un importo di progetto da € 155.000,00 a € 362.000,00;
- del 60% per un importo di progetto da € 362.000,00 a € 516.000,00;
- del 100% per un importo di progetto superiore a € 516.000,00;

d) compenso di € 835,00 per l'attivazione dell'affidamento dei lavori. Detto importo sarà incrementato, sulla base dell'importo di progetto, secondo i seguenti parametri:

- del 20% per un importo di progetto fino a € 155.000,00;
- del 40% per un importo di progetto da € 155.000,00 a € 362.000,00;
- del 60% per un importo di progetto da € 362.000,00 a € 516.000,00;
- del 100% per un importo di progetto superiore a € 516.000,00.

Di stabilire che il compenso come sopra determinato è a carico dell'ente commissariato.

2. Il Commissario dovrà provvedere ai compiti assegnati entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Di stabilire che ai Commissari *ad acta* spetti inoltre un trattamento di missione corrispondente a quello stabilito da-

gli Enti da cui dipendono, posto a carico dell'ente commissariato, qualora gli stessi, per lo svolgimento di attività connesse all'espletamento del mandato, si rechino in località diverse dal comune sede di lavoro.

4. Di stabilire che ai Commissari sono conferiti tutti i poteri necessari per provvedere in via sostitutiva agli adempimenti e nei tempi previsti dal predetto art. 4 comma 5 della l. 23/1996 esercitando, per tale incarico, se necessario, anche i poteri e le competenze del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

5. Di stabilire che i Commissari *ad acta* possono svolgere il loro mandato anche fuori dal normale orario di lavoro senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza, né per l'ente commissariato.

6. Di stabilire, altresì, che per l'espletamento delle azioni di cui sopra il Commissario *ad acta* è munito di tutti i poteri istruttori nei confronti degli uffici comunali e delle strutture regionali, ha la potestà di emettere ordini di servizio, ha poteri di richiesta di provvedimento nei confronti dei dipendenti e degli Organi della Pubblica amministrazione, ha poteri di accesso agli uffici e agli atti, con il vincolo del segreto d'ufficio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge 7 agosto 1990 n. 241.

7. Di stabilire che il Commissario riferirà direttamente al Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro o suo delegato in ordine all'attività svolta, ai provvedimenti assunti e ai risultati ottenuti nel termine previsto dall'atto di nomina.

8. Di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004018)

(5.1.2)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19339

Nomina di Commissario *ad acta* presso il comune di Lecco, ai sensi dell'art. 4 comma 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»;

Visto che al comma 5 del predetto art. 4 è stabilito: «Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino Ufficiale delle Regioni, gli Enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi ai singoli Piani annuali di intervento di ciascun triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla Regione»;

Visto altresì che al comma 7 è stabilito: «gli Enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo»;

Tenuto conto che il comma 9 del predetto art. 4 stabilisce: «I termini di cui ai commi 4-5-7-8 hanno carattere perentorio. Qualora gli Enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il Commissario del Governo»;

Considerato pertanto che in caso di inadempienza degli atti di cui sopra da parte degli Enti territoriali interessati, la Regione ha la necessità di nominare appositi Commissari *ad acta* per l'esercizio del potere sostitutivo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/19338 del 12 novembre 2004 «Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» Aggiornamento determinazioni per la nomina dei Commissari *ad acta* per gli inadempimenti a carico degli Enti locali»;

Visto il decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004 relativo all'approvazione del 1° (2003) e 2° (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di Programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 16 del 15 aprile 2004, con il quale sono stati precisati gli interventi ed i soggetti attuatori;

Considerato che i primi adempimenti previsti dal 5° comma del predetto art. 4 della legge 23/1996 dovevano essere effettuati dagli Enti territoriali interessati entro il 12 ottobre 2004 (180 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Piano di attuazione 2004) in caso contrario la Regione, ai sensi del 9° comma di suddetto art. 4, deve provvedere, in via sostitutiva, mediante la nomina di un Commissario *ad acta*;

Dato atto che nel «Piano annuale di attuazione 2004 di riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari» ai sensi della predetta legge 11 gennaio 1996, n. 23, figura tra gli Enti beneficiari il comune di Lecco con l'assegnazione di un finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato di € 465.000,00 per l'esecuzione di opere di adeguamento alla norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche nella scuola materna di San Giovanni - via Don L. Monza;

Vista la nota prot. n. E1.2004.0013702 del 18 febbraio 2004 inviata a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2004 con la quale venivano indicati gli adempimenti di loro competenza e le relative scadenze perentorie previste dalla predetta l. 23/1996;

Vista, altresì, la nota prot. n. E1.2004.0040804 del 5 aprile 2004 inviata a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2004 con la quale veniva comunicata la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del citato Piano, da cui decorrevano i termini perentori previsti dalla sopracitata legge 23/96;

Vista, infine, la nota prot. n. E1.2004.127372 del 23 settembre 2004 inviata per raccomandata R/R a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2004 con la quale si rammentava la perentorietà dei termini per gli adempimenti previsti;

Considerato, pertanto, che gli Enti territoriali beneficiari, entro il 12 ottobre 2004, dovevano dare comunicazione scritta, eventualmente anche a mezzo fax, alla Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro - U.O. Sistema Educativo e Università, dell'avvenuto assolvimento dei primi adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 allo scopo di non farvi provvedere in via sostitutiva dalla Regione mediante la nomina di un Commissario *ad acta*;

Rilevato che il suddetto Ente beneficiario non ha attuato entro la data del 12 ottobre 2004 gli adempimenti previsti dal 5° comma dell'art. 4 della predetta legge 23/1996;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, nominare un Commissario *ad acta* che svolga l'attività amministrativa finora incompiuta dal comune di Lecco;

Considerato che il Commissario *ad acta* deve provvedere ad assolvere gli adempimenti previsti dalla legge 23/1996 negli stessi termini previsti dalla legge stessa per gli Enti territoriali interessati e precisamente entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Delibera

1. Di nominare l'arch. Giuseppe Sinigaglia, dipendente regionale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, avente qualifica funzionale D3, Commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsto dall'art. 4 comma 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente all'intervento di edilizia scolastica citato in premessa riguardante il comune di Lecco.

2. Di demandare al competente ufficio regionale la trasmissione del presente atto al Commissario interessato, al Sindaco del comune beneficiario del finanziamento sopraindicato, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed alla Cassa Depositi e Prestiti.

3. Di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004019)

(5.1.2)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19340

Nomina di Commissario *ad acta* presso il comune di Grumello del Monte (BG), ai sensi dell'art. 4 comma 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»;

Visto che al comma 5 del predetto art. 4 è stabilito: «Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino Ufficiale delle Regioni, gli Enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi ai singoli Piani annuali di intervento di ciascun triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla Regione»;

Visto altresì che al comma 7 è stabilito: «gli Enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo»;

Tenuto conto che il comma 9 del predetto art. 4 stabilisce: «I termini di cui ai commi 4-5-7-8 hanno carattere perentorio. Qualora gli Enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il Commissario del Governo»;

Considerato pertanto che in caso di inadempienza degli atti di cui sopra da parte degli Enti territoriali interessati, la Regione ha la necessità di nominare appositi Commissari *ad acta* per l'esercizio del potere sostitutivo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/19338 del 12 novembre 2004 «Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" Aggiornamento determinazioni per la nomina dei Commissari *ad acta* per gli inadempimenti a carico degli Enti locali»;

Visto il decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004 relativo all'approvazione del 1° (2003) e 2° (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di Programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 16 del 15 aprile 2004, con il quale sono stati precisati gli interventi ed i soggetti attuatori;

Considerato che i primi adempimenti previsti dal 5° comma del predetto art. 4 della legge 23/1996 dovevano essere effettuati dagli Enti territoriali interessati entro il 12 ottobre 2004 (180 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Piano di attuazione 2003) in caso contrario la Regione, ai sensi del 9° comma di suddetto art. 4, deve provvedere, in via sostitutiva, mediante la nomina di un Commissario *ad acta*;

Dato atto che nel «Piano annuale di attuazione 2003 di riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari» ai sensi della predetta legge 11 gennaio 1996, n. 23, figura tra gli Enti beneficiari il comune di Grumello del Monte (BG) con l'assegnazione di un finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato di € 555.000,00 per l'esecuzione di opere di ampliamento edificio scuola elementare via Martiri di Lovere, 18;

Vista la nota prot. n. E1.2004.0013698 del 18 febbraio 2004 inviata a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2003 con la quale venivano indicati gli adempimenti di loro competenza e le relative scadenze perentorie previste dalla predetta l. 23/1996;

Vista, altresì, la nota prot. n. E1.2004.0040804 del 5 aprile 2004 inviata a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2003 con la quale veniva comunicata la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del citato Piano, da cui decorrevano i termini perentori previsti dalla sopracitata legge 23/96;

Vista, infine, la nota prot. n. E1.2004.127372 del 23 settembre 2004 inviata per raccomandata R/R a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2003 con la quale si rammentava la perentorietà dei termini per gli adempimenti previsti;

Considerato, pertanto, che gli Enti territoriali beneficiari, entro il 12 ottobre 2004, dovevano dare comunicazione scritta, eventualmente anche a mezzo fax, alla Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro - U.O. Sistema Educativo e Università, dell'avvenuto assolvimento dei primi adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 allo scopo di non farvi provvedere in via sostitutiva dalla Regione mediante la nomina di un Commissario *ad acta*;

Rilevato che il suddetto Ente beneficiario non ha attuato entro la data del 12 ottobre 2004 gli adempimenti previsti dal 5° comma dell'art. 4 della predetta legge 23/1996;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, nominare un Commissario *ad acta* che svolga l'attività amministrativa finora incompiuta dal comune di Grumello del Monte (BG);

Considerato che il Commissario *ad acta* deve provvedere ad assolvere gli adempimenti previsti dalla legge 23/1996 negli stessi termini previsti dalla legge stessa per gli Enti territoriali interessati e precisamente entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Delibera

1. Di nominare l'ing. Giovanni Brighi, dipendente regionale della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, titolare della Posizione Organizzativa Professionale Sviluppo dell'Impiantistica Sportiva, Commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsto dall'art. 4 comma 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente all'intervento di edilizia scolastica citato in premessa riguardante il comune di Grumello del Monte (BG).

2. Di demandare al competente ufficio regionale la trasmissione del presente atto al Commissario interessato, al Sindaco del comune beneficiario del finanziamento sopraindicato, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed alla Cassa Depositi e Prestiti.

3. Di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040110)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19341

Nomina di Commissario *ad acta* presso il comune di Longone al Segrino (CO), ai sensi dell'art. 4 comma 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

(5.1.2)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»;

Visto che al comma 5 del predetto art. 4 è stabilito: «Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino Ufficiale delle Regioni, gli Enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi ai singoli Piani annuali di intervento di ciascun triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla Regione»;

Visto altresì che al comma 7 è stabilito: «gli Enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo»;

Tenuto conto che il comma 9 del predetto art. 4 stabilisce: «I termini di cui ai commi 4-5-7-8 hanno carattere perentorio. Qualora gli Enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il Commissario del Governo»;

Considerato pertanto che in caso di inadempienza degli atti di cui sopra da parte degli Enti territoriali interessati, la Regione ha la necessità di nominare appositi Commissari *ad acta* per l'esercizio del potere sostitutivo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/19338 del 12 novembre 2004 «Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" Aggiornamento determinazioni per la nomina dei Commissari *ad acta* per gli inadempimenti a carico degli Enti locali»;

Visto il decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004 relativo all'approvazione del 1° (2003) e 2° (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di Programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 1° Supplemento Straordinario al n. 16 del 15 aprile 2004, con il quale sono stati precisati gli interventi ed i soggetti attuatori;

Considerato che i primi adempimenti previsti dal 5° comma del predetto art. 4 della legge 23/1996 dovevano essere effettuati dagli Enti territoriali interessati entro il 12 ottobre 2004 (180 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Piano di attuazione 2003) in caso contrario la Regione, ai sensi del 9° comma di suddetto art. 4, deve provvedere, in via sostitutiva, mediante la nomina di un Commissario *ad acta*;

Dato atto che nel «Piano annuale di attuazione 2003 di riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari» ai sensi della predetta legge 11 gennaio 1996, n. 23, figura tra gli Enti beneficiari il comune di Longone al Segrino (CO) con l'assegnazione di un finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato di € 72.303,00 per l'esecuzione di opere di ampliamento edificio scuola elementare piazza Diaz;

Vista la nota prot. n. E1.2004.0013698 del 18 febbraio 2004 inviata a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2003 con la quale venivano indicati gli adempimenti di loro competenza e le relative scadenze perentorie previste dalla predetta l. 23/1996;

Vista, altresì, la nota prot. n. E1.2004.0040804 del 5 aprile 2004 inviata a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2003 con la quale veniva comunicata la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del citato Piano, da cui decorrevano i termini perentori previsti dalla sopracitata legge 23/96;

Vista, infine, la nota prot. n. E1.2004.127372 del 23 settembre 2004 inviata per raccomandata R/R a tutti gli Enti beneficiari inseriti nel predetto Piano annuale 2003 con la quale si rammentava la perentorietà dei termini per gli adempimenti previsti;

Considerato, pertanto, che gli Enti territoriali beneficiari, entro il 12 ottobre 2004, dovevano dare comunicazione scritta, eventualmente anche a mezzo fax, alla Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro – U.O. Sistema Educativo e Università, dell'avvenuto assolvimento dei primi adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 allo scopo di non farvi provvedere in via sostitutiva dalla Regione mediante la nomina di un Commissario *ad acta*;

Rilevato che il suddetto Ente beneficiario non ha attuato entro la data del 12 ottobre 2004 gli adempimenti previsti dal 5° comma dell'art. 4 della predetta legge 23/1996;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, nominare un Commissario *ad acta* che svolga l'attività amministrativa finora incompiuta dal comune di Longone al Segrino (CO);

Considerato che il Commissario *ad acta* deve provvedere ad assolvere gli adempimenti previsti dalla legge 23/1996 negli stessi termini previsti dalla legge stessa per gli Enti territoriali interessati e precisamente entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Delibera

1. Di nominare l'arch. Giuseppe Sinigaglia, dipendente regionale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, avente qualifica funzionale D3, Commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsto dall'art. 4 comma 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente all'intervento di edilizia scolastica citato in premessa riguardante il comune di Longone al Segrino (CO).

2. Di demandare al competente ufficio regionale la trasmissione del presente atto al Commissario interessato, al Sindaco del comune beneficiario del finanziamento sopraindicato, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed alla Cassa Depositi e Prestiti.

3. Di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040111)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19343

Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «GE-CRA», con sede in Milano. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, della Residenza Sanitaria

Assistenziale «GE-CRA» con sede in Milano, relativamente a ulteriori n. 5 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Milano, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti accreditati risulta essere di 48 posti letto;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'A.S.L. di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'A.S.L. di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 – All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040112)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19344

Estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile Vanoni» avente sede legale in Comune di Mercallo (VA). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– l'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia» che detta nuove norme in ordine alla procedura di estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede legale in Lombardia;

– l'art. 19, comma 1 – lettera a), della stessa l.r. 1/2003 che ha abrogato il vigente art. 4, comma 33, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 il quale disciplinava in precedenza la procedura di estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede legale in Lombardia;

– l'art. 9 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 «Regolamento di attuazione della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»;

Visti altresì:

– il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

– la d.g.r. 28 giugno 2004 n. 17904 con la quale è stato determinato l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

– la d.g.r. 23 dicembre 2003 n. 15793 con la quale il dr. Lucas Maria Gutierrez è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB «Asilo Infantile Vanoni»;

Dato atto che con nota n. 52912 del 28 maggio 2004 il Direttore Sociale dell'ASL di Varese dr. Lucas Maria Gutierrez, in qualità di Commissario Straordinario, ha proposto l'estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile Vanoni» avente sede legale in Comune di Mercallo (VA) e la contestuale devoluzione del patrimonio residuo al Comune di Mercallo;

Dato atto che dalla documentazione acquisita è possibile rilevare che:

– l'IPAB di cui trattasi, istituita con Statuto del 23 maggio 1912, con lo scopo di accogliere e custodire gratuitamente i bambini poveri del Comune di Mercallo, dell'età dai tre mesi

ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nonché, previa disponibilità ulteriore, di accogliere anche bambini non poveri contro il pagamento di una retta stabilita dal Consiglio direttivo, ha cessato ormai da tempo la propria attività mentre è avvenuta la statalizzazione della Scuola materna;

- il giorno 27 gennaio 1992 il Presidente dell'IPAB in argomento e il Comune di Mercallo hanno stipulato un contratto di comodato gratuito, con affidamento al Comune della gestione dell'attività di Scuola materna, con obbligo, per il Comune, di assumere tutti gli oneri relativi alla manutenzione dell'immobile sede delle attività;

- con deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2003 il C.d.A. dell'estinguenda IPAB ha deliberato di procedere all'estinzione dell'Ente, in quanto lo stesso non svolge più direttamente le funzioni previste dallo Statuto, con svolgimento, da anni, dell'attività da parte del Comune di Mercallo e non esiste personale dipendente;

- con deliberazione n. 58 del 17 dicembre 2003 il Comune di Mercallo ha espresso parere favorevole all'estinzione e al trasferimento del patrimonio attivo dell'Ente al Comune stesso in quanto sostenitore di tutte le spese, anche di rilevante entità, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede dell'Ente e destinato a Scuola materna;

Considerato che il patrimonio dell'estinguenda IPAB è costituito dall'immobile e dagli arredi indicati nel contratto di comodato gratuito stipulato in data 27 gennaio 1992, con il Comune di Mercallo, agli atti presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Dato atto che non sono pervenute richieste di altri Enti assistenziali interessati all'acquisizione del patrimonio dell'istituzione di cui trattasi;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di estinguere l'IPAB denominata «Asilo Infantile Vanoni» avente sede legale in Comune di Mercallo (VA) e di trasferire il patrimonio residuo al Comune di Mercallo, con vincolo di destinazione ai servizi educativi;

Ritenuto necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

Ritenuto altresì opportuno procedere alla nomina del dr. Lucas Maria Gutierrez, Direttore Sociale dell'ASL di Varese, quale Commissario liquidatore del patrimonio dell'estinguenda IPAB al fine di consentire l'espletamento delle procedure di estinzione dell'istituzione di cui trattasi entro i termini indicati dall'art. 6, comma 4, della l.r. 1/2003;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2003, l'IPAB denominata «Asilo Infantile Vanoni» avente sede legale in Comune di Mercallo (VA);

2. di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'istituzione in oggetto, come meglio individuato in premessa, al Comune di Mercallo, con vincolo di destinazione ai servizi educativi;

3. di disporre altresì che l'Ente beneficiario subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'IPAB estinta;

4. di nominare Commissario liquidatore dell'IPAB in premessa il dr. Lucas Maria Gutierrez, Direttore Sociale dell'ASL di Varese, con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali che dovranno formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte dell'Ente beneficiario con l'obbligo di trasmettere copia della sopra accennata delibera e dei relativi verbali alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040113)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19345

Estinzione dell'IPAB denominata «Opera Pia Eusebio Pastori» avente sede legale c/o Ospedale in Comune di Gal-

(3.1.0)

larate (VA). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di estinguere, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2003, l'IPAB denominata «Opera Pia Eusebio Pastori» avente sede legale c/o Ospedale in Comune di Gallarate (VA);

- di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al Comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040114)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19346

Estinzione dell'IPAB denominata «Fondazione Manifattura Tosi» avente sede legale in Comune di Busto Arsizio (VA). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2003, l'IPAB denominata «Fondazione Manifattura Tosi» avente sede legale in Comune di Busto Arsizio (VA);

2. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040115)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19347

Estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile di Vergobbio» avente sede legale c/o Municipio in Comune di Cuveglio (VA). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2003, l'IPAB denominata «Asilo Infantile di Vergobbio» avente sede legale c/o Municipio in Comune di Cuveglio (VA);

2. di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'istituzione in oggetto, come meglio individuato in premessa, al Comune di Cuveglio, con vincolo di destinazione ai servizi socio-assistenziali;

3. di disporre altresì che l'Ente beneficiario subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'IPAB estinta;

4. di nominare Commissario liquidatore dell'IPAB in premessa il dr. Lucas Maria Gutierrez, Direttore Sociale dell'ASL di Varese, con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali che dovranno formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte dell'Ente beneficiario con l'obbligo di trasmettere copia della sopra accennata delibera e dei relativi verbali alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al Comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040116)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19348

Estinzione dell'IPAB denominata «Opera Pia Bassano Corbani» avente sede legale in Comune di Castelleone

(3.1.0)

(CR). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2003, l'IPAB denominata «Opera Pia Bassano Corbani» avente sede legale in Comune di Castelleone (CR);

2. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al Comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040117)

(3.1.0)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19349**Estinzione dell'IPAB denominata «Opera Pia Umberto e Margherita» avente sede legale in Comune di Lodi (LO). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2003, l'IPAB denominata «Opera Pia Umberto e Margherita» avente sede legale in Comune di Lodi (LO);

2. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al Comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040118)

(3.1.0)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19350**Estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile Umberto di Savoia» avente sede legale in Comune di Bergamo (BG). Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2003, l'IPAB denominata «Asilo Infantile Umberto di Savoia» avente sede legale in Comune di Bergamo (BG);

2. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al Comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040119)

(3.1.0)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19351**Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della «Scuola dell'Infanzia Giuseppe Garibaldi» con sede legale in Comune di Campione d'Italia (CO)**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di nominare, componenti dell'organo amministrativo della «Scuola dell'Infanzia Giuseppe Garibaldi» con sede a Campione d'Italia, i signori:

- Bianchi Claudio nato a Como l'11 maggio 1952 ed ivi residente;
- Grandi Anna nata a Como il 19 aprile 1957, residente a Campione d'Italia (CO);

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'Ente e ai soggetti interessati, nonché all'ASL ed al Comune territorialmente competenti per gli adempimenti di loro pertinenza;

3. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040120)

(3.1.0)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19352**Determinazioni in ordine alla formazione manageriale per Direttori di Aziende di Servizi alla Persona e per Di-****rettori di soggetti giuridici privati senza scopo di lucro operanti in ambito assistenziale e socio-sanitario - Anno formativo 2005**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– l'art. 48 dello Statuto della Regione Lombardia;

– la l.r. n. 39/1997 «Ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione pubblica I.Re.F.»;

– l'art. 143 del d.lgs. n. 112/1998, che conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia «formazione professionale», per quanto qui di interesse, riguardante la certificazione di interventi formativi i cui presupposti sono previsti dalla legislazione dello Stato;

– la l.r. 1/2000, art. 1, commi 34 e 35, con cui si affida all'I.Re.F., tra l'altro, la progettazione e la realizzazione di interventi formativi ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 del d.lgs. n. 112/1998;

– la l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»;

Visti altresì:

– il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

– la d.g.r. 28 giugno 2004 n. 17904 con la quale è stato determinato l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Richiamato:

– l'accordo 10 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano col quale si definiscono i criteri formativi necessari per garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del d.lgs. n. 502/92;

– l'art. 53 – comma 2 del Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 «Regolamento di attuazione della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1» col quale viene stabilito che entro diciotto mesi dalla nomina, i direttori di Aziende di Servizi alla Persona che non ne siano già in possesso, devono produrre il certificato di frequenza di cui all'art. 3-bis comma 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che non avendo il Ministero della Salute finora definito i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale previsti dal predetto dal d.lgs. 502/92, le Regioni e le Province autonome ritengono di poter provvedere a regolamentare autonomamente tale materia al fine di dare avvio all'attività formativa manageriale per i Direttori di Aziende di Servizi alla Persona;

Vista la d.g.r. n. 43413 del 4 giugno 1999 con cui la Regione ha affidato all'I.Re.F. attività di progettazione organizzativa, coordinamento ed attuazione diretta ed indiretta delle iniziative formative riguardanti il piano annuale delle attività per il personale del Servizio Sanitario Regionale;

Visto in particolare l'art. 3 della Convenzione, sottoscritta in data 20 ottobre 1999, laddove è prevista l'istituzione della Scuola di Direzione in Sanità per la realizzazione di «progetti formativi di eccellenza riguardanti l'alta dirigenza aziendale in sintonia con gli obiettivi posti dalla Direzione Generale Sanità»;

Considerato che nell'anno formativo 2004 la Scuola di Direzione in Sanità dell'I.Re.F. ha avviato la prima edizione di corsi di formazione manageriale per Direttori di Aziende di Servizi alla Persona, ottemperando agli aspetti organizzativi e formativi dei percorsi validati con provvedimenti di Giunta regionale;

Preso atto che, in relazione a detta proficua esperienza maturata l'I.Re.F. ha presentato per l'anno 2005 un unico percorso di formazione manageriale per Direttori di Azienda di Servizi alla Persona e agli Enti con personalità giuridica di diritto privato operanti nell'ambito assistenziale e socio-sanitario predisposto dalla Scuola di Direzione in Sanità e che detto percorso formativo corrisponde agli indirizzi ed agli obiettivi della Giunta regionale espressi attraverso la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato che gli scenari socio-economici nei quali il sistema dei servizi socio-sanitari lombardo deve assicurare qualità di prestazioni ed efficacia dei servizi in parallelo ad

efficienza nei processi economici, necessitano di professionalità gestionali consapevoli delle decisioni e degli strumenti manageriali per il governo delle Aziende di Servizi alla Persona e dei soggetti giuridici privati senza scopo di lucro operanti nell'ambito assistenziale e socio-sanitario;

Ritenuto di validare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dell'accordo 10 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il percorso di formazione manageriale, allegato «A» parte integrante e sostanziale al presente atto, per Direttori di Azienda di Servizi alla Persona e di Enti con personalità giuridica di diritto privato operanti nell'ambito sociale e socio-sanitario;

Dato atto che il percorso formativo proposto comprende moduli per complessive 144 ore, un modulo valutativo e la predisposizione di un progetto finale;

Convenuto di demandare la realizzazione e gli aspetti organizzativi per le attività corsuali della formazione manageriale predetta alla Scuola di Direzione in Sanità, quale sede distaccata dell'I.Re.F., dotata di autonomia gestionale e contabile;

Ritenuto che per l'attivazione di corsi di formazione manageriale anno 2004 per Direttore di Azienda di Servizi alla Persona e Direttori di persone giuridiche di diritto privato operanti in ambito sociale e socio-sanitario, si stabilisce quanto segue:

1) le modalità di accesso: candidati in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11, con diritto di precedenza ai candidati già in servizio quali Direttori di Aziende di Servizi alla Persona;

2) obbligo della frequenza al corso per almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. Il mancato raggiungimento delle ore di frequenza pari alla percentuale sopracitata comporterà l'esclusione dal colloquio finale;

Stabilito che il certificato di frequenza e superamento di corso di formazione manageriale, a dicitura unica, venga conferito a firma del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Giunta regionale della Lombardia, sulla base delle risultanze fornite dalla Scuola di Direzione in Sanità dell'I.Re.F.;

Stabilito altresì che detto certificato integra i requisiti per lo svolgimento dell'incarico relativo alle funzioni di Direttore di Azienda di Servizi alla Persona;

Dato atto che con ulteriori decreti del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale troveranno definizione le valutazioni finali del percorso formativo e la costituzione della Commissione finale per ciascuna edizione corsuale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di validare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dell'accordo 10 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il percorso di formazione manageriale, anno formativo 2005, per Direttore di Azienda di Servizi alla Persona e a Direttori di soggetti giuridici privati senza scopo di lucro operanti in ambito assistenziale e socio-sanitario, allegato «A» parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (*omissis*) e strutturato in moduli per complessive 144 ore aula, un «modulo valutativo» e predisposizione di un «progetto finale», la cui organizzazione è demandata alla Scuola di Direzione in Sanità dell'I.Re.F.;

2) di considerare per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale validati con il presente atto:

a) le modalità di accesso: candidati in possesso dei requisiti di cui al Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 con diritto di precedenza ai candidati già in servizio quali Direttori di Aziende di Servizi alla Persona;

b) l'obbligo della frequenza al corso: per almeno l'80% del percorso formativo. Il mancato raggiungimento delle ore di frequenza pari alla percentuale sopra indicata comporterà l'esclusione dal colloquio finale;

3) di stabilire che il certificato di frequenza e superamento della formazione manageriale, a dicitura unica, venga conferito a firma del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, sulla base delle risultanze fornite dalla Scuola di Direzione in Sanità dell'I.Re.F.;

4) di stabilire che il certificato così rilasciato integra il re-

quisito per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di Direttore di Azienda di Servizi alla Persona;

5) di demandare a successivi decreti del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la definizione delle valutazioni finali del percorso formativo e la costituzione della Commissione finale;

6) di disporre la notifica del presente atto all'Istituto interessato e la pubblicazione del dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Sala

(BUR20040121)

(5.3.4)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19356

D.g.r. n. 13855 del 29 luglio 2003 e successive modifiche - Proroga del termine per il completamento dei lavori di trasformazione degli interventi ammessi, nel caso di passaggio da gasolio a gas naturale, per i beneficiari appartenenti alla categoria A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 13855 del 29 luglio 2003, «Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi per la trasformazione a gas naturale degli impianti per riscaldamento di edifici ad uso produttivo, residenziale e terziario, localizzati nelle aree critiche per la qualità dell'aria individuate con d.g.r. n. 6501 del 19 ottobre 2001 e successive integrazioni»;

Vista la d.g.r. n. 14396 del 30 settembre 2003, «Modifiche al bando per l'assegnazione di contributi per la trasformazione a gas naturale degli impianti per riscaldamento di edifici ad uso produttivo, residenziale e terziario, localizzati nelle aree critiche per la qualità dell'aria individuate con d.g.r. n. 6501 del 19 ottobre 2001 e successive integrazioni, approvato con d.g.r. n. 13855 del 29 luglio 2003»;

Preso atto che con tale disposizione è stato stanziato un importo di € 6.000.000,00, suddiviso in due quote di 3.000.000,00 di euro ciascuna da imputare rispettivamente al cap. 5793 dell'UPB 4.9.1.2.3.140 e al cap. 5792 dell'UPB 4.9.1.1.3.138, per l'attuazione del suddetto progetto;

Considerato che il suddetto bando all'art. 3 suddivideva le risorse stanziante nelle seguenti categorie:

- A: € 3.600.000 da assegnare alle trasformazioni di impianti per il riscaldamento di edifici di proprietà di Province, Comuni o Consorzi di Comuni, Comunità Montane, e loro Enti strumentali, ivi comprese le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), nell'ambito di attività legate ai fini istituzionali dell'Ente stesso;

- B: € 2.400.000 da assegnare alla trasformazione di impianti per il riscaldamento di edifici di proprietà di privati, imprese e altri Enti;

Preso atto che il suddetto bando fissa, per gli interventi di trasformazione degli impianti da gasolio a gas naturale, il termine per la fine dei lavori al 30 settembre 2004;

Preso atto inoltre che il suddetto bando fissa, per gli interventi di trasformazione degli impianti da gasolio a gas naturale, il termine per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del contributo (Modello C) al 31 ottobre 2004;

Visto il decreto n. 7159 del 30 aprile 2004, «Bando per l'assegnazione di contributi per la trasformazione a gas naturale degli impianti per riscaldamento di edifici ad uso produttivo, residenziale e terziario, localizzati nelle aree critiche per la qualità dell'aria, approvato con d.g.r. n. 13855 del 29 luglio 2003 e modificato con d.g.r. n. 14396 del 30 settembre 2003. Approvazione graduatoria»;

Considerato il notevole successo riscontrato dal bando stesso, per il quale sono pervenute nella suddetta categoria A circa 200 domande;

Vista la d.g.r. n. 18603 del 5 agosto 2004, che prevede un rifinanziamento del suddetto bando di ulteriori € 4.500.000,00, suddiviso in due quote di € 1.300.000,00 e € 3.200.000,00 da imputare rispettivamente al cap. 5793 dell'UPB 4.9.1.2.3.140 e al cap. 5792 dell'UPB 4.9.1.1.3.138, per uno stanziamento complessivo di risorse di € 10.500.000,00, a copertura di tutte le domande ammesse al contributo;

Preso atto che nel caso degli Enti pubblici i tempi per l'esecuzione dei lavori vengono notevolmente allungati dalle procedure di appalto;

Considerato che lo scopo del suddetto bando è quello di finanziare il maggior numero possibile di interventi, al fine del conseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto pertanto opportuno accordare ai beneficiari appartenenti alla categoria A del suddetto bando un periodo di tempo supplementare per il completamento dei lavori di trasformazione degli interventi ritenuti ammissibili al contributo, nel caso di passaggio da gasolio a gas naturale, prorogando alle ore 12.00 del 31 dicembre 2004, il termine precedentemente fissato al 30 settembre 2004;

Ritenuto di conseguenza opportuno prorogare al 31 gennaio 2005, per i beneficiari appartenenti alla categoria A del suddetto bando, il termine per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del contributo (Modello C), per gli interventi ritenuti ammissibili al contributo, nel caso di passaggio da gasolio a gas naturale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di prorogare alle ore 12.00 del 31 dicembre 2004 il termine entro cui completare i lavori di trasformazione degli interventi ritenuti ammissibili al contributo, nel caso di passaggio da gasolio a gas naturale, per i beneficiari appartenenti alla categoria A definita nel suddetto bando (Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane e loro Enti strumentali, comprese le ALER);

2. di prorogare al 31 gennaio 2005 il termine entro cui presentare la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del contributo assegnato (Modello C), nel caso di passaggio da gasolio a gas naturale, per i beneficiari appartenenti alla categoria A definita nel suddetto bando (Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane e loro Enti strumentali, comprese le ALER);

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040122)

D.g.r. 12 novembre 2004 - n. 7/19365

Modificazione della d.g.r. n. 13327 del 13 giugno 2003 «Accordo di Programma Quadro "Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale d'area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale" - Criteri per erogazione indennizzi per il riacquisto di immobile di proprietà/rettifica di valori/erogazione di premialità» (Obiettivo gestionale 10.2.2.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di modificare la d.g.r. 7/13327 del 13 giugno 2003 specificatamente l'allegato A nella parte riguardante le «Ipotesi 3» e le «Ipotesi 4» laddove si fa riferimento alla quota variabile, modificando in 10% la quota relativa alle spese di manodopera e in 20% quella relativa alle forniture sostenute e, segnatamente:

- a pag. 3, la decima riga dal basso è sostituita dalla seguente «10% per le spese di manodopera e 20% per le forniture sostenute calcolata...»;
- a pag. 4, la sedicesima riga dall'alto è sostituita dalla seguente «10% per le spese di manodopera e 20% per le forniture sostenute calcolata...»;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040123)

D.g.r. 19 novembre 2004 - n. 7/19388

Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Informatica e Reti Civiche Lombardia - A.I.Re.C. Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'art. 12 dello Statuto dell'Associazione ove si

prevede che spetta alla Regione, in qualità di socio promotore, designare un componente nel Consiglio Direttivo;

Tenuto conto delle finalità ed obiettivi dell'Associazione Informatica e Reti Civiche Lombardia - A.I.Re.C. Lombardia, così come evidenziato nell'art. 2 dello Statuto;

Ritenuto opportuno designare quale rappresentante regionale nel Consiglio Direttivo dell'Associazione il Dirigente dell'Unità Organizzativa Attività Culturali e Comunicazione, della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Giuseppe Costa, che in ragione dell'incarico ricoperto potrà assicurare la debita coerenza e il necessario raccordo funzionale tra le strutture operative dell'Amministrazione regionale ed il Consiglio Direttivo medesimo;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata l.r. 14/95 che prevede determinate fattispecie di inapplicabilità della legge medesima ed in particolare la lettera c) relativamente all'«esercizio di funzioni di competenza delle strutture organizzative regionali, per cui la rappresentanza della Regione è affidata a soggetti dipendenti dalla stessa e operanti presso tali strutture, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro»;

Delibera

1. di designare quale componente in rappresentanza della Regione Lombardia nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Informatica e Reti Civiche Lombardia - A.I.Re.C. - il Dirigente dell'Unità Organizzativa Attività Culturali e Comunicazione, della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Giuseppe Costa;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040124)

D.g.r. 19 novembre 2004 - n. 7/19416

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» - Termini per la presentazione delle domande di adesione per l'anno 2006 ed approvazione delle relative disposizioni attuative

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale è stato adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, così come modificato dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Richiamata la Decisione Comunitaria n. C (2000) 2669 del 15 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000-2006, così come modificata dalle Decisioni Comunitarie n. C (2001) 2442 del 2 agosto 2001, n. C (2002) 2282 del 19 luglio 2002 e n. C (2002) 3496 dell'11 ottobre 2002;

Richiamato il d.lgs. 99/2004 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7/15275 del 28 novembre 2003 «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di adesione ed approvazione delle relative disposizioni attuative»;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, in relazione agli obiettivi di spesa preventivati sul Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia:

- la disponibilità di spesa dei fondi cofinanziati del Piano di Sviluppo Rurale per l'anno 2006, detratte le somme da destinare obbligatoriamente al pagamento dei premi delle domande finanziate coi bandi precedenti del Reg. CE 2080/1992 e a precedenti bandi della misura h (2.8), permette l'apertura di un bando per la raccolta di nuove domande di adesione;

- occorre approvare il nuovo testo delle disposizioni attuative della misura h che recepisca, fra l'altro, i contenuti del d.lgs. 99/2004;

- appare opportuno apportare alcune modifiche ed inte-

grazioni alle disposizioni attuative della misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» approvate coi bandi precedenti, in modo di avere un unico testo relativo agli impegni che i beneficiari devono seguire nel periodo ventennale successivo alla conclusione dei lavori di impianto;

– le modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica (con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità e delle priorità), che dovessero rendersi necessarie alle disposizioni attuative della misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole», che costituiscono l'allegato n. 1 al presente provvedimento, è opportuno siano adottate con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Agricoltura;

– le disponibilità finanziarie connesse all'attuazione della misura trovano copertura secondo le modalità definite nello stesso P.S.R. per quanto riguarda le misure soggette a cofinanziamento Comunitario;

– le anticipazioni finanziarie previste nelle disposizioni attuative della misura «h» possono essere concesse fino al completo utilizzo del tetto massimo delle disponibilità finanziarie previste nel P.S.R. per ciascun anno;

Ritenuto pertanto di aprire i termini per la presentazione delle domande di adesione alla misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole», relativamente a tutte e quattro le tipologie di intervento in cui la misura h stessa è suddivisa, e di approvare le relative disposizioni attuative;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Tavolo istituzionale per le politiche agricole in data 15 settembre 2004;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Delibera

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

1. di approvare il nuovo testo delle disposizioni attuative misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole», di cui all'allegato n. 1 alla presente deliberazione, composta da n. 42 pagine di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di adesione alla misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole», secondo le modalità previste dall'allegato 1 e di far decorrere i termini per l'apertura del bando a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto;

3. di incaricare il Direttore Generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità e delle priorità di finanziamento, che si dovessero rendere necessarie per l'applicazione della suddetta misura;

4. di stabilire che le disponibilità finanziarie connesse al-

l'attuazione della misura trovano copertura secondo le modalità definite nello stesso P.S.R. per quanto riguarda le misure soggette a cofinanziamento Comunitario;

5. di disporre che le anticipazioni finanziarie a favore dei beneficiari, previste nelle disposizioni attuative della misura «h», possono essere concesse fino al completo utilizzo del tetto massimo delle disponibilità finanziarie previste nel P.S.R. per ciascun anno;

6. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

Misura h (2.8)

«Imboschimento delle superfici agricole»

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Premessa

Con le presenti disposizioni attuative della misura h (2.8) si intende dare continuità all'azione intrapresa nel periodo 1993-1999 con l'attuazione del Reg. CEE 2080/1992, perseguendo i seguenti obiettivi:

– creare opportunità alternative di reddito agli imprenditori agricoli;

– incrementare la superficie arborata, soprattutto in pianura, convertendo i terreni agricoli alla produzione di legname;

– realizzare impianti ed imboschimenti finalizzati alla protezione e alla riqualificazione del territorio.

Le presenti disposizioni attuative individuano le tipologie di intervento ammissibili, i possibili beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di priorità per le domande, le procedure tecniche ed amministrative, i controlli, gli obblighi dei beneficiari e le penalità in cui questi possono incorrere.

Per le domande presentate a seguito dell'apertura di bandi disposti con precedenti disposizioni attuative della stessa misura si fa riferimento alle relative disposizioni attuative. Per comodità di lettura si riporta nel presente allegato il testo coordinato, dai paragrafi dal n. 9 al n. 15 compresi, delle precedenti disposizioni attuative con le nuove norme adottate col presente documento. Le modifiche apportate rispetto alle precedenti disposizioni sono sottolineate e non hanno efficacia per i precedenti bandi. La tabella seguente riepiloga quanto appena esposto:

Bando (e tipologie attivate):	Disposizioni attuative approvate con:	Provvedimenti di modifica alle disposizioni attuative:	Per i paragrafi:	Si riporta il testo coordinato nei paragrafi:
Marzo 2001 (A, B, C, D)	d.g.r. 7/3509 del 05.03.2001	d.d.g. 8644 del 20.05.2002; d.d.g. 14115 del 24.07.2002	9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15	9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
Novembre 2002 (C)	d.g.r. 7/10789 del 24.10.2002	d.d.g. 21338 del 11.12.2002	9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15	9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
Gennaio 2003 (A, B, D)	d.g.r. 7/111711 del 23.12.2002	d.d.g. 4568 del 19.03.2003	9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15	9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
Dicembre 2003 (A, B, C, D)	d.g.r. 7/15275 del 28.11.2003	d.d.g. 5621 del 05.04.2004	9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15	9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15

Tutti gli esempi citati nelle presenti disposizioni attuative non hanno in alcun caso valore dispositivo, non sono esaustivi, hanno solo carattere illustrativo.

Riferimenti normativi

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni attuative, si rimanda alle seguenti disposizioni:

- Reg. CE 1257/1999 (in particolare articolo 31) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. CE 817/2004 (in particolare artt. 32-33);
- «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (di seguito «Manuale»).

1. Tipologie d'intervento

A. *Imboschimenti a scopo ambientale e/o protettivo*: soprassuoli forestali naturaliformi, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, alla protezione del suolo e secondariamente alla produzione di legname attraverso forme appropriate di selvicoltura.

B. *Impianti di arboricoltura a turno medio lungo*: impianti

di arboricoltura da legno con specie arboree finalizzati alla produzione di legname da lavoro con assortimenti di pregio.

C. *Impianti con specie arboree per la produzione di biomassa (con ceduzione a turno ravvicinato)*: impianti di arboricoltura da legno finalizzati alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici oppure per assortimenti da lavoro.

D. *Impianti con specie arborea a rapido accrescimento, con turno minore a 15 anni*: impianti di arboricoltura da legno finalizzati alla produzione di legname da lavoro.

IMPORTANTE: la descrizione delle tipologie di intervento ammesse è riportata nel successivo paragrafo 6.

Nella tipologia d'intervento B sono compresi gli impianti con specie forestali ospitanti simbiosi micorriziche sugli apparati radicali, comprese quelle tartufigene del genere *Tuber*, di cui all'art. 2 della l. 16 dicembre 1985 n. 752.

Gli interventi di tipologia A, dal momento del collaudo dei lavori, sono considerati bosco ai sensi dell'art. 3-ter della l.r. 8/1976 e s.m.i., e sono pertanto soggetti alla normativa forestale e paesistica vigente. Non è possibile in ogni caso la loro trasformazione (art. 4, comma 1 del d.lgs. 227/2001) prima

che siano trascorsi 20 anni dal collaudo finale, salvo il caso di espropriazioni per opere di pubblica utilità.

Gli impianti di tipologia B, C e D sono da considerarsi colture legnose agrarie finalizzate alla produzione di legname e di biomassa e come tali rientranti nella definizione di «arboricoltura da legno» di cui all'art. 2, comma 5, del d.lgs. 227/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale». Pertanto non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legislazione pone sui boschi.

La durata minima degli impianti, calcolata a partire dalla data di conclusione dei lavori di impianto, è di:

- 20 anni per gli interventi di tipologia B;
- 15 anni per quelli di tipologia C;
- 8 anni per quelli di tipologia D.

2. Beneficiari

Possono accedere agli aiuti previsti i soggetti di seguito riportati, in possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti:

- imprenditori agricoli singoli e associati (persone fisiche o giuridiche che ricavano almeno il 25% del reddito complessivo dall'attività agricola, alla quale dedicano non meno del 25% del proprio tempo lavorativo), inclusi cooperative agricole, i consorzi agricoli ed i consorzi forestali, equiparati agli imprenditori agricoli secondo quanto disposto dell'art. 1 del d.lgs. 228/2001 e dell'art. 8 del d.lgs. 227/2001;
- altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato;
- comuni e loro associazioni (consorzi, parchi regionali ecc.).

Sono esclusi dagli aiuti gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi della vigente regolamentazione dell'Unione Europea.

I comuni e loro associazioni non possono richiedere il sostegno per gli impianti con specie a rapido accrescimento (ti-

pologia D) e non può essere loro concesso il premio per le manutenzioni e il mancato reddito.

Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato diverse dagli imprenditori agricoli non possono accedere agli aiuti per gli impianti con specie a rapido accrescimento (tipologia D).

Per la definizione di «imprenditore agricolo» ai sensi delle presenti disposizioni attuative si applicano, per quanto attiene i requisiti di tempo e di reddito, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 99/2004 e le relative circolari applicative regionali, ferme restando le percentuali del 25% per quanto attiene a tempo e reddito.

3. Entità degli aiuti

Gli aiuti per la realizzazione degli imboschimenti e degli impianti, le manutenzioni e la compensazione della perdita di reddito sono concedibili secondo le modalità e nella misura massima riportate nelle sottostanti tabelle.

Tab. 1: Spese ammesse e contributi per imboschimenti e impianti

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Spesa unitaria massima ammessa (€/ha)	Percentuale contributo	Contributo massimo unitario (€/ha)
A) Imboschimenti a scopo protettivo e ambientale	6.000,00	70%	4.200,00
B) Impianti di arboricoltura da legno di pregio a turno medio lungo	5.000,00	60%	3.000,00
C) Impianti di arboricoltura da legno per la produzione di biomassa	4.500,00	70%	3.150,00
D) Impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento	3.000,00	50%	1.500,00

Tab. 2: Premi annuali per manutenzione e mancato reddito

	MANUTENZIONE	MANCATO REDDITO
Tipologia A	620,00 €/ha 1° e 2° anno 370,00 €/ha 3°, 4° e 5° anno	Riconosciuti per 20 anni, come segue: a) Imprenditori agricoli e loro associazioni: 725,00 €/ha per terreni irrigui di pianura; 605,00 €/ha per terreni non irrigui di pianura; 570,00 €/ha per terreni di collina (*); 300,00 €/ha per terreni di montagna (**); 150,00 €/ha per pascoli di montagna (**). b) Altre persone di diritto privato: 185,00 €/ha per terreni non pascolivi; 105,00 €/ha per pascoli.
Tipologia B	620,00 €/ha 1° e 2° anno 370,00 €/ha 3°, 4° e 5° anno	Riconosciuti per 20 anni, come segue: a) Imprenditori agricoli e loro associazioni: 725,00 €/ha per terreni irrigui di pianura; 605,00 €/ha per terreni non irrigui di pianura; 570,00 €/ha per terreni di collina (*); 300,00 €/ha per terreni di montagna (**); 150,00 €/ha per pascoli di montagna (**). b) Altre persone di diritto privato: 185,00 €/ha per terreni non pascolivi; 105,00 €/ha per pascoli.
Tipologia C	620,00 €/ha 1° e 2° anno	Riconosciuti per 15 anni, come segue: a) Imprenditori agricoli e loro associazioni: 725,00 €/ha per terreni irrigui di pianura; 605,00 €/ha per terreni non irrigui di pianura. b) Altre persone di diritto privato: 185,00 €/ha per terreni non pascolivi; 105,00 €/ha per pascoli.
Tipologia D	Non riconosciuti	Non riconosciuti
NOTE:	(*) Terreni appartenenti a comuni classificati di collina secondo la metodologia ISTAT.	(**) Terreni ricadenti in comuni appartenenti a Comunità Montane ai sensi della l.r. 13/1993 o classificati come territorio montano ai sensi della l.r. 13/1993, art. 6, comma 3. Questa classificazione è prevalente sulla metodologia ISTAT.

L'importo massimo del contributo per le spese di impianto è di € 200.000,00 (per campagna e per beneficiario).

I comuni e loro associazioni non hanno diritto né al premio per le manutenzioni, né a quello di mancato reddito.

Il premio di mancato reddito non può superare i limiti di cui al reg. CE 1251/1999 nel caso in cui i terreni agricoli rientrano nel 10% di set-aside.

Per le superfici agricole sottoposte ad impegno ai sensi del-

la presente misura che godono contemporaneamente del premio unico per l'aiuto al reddito relativo al Reg. 1782/2003, il premio di mancato reddito previsto dalla misura h potrebbe essere ricalcolato tenendo conto dell'importo già percepito col premio unico.

3.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili comprendono:

a) i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto (ad es. livellamento, ripuntatura, aratura, erpicatura, fresature, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, segnaletica, ecc.); l'acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo (compreso quello di specie micorrizate), corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta. Le spese ammissibili sono determinate nei limiti delle voci del «prezzario per gli interventi di arboricoltura da legno in Lombardia» approvato con Decreto del Direttore Generale n. 3851 del 5 marzo 2002: non sono mai ammissibili spese superiori al «prezzo massimo» ivi indicato. Nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione di fatture quietanziate in virtù dell'art. 46 del Reg. CE 817/2004, la spesa massima ammessa per singola voce di costo è pari a quella indicata nell'allegato A alle presenti disposizioni attuative, nella colonna intestata «Prezzo massimo per i lavori in economia o senza presentazione della fattura» (1);

b) l'IVA, nel caso in cui il beneficiario non può «scaricarla» in virtù della propria natura giuridica (2);

c) le spese generali sotto specificate.

Sono comprese fra le spese generali la progettazione, le consulenze specialistiche a supporto della progettazione, la direzione dei lavori, anche nel caso di lavori in amministrazione diretta, la consulenza tecnica durante i primi 5 anni di vita dell'impianto nel caso delle tipologie A e B e i primi 2 anni per la tipologia C, l'assistenza scientifica nel caso di interventi sperimentali, ecc. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, in percentuale dell'importo lavori, del:

- 10,0% per i liberi professionisti, società di professionisti, Consorzi forestali (che possono operare solo per i consorziati), Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (che può operare per conto terzi solo nell'ambito di interventi sperimentali); tale percentuale scende al 6% per la tipologia D;

- 3,0% per gli uffici tecnici degli enti pubblici.

I professionisti abilitati (3) alla progettazione, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi cinque/due anni di vita dell'impianto/imboschimento sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi iscritti all'Albo professionale (iscrizione non richiesta per i dipendenti di Enti Pubblici che predispongono la relazione per conto dell'ente che presenta la domanda);

- i periti agrari e gli agrotecnici, iscritti ai rispettivi Collegi, esclusivamente per impianti di arboricoltura da legno (tipologie B, C e D) destinati alla produzione di legname, inseriti in aziende agrarie di superficie non superiore a 15 ettari e sempre che, per la sua complessità, l'intervento non esuli dalle competenze professionali dei periti agrari ed agrotecnici.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che vi sia un professionista, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, che si assuma la responsabilità di quanto realizzato.

Rispetto alle voci del «prezzario per gli interventi di arboricoltura da legno in Lombardia» approvato con Decreto del Direttore Generale n. 3851 del 5 marzo 2002, per il bando in oggetto si ammettono le seguenti integrazioni:

- Voce 3.07: «Acquisto di piantine o talee per impianti di biomassa (tipologia C)», prezzo minimo 0,11 €/cad; prezzo massimo 0,22 €/cad.

- Voce 4.07: «collocamento a dimora di piantine o talee in piantagioni per biomassa, compreso tracciamento filari, eventuale picchettamento, rinalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d'arte», prezzo minimo 650,00 €/ha; prezzo massimo 900,00 €/ha.

Inoltre si precisa che:

- le voci del gruppo 2 «operazioni per la preparazione del terreno» si intendono realizzate con uno o più passaggi, anche incrociati, al fine di considerare il lavoro finito e a regola d'arte;

- le voci del gruppo 3 «acquisto delle piantine» sono comprensive del trasporto in cantiere.

Non possono essere inserite fra le spese ammissibili:

- l'eliminazione delle colture precedenti (es. taglio o sradicamento delle ceppaie di un impianto di arboricoltura da legno);

- la fornitura e lo spargimento di liquami zootecnici;

- le consulenze prodotte da professionisti non abilitati o che non rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, dendro-auxologici;

- nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura, i costi non rientranti fra le voci del prezzario approvato con d.d.g. 3851/2002, integrato con quanto indicato nelle presenti disposizioni attuative.

4. Zonizzazione

La misura h finanzia esclusivamente imboschimenti o impianti di arboricoltura da legno su superfici agricole, come definite nel successivo paragrafo 5, poste nel territorio della Regione Lombardia. In particolare:

- gli imboschimenti (tipologia A) sono ammissibili (4) solo nei comuni lombardi classificati «pianura» o «collina» dall'ISTAT e nei comuni lombardi classificati «montagna» dall'ISTAT soltanto in superfici agricole espressamente destinate all'imboschimento da piani di assestamento forestale e/o da piani di indirizzo forestale approvati;

- gli impianti di arboricoltura da legno a turno medio-lungo (tipologia B) sono ammissibili in tutto il territorio regionale lombardo;

- gli impianti di arboricoltura da legno con specie arborea a rapido accrescimento (tipologia D) e gli impianti per la produzione di biomassa (tipologia C) sono ammissibili solo nei comuni lombardi classificati «pianura» dall'ISTAT.

5. Condizioni

Gli interventi ammissibili, di cui al precedente paragrafo 1, devono interessare superfici agricole coltivate stabilmente, nell'annata agraria in corso o a quella precedente la presentazione della domanda di aiuto, a:

a) seminativi;

b) prati e pascoli;

c) colture permanenti (frutteti, vigneti, pioppeti e altri arboreti da legno, viva).

I terreni utilizzati nell'ambito degli interventi definiti con la presente misura, possono essere destinati a set-aside, ai sensi dell'articolo 6 del reg. CE 1251/1999, fatto salvo il disposto del comma 8 dello stesso articolo che:

a. vieta l'erogazione del premio per il set-aside;

b. limita l'importo per mancato reddito al valore del premio concesso per set-aside (5).

Il materiale di propagazione, appartenente a specie vegetali per le quali la normativa vigente lo preveda, dovrà essere munito della certificazione relativa alla provenienza o all'identità (l. 269/1973 e s.m.i., d.lgs. 386/2003) e, per le specie che lo richiedono, anche della certificazione riferita allo stato fitosanitario (passaporto verde). Per impianti con specie micorrizate per produzione di tartufi, il materiale vegetale dovrà essere corredato dal certificato di micorrizzazione, come previsto dalle disposizioni regionali in materia.

L'aiuto concesso in regime dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 non è cumulabile con altri contributi o aiuti

(1) Il valore riportato è stato calcolato aggiungendo al «prezzo minimo», indicato nel prezzario, il 50% della differenza fra «prezzo minimo» e «prezzo massimo».

(2) Cfr. Reg. CE 1685/2000: «L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario... L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario..... soggetto ad un regime forfettario, l'IVA pagata è considerata recuperabile...».

(3) Cfr. sentenza n. 915/1996 della IV sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, depositata il 30 luglio 1996.

(4) Cfr. «Linee guida di politica forestale regionale», approvate con d.g.r. n. 7/5410 del 6 luglio 2001.

(5) Pertanto in questo caso il beneficiario riceverà il premio di mancato reddito coi fondi della misura h, che non potrà mai essere superiore al premio che avrebbe ricevuto col set-aside. Nel caso della tipologia D il beneficiario non riceverà alcun premio.

concessi o previsti da regolamenti comunitari, leggi nazionali, leggi regionali per gli stessi impianti o imboschimenti sui medesimi terreni.

6. Caratteristiche degli impianti; limiti e divieti

6.1 Caratteristiche degli impianti

Gli imboschimenti (tipologia A) devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, governati ad alto fusto. Devono essere realizzati con specie arboree ed arbustive, autoctone; la presenza di specie arbustive è indispensabile.

Gli impianti di arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio a turno medio-lungo (tipologia B) devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, governati ad alto fusto, con turno pari o superiore a 20 anni. Al fine di consentire un adeguato sviluppo delle specie di maggior pregio (principali) e di assicurare nel contempo un sufficiente grado di naturalità, deve essere realizzata preferibilmente la consociazione di specie accessorie associate a quelle principali. Le specie arboree principali, ovvero quelle che raggiungeranno la fine del turno e forniranno la maggior parte del reddito, devono essere in grado di produrre legname prevalentemente per segati e/o tranciatura. Possono anche essere impiegate, come specie accessorie, specie arboree a rapido accrescimento (compresi cloni ed ibridi), nella misura massima di 90 piante ad ettaro, uniformemente distribuite (salvo deroghe dell'O.D. per interventi sperimentali). Sono considerate specie a rapido accrescimento quelle che, nella stazione di impianto, giungono a maturità con un turno inferiore a 15 anni.

Gli impianti di arboricoltura da legno per la produzione di biomassa (tipologia C) devono essere costituiti da popolamenti di latifoglie, governati a ceduo semplice, con turno massimo di cinque anni, senza rilascio di piante in occasione della ceduzione.

Gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento (tipologia D) devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, governati ad alto fusto, a rapido accrescimento e turno inferiore a 15 anni.

Al fine di aumentarne la stabilità ecologica, garantendo così anche un miglior risultato, sia in termini economico-produttivi che ambientali, gli imboschimenti e gli impianti di tipologia A e B devono essere polispecifici (6).

La *superficie ammissibile* per gli imboschimenti (tipologia A) e gli impianti di arboricoltura da legno di pregio (tipologia B) deve essere di almeno 5.000 mq. Sono ammessi imboschimenti o impianti di arboricoltura da legno di dimensione minima di 3.000 mq, purché in ampliamento rispettivamente di boschi o impianti di arboricoltura da legno già esistenti.

La *superficie* degli impianti di arboricoltura da legno di tipologia C e D deve essere di almeno 10.000 mq. Sono ammessi impianti di dimensione minima di 5.000 mq purché in ampliamento di impianti già esistenti della medesima tipologia di quella in esame.

La *superficie minima* su cui realizzare gli impianti deve calcolarsi al netto di eventuali tare (7) esistenti (es. strade, capezzaghe, fabbricati, canali, boschi, siepi, filari ecc.). La superficie dell'impianto deve essere omogenea e ravvicinata, cioè un qualsiasi e singolo corpo che compone l'impianto, al netto di tare di qualsiasi tipo, deve trovarsi ad una distanza non superiore ai 100 metri da almeno un altro corpo dell'impianto stesso. In ogni caso, a discrezione tecnica dell'O.D., l'area oggetto di intervento deve presentare caratteristiche ecologiche, ambientali ed economiche adatte all'impianto e all'accrescimento della piantagione.

Le *densità minime d'impianto* sono le seguenti:

- tipologia A (imboschimenti a scopo protettivo, ambientale e produttivo): 1100 piante/ettaro. Tale valore può essere abbassato nel caso in cui, in ambiti territoriali particolari, esistono norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate; il numero di piante delle specie arbustive non può essere superiore ad un terzo del totale, salvo il caso di interventi sperimentali;

- tipologia B (impianti di arboricoltura da legno a turno medio-lungo finalizzati alla produzione di legname di pregio): 200 piante/ettaro (specie arboree principali) e 200 piante ettaro (specie arboree accessorie, comprese le specie arbustive). Il numero di piante delle specie arboree principali può essere abbassato fino a 123 esemplari per ettaro, nel caso in cui il professionista ritenga opportuno procedere ad un impianto a sesto definitivo;

- tipologia C (impianti per biomassa): 1100 piante/ettaro. Tale valore può essere abbassato nel caso in cui, in ambiti territoriali particolari esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate;

- tipologia D (impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento): 200 piante/ettaro.

6.2 Limiti e divieti

Non sono ammessi a finanziamento:

- gli interventi che vengono iniziati prima della presentazione della domanda di contributo;

- gli impianti di abeti natalizi;

- le consociazioni con colture agrarie. Sono ammesse solo le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfila e destinate alla fauna selvatica, che non beneficiano di alcun aiuto;

- gli interventi che possono avere conseguenze negative sulle zone facenti parte della rete «Natura 2000»;

- gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 19 l.r. 8/1976 e s.m.i.), anche se scaduti;

- gli interventi su terreni che in precedenza sono stati interessati dagli aiuti previsti dal Reg.(CEE) 2080/1992 o dalla misura h del P.S.R. - Reg. (CE) 1257/1999, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell'intervento;

- gli interventi già ammessi a finanziamento con domande del bando 2004 (d.g.r. n. 7/15275/2003) se prima della presentazione della nuova domanda col presente bando non viene presentata all'O.D., tramite SIARL, formale comunicazione di rinuncia al contributo ammesso, per quegli stessi terreni, con domanda del bando 2004.

LIMITI:

- per gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A, B e C, sono da considerarsi vincolanti le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti - Norme di Attuazione» adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 gennaio 2001. Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B non possono essere considerati opere strutturali e pertanto non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni;

- l'elenco di specie che è possibile utilizzare è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 5 marzo 2001 (allegato n. 4 al d.d.g. n. 4421 del 28 febbraio 2001);

- le specie da impiegare per la tipologia A devono essere autoctone e tipiche della stazione in esame: fra quelle indicate nel d.d.g. n. 4421/2001, non è possibile utilizzare *Robinia pseudoacacia*, *Paulownia tomentosa*, *Pseudotsuga menziesii*, *Gleditsia triacanthos*, *Quercus rubra*, pioppi ibridi e cloni. Per la tipologia A sono utilizzabili, fra gli arbusti, anche le specie autoctone del genere *Rosa*;

- per gli impianti di tipologia B, C e D sono ammissibili le specie esotiche indicate nel d.d.g. n. 4421/2001, con comportamento ecologico ben conosciuto e ben ambientate in Lombardia. Per la tipologia C sono utilizzabili, salvo il caso di interventi sperimentali, solo le seguenti specie: *Alnus* spp, *Populus* spp, *Salix alba*, *Platanus* spp, *Robinia pseudoacacia*;

- al fine di evitare la diffusione di piante attualmente gravemente invasive, è sempre vietato l'impiego delle seguenti specie: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima* (= *Ailanthus glandulosa*), *Prunus serotina*;

- nelle aree protette, non è possibile piantare specie vietate dai regolamenti e dalle norme esistenti nell'area protetta in esame;

- lo spargimento di liquami zootecnici negli impianti di tipologia A è ammesso solo durante i primi cinque anni successivi al termine dei lavori; negli impianti di tipologia B, C e D è ammesso per tutta la durata dell'impegno. In tutti i casi, lo spargimento deve avvenire interrando il liquame senza arre-

(6) Si considera monospecifico un popolamento con almeno il 90% di esemplari della stessa specie.

(7) Sono considerati tare le superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: pertanto di norma un canale (es. Villosesi) sarà considerata una tara, un caule largo pochi decimetri..... no.

care danni alle piante e deve essere previsto dal progetto o piano di manutenzione dell'impianto, oppure dichiarato con la «denuncia di intervento» di cui al successivo paragrafo 12.5.

6.3 Interventi sperimentali

Gli «interventi sperimentali» devono essere realizzati esclusivamente sotto la responsabilità scientifica di Università, Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione con l'aspirante beneficiario della misura h, da allegare alla domanda. I progetti allegati alla domanda di adesione alla misura h e le eventuali varianti progettuali devono essere controfirmati dal ricercatore responsabile della sperimentazione. Nel progetto devono essere chiaramente indicati obiettivi, metodi, tempi e risultati attesi dell'intervento sperimentale, nonché le operazioni colturali che sono necessarie per il buon esito della sperimentazione.

Copia dei risultati della sperimentazione dovrà essere fatta pervenire alla Direzione Generale Agricoltura, tramite l'Organismo Delegato, entro il termine del periodo di impegno.

7. Procedure

7.1 Competenza territoriale e modalità di presentazione

Le domande di contributo devono pervenire alle Province (Organismi Delegati, di seguito denominati O.D.) competenti per il territorio in cui si trovano i terreni che si desidera impiantare.

Per domande relative a superfici poste in più province, in conformità a quanto indicato nel paragrafo 2, parte I, del «Manuale» già citato, è competente a riceverle e ad espletare l'istruttoria la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del terreno interessato dall'intervento; questa Provincia informerà le altre Province interessate.

7.2 Modalità di presentazione

Le domande devono essere compilate informaticamente ed inviate per via telematica, nel periodo di apertura dei termini, che viene fissato in 90 giorni, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia delle presenti disposizioni attuative. Qualora la scadenza coincida con un giorno di chiusura degli uffici regionali, il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo di apertura degli stessi.

Il Direttore Generale della D.G. Agricoltura potrà disporre con proprio provvedimento l'apertura di nuovi bandi qualora si dovesse rendere necessaria la raccolta di nuove domande, apportando eventuali modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità e delle priorità di finanziamento, alle presenti disposizioni attuative.

7.3 Documentazione della domanda

Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura h. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

Al modello di domanda informatizzato relativo alla misura h si accede via internet, a partire dal sito della D. G. Agricoltura (indirizzo attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it). Nell'apposita sezione del sito dedicata al SIARL, sono disponibili le modalità di accesso al modello di domanda, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali. Per accedere al SIARL e al modello di domanda relativo alla misura h è necessario disporre di apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (nome utente/parola d'ordine), rilasciata dalla Direzione Generale Agricoltura, gestore del sistema.

Tutte le informazioni relative all'accesso al modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti.

Si precisa che il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa, dovrà stampare la domanda, firmarla in originale e presentarla all'O.D. competente. Infatti la copia cartacea, in quanto documento sottoscritto dal richiedente è indispensabile per la costituzione del dossier previsto al capitolo 5 della Parte I del «Manuale».

Il richiedente deve presentare all'O.D. i seguenti documenti:

- modello informatizzato di domanda di adesione alla misura h e scheda di misura da inviare in via telematica entro e non oltre la data ultima di presentazione, secondo le modalità sopra descritte;

- copia cartacea della domanda firmata dal richiedente da presentare entro e non oltre i 10 giorni successivi al termine di presentazione delle domande fissato precedentemente;

- autocertificazione (redatta secondo quanto previsto dal d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47), riferita alla situazione esistente al giorno di presentazione della domanda, relativa a:

- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia soggetto diverso dallo stesso, ad effettuare gli interventi oppure parere dell'ente competente ai sensi dell'art. 16 della legge 203/1982;

- quota di tempo e di reddito, rispettivamente dedicato e derivante dalle attività agricole;

- presenza di regolare concessione e pagamento del canone per gli interventi ricadenti in aree demaniali; la dichiarazione dovrà contenere gli estremi del provvedimento di concessione e relativo pagamento del canone;

- progetto definitivo redatto da un tecnico abilitato (8) e sottoscritto, unitamente alla domanda, dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente, secondo quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

- parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree protette. Il parere, che deve essere richiesto a cura del beneficiario al più presto e comunque prima della chiusura del bando, deve essere rilasciato al beneficiario e alla Provincia dall'ente gestore del parco o della riserva entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Trascorso tale termine senza riscontro, il parere è da intendersi provvisoriamente positivo: la Provincia concluderà l'istruttoria, ma terrà conto di eventuali pareri che giungano prima del finanziamento della domanda;

- copia della domanda presentata al competente parco regionale nel caso in cui l'ente gestore dell'area protetta non sia pronunciato entro i termini di cui sopra;

- per i comuni e loro associazioni, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione, nonché relativo all'effettuazione, a proprie spese, delle cure colturali, in particolare nei primi 2 o 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti (a seconda della tipologia di intervento) (9).

I dati indicati in domanda, sono resi ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47, e costituiscono «Dichiarazione sostitutiva di certificazione» e «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà».

7.3.1. Progetto definitivo

Il progetto definitivo, firmato in ogni sua parte dal professionista (cfr. paragrafo 3.1) che lo ha redatto sotto la sua personale responsabilità, deve contenere i seguenti elaborati:

- a) la «relazione tecnica dettagliata dell'intervento» da realizzare ed in particolare la motivazione e l'elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto (con riferimento alle consociazioni), gli interventi colturali (concimazioni, frequenza delle ceduzioni, sfolli sulle ceppaie, potature, ecc.), la stima del numero di piante o ceppaie a fine turno, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc.

Tale relazione dovrà essere sottoscritta, unitamente alla domanda, dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente, secondo quanto previsto dalla l. 15 maggio 1997, n. 127.

La «relazione tecnica dettagliata dell'intervento» deve con-

(8) I professionisti abilitati per legge alla stesura del progetto sono indicati in fondo al precedente paragrafo 3.

(9) Documentazione che può essere presentata alle Province in un secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria.

tenere le seguenti informazioni (si faccia riferimento al volume «Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo», edito dalla Regione Lombardia):

1. *definizione delle caratteristiche stazionali*, con inquadramento di tipo climatico, geopedologico, vegetazionale, socio-economico ed analisi ecologica, geopedologica e climatica della stazione in particolare; per gli impianti di tipologia A, B e C vasti almeno 15 ettari è necessaria l'analisi fisico-chimica del suolo **(10)** (tessitura, pH in acqua, pH in KCl, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, capacità di scambio cationico, azoto totale, Ca, Mg, K, P); nel caso di impianti con specie micorrizate per la produzione di tartufi (gen. *Tuber*), la relazione, redatta secondo lo schema dell'allegato 2 alla circolare dell'Assessorato Agricoltura n. 28 del 18 luglio 1994, deve riportare i dati relativi alla vocazionalità del terreno e all'analisi vegetazionale della stazione d'impianto e dell'area adiacente;
 2. *obiettivi dell'intervento*, indicando le caratteristiche del legname ricavabile, il turno e il trattamento;
 3. *scelta delle specie*, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed i cloni;
 4. *scelta del sesto di impianto e del modello colturale*, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
 5. *caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare*, evidenziando l'uso di piante nate da seme o da talea, età, contenitore, qualità del postime;
 6. *preparazione del terreno*: lavorazioni, concimazioni, tracciamento, con relativa epoca di intervento;
 7. *messa a dimora delle piante*: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali;
 8. *cure colturali post-impianto*: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, eccetera. Analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere ragionevolmente incontrate durante la vita dell'impianto, con particolare riferimento al periodo di durata dell'impegno **(11)**; messa in evidenza degli accorgimenti da seguire al fine di ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà. Nel caso delle tipologie A e B è necessario il *Piano quinquennale di manutenzione con relativo cronoprogramma*. Nel caso della tipologia C è necessario il *Piano biennale di manutenzione con relativo cronoprogramma*;
 9. *utilizzo*: modalità di taglio. Per la tipologia A: stima della dinamica della massa nel primo secolo di vita dell'impianto. Previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni. Per le tipologie B e D: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni e gli eventuali diradamenti. Per la tipologia C: interventi sulla ceppaia, stima delle ceppaie a fine turno e delle biomasse ricavabili dalla ceduzione.
- b) computo metrico estimativo dei lavori, predisposto in conformità alle voci del «prezzario per gli interventi di arboricoltura da legno in Lombardia» approvato con Decreto del Direttore Generale n. 3851 del 5 marzo 2002, in conformità a quanto disposto nel paragrafo **3.1 Spese ammissibili**.

Limitatamente alla tipologia D, chi realizza lavori in economia o comunque si avvale della possibilità di rendicontare le spese senza presentazione della fattura, in conformità al Reg. CE 963/2003, può evitare di predisporre un computo metrico estimativo, purché il progettista dichiari esplicitamente di adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più delle seguenti voci di spesa denominate «Computo a corpo» per la realizzazione di un pioppeto, con le seguenti caratteristiche:

Sesto d'impianto indicativo	N. piante/ha	età pioppelle	«Computo a corpo» €/ha IVA eventualmente dovuta inclusa
5,5 m × 5,5 m	311-351	1 anno	2.160,50
5,5 m × 5,5 m	311-351	2 anni	2.475,50
6 m × 6 m	246-310	1 anno	2.041,00

Sesto d'impianto indicativo	N. piante/ha	età pioppelle	«Computo a corpo» €/ha IVA eventualmente dovuta inclusa
6 m × 6 m	246-310	2 anni	2.330,00
6,5 m × 6,5 m	224-245	1 anno	1.947,50
6,5 m × 6,5 m	224-245	2 anni	2.214,50
7 m × 7 m	200-223	1 anno	1.703,00
7 m × 7 m	200-223	2 anni	1.914,00

Possono essere aggiunte le voci 1.01 o 1.02 del prezzario, nonché le spese generali (6% del totale complessivo), fino al limite massimo di 3.000,00 €/ha di spese ammissibili

c) la descrizione della stazione oggetto dell'intervento (caratteristiche topografiche, pedologiche e climatiche) e sua localizzazione tramite:

- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- estratto di mappa delle superfici interessate (anche in copia non certificata da «videomappa»), prodotto in un'unica tavola;
- dichiarazione del progettista, sotto sua personale responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto/imboschimento.

7.3.2. Progetto esecutivo

Prima dell'inizio dei lavori, gli Enti pubblici di cui al punto 2 delle presenti disposizioni attuative, presentano all'O.D. il progetto esecutivo che deve contenere, oltre alla documentazione già allegata al progetto definitivo:

- a) capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici;
- b) indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
- c) se del caso, piano della sicurezza ai sensi della d.lgs. 494/1996;
- d) provvedimento di approvazione del progetto;
- e) modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

7.3.3. Modifiche di dettaglio al progetto definitivo

Prima dell'inizio dei lavori, i privati devono comunicare all'O.D. eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati progettuali del progetto definitivo.

7.3.4. Precisazioni sui progetti

Per quanto riguarda gli impianti di tipologia C e di tipologia D, è sufficiente un livello di approfondimento progettuale semplificato, con una descrizione sintetica dei vari aspetti progettuali.

Si rimanda al paragrafo 2.1.2, Parte II, del «Manuale» già citato, per l'individuazione degli errori sanabili nelle domande. La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del punto 7.3.1 è da ritenersi in ogni caso come l'insieme degli «elementi minimi per svolgere l'istruttoria».

8. Istruttoria delle domande ed esecuzione dei progetti

L'istruttoria è effettuata dall'Organismo Delegato (Provincia) preferibilmente entro 90 giorni consecutivi dal termine per la presentazione a SIARL delle domande e prevede:

- il controllo tecnico-amministrativo sul 100% delle domande presentate;
- l'effettuazione di visita in «loco», qualora il funzionario istruttore lo reputi necessario per acquisire elementi di valutazione della domanda.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria esprime il proprio parere tramite verbale d'istruttoria, prendendo atto, laddove previste, delle «dichiarazioni sostitutive di certificazione» e delle «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» sottoscritte dal richiedente.

Per tutti i richiedenti aventi titolo al riconoscimento del-

(10) Per gli impianti di tipologia A, B e C di superficie inferiore a 15 ettari e per tutti gli impianti di tipologia D, l'analisi fisico-chimica del suolo non è obbligatoria, ma comunque raccomandata.

(11) Si sottolinea l'importanza per il progettista di indicare con precisione le operazioni manutentive necessarie, in quanto è evidente che è sua la responsabilità in caso di fallimento dell'impianto, fatto salvo le cause di forza maggiore (cfr. paragrafo 9.2, parte I del «manuale»), le responsabilità del direttore dei lavori per modifiche al progetto e del beneficiario per carente o cattiva manutenzione dell'impianto in esame.

l'aiuto compensativo per il mancato reddito, l'O.D. deve accertare, nel corso dell'istruttoria, il possesso dei requisiti necessari e l'entità del premio da concedere.

Per impianti con specie arboree micorrizate per la produzione di tartufi, l'O.D. invia alla D.G. Agricoltura della Regione i relativi progetti, entro 15 giorni dal termine della presentazione della copia cartacea delle domande. Il Collegio di esperti, previsto dall'art. 7 della l.r. 24/1989, esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine senza riscontro, lo stesso è da intendersi positivo.

Per quanto non indicato, si rimanda ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, Parte II, del «Manuale».

8.1 Punteggi di priorità

Al fine di redigere le graduatorie provinciali degli interventi finanziabili, si riportano di seguito i parametri da utilizzare con i relativi punteggi.

Imboschimento (tipologia A)

Categoria di beneficiario (una sola opzione): • Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni • Imprenditore agricolo professionale • Altro imprenditore agricolo • Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole • Persone fisiche o giuridiche di diritto privato • Comuni e loro associazioni	Punti 5 Punti 4 Punti 3 Punti 4 Punti 2 Punti 6
Localizzazione dell'intervento: • Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio <i>massimo</i> attribuibile dalle Province a loro discrezione) • Ampliamento di Grandi Foreste di Pianura • Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di tutela) • Ampliamento di boschi già esistenti, in comuni di pianura (classificazione ISTAT) • Ampliamento di boschi già esistenti, in comuni di collina (classificazione ISTAT) • Imboschimenti previsti in strumenti di pianificazione forestale approvati	Punti 5 Punti 3 Punti 2 Punti 4 Punti 1 Punti 3
Qualità del progetto: • In base alla valutazione del progetto, <i>punteggio massimo</i>:	Punti 10
Economicità dell'intervento: • Progetti con spese ammissibili (calcolate sulla tipologia principale) non superiori a 4.500,00 €/ettaro	Punti 5

Impianti di arboricoltura da legno di pregio (tipologia B)

Categoria di beneficiario (una sola opzione): • Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni • Imprenditore agricolo professionale • Altro imprenditore agricolo • Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole • Persone fisiche o giuridiche di diritto privato • Comuni e loro associazioni	Punti 5 Punti 4 Punti 2 Punti 4 Punti 2 Punti 1
Localizzazione dell'intervento: • Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio <i>massimo</i> attribuibile dalle Province a loro discrezione) • Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di tutela) • Ampliamento di impianti esistenti della medesima tipologia • Impianti previsti in strumenti di pianificazione forestale approvati • Impianti con densità di almeno 400 piante di specie arboree principali ad ha	Punti 5 Punti 3 Punti 2 Punti 2 Punti 2
Qualità del progetto: • In base alla valutazione del progetto, <i>punteggio massimo</i>:	Punti 10
Economicità dell'intervento: • Progetti con spese ammissibili (calcolate sulla tipologia principale) non superiori a 3.750,00 €/ettaro	Punti 5

Impianti di arboricoltura da legno per la produzione di biomassa (tipologia C)

Categoria di beneficiario (una sola opzione): • Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni • Imprenditore agricolo professionale • Altro imprenditore agricolo • Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole • Persone fisiche o giuridiche di diritto privato • Comuni e loro associazioni	Punti 5 Punti 4 Punti 3 Punti 4 Punti 2 Punti 1
---	--

Localizzazione dell'intervento: • Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio <i>massimo</i> attribuibile dalle Province a loro discrezione) • Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di tutela) • Ampliamento di impianti esistenti della medesima tipologia	Punti 5 Punti 3 Punti 2
Qualità del progetto: • In base alla valutazione del progetto, <i>punteggio massimo</i>:	Punti 5
Garanzia sul collocamento della produzione legnosa (una sola opzione): • Contratto di fornitura pluriennale • Autoconsumo in relazione al fabbisogno energetico aziendale	Punti 4 Punti 2
Economicità dell'intervento: • Progetti con spese ammissibili (calcolate sulla tipologia principale) non superiori a 3.375,00 €/ettaro	Punti 5

Impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento (tipologia D)

Categoria di beneficiario (una sola opzione): • Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni • Imprenditore agricolo professionale • Altro imprenditore agricolo • Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole	Punti 5 Punti 4 Punti 2 Punti 4
Localizzazione dell'intervento: • Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio <i>massimo</i> attribuibile dalle Province a loro discrezione) • Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di tutela) • Impianti previsti in strumenti di pianificazione forestale approvati	Punti 5 Punti 3 Punti 2
Qualità del progetto: • In base alla valutazione del progetto, <i>punteggio massimo</i>:	Punti 5
Economicità dell'intervento: • Progetti con spese ammissibili (calcolate sulla tipologia principale) non superiori a 2.250,00 €/ettaro	Punti 5

Per l'attribuzione del punteggio, si rimanda al paragrafo 2.2, parte I, del «Manuale».

Si precisa inoltre quanto segue:

- *punteggio per imprenditore agricolo professionale*: ricade in questa fattispecie l'imprenditore che risponde completamente alla definizione data dall'art. 1 del d.lgs. 99/2004;

- *punteggio superiore per beneficiario di età inferiore a 40 anni*: il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda tramite SIARL; per le società di persone tale requisito deve essere posseduto da almeno i due terzi dei soci; le società di capitali non possono acquisire il punteggio aggiuntivo in esame;

- *punteggio per imboschimenti o impianti in aree protette*: si attribuisce il punteggio in caso di interventi in parchi regionali o riserve naturali regionali istituite ai sensi della l.r. 86/1983 e s.m.i., ovvero in parchi nazionali o in riserve naturali istituite dallo Stato. Il punteggio non viene attribuito in caso di interventi in parchi locali di interesse sovracomunale;

- *punteggio per ampliamento di boschi o impianti di arboricoltura esistenti*: si attribuisce il punteggio anche se l'impianto vecchio e il nuovo sono separati da corsi d'acqua minori, rogge, canali di irrigazione o scolo, da elettrodotti ovvero da viabilità agro-silvo-pastorale, anche se accompagnati (in entrambi i casi) da filari arborei o siepi. Qualora l'impianto vecchio e il nuovo sono separati da superfici destinate ad altra coltura, il punteggio in esame non è attribuibile. Per quanto concerne invece la superficie dei boschi/impianti esistenti, tale superficie deve essere accorpata o risultare tale a seguito dell'intervento proposto;

- *punteggio per intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale*: le Province attribuiscono il punteggio in conformità alle indicazioni contenute nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani Agricoli Triennali provinciali o in altri strumenti di pianificazione agro-forestale, con l'obiettivo di individuare le aree da destinare prioritariamente alla realizzazione all'imboschimento o alla realizzazione di impianti di arboricoltura, preferibilmente in un'ottica di rete ecologica e di valorizzazione della filiera bosco-legno-energia. Le Province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura i criteri di attribuzione del punteggio in parola;

- *punteggio per imboschimenti/impianti previsti in strumenti di pianificazione forestale*: il riferimento d'obbligo è ai piani

di indirizzo forestale ed ai piani di assestamento forestale di cui all'art. 19 della l.r. 8/1976 e s.m.i.. Ovviamente, il punteggio sarà attribuito se il piano è stato approvato e se l'intervento è previsto nel piano.

Gli O.D. procederanno ad una lettura attenta del progetto, dando ad esso una valutazione che tenga conto sia della professionalità nell'affrontare lo studio e nell'esporre il progetto, sia sulle scelte di merito adottate, nei limiti di quanto può essere ricavato dalla lettura del progetto. Per questo ultimo aspetto, si precisa che ogni responsabilità per errori o imperfezioni progettuali è del progettista e che compito degli O.D. è quello di rilevare eventuali errori procedurali o logici, basandosi in ogni caso su quanto esposto nel progetto e/o rilevabile dal funzionario istruttore con la normale diligenza, preparazione tecnica, conoscenza delle leggi e buon senso (es. utilizzo di specie con caratteristiche ecologiche visibilmente incompatibili con le caratteristiche stazionali descritte nella relazione, previsioni di crescita e di interventi selvicolturali visibilmente incompatibili con le specie impiegate, la fertilità del terreno e il sesto di impianto, come risultano dalla relazione, impossibilità di realizzare un buon impianto nelle stazioni proposte, ecc.).

Per quanto riguarda il punteggio della qualità del progetto, esso viene determinato come da tabella seguente (gli aspetti progettuali sono quelli precedentemente indicati nella definizione di progetto definitivo di cui al punto 7.3.1):

1) Per le tipologie A e B:

ASPETTO PROGETTUALE		L'aspetto progettuale a lato è stato trattato in maniera:		
		completa ed esaustiva	parziale ma sufficiente	insufficiente o inesperta
1	definizione delle caratteristiche stazionali	2 punti	1 punto	0 punti
2	Obiettivi dell'intervento	1 punto	0,5 punti	0 punti
3	Scelta delle specie	1,5 punti	0,75 punti	0 punti
4	Scelta del sesto di impianto e del modello culturale	1 punto	0,5 punti	0 punti
5	Caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare	1 punto	0,5 punti	0 punti
6	Preparazione del terreno	0,5 punti	0,25 punti	0 punti
7	Messa a dimora delle piante	1 punto	0,5 punti	0 punti
8	Cure colturali post-impianto	1,5 punti	0,75 punti	0 punti
9	Utilizzazione	0,5 punti	0,25 punti	0 punti

Per essere dichiarate ammissibili al finanziamento e quindi inserite in graduatoria, le domande devono:

- ottenere almeno cinque dei dieci punti a disposizione per la qualità del progetto;
- non aver trattato in maniera insufficiente o inesperta gli aspetti progettuali n. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2) Per la tipologia C e D:

ASPETTO PROGETTUALE		L'aspetto progettuale a lato è stato trattato in maniera:		
		completa ed esaustiva	parziale ma sufficiente	insufficiente o inesperta
1	Definizione delle caratteristiche stazionali	1,0 punti	0,5 punti	0 punti
2, 3, 4 e 5	Obiettivi dell'intervento. Scelta delle specie. Scelta del sesto di impianto e del modello culturale. Caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare	2,0 punti	1,0 punti	0 punti
6 e 7	Preparazione del terreno. Messa a dimora delle piante	1,0 punti	0,5 punti	0 punti
8 e 9	Cure colturali post-impianto. Utilizzazione	1,0 punti	0,5 punti	0 punti

Per essere dichiarate ammissibili al finanziamento e quindi inserite in graduatoria, le domande devono:

- ottenere almeno tre dei cinque punti a disposizione per la qualità del progetto;

- non aver trattato in maniera insufficiente o inesperta alcun aspetto progettuale.

In caso di domande con richiesta di adesione a più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che prevede la spesa più consistente.

Le domande sono ordinate in graduatoria, in ordine decrescente, secondo il seguente schema:

1. punteggio totale ottenuto;
2. in caso di parità, in base alla economicità dell'intervento, ovvero al rapporto tra la superficie netta di intervento in mq e il costo ammissibile in euro, da calcolarsi esclusivamente per la sola tipologia di impianto prevalente in termini di spesa (precedono le domande con un maggior rapporto superficie/costi).
3. in caso di ulteriore parità, in base al momento di presentazione della domanda originaria sul S.I.A.R.L. (precedono le domande presentate prima).

8.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

L'Organismo Delegato comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, inviando copia del verbale, nonché le modalità di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria.

Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere, per ogni beneficiario, l'indicazione:

- del punteggio assegnato;
- dell'importo totale ammesso a contributo;
- della superficie di impianto ammessa, specificando gli eventuali mappali non ammessi;
- del contributo concedibile.

8.3 Presentazione richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà ai sensi della l. 241/1990, di presentare all'Organismo Delegato (Provincia), memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione.

Se le memorie scritte sono presentate nei termini sopra definiti l'Organismo Delegato valuta la documentazione relativa ed esprime il proprio parere. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

8.4 Comunicazione dell'esito del riesame

L'Organismo Delegato comunica al beneficiario l'esito positivo o negativo del riesame entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

8.5 Formulazione e approvazione degli elenchi delle domande ammissibili

L'Organismo Delegato, preferibilmente entro 15 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai beneficiari sull'esito del riesame, formula ed adotta la graduatoria, ordinata per punteggio di priorità decrescente, delle domande ammissibili in quanto positivamente istruite. L'elenco deve pervenire alla DG Agricoltura sia su carta che su supporto informatico, sulla base di modelli predisposti dalla DG Agricoltura stessa. L'elenco deve contenere il punteggio totale, il punteggio di qualità progettuale, la superficie espressa in ettari ed are, l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile, il relativo contributo articolato per anno finanziario.

L'elenco, approvato nelle forme ritenute opportune dall'O.D., deve essere trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura entro 10 giorni dall'adozione e comunque tassativamente entro e non oltre il 15 luglio 2005.

L'elenco ha validità per l'esercizio finanziario Feoga 2006 e non può subire modificazioni a seguito di varianti progettuali.

8.6 Suddivisione delle risorse finanziarie

La Direzione Generale Agricoltura, entro 15 giorni dal ricevimento degli elenchi definitivi delle Province, e comunque entro il 31 luglio 2005, definisce il provvedimento che suddivide le risorse finanziarie complessive sulle singole tipologie (A, B, C, D) ripartite come di seguito:

- Tipologia A (imboschimenti a scopo protettivo e ambientale): 20%
- Tipologia B (impianti di arboricoltura da legno di pregio): 20%

- Tipologia C (impianti di arboricoltura da legno per la produzione di biomassa): 30%
- Tipologia D (impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento): 30%

Se una tipologia di intervento non dovesse utilizzare per intero le risorse ad essa assegnate, l'importo residuo sarà utilizzato a favore delle altre, secondo una ripartizione che tiene conto delle percentuali sopra indicate.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti inferiore al fabbisogno complessivo, ad ogni Provincia saranno assegnate le risorse spettanti sulla base dei seguenti criteri di riparto:

- a) quota forfettaria uguale per ciascuna Provincia;
- b) incidenza della PLV agricola provinciale sulla PLV agricola regionale (utilizzando i dati ISTAT);
- c) incidenza del fabbisogno provinciale rispetto a quello regionale, espresso considerando tutte le richieste finanziarie relative alle domande presentate ed istruite positivamente e presenti nelle graduatorie.

Ai fini dell'individuazione della quota provinciale di risorse finanziarie attribuite nell'ambito del riparto, il criterio a) incide per il 10%, il criterio b) per il 30% ed il criterio c) per il 60%.

Qualora ad una o più province risultino assegnabili, in base ai criteri sopra esposti, somme non utilizzabili per carenza di domande dichiarate ammissibili, le somme eccedenti saranno ridistribuite alle restanti province in proporzione al fabbisogno provinciale non soddisfatto.

Le somme da ripartire potranno subire piccoli assestamenti in maniera tale da poter finanziare le singole domande in misura completa.

8.7 Comunicazione agli Organismi Delegati delle domande finanziate

La Direzione Generale Agricoltura, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento di riparto delle risorse economiche, comunica agli Organismi Delegati l'ammontare delle risorse assegnate ad ogni Provincia.

8.8 Comunicazione al beneficiario dell'ammissione a finanziamento

Gli Organismi Delegati, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla quota di riparto delle risorse finanziarie da parte della Direzione Generale Agricoltura, informano i titolari delle domande circa la loro ammissione a finanziamento.

La comunicazione ai beneficiari deve contenere anche i seguenti elementi:

- l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- il quadro economico del progetto;
- i tempi di esecuzione dei lavori e di rendicontazione della spesa sostenuta, che dovranno consentire di erogare il contributo nell'anno finanziario FEOGA di riferimento per il riparto delle risorse;
- le indicazioni per l'eventuale utilizzo dei ribassi di gara;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
- le modalità di erogazione del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario che abbia presentato regolare domanda, voglia iniziare i lavori prima della comunicazione formale di ammissione, può farlo sotto la propria responsabilità e senza la garanzia del successivo finanziamento, dandone preventiva comunicazione alle Province, a condizione che siano rispettate tutte le indicazioni delle presenti disposizioni (es. nulla osta ed autorizzazioni varie).

8.9 Anticipi

I beneficiari, sia pubblici che privati, possono richiedere agli Organismi Delegati l'erogazione di un anticipo pari al 20% dell'importo globale dell'investimento ammesso a finanziamento.

Per ottenere l'anticipo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- richiesta di erogazione dell'anticipo;
- certificato/dichiarazione di inizio dei lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori;
- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, contratta con un Istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'Organismo Pagatore, di importo pari all'anticipo richie-

sto, maggiorato del 10% comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle garanzie fidejussorie si rimanda alla parte I, paragrafo 6.4 e agli allegati 2 A e 2B del «Manuale».

I beneficiari pubblici devono presentare anche la copia conforme all'originale dei provvedimenti assunti dall'organo competente che approvano l'intervento richiesto ed individuano tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione dello stesso.

Il controllo, a seguito di richiesta di anticipo, è eseguito secondo quanto previsto nella Parte II - capitolo 3, paragrafo 3.2.d. del «Manuale».

L'Organismo Delegato, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all'Organismo Pagatore Regionale (cfr. capitolo 6 Parte I del «Manuale»).

8.10 Stato di avanzamento lavori (SAL)

I beneficiari possono presentare una sola domanda di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione di parte dei lavori, relativa ad una porzione dell'impianto finanziato completamente realizzata.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è direttamente commisurato alla realizzazione delle opere (determinata percentualmente).

Per ottenere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare all'Organismo Delegato competente la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione;
- dettagliato stato di avanzamento dei lavori eseguiti a firma del Direttore dei Lavori (accompagnato dalla contabilità relativa allo stato di avanzamento nel caso di enti pubblici);
- breve relazione del Direttore dei Lavori descrittiva dei lavori svolti e attestante la regolarità della realizzazione degli stessi firmata, nel caso di enti pubblici, anche dal responsabile del procedimento;
- fatture in originale quietanzate, relative alle spese sostenute, corredate da mandati di pagamento per gli enti pubblici o di dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice per i privati, fatto salvo quanto disposto nel punto successivo;
- nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura in virtù dell'art. 46 del Reg. CE 817/2004, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia compresa nel prezzario.

Il controllo a seguito di richiesta di stato di avanzamento lavori è eseguito secondo quanto previsto nella Parte II - capitolo 3, paragrafo 3.2.e. del «Manuale».

L'Organismo Delegato effettua sul 100% delle richieste pervenute sia la verifica documentale che un sopralluogo all'impianto.

L'Organismo Delegato, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia al più presto all'Organismo Pagatore Regionale (cfr. capitolo 6 Parte I del «Manuale»).

8.11 Esecuzione dei lavori

I lavori devono essere diretti da un professionista in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la progettazione dell'intervento.

I lavori devono essere realizzati **entro e non oltre il 28 febbraio 2006**.

L'Organismo Delegato, in presenza di valide motivazioni, può concedere una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori, fino al 30 aprile 2006, comunicando al beneficiario la concessione della stessa.

8.12 Varianti in corso d'opera

Il beneficiario può richiedere eventuali varianti in corso d'opera dei progetti finanziati. Le varianti devono essere accompagnate da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l'opportunità, attestandone la non incompatibilità col progetto definitivo/esecutivo.

Le varianti inerenti a impianti situati in aree protette devono essere inviate, a cura del richiedente, anche all'ente gestore del parco o riserva, il quale esprime il parere secondo le modalità previste per il progetto definitivo/esecutivo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di variante.

L'Organismo Delegato può autorizzare le varianti richieste purché:

- sussistano le ragioni per le quali è stata richiesta la variante;
- la stessa non comporti una modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie e di quella prevalente per contributo;
- non comportino una riduzione del contributo superiore al 40% rispetto al contributo totale ammesso a finanziamento.

Le varianti non possono aumentare la spesa ammessa a finanziamento se non utilizzando risorse del richiedente.

Le varianti in corso d'opera che non comportano una riduzione del contributo totale ammesso a finanziamento sono accordate tramite le modalità previste dalla «denuncia di intervento» descritta dal successivo paragrafo 12.5, purché l'intervento non ricada in area protetta o l'ente gestore si sia preventivamente espresso in maniera favorevole.

Gli Organismi Delegati informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che comportano una riduzione della spesa prevista.

8.13 Erogazione del saldo alla conclusione del progetto

I beneficiari, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presentano agli Organismi Delegati la domanda di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, unitamente alla seguente documentazione:

Nel caso di *beneficiari privati*:

- Per investimenti inferiori a 25.000,00 € e per la tipologia di intervento D:

- documentazione attestante la spesa sostenuta (fatture quietanzate, ecc.) al netto di eventuali sconti, accompagnata da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate e pertanto oggetto di contributi ed eventuali premi, nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o autorizzato con varianti in corso d'opera;
- nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura in virtù dell'art. 46 del Reg. CE 817/2004, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia compresa nel prezzario;
- certificato di provenienza o di identità, ai sensi della legge 269/1973 e d.lgs. 386/2003 (sostituito dal certificato di identità clonale e figlia del registro di carico e scarico del vivaio per i cloni di pioppo), passaporto delle piante («passaporto verde») sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, bolla di accompagnamento indicante il n. di piante acquistate (solo in assenza di fattura).

- Per investimenti pari o superiori a 25.000,00 euro di tipologie di intervento A, B e C, oltre alla documentazione prevista per gli investimenti inferiori a 25.000,00 euro, occorre presentare relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori.

Nel caso di *beneficiari pubblici*:

- atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate e mandati di pagamento;
- autocertificazione con dati di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga, ecc.) per i beneficiari pubblici che realizzano i lavori in amministrazione diretta;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate e pertanto oggetto di contributi ed eventuali premi nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o autorizzato con varianti in corso d'opera;
- certificato di provenienza o di identità, ai sensi della legge 269/1973 e d.lgs. 386/2003 (sostituito dal certificato di identità clonale e figlia del registro di carico e scarico del vivaio per i cloni di pioppo), e passaporto delle piante («passaporto verde») sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, bolla di accompagnamento indicante il n. di piante acquistate (solo in caso di mancata presentazione della fattura);

- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Gli Organismi delegati, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, effettuano il controllo *in situ*. Il controllo riguarda il 100% delle richieste di accertamento pervenute e si conclude con la redazione di un verbale secondo le indicazioni del «Manuale» già citato.

Il controllo a seguito di richiesta di saldo è eseguito secondo quanto previsto nella Parte II - capitolo 3, paragrafo 3.2.f. del «Manuale» già citato.

Per quanto riguarda il controllo tecnico degli impianti all'atto del collaudo, si rimanda al successivo paragrafo 12.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti e liquidati. I costi accertati e proposti alla liquidazione devono essere al netto dell'IIVA, eccetto nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico o possa dimostrare, anche mediante autocertificazione, di non recuperare detta imposta.

L'Organismo Delegato, dopo aver concluso i controlli necessari ad erogare il contributo richiesto, comunica al beneficiario, entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo da erogare, gli obblighi a carico del beneficiario, la loro durata temporale ed altre eventuali prescrizioni.

L'Organismo Delegato, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all'Organismo Pagatore Regionale entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale e comunque entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario di riferimento, cioè entro il 1° settembre 2006 (cfr. capitolo 6 Parte I del «Manuale»).

Gli Organismi Delegati comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

9. Erogazione dei premi per manutenzione impianti e imboschimenti e per mancato reddito

A partire dall'anno successivo a quello di impianto i beneficiari che rispettano gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dagli Organismi Delegati (vedi paragrafo 12, «Impegni dei beneficiari»), beneficiano dei premi annuali per la manutenzione e per il mancato reddito.

Il beneficiario è tenuto, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo all'impianto, a presentare all'Organismo Delegato una specifica autocertificazione in cui attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dagli Organismi Delegati. L'autocertificazione deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL).

Nel caso delle tipologie di intervento A e B, l'autocertificazione relativa alle prime cinque annualità di premio deve essere obbligatoriamente firmata anche dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto (vedi paragrafo 3); in mancanza di tale firma, l'autocertificazione non è valida.

Nel caso della tipologia di intervento C, l'autocertificazione relativa alle prime due annualità di premio deve essere obbligatoriamente firmata anche dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto (vedi paragrafo 3); inoltre, all'autocertificazione deve essere allegata una attestazione che dichiara se si è provveduto alla ceduzione dell'impianto e, in caso affermativo, quando è avvenuto il taglio ed a quanto ammonta la produzione di biomassa fresca; in mancanza di tale firma e tutta la predetta documentazione l'autocertificazione non è valida. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione entro i termini stabiliti, l'Organismo Delegato sollecita il beneficiario, richiedendogli formalmente di produrre tale documento entro un termine perentorio utile per poter inserire la domanda in esame negli elenchi di liquidazione nel corrente esercizio finanziario Feoga.

Il pagamento del premio, la cui entità è calcolata tenendo conto dei massimali di contributo unitari (ad ettaro) e della superficie effettiva degli impianti e degli imboschimenti realizzati, avviene a fronte della presentazione di tale autocertificazione.

Nel caso in cui l'impianto o imboschimento sia stato completato nel primo semestre dell'anno, il premio annuale per manutenzione e/o mancato reddito decorre dall'anno di impianto.

Il controllo in loco interessa un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. Parte II cap. 6 del Manuale), pari almeno al 5% dei beneficiari del premio per le manutenzioni o per il mancato reddito.

Il controllo verte sulla verifica delle buone condizioni di sviluppo dell'impianto. Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri eventuali fallanze (come definite nel successivo paragrafo 12.2), o altre inadempienze nel rispetto degli impegni assunti, l'esito del controllo in loco sarà condizionato da quanto stabilito nel successivo paragrafo 12 «Impegni dei beneficiari».

Il controllo nel corso della realizzazione degli impegni è effettuato secondo quanto previsto nella Parte II – capitolo 3, paragrafo 3.2.c. del «Manuale».

L'Organismo Delegato, dopo aver effettuato i controlli in loco, definisce il premio erogabile a ciascun beneficiario, predisponendo gli elenchi di liquidazione e li invia all'Organismo Pagatore Regionale (cfr. capitolo 6 Parte I del «Manuale»).

10. Controllo ex-post (per impegni successivi all'ultimo pagamento)

Si definisce periodo «ex post» quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata nella tabella seguente.

VALORI IN ANNI	Durata del periodo «in itinere»		Durata del periodo «ex post»	
	Beneficiari privati	Beneficiari pubblici	Beneficiari privati	Beneficiari pubblici
A (imboschimento)	20	0	0	20
B (arboricoltura di pregio)	20	0	0	20
C (biomasse)	15	0	0	15
D (rapido accrescimento)	0	non ammissibili	8	non ammissibili

Nel periodo «ex post» si effettua un controllo con lo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti.

Un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. Parte II cap. 6 del Manuale), pari ad almeno l'1% delle domande finanziate, sarà oggetto di sopralluogo per verificare il mantenimento in buone condizioni degli impianti.

11. Pronuncia della decadenza

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, *in itinere* o *ex-post*), si evidenzia la mancata osservazione di impegni essenziali o accessori, l'Organismo Delegato pronuncia rispettivamente la decadenza totale o parziale della relativa domanda di contributo. Contestualmente, l'Organismo Delegato comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, con le modalità indicate nei capitoli 7 e 8, Parte I del «Manuale».

Gli Organismi Delegati informano la Direzione Generale Agricoltura circa le decadenze pronunciate, precisando l'ammontare della riduzione delle future previsioni di spesa.

12. Impegni dei beneficiari

12.1 Generalità

Salvo i casi di forza maggiore, come definiti nel paragrafo 9.2, Parte I del «Manuale», i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni selvicolturali possibili, di sviluppo e di crescita, gli impianti e gli imboschimenti (di seguito indicati anche genericamente col termine «impianti»), per i quali sono stati liquidati gli aiuti, per il seguente periodo minimo:

- imboschimenti di tipologia A: 20 anni;
- impianti di tipologia B: 20 anni;
- impianti di tipologia C: 15 anni;
- impianti di tipologia D: 8 anni.

La decorrenza parte sempre dalla data di conclusione dell'impianto ovvero, in mancanza, dalla data di richiesta dell'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.

Gli impegni vengono distinti in:

- essenziali*: gli obblighi il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale degli aiuti e quindi la restituzione di tutte le somme percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;
- accessori*: sono gli impegni amministrativi e tecnici di

manutenzione previsti dai piani colturali, oppure prescritti dagli Organismi Delegati, il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale, consistente nel:

- mancato pagamento di premi ancora da percepire, se il mancato rispetto ha luogo nel periodo «*in itinere*»;
- restituzione di parte del contributo di collaudo già percepito, se il mancato rispetto ha luogo nel periodo «*ex post*»;
- in caso di parziale fallimento dell'impianto, nella restituzione di parte degli aiuti già percepiti oltre che al mancato pagamento di parte dei premi ancora da percepire.

In tutti i casi, il mancato o parziale adempimento di impegni a seguito di cause di forza maggiore non dà luogo a decadenze, fatto salvo il mancato pagamento di premi ancora da percepire in caso di fallimento dell'impianto.

Oltre al rispetto degli impegni comuni a tutte le misure del PSR, elencati nella Parte II, paragrafi 9.1 e 9.2 del «Manuale», si codificano nel seguito gli impegni specifici e le conseguenze in caso di inadempienza.

12.2 Impegni essenziali

• Realizzazione dell'impianto in conformità al progetto definitivo/esecutivo: l'inadempienza di tale impegno essenziale si verifica quando l'impianto realizzato presenta anche una sola delle seguenti difformità rispetto al progetto definitivo/esecutivo o all'eventuale variante approvata:

- modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie e/o di quella prevalente per contributo;
- riduzione dell'economicità dell'intervento, ovvero riduzione del rapporto tra la superficie netta di intervento in mq e il costo ammissibile in euro, da calcolarsi per l'intero impianto, superiore al 15% di quella originaria;
- riduzione del contributo superiore al 40% rispetto al contributo totale ammesso a finanziamento.

• Completamento dell'impianto nel tempo massimo concesso per l'esecuzione dei lavori: fatto salvo quanto disposto nel successivo paragrafo 12.3 «impegni accessori», costituisce impegno essenziale il completamento dei lavori nei termini previsti dal paragrafo «8.11 Esecuzione dei lavori».

• Conservazione di almeno l'85% della superficie impiantata e liquidata, evitando il taglio anticipato e il fallimento della stessa: è tollerata la riduzione di un massimo del 15% della superficie impiantata e liquidata, ma solo se dovuta a fallimento. Escludendo gli impianti finanziati con le d.g.r. 7/3509/2001, 7/10789/2002 e 7/11711/2002, in caso di impianti costituiti da più tipologie, tale impegno si applica separatamente sulle singole tipologie. L'impegno deve essere verificato per l'intero periodo di durata dell'impianto, tenendo conto delle tare evidenti. Non sono considerati tagli anticipati gli sfolli, i diradamenti e le ceduzioni periodiche nella tipologia C, purché siano eseguiti nel periodo indicato dai programmi di manutenzione ovvero siano stati ammessi con la «denuncia di intervento» di cui al successivo paragrafo 12.5.

• Non coltivazione della superficie impiantata: le superfici impiantate non devono essere oggetto di coltivazioni o di pascolo di alcun tipo. Sono ammesse coltivazioni di limitate superfici e l'allevamento di animali da cortile, in entrambi i casi esclusivamente a fini di autoconsumo del beneficiario (es. orti familiari), nonché le colture a perdere per la fauna selvatica. Queste ultime devono essere specificatamente denunciate con le modalità descritte nel successivo punto 12.5. In tutti i casi, coltivazioni ed allevamenti non devono causare danni diretti o indiretti agli impianti.

• Presentazione dell'autocertificazione a seguito di sollecito da parte dell'Organismo Delegato (con decorrenza dall'anno successivo all'impianto): in caso di sollecito formale è obbligatoria la presentazione dell'autocertificazione, di cui al precedente paragrafo 9, all'Organismo Delegato. Vedi anche impegni accessori.

12.3 Impegni accessori

• Realizzazione dell'impianto in conformità al progetto definitivo/esecutivo ogni modifica deve essere autorizzata con una variante in corso d'opera come al precedente paragrafo 8.12 Varianti in corso d'opera. Pertanto, le varie caratteristiche tecniche dell'impianto (es. superficie, specie, dimensioni e qualità del postime (12), sesto d'impianto, presenza di tutori e di protezioni

(12) Il postime sono le giovani piante provenienti dal vivaio.

individuali ecc.) devono sostanzialmente essere quelle previste nel progetto definitivo/esecutivo. La superficie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto definitivo/esecutivo (salvo modifiche autorizzate).

La mancata presentazione di variante in corso d'opera, fatto salvo quanto riportato nel precedente paragrafo 12.2 «impegni essenziali», dà luogo alla riduzione del 15% dell'ammontare complessivo del contributo o, in caso di difformità lievi, alla riduzione del 3% dell'ammontare complessivo del contributo. Si definiscono difformità lievi quelle che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- non comportano modifiche delle tipologie di intervento;
- almeno il 90% delle piantine delle specie arboree impiegate appartiene alle specie/varietà/clonate previste nel progetto/variante autorizzata;
- non comportano una riduzione della spesa ammessa superiore al 15%;
- vi sia una dichiarazione scritta dal direttore dei lavori con la quale si attesti la piena compatibilità delle varianti col progetto originario.

• Completamento dell'impianto oltre il tempo massimo concesso per l'esecuzione dei lavori: la mancata richiesta, da parte del beneficiario, di concessione di una proroga (ai sensi del paragrafo «8.11 Esecuzione dei lavori»), **alla quale avrebbe diritto**, comporta la riduzione del 7,50% dell'ammontare complessivo del contributo.

• Conservazione del 100% della superficie impiantata e liquidata, evitando il taglio anticipato e il fallimento della stessa: la riduzione della superficie impiantata e liquidata, nella misura massima del 15%, esclusivamente se dovuta a fallimento (vedi impegni essenziali), è soggetta a penalità. Escludendo gli impianti finanziati con le d.g.r. 7/3509/2001, 7/10789/2002 e 7/11711/2002, in caso di impianti costituiti da più tipologie, tale impegno si applica separatamente sulle singole tipologie. Le inadempienze danno luogo alla riduzione del 20% dell'ammontare complessivo dei premi di manutenzione e di mancato reddito per l'anno corrente, mentre per gli anni successivi si perde il diritto a percepire i premi di manutenzione e di mancato reddito relativi alla sola superficie fallita. Qualora il fallimento interessi al massimo il 3% della superficie impiantata e liquidata, la penalità è ridotta all'8% dei premi. In tutti i casi, il beneficiario è tenuto a restituire gli aiuti (spese di impianto e premi) percepiti per le superfici fallite, secondo le modalità previste dai paragrafi 7 e 8, parte I, del «Manuale».

• Presentazione dell'autocertificazione annuale, di cui al precedente paragrafo 9, entro il 30 aprile (con decorrenza dall'anno successivo all'impianto): se essa viene presentata dopo il 30 aprile, ma prima dello scadere del termine perentorio indicato nel sollecito formale dell'Organismo Delegato, si applica la penalità dell'8% calcolata sull'ammontare complessivo dei premi. Vedi anche impegni essenziali.

• Presentazione della denuncia di intervento per l'esecuzione degli interventi che, sebbene non previsti dal piano delle manutenzioni, risultino necessari ad ottimizzare lo sviluppo quali-quantitativo degli impianti e imboschimenti, o per ogni altro caso indicato nelle presenti disposizioni attuative. Il beneficiario è tenuto ad inviare una preventiva **«denuncia di intervento»** agli Organismi Delegati competenti, indicando dettagliatamente le modalità tecniche di intervento, secondo le modalità indicate nel paragrafo 12.5.

L'omessa dichiarazione comporta la penalità fissa del 1% dei premi, salvo che ciò non costituisca fatto più grave.

Per la mancata esecuzione dei seguenti impegni accessori si applicano le penalità di cui alle successive tabelle 1, 2, 3 e 4, applicabili rispettivamente agli impianti di tipologia A, B, C e D: il premio di manutenzione e il premio di mancato reddito si riducono in misura percentuale applicando la penalità indicata nelle tabelle in parola. Nel caso in cui si accertassero due o più inadempimenti, la percentuale di riduzione dei premi è pari alla somma delle relative penalità.

Qualora le inadempienze siano riscontrate:

- su una superficie non superiore al 40% dell'impianto, le relative penalità indicate in tabella si dimezzano;
- in impianti di tipologia D, la percentuale di penalità della tabella 4 si applica sul contributo di impianto;
- in impianti di altre tipologie, ma in periodo «ex post» (beneficiari pubblici), la percentuale di penalità si riduce del 75% e si applica sul contributo di impianto.

Le penalità sono detratte dalla liquidazione degli eventuali premi o recuperate tramite restituzione diretta, fatto salvo quanto disposto dai capitoli 8, parte I e 9, parte II, del «Manuale».

Tutti gli impegni accessori devono essere eseguiti secondo la massima cura e la migliore prassi selvicolturale. La cattiva esecuzione di cure culturali, o di un qualsiasi altro impegno, equivale alla sua mancata esecuzione.

• Sostituzione delle fallanze (da intendersi come piante morte, o malate, o parzialmente secche, o scarsamente vitali, o malfornate o comunque non idonee per conformazione, proporzione delle parti ipogee ed epigee o altre caratteristiche vivaistiche o forestali agli scopi dell'impianto) entro il 31 marzo successivo alla morte delle piante: sono applicate le penalità indicate nelle tabelle seguenti qualora la mortalità sia superiore, anche solo su parte dell'impianto **(13)**, ai limiti sotto indicati:

- a) 20% nel caso degli imboschimenti;
- b) 10% (piante di accompagnamento incluse) nel caso degli impianti di arboricoltura di pregio;
- c) 20% nel caso degli impianti per biomassa;
- d) 10% nel caso degli impianti a rapido accrescimento.

• Controllo delle infestanti (14): mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico **(15)**. Tale impegno è obbligatorio nei primi anni dal collaudo (vedi tabelle seguenti). Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi ripulito dalle infestanti oppure le stesse devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi.

• Potature di formazione e di allevamento: tale impegno non è indispensabile per gli imboschimenti e gli impianti da biomassa, salvo specifica disposizione o previsione nel piano colturale. Ove previsto, l'impegno si considera soddisfatto se il beneficiario ha eseguito, nei periodi indicati nelle tabelle seguenti, le operazioni di potatura a carico delle specie principali destinate alla produzione di legname di pregio.

• Difesa fitosanitaria: per gli impianti a scopo produttivo (impianti di tipologia B, D e, ove previsto, C), per tutta la loro durata, è obbligatoria la lotta contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità; negli imboschimenti è necessaria la lotta contro le avversità che possono comunque arrecare significative morie del popolamento. La lotta è necessaria in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento.

• Concimazioni: tale impegno è necessario per gli impianti di tipologia B, C e D, nelle modalità previste nei piani di manutenzione o secondo le disposizioni tecniche impartite dagli OO.DD.

• Sfolli e diradamenti (16): interessano soprattutto gli impianti a finalità produttiva con densità di impianto superiore a quella di fine ciclo. Vanno eseguiti nei periodi indicati nelle tabelle seguenti.

• Altri impegni: in questa categoria rientrano eventuali ulteriori impegni tecnici previsti:

(13) Pertanto le fallanze sono ritenute ammissibili solamente se, oltre ad essere presenti nei limiti percentuali indicati, sono anche uniformemente distribuite sulla superficie dell'impianto.

(14) Sono definite **infestanti** le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento. Nel caso specifico degli imboschimenti, le specie arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto sono da conteggiare non come infestanti, ma come «rinnovazione naturale» purché appartengano a specie autoctone o a specie esotiche utilizzate nell'impianto in questione. Potranno comunque essere eliminate con gli sfolli o i diradamenti, se si ritiene che la loro presenza sia superflua o dannosa.

(15) I principi attivi e i prodotti devono essere registrati ed autorizzati sulle colture in esame.

(16) In selvicoltura si definiscono **sfolli** i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono **diradamenti** i tagli effettuati in base ad accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.

- a) nel piano delle manutenzioni;
- b) in sede di accertamento finale di esecuzione dei lavori (collaudo);
- c) con le denunce di intervento di seguito descritte.
- Tali inadempienze possono avere effetti negativi sull'ottimale crescita o sviluppo degli impianti (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.).

Tabella 1: impegni tecnici di manutenzione e penalità relativi agli imboschimenti (impianti di tipologia A)

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Penalità (%)
Sostituzione fallanze	1	Primi 5 anni o successivamente qualora previsto	12%
Controllo infestanti	2	Primi 5 anni o successivamente qualora previsto	10%
Potature di formazione e di allevamento	3	Intera durata impegno, qualora previste	5%
Sfolli e diradamenti	4	Dal 6° anno, qualora previsto	7%
Difesa fitosanitaria	5	Intera durata impegno	5%
Altri impegni tecnici	6	Primi 5 anni	5%

Tabella 2: impegni tecnici di manutenzione e penalità relativi agli impianti di arboricoltura (impianti di tipologia B)

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Penalità (%)
Sostituzione fallanze	1	Primi 3 anni o successivamente qualora previsto	9%
Controllo infestanti	2	Primi 5 anni	12%
Potature di formazione e di allevamento	3	Primi 5 anni	7%
Potature di formazione e di allevamento	4	Dal 6° anno, qualora previste	10%
Diradamenti	5	Dall'8° anno, qualora previsti	7%
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che limitano l'accrescimento	6	Intera durata impegno	7%
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che determinano il deperimento del legname ricavabile	7	Intera durata impegno	10%
Altri impegni tecnici	8	Intera durata impegno	3%

Tabella 3: impegni tecnici di manutenzione e penalità relativi agli impianti per biomassa (impianti di tipologia C)

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Penalità (%)
Sostituzione fallanze	1	Primi 3 anni	7%
Controllo infestanti	2	Primi 3 anni	11%
Concimazioni	3	Intera durata impegno, qualora previste	11%
Difesa fitosanitaria	4	Intera durata impegno, qualora previste	7%
Altri impegni tecnici	5	Intera durata impegno	3%

Tabella 4: impegni tecnici di manutenzione e penalità relativi agli impianti a rapido accrescimento (impianti di tipologia D)

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Penalità (% del contributo di impianto)
Sostituzione fallanze	1	Primi 2 anni	2,00%
Controllo infestanti	2	Primi 3 anni	1,75%
Potature di formazione e di allevamento	3	Primi 5 anni, qualora previste	1,75%

Descrizione impegni tecnici non rispettati	Codice inadempienza	Periodo di verifica	Penalità (% del contributo di impianto)
Concimazioni	4	Intera durata impegno, qualora previste	1,25%
Diradamenti	5	Dal 4° anno, qualora previsti	1,75%
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che limitano l'accrescimento	6	Intera durata impegno	1,25%
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che determinano il deperimento del legname ricavabile	7	Intera durata impegno	2,50%
Altri impegni tecnici	8	Intera durata impegno	0,50%

12.4 Precisazioni in merito alle decadenze: definizione del fallimento dell'impianto

L'impianto, o parte di esso, si considera fallito nei seguenti casi.

- 1) imboschimenti (impianti di tipologia A):
- se nei primi 5 anni (17) non si riscontra la presenza di almeno 500 piante vitali/ettaro;
 - se dal 6° al 12° anno non si riscontra la presenza di almeno 420 piante vitali/ettaro;
 - se dal 13° al 20° anno non si riscontra la presenza di almeno 330 piante vitali/ettaro.

Nel caso in cui tale densità derivante dall'impianto sia inferiore, ma risulti compensata dalla rinnovazione naturale di specie forestali autoctone (ovvero delle stesse specie messe a dimora) presente nelle aree di fallanza, l'imboschimento non si considera fallito. In tutti i casi, le piante vitali devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie imboscita.

Nel caso l'impianto iniziale sia stato effettuato con un numero di piante/ettaro inferiore alle 1.100 (come previsto in casi particolari dalle presenti disposizioni attuative), il valore dei primi 5 anni è ridotto in misura proporzionale (18). Il numero minimo di soggetti vitali in un impianto di 6-12 anni è pari alla media aritmetica tra il risultato della proporzione appena citata ed i 420 soggetti vitali previsti per la densità standard (19). Il numero minimo di soggetti vitali in un impianto di 13-20 rimane costante (20).

2) impianti di arboricoltura da legno (impianti di tipologia B): qualora la densità del soprassuolo arboreo (21), su tutta la superficie dell'impianto o su parte di essa, risulti inferiore di oltre il 20% rispetto alla densità del popolamento a 20 anni, prevista dal progetto, piano culturale o dai moduli di impianto in relazione alle specie principali (escluse le specie accessorie). In assenza di previsione, si considera fallito un impianto con densità inferiore a 82 piante (22) vitali/ettaro (specie principale).

3) impianti per la produzione di biomassa (impianti di tipologia C): qualora la densità del soprassuolo arboreo (23), su tutta la superficie dell'impianto o su parte di essa, risulti inferiore di oltre il 20% rispetto alla densità finale del popola-

(17) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanze al momento del collaudo.

(18) Se l'impianto ha densità iniziale di 900 piante/ha anziché 1.100, il valore di riferimento fino a 5 anni è 409 piante vitali/ha (deriva dalla proporzione $1100:900 = 500:x$), salvo quanto indicato per il collaudo.

(19) Se l'impianto ha densità iniziale di 900 piante/ha anziché 1.100, il valore di riferimento a 6-12 anni è 382 piante vitali/ha (deriva dalla proporzione $1100:900 = 420:x$, il cui risultato è 344; successivamente si fa la media aritmetica tra 344 e 420, da cui si ottiene 382).

(20) Se l'impianto ha densità iniziale di 900 piante/ha anziché 1.100, il valore di riferimento a 13-20 anni è sempre 330 piante vitali/ha.

(21) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanze del 10% al momento del collaudo.

(22) N. 82 piante vitali per ettaro corrispondono ad un sesto di circa 11 m x 11 m.

(23) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanze del 20% al momento del collaudo.

mento, prevista dal progetto, piano colturale o dai moduli di impianto in relazione alle specie principali;

4) impianti a rapido accrescimento (impianti di tipologia D): qualora la densità del soprassuolo arboreo (24), su tutta la superficie dell'impianto o su parte di essa, risulti inferiore di oltre il 20% rispetto alla densità del popolamento a 15 anni, prevista dal progetto, piano colturale o dai moduli di impianto. In assenza di previsione, si considera fallito un impianto con densità inferiore a 100 piante vitali/ettaro. In tali calcoli non si conteggiano le eventuali specie accessorie.

NOTA BENE: Ai fini della decadenza, nel conteggio delle piante esistenti si prendono in considerazione esclusivamente le «piante vitali»: sono escluse le fallanze, come definite nel paragrafo 12.2.

Per particolari tipologie di popolamenti, l'O.D. può adottare densità minime di riferimento differenti da quelle sopra elencate, indicandone dettagliatamente nel verbale di sopralluogo le motivazioni.

Qualora l'impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata.

12.5 Denuncia di intervento

Nei casi indicati dalle presenti disposizioni attuative, il beneficiario è tenuto ad inviare (anche tramite posta elettronica) una preventiva «denuncia di intervento» agli Organismi Delegati competenti, indicando dettagliatamente le modalità tecniche di intervento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta denuncia, gli Organismi Delegati possono:

- vietare gli interventi colturali oggetto di denuncia;
- impartire differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati;

inviando apposita comunicazione al beneficiario.

Solo in caso di omessa comunicazione nel termine di 30 giorni, ovvero di invio al beneficiario di «nulla osta» da parte degli Organismi Delegati, il beneficiario può eseguire gli interventi colturali denunciati.

13. Recesso e trasferimento degli impegni assunti

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, con le modalità e con le conseguenze previste al capitolo 9, Parte I del «Manuale».

13.1 Cambio di beneficiario

Se a seguito del trasferimento degli impegni assunti, secondo le modalità del paragrafo 9, parte I del «Manuale» già citato, il beneficiario subentrante dovesse avere un diverso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, i premi di manutenzione e di mancato reddito vengono riformulati in base allo stato giuridico del subentrante, ma solo qualora ciò comporti una riduzione dell'importo finanziario dei premi da erogare.

16. Allegati

16.1 Allegato A – Elenco Prezzi

Articolo	DESCRIZIONE	U. mis.	Prezzo minimo (€)	Prezzo massimo per i lavori in economia o senza presentazione della fattura (€)	Prezzo massimo per i lavori fatturati (€)
1.00	OPERAZIONI PRELIMINARI				
1.01	Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 1.02 di EPU	n.	490,64	È necessario presentare la fattura	671,40
1.02	Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P	n.	77,47	È necessario presentare la fattura	129,11
2.00	OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO Le operazioni sotto riportate si intendono realizzate con uno o più passaggi, anche incrociati, al fine di considerare il lavoro finito e a regola d'arte				
2.01	Livellamento del terreno eseguito con trattrice da 75 a 100 HP	Ha	289,20	364,10	439,00
2.02	Scasso profondo eseguito con trattrice da 75 a 100 HP ad una profondità di circa 70 cm su terreni pianeggianti o con pendenze inferiori al 20%	Ha	180,75	265,98	351,20
2.03	Scarificazione o rippatura eseguita con trattrice da 75 a 100 HP ad una profondità di 70/80 cm circa	Ha	72,30	102,00	131,70

Gli Organismi Delegati comunicano all'Organismo Pagatore Regionale e alla Direzione Generale Agricoltura i cambi dei nominativi dei beneficiari.

13.2 Rinuncia all'esecuzione dei lavori

La rinuncia, parziale o totale, ad eseguire i lavori finanziati col presente bando, comporterà, in fase di presentazione di ulteriori bandi di misura h o di altra programmazione finanziaria inerente all'imboschimento delle superfici agricole, la riduzione del punteggio di priorità, rispetto a quanto si avrebbe teoricamente diritto, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Percentuale di rinuncia (da calcolarsi con riferimento alla superficie ammessa a finanziamento)	Il punteggio a cui si avrebbe diritto subisce le seguenti penalità:
inferiore o uguale al 10%	nessuna riduzione
superiore al 10%, ma inferiore o uguale al 25%	riduzione al 75% (es. da 24 punti teorici a 18)
superiore al 25%, ma inferiore o uguale al 50%	riduzione al 50% (es. da 24 punti teorici a 12)
superiore al 50%, ma inferiore o uguale al 75%	riduzione al 25% (es. da 24 punti teorici a 6)
superiore al 75%	non si potrà ottenere il finanziamento sul bando successivo di misura h o di altra programmazione finanziaria inerente all'imboschimento delle superfici agricole

Tale penalità si applicherà sia al medesimo beneficiario che abbia rinunciato, sia ad altri beneficiari che presentino domanda per i terreni oggetto di rinuncia.

Tale riduzione non sarà applicata se la mancata esecuzione dei lavori è dovuta dal verificarsi, nel periodo di proroga all'esecuzione dei lavori, di casi di forza maggiore, come definiti nel paragrafo 9.2, parte I del «Manuale».

14. Sanzioni

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte III del «Manuale».

15. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore Regionale, dagli OO.DD. e dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisate nel «Manuale», Parte I, capitolo 10.16. Allegati

(24) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanze del 10% al momento del collaudo.

Articolo	DESCRIZIONE	U. mis.	Prezzo minimo (€)	Prezzo massimo per i lavori in economia o senza presentazione della fattura (€)	Prezzo massimo per i lavori fatturati (€)
2.04	Concimazione di fondo letamica, compreso l'acquisto del letame bovino maturo, il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice	Ha	463,94	878,59	1.293,23
2.05	Concimazione di fondo, compreso l'acquisto del concime, il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	Ha	98,13	157,53	216,92
2.06	Aratura leggera eseguita con trattrice da 75 a 100 HP ad una profondità di 25/30 cm circa	Ha	72,30	102,00	131,70
2.07	Fresatura o discatura eseguita con trattrice da 75 a 100 HP per la preparazione superficiale del terreno	Ha	36,15	61,98	87,80
3.00	ACQUISTO DELLE PIANTINE Trasporto in cantiere compreso				
3.01	Acquisto di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 100 centimetri	n.	0,77	1,68	2,58
3.02	Acquisto di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 100 e i 150 centimetri	n.	2,58	3,87	5,16
3.03	Acquisto di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n.	0,31	0,93	1,55
3.04	Acquisto di piantine forestali micorizzate con specie tartufigene	n.	9,30	14,98	20,66
3.05	Acquisto di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	n.	2,32	2,58	2,84
3.06	Acquisto di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	n.	3,36	3,62	3,87
3.07	Acquisto di piantine o talee per impianti di biomassa (tipologia C)	n.	0,11	0,17	0,22
4.00	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA				
4.01	Tracciamento con squadra (con sesto regolare)	Ha	154,94	206,59	258,23
4.02	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno mai lavorato delle buche di cm 40 × 40 × 40, escluso l'acquisto delle piante	n.	1,29	2,26	3,23
4.03	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso l'acquisto delle piante	n.	0,43	0,54	0,65
4.04	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso l'acquisto delle piante	n.	1,08	1,64	2,19
4.05	Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso l'acquisto delle piante	n.	1,72	2,35	2,97
4.06	Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso l'acquisto delle piante	n.	0,22	0,32	0,43
4.07	, rinalzatura per considerare il lavoro eseguito a regola d'arte	Ha	650,00	775,00	900,00
5.00	PACCIAMATURE				
5.01a	Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,08/0,1 centimetri e largo 100/150 centimetri	m	0,24	0,26	0,27
5.01b	Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,07 centimetri e largo 125/150 centimetri	m	0,26	0,29	0,31
5.02a	Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della dimensione di 50 × 50 centimetri	n.	0,51	0,90	1,29
5.02b	Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della dimensione di 110 × 110 centimetri*	n.	1,20	1,41	1,63
5.03a	Acquisto e posa di quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili della dimensione di 50 × 50 centimetri	n.	1,07	1,38	1,70
5.03b	Acquisto e posa di quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili della dimensione di 100 × 100 centimetri comprensivo dell'interramento dei bordi di 5/10 centimetri	n.	2,46	2,81	3,16
6.00	PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE				
6.01a	Acquisto e posa di tubi shelter plastici, aventi diametro di 10/15 centimetri e altezza di 60 centimetri (la posa richiede l'utilizzo di un tutore il cui costo non è compreso)	n.	1,63	1,76	1,89

Articolo	DESCRIZIONE	U. mis.	Prezzo minimo (€)	Prezzo massimo per i lavori in economia o senza presentazione della fattura (€)	Prezzo massimo per i lavori fatturati (€)
6.01b	Acquisto e posa di tubi shelter plastici aventi diametro di 10/15 centimetri e altezza di 120 centimetri (la posa richiede l'utilizzo di un tutore il cui costo non è compreso)	n.	2,25	2,59	2,93
6.02	Acquisto e posa di reti plastiche tubolari aventi altezza di 70/100 centimetri (la posa richiede l'utilizzo di un tutore il cui costo non è compreso)	n.	0,63	0,89	1,15
6.03	Acquisto e posa di reti avvolgenti aventi altezza di 55/110 centimetri per piante aventi un diametro compreso tra 5/10 centimetri	n.	0,61	0,81	1,00
6.04	Acquisto e posa di palo tutore di bambù di altezza complessiva di 180 centimetri (fuori terra 140 centimetri circa) e diametro compreso tra 14/16 e 18/20 millimetri	n.	0,40	0,46	0,53
7.00	OPERAZIONI ACCESSORIE				
7.01a	Acquisto e posa di chiudende per recinzione costruita con pali di legno e 3 ordini di filo zincato	m	5,16	5,94	6,71
7.01b	Acquisto e posa di chiudende per recinzione in rete metallica alta 2,2 m pesante tesa su pali di legno distanti tra loro 4 metri	m	12,39	13,94	15,49
7.02a	Acquisto e posa di tabelle indicatorie in lamiera verniciata aventi dimensioni di 20 x 30 centimetri, stampata a fuoco, su palo di legno di castagno di altezza non inferiore ai 2,5 metri	n.	11,88	12,40	12,91
7.02b	Acquisto e posa di tabelle indicatorie in lamiera verniciata aventi dimensioni di 40 x 35 centimetri, stampata a fuoco, su palo di legno di castagno di altezza non inferiore ai 2,5 metri	n.	18,08	19,37	20,66
7.03	Acquisto e posa di tabelle indicatorie in legno tamburato rivestito di faesite da 2,3 x 1,5 metri complete di supporti occorrenti, delle scritte necessarie all'individuazione dell'ente finanziatore, erogatore	n.	361,52	387,35	413,17

(BUR20040125)

(4.3.0)

D.g.r. 19 novembre 2004 - n. 7/19420**Programma «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – indennizzi per mancato reddito – aiuto di Stato n. 782/2002»****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 68 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 «Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini» che autorizza la spesa di € 5.000.000,00 per il sostegno alle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini e dispone il trasferimento alle Regioni sulla base di intervento;

Rilevato che il citato art. 68 della legge n. 289/2002 dispone al riparto delle risorse alle Regioni provvede il Ministero per le politiche agricole e forestali sulla base dei programmi di intervento presentato dalle Regioni stesse;

Preso atto che la Direzione Generale Agricoltura, con nota n. 11466 del 15 aprile 2003, ha trasmesso al Ministero per le politiche agricole e forestali il «Programma regionale per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini»;

Visto il d.m. n. 103.233 dell'1 dicembre 2003 di assegnazione alla Regione Lombardia della somma di € 1.1631.390,95 per gli interventi di profilassi, eradicazione e prevenzione della malattia vescicolare dei suini;

Visto il parere di conformità C(2004)3545 del 16 settembre 2003 espresso dalla Commissione europea sull'aiuto di Stato n. 782/2002 – Italia – legge finanziaria 2003: artt. 66, 68 e 69 della legge 289/2002;

Visto programma «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – indennizzi per mancato reddito – aiuto di Stato n. 782/2002» predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura sulla base del programma di intervento, trasmesso al Ministero per le Politiche agricole, e del parere di conformità espresso dalla Commissione europea sopra richiamato, allegato parte integrante al presente atto composto di n. 4 pagine;

Considerato dal Dirigente proponente che:

– l'approvazione del programma regionale sopra richiamato consentirà di indennizzare le aziende suinicole delle perdite subite a seguito del fermo aziendale imposto dai competenti organi sanitari,

– gli indennizzi erogabili ai soggetti beneficiari coinvolti nel «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» sono calcolati sulla base di parametri tecnici medi dei dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA che determina che il margine lordo aziendale di riferimento per la quantificazione dell'indennizzo del fermo d'impresa per le aziende suinicole, di € 448,28 su base annua, pari a € 1,228/UBA per giorno di fermo,

– in caso di risorse insufficienti si provvederà all'erogazione dei contributi mediante una suddivisione proporzionale tra gli aventi diritto con le seguenti priorità: liquidazione fino al 100% dell'indennizzo spettante alle aziende focolaio e successivo riparto proporzionale delle residue assegnazioni alle aziende in zona protezione e sorveglianza;

Ritenuto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente di proporre l'approvazione del programma «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – indennizzi per mancato reddito – aiuto di Stato n. 782/2002» allegato parte integrante al presente atto composto di n. 4 pagine e di demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente l'attuazione con proprio atto del disposto del punto 6) del programma stesso;

Dato atto che il presente programma è stato portato a conoscenza dell'Unione Province Lombarde con nota n. M1.2004.0032528 del 2 novembre 2004;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare il programma «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – indennizzi per mancato reddito – aiuto di Stato n. 782/2002» allegato parte integrante al presente atto composto di n. 4 pagine;

2. di dare atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente provvederà all'apertura dei termini di presentazione delle domande sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale nonché alla definizione del modello di domanda, delle modalità e/o modifiche a valenza tecniche attuative del programma di cui al punto 1);

3. di prendere atto che la spesa per l'attuazione del programma di cui al punto 1) graveranno sul cap. 2.3.4.1.3.30.6332 del bilancio regionale;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini indennizzati per mancato reddito - Aiuto di Stato n. 782/2002

PREMESSA

Nell'ambito della programmazione regionale, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, la Regione intende attuare misure idonee per sostenere le aziende suinicole che hanno subito danni in seguito all'attuazione del «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» approvato con decreto della Direzione Generale Sanità n. 12949 del 9 luglio 2002.

In particolare con il presente provvedimento si intende:

- consentire alle aziende suinicole lombarde di rimanere sul mercato in modo competitivo come prima della comparsa della malattia;

- sostenere efficacemente la ripresa delle attività produttive delle aziende colpite dai provvedimenti sanitari in conseguenza della comparsa del virus della malattia vescicolare del suino.

L'art. 68 della legge n. 289/2002, assentito dalla Commissione U.E. con decisione C(2004)3545 del 16 settembre 2004, disciplina gli interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini attraverso programmi e misure di lotta contro l'epizootia, comprese le misure di indennizzo agli allevamenti.

A questo scopo l'intervento ha per obiettivo quello di indennizzare il danno subito dagli allevamenti relativamente al periodo di «fermo aziendale» imposto dalle autorità sanitarie con la concessione di un indennizzo per mancato reddito *una tantum*.

FINALITÀ

Con il presente atto, in attuazione dell'art. 68 della legge n. 289/2002, al fine di sostenere gli allevamenti suinicoli colpiti dal virus della malattia vescicolare del suino, la Regione interviene sugli effetti causati dal fermo aziendale per provvedimenti sanitari, incentivando la ripresa delle attività produttive interessate dai vincoli sanitari restrittivi imposti dalle vigenti normative.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- indennizzo per mancato reddito a favore degli allevamenti suinicoli che hanno interrotto l'attività per ordine della pubblica autorità perché solo i loro animali sono stati colpiti dalla malattia vescicolare del suino ed hanno dovuto procedere all'abbattimento per imposizione della stessa pubblica autorità;

- indennizzo per mancato reddito a favore degli allevamenti suinicoli che, a conclusione del ciclo produttivo, abbiano dovuto interrompere la fase della macellazione e della commercializzazione del loro bestiame per imposizione della pubblica autorità in quanto sebbene il loro allevamento non fosse colpito dalla malattia vescicolare del suino, ma ricadendo in «Zone di protezione o di sorveglianza» abbiano avuto imposto un fermo aziendale per l'accertamento sanitario degli animali.

1. Tipologie aziende suinicole

Ai fini della concessione dell'indennizzo per mancato reddito sono riconosciute le seguenti tipologie di allevamenti suinicoli:

- *allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC)*: i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e successiva movimentazione verso

un macello e nella quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;

- *allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA)*: i cui suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente esterna;

- *allevamento da ingrasso*: i cui suini, provenienti da altri allevamenti, sono destinati esclusivamente all'ingrasso.

Il mancato reddito sarà riconoscibile in forma differenziata in considerazione che per i focolai si è in presenza di un vero e proprio fermo aziendale e conseguente abbattimento degli animali, mentre per gli allevamenti in zona di protezione e sorveglianza vi è un divieto di movimentazione degli animali che comporta maggiori costi di mantenimento e deprezzamento del valore commerciale e di conseguenza il mancato reddito viene riconosciuto per:

- *focolai*: per tutti gli animali abbattuti - relativamente al periodo compreso dall'abbattimento alla revoca del decreto di sequestro degli allevamenti;

- *zone di protezione e di sorveglianza*: non sono conteggiati i riproduttori e viene considerato il periodo di fermo obbligatorio degli allevamenti limitatamente agli animali potenzialmente invenduti.

La durata del periodo di ricostituzione della mandria (focolai) o del periodo di fermo aziendale (zona di protezione) sarà determinato sulla base delle ordinanze emesse dalle ASL competenti per territorio.

2. Beneficiari

Allevatori suinicoli che siano stati soggetti a provvedimenti dalle autorità sanitarie in attuazione del «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» approvato con decreto della Direzione Generale Sanità n. 12949 del 9 luglio 2002.

3. Misure

Concessione di un contributo per indennizzo del danno ritenuto ammissibile dovuto al periodo di fermo sanitario.

I periodi di sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.

In conformità alla decisione C(2004)3545 del 16 settembre 2004 gli indennizzi erogabili ai soggetti beneficiari coinvolti nel «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» sono calcolati sulla base di parametri tecnici medi dei dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA che determina che il margine lordo aziendale di riferimento per la quantificazione dell'indennizzo del fermo d'impresa per le aziende suinicole, di € 448,28 su base annua, pari a € 1,228/UBA per giorno di fermo.

Per conversione in UBA degli animali allevati sarà utilizzato l'indice RICA di conversione:

Scrofe riproduttrici - indice di conversione UBA 0,5/capo.

Suini all'ingrasso ed altri suini - indice di conversione UBA 0,3/capo.

Lattonzoli - indice di conversione UBA 2,7/100 capo.

4. Procedure

a. Presentazione delle domande

Gli allevamenti suinicoli, che rientrano nei provvedimenti di polizia veterinaria emanati dall'autorità sanitaria competente, che sono stati sottoposti a periodi di fermo sanitario obbligatorio, inoltrano apposita domanda, entro 30 giorni dalla data di apertura del bando.

La domanda deve essere predisposta su specifico modulo corredato dell'aggiornamento del fascicolo aziendale compilato attraverso il SIARL, completo in ogni sua parte.

La domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- provvedimenti delle competenti strutture sanitarie afferenti i capi suinicoli abbattuti, distinti per categoria, e dei relativi periodi di fermo sanitario;

- provvedimenti adottati dalle competenti strutture sanitarie, afferenti i capi suinicoli relativamente ai periodi di fermo dell'attività di macellazione/commercializzazione così come determinati dalle ASL competenti per territorio.

b. Istruttoria

La Provincia competente per territorio provvede, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle domande, all'istruttoria.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria.

Le integrazioni, eventualmente richieste devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda.

c. Approvazione delle istanze

Sulla base dell'istruttoria la Provincia competente per territorio provvede all'espressione del parere di competenza sulla domanda e ad inviare alla Regione Lombardia elenchi, distinti tra aziende focolai e aziende in zona di protezione e sorveglianza, su supporto cartaceo e informatico quantificando gli importi di contributo concedibili.

Sulla base dei fondi disponibili in bilancio il Dirigente della Unità Organizzativa competente provvede a ripartire le somme stanziare fra le Province.

Alle Province compete la predisposizione di tutti gli atti inerenti l'impegno dei fondi e la liquidazione dei contributi.

Nel caso di risorse insufficienti per far fronte alla totalità delle richieste le Province provvederanno all'erogazione dei contributi mediante una suddivisione proporzionale tra gli aventi diritto con le seguenti priorità: liquidazione fino al 100% dell'indennizzo spettante alle aziende focolaio, riparto proporzionale delle residue assegnazioni alle aziende in zona protezione e sorveglianza.

5. Limiti, divieti e condizioni

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e quindi di esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

6. Apertura del bando

All'apertura, o di riapertura, dei termini di presentazione delle domande provvederà il Dirigente della Unità Organizzativa competente con proprio atto sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative della presente circolare, alla definizione delle tipologie di allevamento ammissibili a finanziamento, in applicazione delle tipologie di riferimento elencate al punto 1 del presente programma.

(BUR20040126)

(2.1.0)

D.g.r. 19 novembre 2004 - n. 7/19423**Assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di un mutuo a tasso fisso in ammortamento dal 1° gennaio 2005 per il finanziamento degli interventi previsti dal programma «Contratti di quartiere II» pos. 4464447.00**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di L. 80 miliardi (€ 41.316.551,92) per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il d.m. n. 2522 del 27 dicembre 2001, con il quale sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;

Visto il d.m. del 30 dicembre 2002 «Modifiche al decreto 27 dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» con il quale all'art. 3 si approva la tabella contenente la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome della quota di € 20.658.276,00 quale limite quindicennale;

Preso atto che il limite di impegno quindicennale a favore, della Regione Lombardia ammonta a € 2.996.958,07;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2003, che autorizza l'impegno della quota di € 20.658.276,00;

Preso atto della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 marzo 2004, prot. 2903 con la quale si comunica che detto impegno è stato registrato in data 10 gennaio 2004;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 ottobre 2004, prot. 7754/A2, con la quale ai fini applicativi si richiamano le disposizioni già applicate per il programma «20.000 abitazioni in affitto»;

Preso atto pertanto che bisogna procedere all'attualizzazione delle annualità dal 2005 al 2017, mentre per quelle relative al 2003 e 2004, essendo già maturate si è provveduto da parte della Direzione Generale OO.PP. politiche per la casa ed edilizia residenziale, con la nota del 14 ottobre 2004, prot. U1.35338 alla richiesta di accredito diretto delle annualità;

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota del 27 luglio 2004, prot. A/6943 non ha evidenziato motivi ostativi al ricorso alla Cassa DD.PP. s.p.a. in occasione della contrazione del mutuo relativo al programma «20.000 abitazioni affitto»;

Ritenuto opportuno al fine di ottenere la disponibilità del finanziamento in questione a partire dal 1° gennaio 2005 ricorrere, alla Cassa DD.PP. s.p.a. anche per il programma «Contratti di quartiere II»;

Considerato che, come per il mutuo relativo al programma «20.000 abitazioni in affitto» bisogna trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti copia della convenzione stipulata con l'istituto di credito prescelto, da dove risulti il netto ricavo dell'attualizzazione, nonché il quadro finanziario delle annualità da rimborsare nel tempo;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2003 pubblicato sulla G.U. del 13 gennaio 2003 n. 9 «Determinazione dei saggi attivi sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti» ed in particolare l'art. 2 «Saggi di interesse sui mutui a tasso fisso»;

Preso atto che il tasso fisso di interesse attualmente applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per i mutui con durata massima quindicennale è il 4,15% e che pertanto il mutuo contraibile è di € 29.878.039,50;

Vista la nota del 15 ottobre 2004, prot. n. B1.2004.0092585, con la quale si chiede alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. la concessione di un mutuo di € 29.878.039,50 da ammortizzare mediante 26 rate semestrali da € 1.498.479,04 a decorrere dall'1 gennaio 2005;

Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha aderito alla concessione del mutuo *de quo* con la nota del 28 ottobre 2004, prot. 176493 (pos. 4464447 00);

Dato atto che il valore definitivo del mutuo sarà determinato sulla base dei tassi applicati al momento della concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Verificate da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di contrarre, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., al saggio vigente al momento della concessione, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma «Contratti di quartiere II» un mutuo tredicennale a tasso fisso di € 29.878.039,50 da ammortizzare mediante 26 rate semestrali da € 1.498.479,04 a decorrere dall'1 gennaio 2005;

2. di prendere atto che il valore del mutuo di cui al punto 1 sarà rideterminato in base al tasso di interesse applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. al momento della concessione;

3. di prendere atto che il pagamento delle annualità verrà effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

4. di impegnarsi, se la pubblicità della gara relativa viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura «l'opera verrà finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con i fondi del risparmio postale»;

5. di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura «l'opera è finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con i fondi del risparmio postale».

Il segretario: Sala

(BUR20040127)

D.g.r. 19 novembre 2004 - n. 7/19459

(4.5.0)

Misura INTEC Voucher e bando per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 che apporta modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge regionale:

- introduce all'art. 6, comma 1, la lettera a-bis) e il comma 2-bis);
- aggiunge al comma 4-ter dello stesso articolo le seguenti parole «In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l'ammontare stabiliti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1»;

Considerato che la suddetta modifica legislativa consente alla Regione di poter erogare dei voucher tecnologici:

- per la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all'avvio delle prime fasi di attività (art. 6, comma 1, lett. a-bis, l.r. 35/96;
- per la diffusione e il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese (art. 6, comma 1, lettera d-quater - l.r. 35/96);

Considerato, inoltre, che la succitata modifica prevede che i voucher concessi ai beneficiari siano utilizzati presso strutture ed organismi appositamente individuati e che le modalità per l'erogazione dei voucher e per l'individuazione delle strutture ed organismi presso cui utilizzarli siano definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1 della l.r. 35/96 (art. 6, comma 2-bis e comma 4-ter, l.r. 35/96);

Richiamata la d.g.r. n. 7/7469 del 21 dicembre 2001 avente ad oggetto «Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 "Interventi regionali per le imprese minori. Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli art. 2 lett. b) e c), art. 6 lett. a) - c) - d), art. 7, art. 8 e art. 9"» e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 35/96, la necessità di procedere a disciplinare le modalità operative per l'attuazione delle modifiche introdotte con la succitata legge;

Ritenuto pertanto opportuno di:

1) introdurre per l'attuazione del già citato art. 6, comma 1 lett. a-bis e d-quater, una nuova Misura denominata «INTEC Voucher» i cui contenuti circa le iniziative ammissibili a finanziamento mediante voucher e le modalità operative sono disciplinati nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) individuare le strutture e gli organismi presso cui utilizzare i voucher tecnologici, attraverso un apposito bando denominato «Invito a presentare domanda», comprensivo di modulistica per la presentazione delle domande, finalizzato alla formazione di un Elenco di Centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate:

1) di approvare l'Allegato A), concernente i contenuti delle iniziative ammissibili a finanziamento mediante voucher e le modalità operative della nuova Misura denominata «INTEC Voucher» della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'Allegato B), concernente il bando denominato «Invito a presentare domanda» finalizzato alla formazione di un Elenco di Centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher e relativa modulistica per la presentazione delle domande;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A)

MISURA INTEC Voucher**1. Obiettivi**

La Misura INTEC Voucher intende realizzare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a-bis), della l.r. n. 35/1996, «la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all'avvio delle prime fasi di attività», nonché, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d-quater), della l.r. n. 35/1996, «la diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese».

La presente Misura intende realizzare tali obiettivi attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, mediante l'assegnazione di titoli di spesa, emessi sotto forma di voucher nominativi e non trasferibili, (di seguito «Voucher») finalizzati a finanziare l'acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca.

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per l'erogazione di Voucher le persone fisiche o giuridiche di seguito indicate (di seguito «Soggetti Beneficiari»):

a) quanto all'assistenza alla brevettazione ed alla ricerca scientifica specialistica mediante istituzione di appositi rapporti di collaborazione ad attività di ricerca di cui, rispettivamente, ai successivi punti 3.1. e 3.4.:

(i) le piccole e medie imprese individuate ai sensi della vigente definizione comunitaria (di seguito «PMI»), singole o associate (nella forma di consorzi o di associazioni temporanee di imprese ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 157/1995) aventi sede legale o operativa nella Regione Lombardia, che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;

b) quanto alla *due diligence* tecnologica ed alla *business evaluation* di cui, rispettivamente, ai successivi punti 3.2. e 3.3.:

(i) persone fisiche domiciliate o residenti nelle Regione Lombardia;

(ii) PMI, singole o associate (nella forma di consorzi o di associazioni temporanee di imprese ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 157/1995) aventi sede legale o operativa nella Regione Lombardia, che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.

3. Tipologie di Intervento

I Soggetti Beneficiari possono utilizzare i Voucher esclusivamente per la realizzazione di massimo un progetto nell'ambito di ciascuna delle attività di seguito illustrate.

Per le attività di cui al successivo punto 3.1. (assistenza alla brevettazione), i Voucher sono utilizzati presso fornitori individuati dai medesimi Soggetti Beneficiari (di seguito «Fornitori»).

Per le attività di cui ai successivi punti 3.2. (*due diligence* tecnologica), 3.3. (*business evaluation*) e 3.4. (ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca), i Voucher sono utilizzati, secondo quanto di seguito meglio specificato, presso centri di ricerca, società di gestione del risparmio e società finanziarie, ed università selezionati ad esito di apposita procedura ed inseriti in apposito elenco (di seguito «Centri»).

3.1. Assistenza alla brevettazione

I Fornitori erogano a favore dei Soggetti Beneficiari attività di assistenza e consulenza brevettuale finalizzata all'ottenimento di brevetti nazionali e/o alla loro estensione a livello internazionale, sempre che l'oggetto di tali brevetti sia inerente ai seguenti settori applicativi innovativi: biotecnologie alimentari e non alimentari, elettronica, meccanica, elettromeccanica, tessile, chimica, disegno industriale, nuovi materiali, ICT, tecnologie ambientali, tecnologie robotiche, intelligenza artificiale e isole robotizzate, tecnologie industriali nei trasporti a *low-zero emission*.

In particolare, i Fornitori provvedono all'individuazione dei costi di brevettazione, delle modalità e delle tempistiche di deposito della relativa domanda, nonché alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla registrazione del brevetto.

L'attività di assistenza e consulenza brevettuale svolta dai Fornitori riguarda:

- a) invenzioni industriali;
- b) modelli di utilità;
- c) disegni o modelli ornamentali;
- d) registrazioni relative a *microchips*;
- e) brevetti e registrazioni comunque denominati previsti dalla Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
- f) nuove varietà vegetali;
- g) diritti d'autore per progetti di lavori dell'ingegneria;
- h) brevetti previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione italiana o di ogni altro Stato estero.

I Voucher non possono essere utilizzati per iniziative relative alla registrazione di marchi.

L'estensione di un brevetto nazionale a livello internazionale comprende le attività svolte dal Fornitore nelle diverse fasi di deposito ed esame di un brevetto europeo presso lo *European Patent Office (EPO)* e/o di un brevetto internazionale presso gli equivalenti Uffici Brevetti di altri Paesi extracomunitari (incluse le procedure gestite dal *WIPO - World Intellectual Property Organization*) nell'ambito del *Patent Cooperation Treaty (PCT)*.

L'attività di assistenza brevettuale deve essere completata entro 100 (cento) giorni dalla data di emissione del Voucher a favore del Soggetto Beneficiario.

3.2. Due diligence tecnologica

I Centri (università o centri di ricerca) erogano a favore dei Soggetti Beneficiari attività di assistenza e consulenza finalizzata a fornire un supporto metodologico ed operativo per la valutazione del livello di innovatività e di competitività delle tecnologie proposte nell'ambito di un progetto imprenditoriale o di un progetto di innovazione (di prodotto, di processo) o trasferimento tecnologico nei seguenti settori applicativi innovativi: biotecnologie alimentari e non alimentari, elettronica, meccanica, elettromeccanica, tessile, chimica, disegno industriale, nuovi materiali, ICT, tecnologie ambientali, tecnologie robotiche, intelligenza artificiale e isole robotizzate, tecnologie industriali nei trasporti a *low-zero emission*. L'attività di assistenza e consulenza si prefigge di:

- a) approfondire le potenzialità delle tecnologie proposte;
- b) verificare il valore aggiunto e il grado di innovatività rispetto a tecnologie similari eventualmente già esistenti sul mercato;
- c) individuare adeguate modalità di sfruttamento economico.

In particolare, la consulenza viene espletata dai Centri con riferimento ai seguenti elementi:

- a) articolazione di un piano di massima del progetto e definizione degli obiettivi;
- b) analisi della proprietà intellettuale, del suo grado di difesa e della presenza di vincoli al suo utilizzo;
- c) analisi dei concetti scientifici e tecnologici connessi all'ideazione di una determinata tecnologia;
- d) confronto con il mercato ed analisi delle esigenze della domanda da soddisfare e della relativa concorrenza;
- e) analisi delle possibilità di mantenimento nel tempo delle posizioni di vantaggio competitivo raggiunte grazie alle nuove tecnologie acquisite;
- f) analisi della potenziale applicabilità industriale.

I Centri completano l'attività di *due diligence* tecnologica entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del Voucher al Centro da parte del Soggetto Beneficiario.

3.3. Business evaluation

I Centri (società di gestione del risparmio iscritte all'Albo di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 58/1998 e società finanziarie iscritte all'Albo di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 385/93) erogano a favore dei Soggetti Beneficiari attività di assistenza e consulenza finalizzata a fornire un supporto metodologico ed operativo per la valutazione economico-finanziaria di un progetto di creazione d'impresa o di un progetto di innovazione o trasferimento tecnologico, propedeutico ad una scelta d'investimento, nei seguenti settori applicativi innovativi: biotecnologie alimentari e non alimentari, elettronica, meccanica,

elettromeccanica, tessile, chimica, disegno industriale, nuovi materiali, ICT, tecnologie ambientali, tecnologie robotiche, intelligenza artificiale e isole robotizzate, tecnologie industriali nei trasporti a *low-zero emission*.

In particolare, la consulenza viene espletata dai Centri con riferimento alla valutazione di business plan che devono comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) *executive summary*;
- b) descrizione dell'iniziativa (settore, obiettivi, fattori critici di successo, punti di forza e di debolezza);
- c) descrizione delle caratteristiche, attuali e future, del prodotto o del servizio oggetto dell'attività d'impresa o del progetto d'innovazione o trasferimento tecnologico (in particolare indicazione circa i tempi di immissione dei prodotti/servizi sul mercato; descrizione delle caratteristiche distintive del prodotto/servizio o delle altre possibili fonti di vantaggio competitivo);
- d) analisi del settore ed analisi di mercato;
- e) descrizione delle strategie commerciali e di marketing;
- f) descrizione della struttura di management;
- g) sviluppo di un piano operativo (elencando azioni ed attività necessarie per raggiungere gli obiettivi in termini di ricerca e sviluppo, strutture richieste, fabbisogno di risorse umane, produzione in outsourcing, investimenti necessari, controllo qualità, processi);
- h) analisi delle risorse finanziarie che si intendono impegnare nel progetto (importo totale dei fondi necessari, importo richiesto agli investitori);
- i) proiezioni economico-finanziarie (proiezioni quinquennali, mensili per i primi due anni e semestrali per gli ultimi tre) conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (quantificazione del business plan, dimostrazione della fattibilità finanziaria e del conseguente raggiungimento degli obiettivi, specificazione delle proiezioni in termini di andamento economico dell'impresa, di situazione di liquidità, di posizione patrimoniale).

I Centri completano l'attività di *business evaluation* entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del Voucher al Centro da parte del Soggetto Beneficiario.

I Centri completano l'attività di *business evaluation* entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del Voucher al Centro da parte del Soggetto Beneficiario.

3.4. Ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca

I Centri (università) curano, per conto dei Soggetti Beneficiari, la realizzazione di ricerche tecnico-scientifiche specialistiche mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca di durata pari ad un anno, tramite assegni di ricerca, che rispondano ai requisiti di cui al d.m. n. 121 dell'11 febbraio 1998 e successive modifiche. L'oggetto delle ricerche specialistiche deve essere inerente ai seguenti settori applicativi innovativi: biotecnologie alimentari e non alimentari, elettronica, meccanica, elettromeccanica, tessile, chimica, disegno industriale, nuovi materiali, ICT, tecnologie ambientali, tecnologie robotiche, intelligenza artificiale e isole robotizzate, tecnologie industriali nei trasporti a *low-zero emission*.

Il progetto di ricerca viene individuato dal Soggetto Beneficiario, in funzione dei propri fabbisogni. In caso di concessione del Voucher, il Soggetto Beneficiario stipula con il Centro un apposito contratto volto a disciplinare l'oggetto della ricerca nonché le modalità di svolgimento del percorso di ricerca del soggetto selezionato dal Centro per realizzare la ricerca (di seguito «assegnista»).

La selezione, da parte del Centro, dell'assegnista avviene sulla base di apposita procedura di valutazione comparativa vertente sull'argomento dell'assegno di ricerca definito dal contratto stipulato tra Soggetto Beneficiario e Centro.

L'attività di ricerca scientifica specialistica può essere svolta dall'assegnista sia presso il Centro sia presso il Soggetto Beneficiario.

4. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di concessione del Voucher, redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto dalla competente Direzione Generale, deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 2, deve contenere la quantificazione del costo totale dell'iniziativa (calcolato esclusivamente sulla base delle spese ammissibili di cui al successivo punto 6) a fronte del quale viene fatta richiesta del Voucher, la quota di cofinanziamento del costo totale ammissibile che nei casi previsti, rimane a carico del Soggetto Beneficiario nonché la

dichiarazione di accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dal presente provvedimento, deve essere indirizzata all'ufficio competente della Regione e presentata allo sportello Protocollo Generale della Regione Lombardia, in via Taramelli 20, 20124 - Milano o presso uno degli sportelli del protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (sedi territoriali regionali).

4.1. Ai fini della presentazione della domanda di concessione del Voucher per l'attività di assistenza brevettuale (di cui al punto 3.1.), i soggetti beneficiari devono completare la seguente procedura:

a) individuare il Fornitore di proprio interesse presso cui acquistare il servizio;

b) contattare il Fornitore selezionato per verificarne la disponibilità ad erogare il servizio richiesto;

c) scaricare dal sito *web* della Direzione Generale competente e compilare il modulo di richiesta del servizio, indirizzandolo al Fornitore selezionato, che deve a sua volta confermare la propria disponibilità ed adesione ad erogare il servizio, sottoscrivendo il modulo di richiesta di servizio nell'apposita sezione dedicata al Fornitore.

Il modulo di richiesta del servizio di cui alla precedente lettera c) deve specificare nel dettaglio l'oggetto del servizio, il costo totale ammissibile dell'attività a fronte del quale è stata fatta richiesta del Voucher e l'importo del Voucher.

Il modulo di richiesta del servizio e la formale adesione del Fornitore selezionato, debitamente sottoscritti sia dal Soggetto Beneficiario sia dal Fornitore in segno di integrale accettazione, devono essere inviati dal Soggetto Beneficiario in originale in allegato al modulo di domanda di concessione del Voucher di cui fanno parte integrante.

4.2. Ai fini della presentazione della domanda di concessione del Voucher per le attività di cui ai punti 3.2., 3.3. e 3.4., i soggetti beneficiari devono completare la seguente procedura:

a) selezionare, dall'elenco dei Centri pubblicato sul sito *web* della Direzione Generale competente, il Centro di proprio interesse presso cui acquistare il servizio;

b) contattare il Centro selezionato per verificarne la disponibilità ad erogare il servizio richiesto;

c) scaricare dal sito *web* della Direzione Generale competente e compilare il modulo di richiesta del servizio, indirizzandolo al Centro selezionato, che deve a sua volta confermare la propria disponibilità ed adesione ad erogare il servizio, sottoscrivendo il modulo di richiesta di servizio nell'apposita sezione dedicata al Centro.

Il modulo di richiesta del servizio di cui alla precedente lettera c) deve specificare nel dettaglio l'oggetto del servizio, il costo totale ammissibile dell'attività a fronte del quale è stata fatta richiesta del Voucher, l'importo del Voucher, e, nei casi previsti la quota residua del costo totale ammissibile che, a titolo di cofinanziamento, rimane a carico del Soggetto Beneficiario.

Il modulo di richiesta del servizio e la formale adesione del Centro selezionato, debitamente sottoscritti sia dal Soggetto Beneficiario sia dal Centro in segno di integrale accettazione, devono essere inviati dal Soggetto Beneficiario in originale in allegato al modulo di domanda di concessione del Voucher di cui fanno parte integrante.

5. Procedura di istruttoria, di valutazione delle domande e di emissione dei Voucher

L'istruttoria di ammissibilità delle domande viene eseguita dall'ufficio competente della Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico operativo di soggetti terzi, e riguarda l'esame:

a) della completezza della documentazione presentata;

b) della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2.

L'istruttoria di ammissibilità deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle domande, con l'individuazione dei Soggetti Beneficiari ammessi ed all'assegnazione dei Voucher.

L'assegnazione dei Voucher viene disposta, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria della presente Misura IN-TEC, sulla base di un elenco dei soggetti beneficiari ammessi redatto secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande.

La competente Direzione Generale comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'ammissione al Voucher mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'emissione dei Voucher avviene entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del Voucher ai soggetti beneficiari.

6. Spese ammissibili

I Voucher possono essere utilizzati dai Soggetti Beneficiari presso i Centri per il pagamento delle spese di seguito indicate. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal Soggetto Beneficiario.

6.1. Assistenza alla brevettazione

Sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per l'assistenza brevettuale prestata dal Fornitore solo se direttamente inerenti alla procedura relativa alla domanda di brevetto;

b) costi diretti di deposito della domanda di brevetto;

c) costi di traduzione per l'estensione di un brevetto nazionale a livello internazionale.

Sono escluse le spese relative al mantenimento del brevetto.

6.2. Due diligence tecnologica

Sono ammissibili le spese per l'attività di consulenza e di assistenza prestata dal Centro a favore del Soggetto Beneficiario nell'ambito di una *due diligence* tecnologica.

6.3. Business evaluation

Sono ammissibili le spese per l'attività di consulenza e di assistenza prestata dal Centro a favore del Soggetto Beneficiario nell'ambito di una *business evaluation*.

6.4. Rapporti di collaborazione ad attività di ricerca

È ammissibile l'importo dell'assegno di ricerca, di cui al d.m. n. 121 dell'11 febbraio 1998 e successive modifiche, al lordo degli oneri previdenziali.

7. Importi dei Voucher

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, gli importi dei Voucher, determinati in misura fissa ed invariabile, ammontano:

a) quanto all'assistenza alla brevettazione di cui al precedente punto 3.1.:

(i) ad € 3.000 (Euro tremila), nel caso di assistenza alla brevettazione nazionale;

(ii) ad € 7.000 (Euro settemila), nel caso di assistenza all'estensione di un brevetto nazionale a livello internazionale;

quale contributo pari al 100% del costo totale ammissibile;

b) quanto alla *due diligence* tecnologica di cui al precedente punto 3.2.:

(i) ad € 5.000 (Euro cinquemila) quale contributo pari al 100% del costo totale ammissibile per i Soggetti Beneficiari persone fisiche;

(ii) ad € 3.750 (Euro tremilasettecentocinquanta) quale contributo pari al 75% del costo totale ammissibile per i Soggetti Beneficiari imprese;

c) quanto alla *business evaluation* di cui al precedente punto 3.3.:

(i) ad € 10.000 (Euro diecimila), quale contributo pari al 100% del costo totale ammissibile per i Soggetti Beneficiari persone fisiche;

(ii) ad € 7.500 (Euro settemilacinquecento) quale contributo pari al 75% del costo totale ammissibile per i Soggetti Beneficiari imprese.

In ogni caso, il Voucher per la *business evaluation* viene suddiviso in due *tranches* di eguale importo da spendere presso il Centro alle seguenti condizioni:

(i) la prima *tranche*, in occasione del completamento dell'attività svolta dal Centro;

(ii) la seconda *tranche*, a condizione che, entro 12 (dodici) mesi dal completamento dell'attività svolta dal Centro, il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento sul quale è stata eseguita la *business evaluation*;

d) quanto agli assegni di ricerca di cui al precedente punto

3.4., ad € 9.500 (Euro novemilacinquecento), quale contributo pari al 50% del costo totale ammissibile.

8. Modalità di pagamento dei Voucher

8.1. Assistenza alla brevettazione

In caso di richiesta di assistenza alla brevettazione, i Soggetti Beneficiari consegnano i Voucher presso i Fornitori selezionati entro 5 (cinque) giorni dalla relativa emissione.

L'importo dei Voucher viene erogato direttamente al Soggetto Beneficiario a fronte della realizzazione dell'attività di consulenza a favore del Soggetto Beneficiario da parte del Fornitore, comprovata dalla rendicontazione dell'attività svolta. I Soggetti Beneficiari, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento dei servizi richiesti al Fornitore, provvedono a:

a) rendicontare alla Regione, secondo modalità e termini da questa stabiliti, l'attività svolta dal Fornitore a favore dei Soggetti Beneficiari;

b) attestare la fruizione del servizio;

c) attestare il pagamento integrale di tutte le spese ammissibili, specificando le tipologie delle singole spese occorse ed i relativi importi.

La relazione di rendicontazione, contenente gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è redatta dal Soggetto Beneficiario fruitore del servizio e controfirmata dal Fornitore, e ad essa è allegato il Voucher.

L'importo del Voucher viene erogato dalla Regione successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento.

8.2. Due diligence tecnologica

In caso di richiesta di *due diligence* tecnologica, i Soggetti Beneficiari consegnano i Voucher presso i Centri selezionati entro 5 (cinque) giorni dalla relativa emissione.

L'importo dei Voucher viene erogato direttamente al Centro a fronte della realizzazione dell'attività di consulenza a favore del Soggetto Beneficiario, comprovata dalla rendicontazione dell'attività svolta e dall'avvenuto pagamento delle relative spese in caso di cofinanziamento. I Centri, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento dei servizi richiesti, provvedono a:

a) rendicontare alla Regione, secondo modalità e termini da questa stabiliti, l'attività svolta a favore dei Soggetti Beneficiari;

b) attestare la fruizione del servizio da parte dei Soggetti Beneficiari;

c) attestare il pagamento integrale di tutte le spese ammissibili, mediante il Voucher e, laddove previsto, mediante il cofinanziamento a carico del Soggetto Beneficiario del costo totale ammissibile.

La relazione di rendicontazione, contenente gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è redatta dal Centro e controfirmata dal Soggetto Beneficiario fruitore del servizio e ad essa è allegato il Voucher, nonché la scheda di valutazione della qualità del servizio erogato compilata dal Soggetto Beneficiario.

L'importo del Voucher viene erogato dalla Regione successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento.

8.3. Business evaluation

In caso di richiesta di *business evaluation*, i Soggetti Beneficiari consegnano i Voucher presso i Centri selezionati entro 5 (cinque) giorni dalla relativa emissione.

L'importo della prima *tranche* dei Voucher viene erogato direttamente al Centro a fronte della realizzazione dell'attività di consulenza a favore del Soggetto Beneficiario, comprovata dalla rendicontazione dell'attività svolta e dall'avvenuto pagamento delle relative spese in caso di cofinanziamento. I Centri, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento dei servizi richiesti, provvedono a:

a) rendicontare alla Regione, secondo modalità e termini da questo stabiliti, l'attività svolta a favore dei Soggetti Beneficiari;

b) attestare la fruizione del servizio da parte dei Soggetti Beneficiari;

c) attestare il pagamento integrale di tutte le spese ammissibili, mediante il Voucher e, laddove previsto, mediante il cofinanziamento a carico del Soggetto Beneficiario del costo totale ammissibile.

La relazione di rendicontazione, contenente gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), è redatta dal Centro e controfirmata dal Soggetto Beneficiario fruitore del servizio e ad essa è allegata la prima *tranche* del Voucher, nonché la scheda di valutazione della qualità del servizio erogato compilata dal Soggetto Beneficiario.

L'importo della prima *tranche* del Voucher viene erogato dalla Regione successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento.

L'importo della seconda *tranche* del Voucher viene erogato a condizione che, entro 12 (dodici) mesi dal completamento dell'attività svolta dal Centro, il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento sul quale è stata eseguita la *business evaluation*, previa attestazione dell'avvenuto pagamento delle relative spese.

Il Centro, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, provvede a comunicare alla Regione, con il supporto di idonea documentazione, l'avvenuta o la mancata realizzazione dell'investimento.

La comunicazione di cui sopra è redatta dal Centro e controfirmata dal Soggetto Beneficiario fruitore del servizio e ad essa è allegata la seconda *tranche* del Voucher.

L'importo della seconda *tranche* del Voucher viene erogato dalla Regione successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento.

La mancata realizzazione dell'investimento determina l'obbligo del pagamento da parte del Soggetto Beneficiario a favore del Centro di un importo pari alla seconda *tranche* del voucher.

8.4. Ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca

In caso di assegni di ricerca, i Soggetti Beneficiari stipulano appositi contratti con i Centri entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Voucher e consegnano il Voucher al Centro al momento dell'assegnazione al Soggetto Beneficiario dell'assegnista, selezionato dal Centro ad esito della procedura di valutazione comparativa, di cui al d.m. n. 121 dell'11 febbraio 1998 e successive modifiche. Copia del contratto è trasmesso alla Regione per conoscenza.

L'importo dei Voucher viene erogato direttamente al Centro a fronte del completamento dell'attività di ricerca a favore del Soggetto Beneficiario, comprovato dalla rendicontazione dell'attività svolta e dall'avvenuto pagamento delle relative spese in caso di cofinanziamento. I Centri, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento dell'attività di ricerca, provvedono a:

a) rendicontare alla Regione, secondo modalità e termini da questo stabiliti, l'attività svolta a favore dei Soggetti Beneficiari;

b) attestare la conclusione del rapporto di collaborazione ad attività di ricerca;

c) attestare il pagamento integrale, mediante il Voucher e, laddove previsto, mediante il cofinanziamento a carico del Soggetto Beneficiario del costo totale ammissibile;

d) trasmettere copia di una relazione finale circa l'attività di ricerca svolta dall'assegnista.

La relazione di rendicontazione, contenente gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) è redatta dal Centro e controfirmata dal Soggetto Beneficiario fruitore del servizio e ad essa è allegato il Voucher, nonché la scheda di valutazione della qualità del servizio erogato compilata dal Soggetto Beneficiario.

L'importo del Voucher viene erogato dalla Regione successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento.

9. Rinuncia

I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al Voucher ovvero alla realizzazione dell'iniziativa, devono darne immediata comunicazione alla Regione ed al Centro od al Fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora sia già stato emesso il Voucher, il Soggetto Beneficiario o il Centro devono restituirlo alla Regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 (cinque) giorni dalla notizia della rinuncia.

10. Revoca

Il Voucher può essere revocato qualora non vengano rispettati tutti gli obblighi ed i vincoli contenuti nel presente prov-

vedimento, o gli impegni assunti con la presentazione della domanda ed in particolare qualora non sia stata assicurata la puntuale e completa esecuzione delle iniziative in conformità alle proposte approvate, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa non sia conforme a quanto previsto nel presente provvedimento.

Il Voucher può inoltre essere revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti Uffici regionali, sia riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti sulla base dei quali il Voucher è stato concesso.

In caso di revoca per mancanza dei requisiti richiesti dal presente atto, il relativo provvedimento può prevedere una sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento del quadruplo dell'importo del Voucher indebitamente percepiti.

11. Ispezioni e controlli

La Regione valuta periodicamente, sulla base di apposite indagini di *customer satisfaction* svolte fra i Soggetti Beneficiari, la qualità dei servizi erogati dai Centri.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle attività svolte dai Centri o dai Fornitori, il rispetto degli obblighi previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai Soggetti Beneficiari.

12. Pubblicazione e informazioni

Copia integrale della Misura INTEC VOUCHER, dei relativi provvedimenti e allegati e della relativa modulistica, sono disponibili sul sito *web* della Direzione Generale competente, all'indirizzo: www.artigianato.regione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione sulla Misura INTEC Voucher potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: intecvoucher@regione.lombardia.it.

ALLEGATO B)

BANDO DI «INVITO A PRESENTARE DOMANDA» PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CENTRI EROGATORI DI SERVIZI PER LA MISURA INTEC VOUCHER

INDICE

1. Amministrazione aggiudicatrice
 2. Premessa
 3. Obiettivi del bando
 4. Definizioni
 5. Servizi erogati dai Centri, settori di intervento, importi dei Voucher e relative modalità di pagamento
 6. Requisiti dei soggetti partecipanti
 7. Termini e modalità di presentazione delle domande
 8. Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande
 9. Procedura di incarico dei Centri
 10. Obblighi dei Centri
 11. Rinuncia
 12. Revoca
 13. Controlli
 14. Responsabile del procedimento
 15. Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003
 16. Pubblicazione ed informazioni
 17. Disposizioni finali
- Allegati:
- Modulo di domanda

1. Amministrazione aggiudicatrice

Regione Lombardia – Direzione Generale Artigianato, Nuova Economica, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Unità Organizzativa Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, Struttura Ricerca e Politiche Comunitarie, via Restelli 1, 20124 – Milano.

2. Premessa

Nell'ambito del Programma di Azioni Innovative Minerva, approvato con Decisione della Commissione Europea il 27 febbraio 2002, la Regione Lombardia ha introdotto, in forma sperimentale nelle aree Obiettivo 2, la concessione di voucher tecnologici per promuovere lo start up di imprese innovative e la diffusione d'innovazione d'impresa.

Con i progetti CeNTS (Centers' Network for Technology and Science) e «Repertorio delle Competenze», l'amministrazione lombarda ha, inoltre, avviato l'istituzione di un network di fornitori «eccellenti» di servizi specialistici, quali i centri di ricerca e innovazione tecnologica, presso i quali i beneficiari dei voucher possono spendere i buoni concessi dall'amministrazione. I due progetti sono stati successivamente integrati in un unico strumento: il Portale dell'Innovazione QuESTIO (Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity).

Al fine di integrare e mettere a sistema le azioni, gli attori ed il territorio lungo il ciclo della ricerca e dell'innovazione, con particolare riferimento a settori tecnologici strategici, la Regione Lombardia ha introdotto, nell'ambito della l.r. n. 35 del 1996, una nuova Misura INTEC finalizzata alla «promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all'avvio delle prime fasi di attività» (articolo 6 co. 1 lett. a-bis l.r. 35/96) ed alla «diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica» (articolo 6 co. 1 lett. d-quater), estendendo su tutto il territorio la possibilità di usufruire di agevolazioni sotto forma di voucher tecnologici, avvalendosi, nei casi previsti dal presente bando, del supporto del sistema QuESTIO.

3. Obiettivi del bando

3.1 Obiettivo del presente bando è la selezione di strutture e organismi che dimostrino adeguate competenze ed esperienze nella prestazione di servizi specialistici funzionali all'attuazione della Misura INTEC Voucher per la «promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all'avvio delle prime fasi di attività» (articolo 6 co. 1 lett. a-bis l.r. 35/96) e per la «diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica» (articolo 6 co. 1 lett. d-quater), al fine del loro inserimento nell'elenco dei «Centri» presso i quali i soggetti beneficiari possono utilizzare i voucher tecnologici.

3.2 Con riferimento alla validità dell'elenco dei Centri individuati ad esito della procedura disciplinata dal presente bando, l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere ad un aggiornamento periodico di tale elenco in funzione della necessità di modificare gli attuali parametri informativi e/o di inserire nuovi parametri informativi per l'individuazione dei Centri.

3.3 Per l'esecuzione delle attività finanziate dalla Misura INTEC Voucher, i soggetti beneficiari dovranno, nei casi disciplinati nel presente Bando, rivolgersi ai Centri individuati ad esito della procedura disciplinata dal presente bando. I Centri saranno scelti liberamente dai soggetti beneficiari degli interventi in funzione delle loro esigenze.

4. Definizioni

4.1 I seguenti termini e definizioni contenuti nel presente bando e nei suoi allegati hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- a) **Regione:** la Regione Lombardia;
- b) **Misura INTEC Voucher:** la delibera regionale ed i relativi provvedimenti dirigenziali attuativi adottati dalla Regione per l'erogazione di voucher tecnologici;
- c) **Soggetti Beneficiari:** le persone fisiche o giuridiche selezionate ad esito della procedura disciplinata dalla Misura INTEC Voucher alle quali saranno attribuiti i voucher tecnologici da utilizzare presso i centri erogatori di servizi;
- d) **Bando:** il presente Bando di invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi;
- e) **Centri:** i centri di ricerca, le società di gestione del risparmio e le società finanziarie, e le Università, selezionati ad esito della procedura disciplinata dal presente Bando e inseriti in apposito elenco, che erogano i servizi di assistenza, consulenza e ricerca a favore dei Soggetti Beneficiari;
- f) **Voucher:** i titoli di spesa, emessi sotto forma di voucher nominativi e non trasferibili, attribuiti ai Soggetti Beneficiari ad esito della procedura disciplinata dalla Misura INTEC Voucher, che possono essere utilizzati per finanziare l'acquisto di servizi ed il cui importo viene pagato dalla Regione.

5. Servizi erogati dai Centri, settori di intervento, importi dei Voucher e relative modalità di pagamento

5.1 I servizi di assistenza, consulenza e ricerca che i Centri

potranno erogare a favore dei Soggetti Beneficiari sono i seguenti:

a) *Due Diligence tecnologica*

I Centri (università o centri di ricerca) prestano a favore dei Soggetti Beneficiari attività di assistenza e consulenza finalizzata a fornire un supporto per la valutazione del livello di innovatività e di competitività delle tecnologie proposte nell'ambito di un progetto imprenditoriale o di un progetto di innovazione (di prodotto, di processo) o trasferimento tecnologico nell'ambito di specifici settori applicativi innovativi. L'attività di consulenza si prefigge in particolare di approfondire le potenzialità delle tecnologie proposte, verificarne il valore aggiunto e il grado di innovatività rispetto a tecnologie similari eventualmente già esistenti sul mercato, ed infine ad individuare adeguate modalità di sfruttamento economico.

b) *Business evaluation*

I Centri (società di gestione del risparmio iscritte all'Albo di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 58/1998 o società finanziarie iscritte all'Albo di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 385/93) prestano a favore dei Soggetti Beneficiari attività di assistenza e consulenza finalizzata a fornire un supporto per la valutazione economico-finanziaria nell'ambito di un progetto di creazione d'impresa o di un progetto di innovazione o trasferimento tecnologico, propedeutico ad una scelta d'investimento, nell'ambito di specifici settori applicativi innovativi.

c) Ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca (assegni di ricerca di cui al d.m. n. 121 dell'11 febbraio 1998 e successive modifiche)

I Centri (università) provvedono alla selezione di personale qualificato ed alla realizzazione di ricerche tecnico-scientifiche specialistiche mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca di durata pari ad un anno, nella forma di assegni di ricerca, che rispondano ai requisiti di cui al d.m. n. 121 dell'11 febbraio 1998 e successive modifiche. L'oggetto delle ricerche specialistiche deve essere inerente specifici settori applicativi innovativi. Il progetto di ricerca viene individuato dal Soggetto Beneficiario in funzione dei propri fabbisogni.

5.2 I settori di intervento, i contenuti dei servizi di assistenza, consulenza e ricerca erogati dai Centri, nonché gli importi dei Voucher e le relative modalità di pagamento sono individuati nell'allegato A) alla presente Delibera.

6. Soggetti partecipanti

6.1 Possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco dei Centri i seguenti soggetti:

a) per erogare uno o più dei servizi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e c), le Università aventi sede legale, alla data di pubblicazione del presente Bando, nella Regione;

b) per erogare uno o più dei servizi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), i centri di ricerca, soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità statutaria prevalente l'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e sede legale o operativa, alla data di pubblicazione del presente Bando, nella Regione;

c) per erogare i servizi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), le società di gestione del risparmio, iscritte all'Albo di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 58/1998 o le società finanziarie iscritte all'Albo di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 385/93.

6.2 I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) che intendano partecipare alla procedura disciplinata dal presente Bando devono comprovare l'avvenuto inserimento del soggetto richiedente nel sistema informatico regionale denominato Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity (QuESTIO).

6.3 I soggetti di cui al precedente comma 1, lettera a), che intendano partecipare alla procedura disciplinata dal presente Bando devono fornire, inoltre, i seguenti parametri informativi:

a) con riferimento al servizio di *due diligence* tecnologica:

i. numero, descrizione e importo dei progetti di assistenza e consulenza tecnico-scientifica per la diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica;

b) con riferimento al servizio di Ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca:

i. numero di borse di dottorato attribuite per ciascun anno entro un periodo massimo di 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, specificando il numero e descrizione di borse attribuite su committenza privata e fornendone la relativa descrizione;

ii. numero di collaborazioni ad attività di ricerca di cui al d.m. n. 121 dell'11 febbraio 1998 e successive modifiche (assegni di ricerca), attivate in ciascun anno entro un periodo massimo di 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, specificando il numero e descrizione di collaborazioni attivate su committenza privata e fornendone la relativa descrizione.

6.4 I soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b), che intendano partecipare alla procedura disciplinata dal presente Bando devono fornire, inoltre, i seguenti parametri informativi:

a) con riferimento al servizio di *due diligence* tecnologica:

i. numero, descrizione e importo dei progetti di assistenza e consulenza tecnico-scientifica per la diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica;

6.5 I soggetti di cui al precedente comma 1, lettera c) che intendano partecipare alla procedura disciplinata dal presente Bando devono fornire, con riferimento al servizio di *business evaluation*, i seguenti parametri informativi:

a) relativamente alle società di gestione del risparmio, iscritte all'Albo di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 58/1998:

i. track record degli investimenti effettuati negli ultimi 5 (cinque) anni, laddove disponibili, antecedenti la pubblicazione del presente bando;

ii. numero e ammontare dei fondi gestiti in relazione a:

- il settore d'intervento;
- il ciclo di vita dell'impresa target;
- la dimensione dell'impresa target;
- l'area geografica d'investimento;

b) relativamente alle società finanziarie, iscritte all'Albo di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 385/93:

i. track record degli investimenti effettuati negli ultimi 5 (cinque) anni, laddove disponibili, antecedenti la pubblicazione del presente bando;

ii. numero di addetti dedicati ad attività di *advisoring*, consulenza aziendale e M&A per ciascun anno entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del presente bando;

iii. numero e importo di servizi di *advisoring*, consulenza aziendale e M&A espletati in ciascun anno entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del presente bando.

7. Termini e modalità di presentazione delle domande

7.1 La domanda di inserimento nell'Elenco dei Centri, redatta utilizzando il modulo allegato al presente Bando, deve attestare:

a) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2;

b) i parametri informativi di cui ai precedenti punti 6.3, 6.4 e 6.5;

c) l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole e gli obblighi previsti dal presente Bando e dai relativi allegati;

d) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6.1, l'avvenuto inserimento nel sistema informatico regionale denominato Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity (QuESTIO), mediante registrazione e compilazione delle sezioni di I e II livello del questionario contenuto nell'Area Operatori del Sistema QuESTIO all'indirizzo www.questio.it, allegando la stampa della Registrazione al Sistema QuESTIO.

7.2 La domanda, indirizzata all'ufficio competente della Regione, deve essere presentata o pervenuta allo sportello Protocollo Generale della Regione Lombardia, in via Taramelli 20, 20124 - Milano, spedita con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. Le domande devono essere presentate in originale, bollate e debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente.

8. Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande

8.1 L'istruttoria delle domande viene eseguita dall'ufficio competente della Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico operativo di soggetti terzi, e riguarda:

a) l'esame della completezza della documentazione presentata;

b) l'esame della sussistenza, pertinenza e coerenza dei requisiti di ammissibilità e dei parametri informativi di cui all'articolo 6 del presente Bando, con particolare riferimento, quanto ai soggetti di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettere a) e b), all'avvenuto e corretto inserimento del soggetto richiedente nel sistema informatico regionale denominato *Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity* (QuESTIO).

8.2 Una prima istruttoria viene eseguita sulle domande presentate dai soggetti partecipanti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L'istruttoria deve concludersi entro 65 (sessantacinque) giorni dalla pubblicazione del Bando, con la redazione di un elenco dei soggetti ammessi e di un elenco dei soggetti non ammessi. La Regione pubblica l'elenco dei soggetti ammessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale competente entro 10 (dieci) giorni dall'adozione del relativo provvedimento di approvazione.

8.3 Relativamente alle domande presentate dai soggetti partecipanti successivamente al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del Bando, l'istruttoria viene eseguita sulle domande presentate entro il 31 maggio ed entro il 31 dicembre di ciascuno anno di attivazione della Misura INTEC Voucher. Relativamente a tali domande, l'istruttoria deve concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni da ciascuno dei termini infra-annuali indicati, con la redazione di un elenco dei soggetti ammessi e di un elenco dei soggetti non ammessi. La Regione pubblica a cadenza semestrale l'elenco dei soggetti ammessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale competente.

8.4 In caso di domanda presentata carente per quanto riguarda gli elementi di ammissibilità di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, la Regione Lombardia potrà richiedere al beneficiario di integrare la domanda.

9. Procedura di incarico dei Centri

9.1 Per ottenere l'erogazione dei servizi da parte dei Centri, i Soggetti Beneficiari devono seguire la seguente procedura:

a) selezionare, dall'elenco dei Centri pubblicato sul sito web della Direzione Generale competente, il Centro di proprio interesse presso cui acquistare il servizio;

b) contattare il Centro selezionato per verificarne la disponibilità ad erogare il servizio richiesto;

c) scaricare dal sito web della Direzione Generale competente e compilare il modulo di richiesta del servizio, indirizzandolo al Centro selezionato, che deve a sua volta confermare la propria disponibilità ed adesione ad erogare il servizio, sottoscrivendo il modulo di richiesta di servizio nell'apposita sezione dedicata al Centro.

9.2 Il modulo di richiesta del servizio di cui alla precedente lettera c) deve specificare nel dettaglio l'oggetto del servizio, il costo totale ammissibile dell'attività richiesta, l'importo del Voucher richiesto e, laddove previsto dalla Misura INTEC Voucher, la quota residua del corrispettivo che, a titolo di cofinanziamento, rimane a carico del Soggetto Beneficiario.

9.3 Il modulo di richiesta del servizio e la formale adesione del Centro selezionato, debitamente sottoscritti sia dal Soggetto Beneficiario sia dal Centro in segno di integrale accettazione, devono essere inviati dal Soggetto Beneficiario in originale in allegato al modulo di domanda di concessione del Voucher di cui fanno parte integrante.

9.4 L'importo dei Voucher viene erogato direttamente al Centro a fronte della realizzazione del servizio a favore del Soggetto Beneficiario, comprovata dalla rendicontazione dell'attività svolta e dall'avvenuto pagamento delle relative spese in caso di cofinanziamento.

10. Obblighi dei Centri

10.1 I Centri, oltre all'osservanza di tutte le clausole e gli obblighi previsti dal presente Bando, sono tenuti a:

a) valutare in modo oggettivo e senza preclusione alcuna le richieste di assistenza formulate dai Soggetti Beneficiari;

b) assicurare la puntuale e precisa realizzazione delle attività richieste dai Soggetti Beneficiari, nel rispetto dei termini ed in conformità a quanto previsto nel presente Bando, nei relativi allegati e nel modulo di richiesta del servizio accettato dal Centro;

c) rendicontare l'attività svolta al termine dell'esecuzione di ogni servizio;

d) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali ritardi o anticipi nell'esecuzione dei servizi;

e) garantire la disponibilità ad un aggiornamento periodico dei parametri informativi, di cui ai precedenti punti 6.3, 6.4 e 6.5, che hanno consentito il proprio inserimento nell'elenco dei Centri;

f) mantenere nel tempo i requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 che hanno consentito il proprio inserimento nell'elenco dei Centri;

g) mantenere nel tempo una struttura tecnico-organizzata adeguata all'esecuzione dei servizi ed avvalersi di personale di comprovata esperienza e capacità professionale;

h) conservare tutta la documentazione relativa all'espletamento dei servizi per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro conclusione e metterla tempestivamente a disposizione dei competenti Uffici regionali su semplice richiesta di questi ultimi;

i) informare i Soggetti Beneficiari e/o qualsiasi soggetto interessato all'erogazione dei servizi di eventuali rinunce o di eventuali provvedimenti di revoca ai sensi, rispettivamente, dei successivi articoli 11 e 12;

j) assicurare la riservatezza di tutte le informazioni, i documenti, gli atti e i dati di cui il Centro venga a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi;

k) garantire la disponibilità ai controlli della Regione Lombardia di cui al successivo articolo 13;

l) manlevare la Regione da qualunque onere e/o responsabilità nei confronti dei Soggetti Beneficiari e/o di terzi per impegni relativi allo svolgimento dei servizi.

11. Rinuncia

11.1 I Centri, qualora intendano rinunciare alla loro inclusione nell'elenco dei Centri, devono darne immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11.2 La rinuncia determina l'immediata cancellazione del Centro dall'elenco pubblicato sul sito web della Direzione Generale competente, ma essa non produce effetto alcuno in relazione alle attività in corso di svolgimento alla data di comunicazione della rinuncia, le quali devono essere portate regolarmente a conclusione.

12. Revoca

12.1 L'inserimento nell'elenco dei Centri può essere revocato qualora non vengano rispettati tutti gli obblighi ed i vincoli contenuti nel presente Bando e nei suoi allegati, o gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, ovvero nel caso in cui la realizzazione delle attività non sia conforme a quanto previsto nel presente Bando, nei relativi allegati e nel modulo di richiesta del servizio accettato dal Centro.

12.2 L'inserimento nell'elenco dei Centri può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti Uffici regionali, sia riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda da parte del Centro.

12.3 L'inserimento nell'elenco dei Centri può essere inoltre revocato qualora, in sede di aggiornamento periodico dei parametri informativi, siano riscontrate gravi carenze del Centro rispetto ai parametri informativi aggiornati.

12.4 La revoca determina l'immediata cancellazione del Centro dall'elenco pubblicato sul sito web della Direzione Generale competente.

13. Controlli

13.1 La Regione valuta periodicamente le performance dei Centri individuati ad esito della procedura disciplinata dal presente bando al fine di determinarne la permanenza nell'elenco dei Centri abilitati a prestare servizi specialistici funzionali all'attuazione della Misura INTEC Voucher. Nell'ambito di tale valutazione, la Regione si avvale anche della facoltà di misurare la qualità dei servizi erogati dai Centri sulla base di apposite indagini di customer satisfaction svolte fra i Soggetti Beneficiari.

13.2 Qualora, nell'arco del medesimo anno, vengano segnalate da parte dei Soggetti Beneficiari più di quattro prestazioni ritenute non soddisfacenti, la Regione può procedere alla revoca del Centro dall'elenco dei Centri.

13.3 La Regione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle attività svolte dai Centri, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando, dai relativi allegati e dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai Centri.

14. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della competente struttura della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica – Regione Lombardia.

15. Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

15.1 I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati e saranno trattati anche mediante strumenti informatici e telematici.

15.2 Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in difetto non sarà consentita la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Bando.

15.3 I dati potranno essere oggetto di diffusione.

15.4 Ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione

o il blocco, inviando richiesta scritta al responsabile del trattamento.

15.5 Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica – Regione Lombardia.

16. Pubblicazione ed informazioni

16.1 Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è disponibile sul sito web della Direzione Generale competente all'indirizzo: www.artigianato.regione.lombardia.it.

16.2 Qualsiasi informazione sul presente Bando e sui relativi allegati può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: intecvoucher@regione.lombardia.it.

17. Disposizioni finali

17.1 La Regione si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie o anche solo opportune.

17.2 La Regione si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione dell'elenco dei Centri ai sensi del precedente articolo 8, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. I soggetti partecipanti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento danni.

MODULO DI DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI CENTRI EROGATORI DI SERVIZI

La domanda va presentata in originale più 1 (una) copia direttamente al Protocollo Generale della Regione Lombardia, o spedita con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno all'ufficio preposto

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Artigianato,
Nuova Economia, Ricerca e
Innovazione Tecnologica
Struttura Ricerca e Politiche Comunitarie
via Restelli, n. 1
CAP 20124 – Milano

Marca da Bollo
(solo sulla copia originale
è richiesta per i soggetti
di natura privatistica)

IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome:
nato a il
in qualità di legale rappresentante della richiedente
(di seguito, la «**Richiedente**»)
avente sede legale in CAP, via, n.
(e eventualmente sede operativa)
codice fiscale
partita IVA
telefono:, fax: e/mail:

CHIEDE

che la Richiedente sia inserita nell'elenco dei Centri erogatori di servizi in conformità alla procedura disciplinata dal presente Bando di invito a presentare domanda della Regione Lombardia (di seguito, il «Bando»), al fine di erogare a favore dei Soggetti Beneficiari dei Voucher tecnologici una o più delle seguenti attività [barrare una o più delle attività di proprio interesse]:

- ☐ [solo per le Università ed i Centri di Ricerca] Due Diligence tecnologica;
☐ [solo per le Società di Gestione del Risparmio e Società Finanziarie] Business evaluation;
☐ [solo per le Università] Ricerca scientifica specialistica mediante istituzione di appositi rapporti di collaborazione ad attività di ricerca (assegna di ricerca);

a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:

a) che la Richiedente è [barrare la casella di proprio interesse]:

- ☐ Università;
- ☐ Centro di ricerca;
- ☐ Società di Gestione del Risparmio;
- ☐ Società Finanziaria;
- b) che la Richiedente è stata costituita in data:
- c) che la Richiedente possiede tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Bando;
- d) [solo per le Università] che la Richiedente ha sede legale, sin dalla data di pubblicazione del Bando, nel territorio della Regione Lombardia;
- e) [solo per i Centri di Ricerca] che la Richiedente ha sede legale [o operativa], sin dalla data di pubblicazione del Bando, nel territorio della Regione Lombardia;
- f) [solo per le Società di Gestione del Risparmio] che la Richiedente è iscritta all'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 58/1998 dal
- g) [solo per le Società Finanziarie] che la Richiedente è iscritta all'Albo di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/93 dal
- h) [solo per i Centri di Ricerca] che l'oggetto sociale principale della Richiedente riguarda lo svolgimento di attività di ricerca anche nell'ambito dell'innovazione tecnologica o del trasferimento tecnologico;
- i) [solo per le Università e i Centri di Ricerca] che la Richiedente è stata inserita nel sistema informatico regionale denominato Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity (QuESTIO), previa registrazione e compilazione delle sezioni di I e II livello del questionario contenuto nell'Area Operatori del Sistema QuESTIO all'indirizzo www.questio.it;
- j) [solo per le Università e i Centri di Ricerca] i seguenti dati di informazioni relativi alla Richiedente per l'espletamento di servizi di Due diligence tecnologica:
- 1) Numero di progetti di assistenza e consulenza tecnico-scientifica realizzati (per ciascun anno entro un periodo massimo di 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando)
- N.

Elenco:

Titolo Progetto	Oggetto	Periodo di riferimento	Importo (€)

Scheda sintetica descrittiva di ciascun progetto (per ciascun anno entro un periodo massimo di 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando)
[massimo 1/2 pagina per ciascun progetto]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- k) [solo per le Università] i seguenti dati di informazioni relativi alla Richiedente per l'espletamento di servizi di ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca:
- 1) Numero di borse di dottorato attribuite per ciascun anno entro un periodo massimo di 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, specificando il numero di borse attribuite su committenza privata:
- N.

Elenco:

Titolo Progetto	Oggetto	Periodo di riferimento

Scheda sintetica descrittiva di ciascuna borsa attribuite su committenza privata (per ciascun anno entro un periodo massimo di 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando)
[massimo 10 righe per ciascuna borsa]

.....

2) Numero di collaborazioni ad attività di ricerca di cui al d.m. n. 121 dell'11 febbraio 1998 e successive modifiche (assegni di ricerca), attivate in ciascun anno entro un periodo massimo di 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, specificando il numero di collaborazioni attivate su committenza privata:

N.

Elenco:

Titolo Progetto	Oggetto	Periodo di riferimento

Scheda sintetica descrittiva di ciascuna collaborazione ad attività di ricerca attivata su committenza privata (per ciascun anno entro un periodo massimo di 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando)

[massimo 10 righe per ciascuna collaborazione ad attività di ricerca]

1) [solo per le Società di Gestione del Risparmio] i seguenti dati di informazioni relativi alla Richiedente:

1) Track record degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando

N.

Elenco:

Titolo Progetto	Oggetto	Periodo di riferimento	Importo (€)

2) Fondi gestiti

[Numero]	Anno.....	Anno.....	Anno.....	Anno.....	Anno.....
Settore di intervento:					
.....					
.....					
.....					
.....					
Ciclo di vita dell'impresa target:					
Seed.					
Start up					
Early stage					
Expansion					
Replacement					
Buy out					
Dimensione dell'impresa target:					
PMI					
Grandi imprese					
Area geografica d'investimento					
Regionale					
Nazionale					
UE					
Extra UE					

[Ammontare, €	Anno.....	Anno.....	Anno.....	Anno.....	Anno.....
Settore di intervento:					
.....					
.....					
.....					
Ciclo di vita dell'impresa target:					
Seed.					
Start up					
Early stage					
Expansion					
Replacement					
Buy out					
Dimensione dell'impresa target:					
PMI					
Grandi imprese					
Area geografica d'investimento					
Regionale					
Nazionale					
UE					
Extra UE					

m) [solo per le Società Finanziarie] i seguenti dati di informazioni relativi alla Richiedente:

- 1) Track record degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando
- N.

Elenco:

Titolo Progetto	Oggetto	Periodo di riferimento	Importo (€)

- 2) Numero di addetti (per ciascun anno entro un periodo massimo di 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando)

	N.				
	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
Addetti dedicati ad attività di advising, consulenza aziendale e M&A					
Totale addetti società					

- 3) Numero e importo di servizi di advising, consulenza aziendale e M&A (per ciascun anno entro un periodo massimo di 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando)

N.

Elenco:

Anno	Titolo Servizio	Importo (€)

- n) che la Richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- o) che il contatto operativo della Richiedente è:
- Nome Cognome
- Tel Fax E-mail
- p) l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole e gli obblighi previsti dal Bando e dai relativi allegati;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, al trattamento ed all'eventuale diffusione dei propri dati personali per tutti i fini connessi all'esecuzione del Bando.

Luogo e data: [•], [•] [•] [•]

In Fede,

per la Richiedente [•]

Firma

[•]

ALLEGARE:

- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- [solo per le Università e i Centri di Ricerca] stampa della registrazione al Sistema QuESTIO;
- [solo per i Centri di Ricerca] copia dello statuto.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20040128)

(3.4.0)

D.d.g. 15 novembre 2004 - n. 19760

L.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)». Approvazione di n. 6 beneficiari domande di assegnazione del Buono Scuola non registrate nel data base ma supportate da idonea documentazione, assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione

**IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E LAVORO**

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 avente ad oggetto: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la d.c.r. n. VII/390 del 20 dicembre 2001 Indirizzi per l'erogazione del Buono Scuola di cui all'art. 4 comma 121, lettera E) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la d.g.r. n. 7/16256 del 6 febbraio 2004 «Determinazione della modalità di erogazione del Buono Scuola per l'anno scolastico 2003/2004 ai sensi della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390» ed in particolare il punto 4 del deliberato nel quale si stabilisce tale elenco venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti;

Visto il d.d.g. 11 febbraio 2004 n. 1648 «Modalità operative di applicazione del Buono Scuola 2003/2004»;

Visto il decreto del Direttore Generale alla Formazione, Istruzione e Lavoro n. 8754 del 26 maggio 2004 «Approvazione del manuale guida, ad uso interno, per l'esame delle domande di assegnazione del Buono Scuola» con cui si sono fornite agli uffici istruzioni e chiarimenti, anche al fine di garantire uniformità di istruttoria, dei criteri e delle modalità individuati dagli atti sopra richiamati;

Visto il d.d.g. 1 luglio 2004 n. 11171, «Approvazione elenco beneficiari Buono Scuola 2004 con riferimento all'anno scolastico 2003/2004 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale;

Vista la documentazione prodotta a supporto di n. 6 domande di Buono Scuola che non erano inserite nella banca dati comprovante le caratteristiche necessarie al fine della loro ammissibilità;

Preso atto dell'attività di verifica e di istruttoria svolta in base ai criteri e con le modalità individuate con gli atti sopra richiamati;

Preso atto che a seguito della suddetta attività n. 6 richieste

risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità al beneficio per un importo pari a € 4.058,00 così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che indica:

- la documentazione a supporto della ammissibilità della domanda;
- l'entità del Buono Scuola spettante a ciascun beneficiario;
- la somma complessiva dei Buoni Scuola spettanti ai beneficiari;

Visto il capitolo di spesa 2.5.2.3.2.77 5315 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

1. di dichiarare ammessi i soggetti indicati nell'elenco (allegato «A») allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*omissis*) per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;
2. di inserire tali beneficiari nell'elenco di cui alla d.g.r. 11171/2004 nelle posizioni a fianco di ciascuno indicate;
3. di dare comunicazione ai beneficiari dell'ammontare del beneficio loro attribuito;
4. di impegnare la somma complessiva di € 4.058,00 sul cap. 2.5.2.3.2.77 5315 dell'esercizio in corso;
5. di provvedere alla liquidazione del Buono Scuola spettante a ciascun beneficiario per l'importo indicato nell'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*omissis*);
6. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
7. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Renzo Ruffini

(BUR20040129)

(3.3.0)

D.d.g. 18 novembre 2004 - n. 20151

Disciplina relativa ai professionisti incaricati della certificazione delle spese nell'ambito dei progetti cofinanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che ha modificato il regolamento il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002, concernente «L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'U.E.: un insieme di principi fondamentali»;

Visto il d.lgs. n. 88 del 27 gennaio 2002, «Attuazione della direttiva n. 84/253/CE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»;

Vista la legge n. 132 del 13 maggio 1997, «Nuove norme in materia di revisori contabili»;

Visto il d.P.R. n. 99 del 6 marzo 1998 «Regolamento recante norme concernenti modalità di esercizio della funzione di revisore contabile»;

Vista la legge regionale n. 18 del 27 marzo 2000, e, in particolare, l'art. 1, comma 32, la quale dispone che i Soggetti Gestori delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006 devono presentare, al termine degli interventi finanziati ovvero per la liquidazione dei pagamenti intermedi, certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili;

Visto il d.d.g. del 27 marzo 2002, n. 5782 e successive modifiche e integrazioni, avente come oggetto «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento» relativi ai progetti cofinanziati dal F.S.E. Obiettivo 3, programmazione 2000/2006;

Considerato che la legge regionale n. 18 del 27 marzo 2000 prevede che il revisore certifichi la spesa dei beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti finanziati a valere sul F.S.E.;

Ritenuto opportuno evidenziare la obiettività, integrità ed indipendenza del Revisore, oltre che la professionalità degli stessi, quali requisiti fondamentali per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate;

Richiamati:

– la legge regionale n. 16 del 23 luglio 1996, «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni;

– la d.g.r. del 24 maggio 2000, n. 7/4, con la quale è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione Lavoro, il dr. Renzo Ruffini;

– il d.d.g. del Segretario Generale del 21 giugno 2004, n. 10380 «Rimodulazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle direzioni Generali della Giunta Regionale con decorrenza 1° luglio 2004»;

– la d.g.r. del 28 giugno 2004, n. 17904 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° provvedimento 2004)»;

Decreta

1. di approvare la «Disciplina relativa ai professionisti incaricati della certificazione delle spese nell'ambito dei progetti cofinanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo» come da allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito direzionale <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

3. che le nuove disposizioni approvate con il presente atto abbiano validità a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Renzo Ruffini

ALLEGATO 1)

Disciplina relativa ai professionisti incaricati della certificazione delle spese per la realizzazione dei progetti cofinanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo.

Art. 1 – Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai professionisti inca-

ricati della certificazione delle spese nell'ambito dei progetti cofinanziati col fondo sociale europeo (F.S.E.).

Art. 2 – Professionisti incaricati

1. I soggetti gestori dei progetti finanziati col Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) individuano tra coloro che risultano iscritti al registro dei revisori di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 o dal d.P.R. 20 novembre 1992, n. 474 i professionisti da incaricare delle attività di verifica delle spese relative ai progetti cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). L'incarico si perfeziona con la sottoscrizione da parte del revisore del contratto, secondo lo schema di cui all'allegato A) della presente disciplina.

2. Il revisore è tenuto a redigere e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato B) della presente disciplina al momento dell'accettazione dell'incarico. Il soggetto gestore presenta la dichiarazione sottoscritta dal revisore unitamente alla documentazione da presentare al momento dell'avvio dei progetti.

Art. 3 – Obblighi del Revisore

1. Il revisore è tenuto ad adempiere ai propri doveri con diligenza, indipendenza, obiettività e integrità professionale.

2. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni.

3. Il revisore è tenuto ad eseguire almeno due verifiche sulla realizzazione dei progetti di durata pari o inferiore all'anno. Per i progetti di durata superiore all'anno, il numero minimo di tali verifiche si incrementa di un'ulteriore verifica per ogni semestre. Ogni verifica deve essere documentata da apposito verbale.

Art. 4 – Cause di incompatibilità

1. Ai revisori, iscritti al Registro dei Revisori contabili, si applicano le disposizioni dell'art. 8 del d.lgs. 88/1992 sui requisiti di onorabilità nonché le disposizioni dell'art. 39 del d.P.R. n. 99/1998 sulle cause di incompatibilità e sulle altre situazioni che compromettono gravemente l'idoneità all'esercizio della funzione di controllo legale dei conti.

Sono altresì applicabili le disposizioni sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico a titolo oneroso per conto e nell'interesse del soggetto gestore.

Art. 5 – Onorari

1. Fermo restando il limite di rimborso stabilito nelle «Linee guida per la rendicontazione delle spese», l'onorario dovrà essere stabilito in misura congrua con riferimento al carico di lavoro prevedibile.

2. Dovrà essere esclusa ogni clausola contrattuale che leghi l'onorario ai risultati ottenuti o agli importi certificati.

3. Gli onorari corrisposti da un singolo Soggetto Gestore al revisore non possono superare il 15% del fatturato annuo del Revisore.

Art. 6 – Durata del rapporto

1. Il Revisore può accettare incarichi dallo stesso soggetto gestore per un periodo massimo di tre anni consecutivi.

Art. 7 – Numero massimo di incarichi

1. Il Revisore non può ottenere più di trenta incarichi complessivi per ciascun anno e comunque non può essere titolare di un numero maggiore di trenta incarichi contemporaneamente.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI LETTERA DI INCARICO AL REVISORE DA PARTE DELL'ENTE

Il sottoscritto,
Nato a (prov.) il C.F.
Residente a (prov.), C.A.P.
Via n.
Quale legale rappresentante dell'ente / società
Con sede legale in via
In qualità di beneficiario finale del progetto F.S.E. n.
Approvato con d.d.g.

INCARICA

il sig. / dott. (*eventuali estremi societari*)
Nato a (prov.), il C.F.
p. IVA
Residente a (prov.), C.A.P.
Via n.

Di espletare le attività di Revisione contabile amministrativa a valere sul progetto prefato, secondo le indicazioni emanate con d.d.g. n. 5782 del 27 marzo 2002 (e succ. modifiche) che ha approvato i documenti «Linee guida per la certificazione e rendicontazione della spesa» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento»;

A fronte del presente incarico verrà corrisposto al revisore un emolumento pari a € comprensivo di ogni eventuale spesa che lo stesso dovesse sostenere per l'espletamento dell'incarico.

Il Sig. dott.

SI IMPEGNA

- ad attenersi alla disciplina contenuta nel decreto, che dichiara di conoscere;
- a contattare direttamente l'amministrazione regionale – Struttura Affari generali organizzazione e Ispettivo della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro – per segnalare eventuali irregolarità riscontrate;
- a produrre, alle scadenze stabilite dalla Regione, le certificazioni intermedie della spesa secondo i contenuti minimi indicati nell'allegato 2 del documento «Linee guida per la certificazione e rendicontazione della spesa»;
- a produrre, sottoscrivendo, entro i termini e per le finalità previste dalla l.r. 27 marzo 2000 n. 18 la relazione di certificazione finale delle spese secondo i contenuti minimi indicati nell'allegato 3 del documento «Linee guida per la certificazione e rendicontazione della spesa»;
- a dare pronta comunicazione al beneficiario finale di ogni propria variazione anagrafica e di indirizzo (telefono, fax, e-mail) al fine di permettere la corretta implementazione della banca dati regionale.

Luogo e data

Il Legale rappresentante

Il Revisore consapevole che la certificazione rilasciata costituisce presupposto necessario per l'erogazione da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi a valere sul F.S.E. accetta

Il Revisore

.....

ALLEGATO: dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) sottoscritta dal revisore.

ALLEGATO B)

Luogo e data

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

A

Il sottoscritto
Nato a (prov.) laureato in
oppure munito di diploma
C.F. p. IVA
Residente in (prov.), C.A.P.
Via n. tel.
In qualità di revisore contabile presso l'ente
Per il progetto F.S.E. n.

Consapevole delle responsabilità anche penali che assume per il caso di dichiarazione mendace o non veritiera, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,

D I C H I A R A

- di essere tuttora iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia con Decreto del Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie del
- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 39 d.P.R. 99/1998;
- di non avere in corso più di 30 incarichi di revisione, compreso il presente;
- di non avere in corso con il soggetto gestore rapporti professionali da più di tre anni consecutivi;
- di non avere in corso con il soggetto gestore alcun altro incarico a titolo oneroso per conto e nell'interesse del soggetto gestore stesso;
- che con l'ammontare del compenso dell'incarico non supera il 15% del proprio fatturato annuo.

Sottoscrive la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendo la responsabilità anche penale ivi prevista e fatto salvo il diritto di verifica da parte della regione di cui agli articoli 71 e 72 del citato d.P.R.

.....
(luogo e data)

.....
(firma leggibile)

ALLEGATI: 1. Fotocopia G.U. di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Dichiarazione di accettazione dell'incarico di Revisore per il progetto n.
3. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

(BUR20040130)

(3.3.0)

D.d.g. 19 novembre 2004 - n. 20279

Parziale rettifica di mero errore materiale dei dd.d.g. n. 19643 dell'11 novembre 2004 e n. 19334 dell'8 novembre 2004 relativi all'approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo svantaggio - Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Varese e Milano - Ob. 3 - Anno 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i propri decreti:

- n. 19643 dell'11 novembre 2004: «Approvazione delle graduatorie FSE. Dispositivo svantaggio - Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova e Varese - Ob. 3 - Anno 2004»;

- n. 19334 dell'8 novembre 2004, recante: «Approvazione delle graduatorie FSE. Dispositivo svantaggio - Provincia di Milano - Ob. 3 - Anno 2004»;

Visto il d.d.g. n. 12102 del 14 luglio 2004 recante: «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, sostegno e l'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» e successive modificazioni;

Considerato che il dispositivo sopra citato destinava alla provincia di Lecco, un importo pari ad € 327.420,00;

Dato atto che sono state allocate, per mero errore materiale, per la suddetta provincia, risorse pari ad € 279.100,00;

Visto l'allegato n. 12 «Progetti ammessi e non finanziati», del d.d.g. n. 19643/2004, dove il progetto id. n. 245441 dell'Operatore CESVIP, id. 1012126, risulta primo in graduatoria con quota pubblica e costo totale pari a € 48.114,00;

Ritenuto pertanto, visto che il sopra citato progetto rientra nella quota destinata alla Provincia di Lecco, di integrare l'allegato 11) «Progetti ammessi e finanziati» del sopra citato decreto n. 19643/2004, determinando per il progetto id. n. 245441 per un importo pari ad € 48.114,00 lo status di Ammesso e finanziato;

Considerato che nel sopra citato decreto n. 19643/2004 ai progetti id. nn. 244275 e 245663 a titolarità CFP della provincia di Como, inseriti rispettivamente nell'allegato 8) e 9) - Provincia di Como, sono state imputate, per mero errore materiale, valutazioni diverse da quelle attribuite dal Nucleo di valutazione costituito con d.d.g. n. 15310 del 16 settembre 2004;

Ritenuto pertanto di procedere ad una parziale rettifica del sopra citato d.d.g. n. 19643/2004, determinando per il progetto id. n. 244275 - «Operatore informatico di base» - id. Op. 5909 - CFP della Provincia di Como - Costo Totale e Quota pubblica € 11.496,00 lo status di Ammesso e non finanziato con punti 302 anziché Ammesso e finanziato con punti 354 e per il progetto id. n. 245663 - «Operatore informatico data entry» - id. Op. 5909 - CFP della provincia di Como - Costo Totale e Quota pubblica € 11.496,00 lo status di Ammesso e finanziato con il punteggio di 354 punti anziché Ammesso e non finanziato con punti 302;

Considerato che nel sopra citato decreto n. 19334/2004 ai progetti id. nn. 245091 e 245085 a titolarità CFP Achille Grandi della provincia di Milano, inseriti rispettivamente nell'allegato 1) e 2) - Provincia di Milano, sono state imputate, per mero errore materiale, valutazioni diverse da quelle attribuite dal Nucleo di valutazione costituito con d.d.g. n. 15310 del 16 settembre 2004;

Ritenuto pertanto di procedere ad una parziale rettifica del sopra citato d.d.g. n. 19334/2004, determinando per il progetto id. n. 245091 - «Addetto alla ristorazione collettiva» - id. Op. 5379 - CFP Achille Grandi della provincia di Milano - Costo Totale e Quota pubblica € 45.000,00 lo status di Ammesso e non finanziato con punti 294 anziché Ammesso e finanziato con punti 393 e per il progetto id. n. 245085 - «Aiuto Cuoco» - id. Op. 5379 - CFP Achille Grandi della provincia di Milano - Costo Totale e Quota pubblica € 45.000,00 lo status di Ammesso e Finanziato con il punteggio di 393 punti anziché Ammesso e non finanziato con punti 294;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 30 settembre 2004 n. 7/18791 relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;

Richiamata la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 7/4 con la quale è stato costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dott. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di rettificare l'ammontare delle risorse finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE - Dispositivo Svantaggio 2004 - Provincia di Lecco, per un totale di € 327.214,00;

2. Di integrare l'allegato 11) del d.d.g. n. 19643/2004 - Provincia di Lecco - «Progetti ammessi e finanziati», determinando per il progetto id. n. 245441 - «Operatore addetto alla manutenzione del verde ed alla creazione di florocomposizioni» - Operatore 1012126 CESVIP, Costo totale e Quota pubblica pari a € 48.114,00 lo status di Ammesso e finanziato;

3. Di rettificare il sopra citato d.d.g. n. 19643 dell'11 novembre 2004 rispettivamente agli allegati n. 8) e n. 9) - Provincia di Como - determinando per il progetto id. n. 244275 - «Operatore informatico di base» - id. Op. 5909 - CFP della Provincia di Como - Costo Totale e Quota pubblica € 11.496,00 lo status di Ammesso e non Finanziato con punti 302 anziché Ammesso e finanziato con punti 354 e per il progetto id. n. 245663 - «Operatore informatico data entry» - id. Op. 5909 - CFP della provincia di Como - Costo totale e Quota pubblica € 11.496,00 lo status di Ammesso e finanziato con il punteggio di 354 punti anziché Ammesso e non finanziato con punti 302;

4. Di rettificare il sopra citato d.d.g. n. 19334 dell'8 novembre 2004 rispettivamente agli allegati n. 1) e n. 2) - Provincia di Milano - determinando per il progetto id. n. 245091 - «Addetto alla ristorazione collettiva» - id. Op. 5379 - CFP Achille Grandi della Provincia di Milano - Costo totale e Quota pubblica € 45.000,00 lo status di Ammesso e non finanziato con punti 294 anziché Ammesso e finanziato con punti 393 e per il progetto id. n. 245085 - «Aiuto Cuoco» - id. Op. 5379 - CFP Achille Grandi della provincia di Milano - Costo totale e Quota pubblica € 45.000,00 lo status di Ammesso e finanziato con il punteggio di 393 punti anziché Ammesso e non finanziato con punti 294;

5. Di affidare al Dirigente dell'U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Renzo Ruffini

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20040131)

(3.2.0)

D.d.g. 10 novembre 2004 - n. 19519

Progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e malati psichici. Approvazione della graduatoria delle richieste di contributo ed assegnazione del finanziamento in esecuzione della d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452 e del d.d.g. n. 3593 del 3 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452 «Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Anno 2003»;

Preso atto che la citata d.g.r. 15452/03, in accordo con l'ANCI e il comune di Milano, ha stabilito:

- di riservare a livello regionale, nell'ambito delle risorse «indistinte» del F.N.P.S. per l'anno 2003, € 2.500.000,00 per la promozione di progetti di inserimento lavorativo già avviati da cooperative sociali di tipo B, iscritte nell'apposito registro regionale, a sostegno di forme di integrazione salariale per persone con disabilità psichiche con certificazione di accertamento dello stato di invalidità civile, e malati psichici, in possesso di idonea certificazione sanitaria rilasciata dalle competenti strutture territoriali di salute mentale o comunque da queste validata, assunti al 1° luglio 2003;

- di definire le modalità e procedure per la presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali di tipo B,

iscritte al relativo registro regionale, con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

- che la valutazione dei progetti finanziati direttamente dalla Regione con le risorse del F.N.P.S. riservate per interventi di rilevanza regionale, verrà effettuata da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti designati dalla Regione e dall'Associazione dei comuni;

Visto il d.d.g. n. 3593 del 5 marzo 2004 «Progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e malati psichici. Approvazione delle modalità di presentazione e valutazione dei progetti in esecuzione della d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452» con il quale:

- sono state definite, nell'allegato A, le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di contributo nonché le priorità per la formulazione della graduatoria dei progetti;

- è stata definita la composizione del tavolo tecnico di valutazione dei progetti, previsto dalla d.g.r. 15452/03, con 3 componenti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e 3 individuati dall'Associazione dei comuni della Lombardia;

- si è stabilito che l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, predisposto dal tavolo tecnico, sarà approvato con decreto del Direttore generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato decreto n. 3593/04, nel caso in cui i contributi richiesti superino le disponibilità finanziarie, pari a € 2.500.000,00, sarà formulata una graduatoria dei progetti ammissibili tenendo conto della seguente priorità:

1. almeno il 50% della componente di lavoratori svantaggiati (30% del numero totale dei lavoratori) deve essere costituita da disabili psichici e malati psichici,

che, in subordine, si terrà conto delle ulteriori priorità:

2. soggetti disabili psichici e malati psichici che siano soci lavoratori delle cooperative sociali;

3. soggetti disabili psichici e malati psichici che siano lavoratori dipendenti delle cooperative sociali.

e che il contributo complessivo per soggetto richiedente sarà determinato sulla base della dotazione finanziaria complessivamente disponibile;

Visto il d.d.g. n. 16066 del 27 settembre 2004 «Progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e malati psichici. Determinazioni in merito al Tavolo tecnico di valutazione dei progetti in esecuzione della d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452 e del d.d.g. n. 3593 del 3 marzo 2004» con il quale è stata formalizzata la costituzione del tavolo tecnico di valutazione dei progetti;

Dato atto che il Tavolo tecnico si è riunito il giorno 29 settembre 2004 per la verifica dello stato dell'istruttoria, la definizione di alcune problematiche e il giorno 25 ottobre 2005 per la definizione dell'elenco dei progetti ammessi al contributo, secondo le priorità stabilite dal citato decreto n. 3593/04, come da verbali agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalle competenti strutture regionali sulle richieste di contributo presentate così riassumibili:

- sono pervenute 114 domande in tempo utile con una richiesta di contributo per complessivi € 5.168.712,79;

- sono risultate ammissibili 114 domande per complessivi € 5.092.482,07, relativi ai contributi richiesti per i soggetti assunti alla data dell'1 luglio 2003;

- le cooperative sociali risultano regolarmente iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione B e mantengono tale requisito per il 2004, da verifica effettuata presso la struttura regionale responsabile della tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali;

- sono state richieste integrazioni per rendere omogenea la rilevazione dei dati necessari (n. dei soggetti svantaggiati, n. dei soggetti disabili e malati psichici sui quali calcolare la percentuale dei secondi sui primi per la graduatoria finale e calcolo del contributo corretto, sulla base della percentuale del rapporto di lavoro e il numero dei giorni lavorativi, per i soggetti già indicati nella richiesta di contributo) e per perfezionare l'istruttoria;

- sono stati esclusi dal contributo i soggetti disabili psichici e malati psichici assunti dopo il 1° luglio 2003;

Preso atto delle valutazioni e di quanto stabilito dal Tavolo tecnico per la definizione dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, come risulta dai verbali delle riunioni agli atti della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale:

- applicazione delle priorità definite nel decreto n. 3593/04, in quanto le richieste di contributo, pari a € 5.092.482,07, superano la disponibilità finanziaria;

- formulazione di una graduatoria sulla base della percentuale di soggetti disabili psichici e malati psichici sul numero di soggetti svantaggiati presenti nella cooperativa alla data del 31 dicembre 2003 che sia pari o superiore al 50%, che comporterebbe l'assegnazione di un finanziamento pari a € 3.568.859,35, ancora superiore alla disponibilità finanziaria dell'iniziativa;

- assegnazione di un contributo a partire dal mese di maggio 2004 a dicembre 2004, pari a 8/12 dell'importo richiesto, che consentirebbe di contribuire a favore di tutti i soggetti disabili psichici e malati psichici ammissibili, sia soci lavoratori sia dipendenti, indicati dalle cooperative sociali e rientranti nella graduatoria formulata secondo il punto precedente, evitando pertanto, all'interno della medesima cooperativa, discriminazioni tra i soggetti disabili psichici e malati psichici soci lavoratori e dipendenti;

- l'applicazione di quanto sopra consente di assegnare complessivamente € 2.379.239,57;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 7 luglio 2000, n. 255 «Disposizioni in ordine all'assetto organizzativo della giunta regionale e ai relativi incarichi ad integrazione e rettifica delle deliberazioni n. 4 del 24 maggio 2000 e n. 156 del 28 giugno 2000», con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia e solidarietà sociale al dott. Umberto Fazzone;

Richiamate le deliberazioni della VII Legislatura riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Decreta

- 1) di approvare, per quanto motivato in premessa e qui integralmente recepito, la graduatoria dei progetti ammessi al contributo previsto dalla d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452, secondo le modalità stabilite dal d.d.g. n. 3593 del 5 marzo 2004, sulla base dell'elenco definito dal Tavolo tecnico, così come riportata nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di assegnare, conseguentemente, alle cooperative sociali riportate nell'allegato 1), di cui al punto precedente, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 69, il finanziamento a fianco di ciascuna indicato, per complessivi € 2.379.239,57;

- 3) di destinare la somma residua di € 120.760,43, rispetto alla dotazione finanziaria di € 2.500.000,00, agli ambiti distrettuali di associazione dei comuni contestualmente alla ripartizione delle risorse indistinte del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2004;

- 4) di stabilire che il contributo viene riconosciuto, per il periodo maggio-dicembre 2004, alle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili psichici e malati psichici per i quali è stato richiesto il contributo, ad esclusione di quelli assunti dopo il 1° luglio 2003 e che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali è stato assegnato il contributo, prima del 31 dicembre 2004, il contributo sarà riconosciuto solo fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- 5) di stabilire, altresì, a modifica di quanto stabilito con d.d.g. n. 3593/2004, che il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- il 70% a seguito di presentazione di comunicazione di accettazione del contributo, secondo le condizioni comunicate dalla Direzione Famiglia e solidarietà sociale, da parte del legale rappresentante della cooperativa;

- il 30% a saldo a seguito delle verifiche effettuate dalle A.S.L., le cui modalità saranno comunicate dalla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale, sulla base della rendicontazione delle effettive presenze dei soggetti disabili psichici e malati psichici per il periodo maggio-dicembre 2004, tenuto conto delle assenze per malattia (il contributo sarà riconosciuto per i giorni a totale carico del datore di lavoro) e di eventuali cessazioni dal rapporto di lavoro;

6) di dare atto che le risorse necessarie per l'assegnazione dei finanziamenti alle cooperative di cui al precedente punto 2), pari a € 2.379.239,57 sono disponibili sull'UPB 3.6.1.1.2.87, capitolo 5660 del bilancio regionale per l'esercizio 2004;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Umberto Fazzone

_____ • _____

ELENCO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE E FINANZIATE DECRETO N. 3593 DEL 5 MARZO 2004

n.	ASL	n. progr. ASL	Soggetto richiedente		Lavoratori svantaggiati		% Disabili Psichici e Malati su Lav. Svant.	Richiesta di contributo per soggetti disabili psichici e malati psichici				Contributo assegnato (8 mesi)
					totale	di cui Disabili Psichici e Malati Psichici		n. sogg.	di cui assunti al 1.7.03	totale richiesto (euro)	di cui per assunti al 1.7.03	euro
			Ragione sociale	Indirizzo	A	B	B/A%	C	C1	D	D1	F=(8/12 D1)
1	LC	10	CASA AMICA Soc. Coop. Sociale a r.l. - Onlus	Via Campi 62/64/66 - 23807 Merate (LC)	14	14	100	14	14	30.200,20	30.200,20	20.133,47
2	MN	5	Coop Soc SPERANZA	Via Nagy 28 -46100 - Mantova	17	17	100	14	14	49.073,22	49.073,22	32.715,48
3	MI3	8	OASI Coop. Sociale s.r.l.	Via Cadorna, 21 - BIRAGO DI LENTATE s.S. (MI)	11	11	100	11	11	34.776,00	34.776,00	23.184,00
4	VA	9	CoopSocERRE ESSE a r.l.	Via Dell'olmo n. 34 - 21018 Sesto Calende (VA)	12	12	100	12	12	33.163,00	33.163,00	22.108,67
5	LC	9	INCONTRO Soc. Coop. Sociale a r.l.	Via S. Carlo Borromeo 1/A - 23873 Missaglia (LC)	10	10	100	10	10	100.800,00	100.800,00	67.200,00
6	CO	2	Coop. Sociale CMT Creazione Manutenzione Tessile	Via Zara, 19 22100 COMO	7	7	100	7	7	39.060,00	39.060,00	26.040,00
7	MI 1	10	CoopSocNazaret Lavoro O.N.L.U.S. a r.l.	Piazza SS. Pietro e Paolo n. 3, Arese	7	7	100	6	6	22.693,00	22.693,00	15.128,67
8	MI	6	ARCA DI NOE' - Cooperativa sociale a r.l. ONLUS	Via Bazzi, 68 Milano	7	7	100	6	6	44.150,00	44.150,00	29.433,33
9	CO	3	"ORIZZONTI " Cooperativa Sociale a r.l.	Via Milano, 78 22063 CANTU'	4	4	100	4	4	25.200,00	25.200,00	16.800,00
10	MI3	3	NUOVA IRIDE s.c. Sociale a r.l.	Via Parma, 1 - MONZA (MI)	3	3	100	3	3	30.844,00	30.844,00	20.562,67
11	BS	9	COOP. Agricola Sociale CLARABELLA	Località Ca' De Pole - 25049 Iseo (BS)	2	2	100	2	2	10.206,00	10.206,00	6.804,00
12	MI 2	2	Il Carro Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	Via Sacco e Vanzetti, 26 - Paullo (MI)	2	2	100	2	2	20.059,00	20.059,00	13.372,67
13	CR	3	COOP. IL LEGACCIO	piazza Marconi 3 - Cremona	5	5	100	5	5	16.851,44	16.851,44	11.234,29
14	MI	7	Lo Specchio - Cooperativa sociale a r. l. ONLUS	Via M. Bruto 24/26 - 20138 Milano	2	2	100	2	2	12.600,00	12.600,00	8.400,00
15	BS	11	COOP. Don Bosco Patrono degli Apprendisti	Via Palazzolo n. 1 - 25032 Chiari (BS)	1	1	100	1	1	12.600,00	12.600,00	8.400,00
16	MN	1	Coop Soc. AIRONE	Via al Ponte 1- Viadana (MN)	1	1	100	1	1	8.316,00	8.316,00	5.544,00
17	VA	5	Coop di solidarietà "Massimo Carletti" Cooperativa Sociale a R.L.	Via Cadorna n. 24 - 21057 Olgiate Olona (VA)	7	7	100	7	7	68.040,00	68.040,00	45.360,00
18	BS	20	COOP. ISPARO	Via Cavour n. 41/A - 25030 Adro (BS)	21	19	90	20	20	106.092,00	106.092,00	70.728,00
19	LO	1	Coop.va Il Mosaico Lavoro Soc. Coop.va a.r.l.	Via Vistarini 13 - Lodi	20	18	90	16	16	83.325,19	83.325,19	55.550,13

n.	ASL	n. progr. ASL	Soggetto richiedente		Lavoratori svantaggiati		% Disabili Psichici e Malati Psichici su Lav. Svant.	Richiesta di contributo per soggetti disabili psichici e malati psichici				Contributo assegnato (8 mesi)
					totale	di cui Disabili Psichici e Malati Psichici		n. sogg.	di cui assunti al 1.7.03	totale richiesto (euro)	di cui per assunti al 1.7.03	euro
			Ragione sociale	Indirizzo								
20	MI 1	2	CoopSocdi Solidarietà a r.l. "La Mano"	Via Dell'Acqua n.6, Legnano	9	8	89	8	8	80.325,00	80.325,00	53.550,00
21	LC	2	SOLIDARIETA' Soc. Coop. Sociale a r.l.	Via Bergamo 9 - 23851 Galbiate (LC)	7	6	86	6	6	60.911,23	60.911,23	40.607,49
22	MI	2	Città e Salute Cooperativa sociale a r.l.	Via Thaon di Revel, 19 - 20159 Milano	7	6	86	4	4	42.840,00	42.840,00	28.560,00
23	MI	5	La Fabbrica di Olinda - società cooperativa sociale a r.l.	Via Ippocrate, 45 20161 Milano	6	5	83	5	5	48.642,00	48.642,00	32.428,00
24	MI3	4	DETTO FATTO Coop. Sociale a r.l. - ONLUS	Via Falck, 44 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	6	5	83	4	4	29.862,00	29.862,00	19.908,00
25	MI3	6	SPAZIO APERTO Coop. Soc. a.r.l.	Via Comina, 21 - SEREGNO (MI)	6	5	83	4	4	20.555,92	20.555,92	13.703,95
26	LC	5	INSIEME Soc. Coop. Sociale a r.l. - Onlus	Via Castelli 2 - 23900 Lecco	22	18	82	9	9	7.207,89	7.207,89	4.805,26
27	CR	4	COOP. V. BARBIERI	via Pradazzo 20/A - Castelleone (CR)	11	9	82	8	8	18.918,15	18.918,15	12.612,10
28	BS	24	COOP. L'Aliante	Vicolo Ledro n. 6 - 25035 Ospitaletto (BS)	5	4	80	4	4	50.400,00	50.400,00	33.600,00
29	MI - MI1	8	Cooperativa sociale dell'Olivo a r.l.	sede legale: Via Conservatorio, 14 - 20122 Milano - Laboratorio: Via E. Curiel, 30 - 20090 Buccinasco (MI)	37	28	76	22	22	289.800,00	289.800,00	193.200,00
30	MI 2	4	Alboran Cooperativa Sociale a r.l.	Via per Cassano, 47 - Cassano d'Adda (MI)	4	3	75	3	3	11.938,50	11.938,50	7.959,00
31	MI 2	3	Cooperativa Sociale a r.l. Ezio	Via Leoncavallo, 5/5 - Pieve Emanuele (MI)	4	3	75	2	2	5.887,50	5.887,50	3.925,00
32	BG	2	COOP. SOC. L'ULIVO	VIA BADALASCO 14/98 FARA GERA D'ADDA	8	6	75	6	6	60.100,00	60.100,00	40.066,67
33	LO	2	Coop.va Soc. Lavoro Solidale Piccola Soc. Coop.va a.r.l.	Via Barattieri 7 - Codogno	4	3	75	3	3	16.578,95	16.578,95	11.052,63
34	VA	11	SOLDARIETA' 90 CoopSocA.R.L. Onlus	Via Valleggio n. 7 - 21030 Cuvio (VA)	8	6	75	6	6	63.252,00	63.252,00	42.168,00
35	BS	22	COOP. LA CASCINA	Via Montecroce n. 18/20 - 25015 Desenzano del Garda (BS)	24	17	71	17	17	128.220,29	128.220,29	85.480,19
36	LC	7	DIMENSIONE LAVORO Coop. di solidarietà sociale a r.l.	Via Scatti 13 - 23864 Malgrate (LC)	14	10	71	10	10	76.925,52	76.925,52	51.283,68
37	VA	2	ABAD Servizi e Lavoro società Cooperativa a R.L. Onlus	Via Belvedere n. 24 - 21020 Galliate Lombardo (VA)	7	5	71	5	5	45.757,89	45.757,89	30.505,26
38	MI 1	3	CoopSoc a r. l. "La Solidarietà - Giacomo Rainoldi",	Via P. Gramegna n.3, Albairate	16	11	69	11	11	73.962,00	73.962,00	49.308,00

n.	ASL	n. progr. ASL	Soggetto richiedente		Lavoratori svantaggiati		% Disabili Psichici e Malati su Lav. Svant.	Richiesta di contributo per soggetti disabili psichici e malati psichici				Contributo assegnato (8 mesi)
					totale	di cui Disabili Psichici e Malati Psichici		n. sogg.	di cui assunti al 1.7.03	totale richiesto (euro)	di cui per assunti al 1.7.03	euro
			Ragione sociale	Indirizzo								
39	VA	1	CoopSoc SOLIDARIETA' A R.L.	Via Careno n.10 - 21040 Vedano Olona (VA)	92	63	68	63	63	769.986,00	769.986,00	513.324,00
40	SO	5	COOP.SOC.IL SENTIERO	V.B. ANDREA 16 MORBEGNO -SO-	19	13	68	11	11	51.483,50	51.483,50	34.322,33
41	MN	4	Coop Soc. SANTA LUC	Via Emilia 23/27 - Asola (MN)	24	16	67	9	9	38.630,00	38.630,00	25.753,33
42	VA	7	Società Coop A R.L. Il Giardino del Sole	Via Giulio Cesare n. 32 - 21040 Venegono Superiore (VA)	12	8	67	8	8	63.000,00	63.000,00	42.000,00
43	MI3	1	SOLARIS - Società Coop. Sociale a r.l. ONLUS	Via Dell'Acqua, 9/11 - TRIUGGIO (MI)	12	8	67	7	7	76.000,00	76.000,00	50.666,67
44	VA	6	COO.LE:SER: Coop Soc Legnanese Servizi a.r.l.	Via Cairoli n. 7 - 21052 Busto Arsizio (VA)	3	2	67	2	2	25.200,00	25.200,00	16.800,00
45	BS	29	COOP. Sentieri di Solidarietà	Via S. Michele n. 1 - 25074 Idro (BS)	3	2	67	2	2	20.916,00	20.916,00	13.944,00
46	CR	1	COOP. GAMMABI	via Gerolamo da Cremona 39 - Cremona	3	2	67	2	2	3.080,00	3.080,00	2.053,33
47	BS	12	COOP. ECOPOLIS	Via Gussalli n. 25 - 25125 Brescia	21	14	67	14	14	94.494,96	94.494,96	62.996,64
48	BS	25	COOP. PALAZZOLESE	Via Levadello n. 8/A - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)	8	5	63	3	3	20.736,00	20.736,00	13.824,00
49	BS	27	COOP. SELENE	Via S. Giovanni n. 241 - 25018 Montichiari (BS)	19	12	63	10	10	65.351,00	65.351,00	43.567,33
50	CR	2	COOP. PULISOFT	piazza Marconi 3 - Cremona	8	5	63	4	4	6.597,36	6.597,36	4.398,24
51	SO	2	COOP.SOC.VERDE	VIA STELVIO 35 SONDRIO 23100	8	5	63	5	5	34.037,48	34.037,48	22.691,65
52	VA	3	CoopSocARCISATE SOLIDALE S.R.L. Onlus	P.zza Batisero n. 3 - 21051 Arcisate (VA)	13	8	62	5	5	19.283,00	19.283,00	12.855,33
53	MI 1	6	CoopSoca r.l. "Primavera"	Via Matteotti n.10/2, Cuggiono	15	9	60	9	9	62.356,00	62.356,00	41.570,67
54	SO	1	COOP. SOCIALE LA QUERCIA	LOC.ROSSEDO 23020 MESE-SO-	10	6	60	6	6	34.647,48	34.647,48	23.098,32
55	MI 1	8	CoopFutura Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. a r.l.	Via Marietti n.13, Bareggio	5	3	60	3	3	20.790,00	20.790,00	13.860,00
56	LC	3	Coop. Soc. IL GRAPPOLO a r.l.	Via Bersaglio 6 - 23848 Oggiono (LC)	5	3	60	3	3	19.086,48	19.086,48	12.724,32
57	LC	11	LARIUS Soc. Coop. Sociale a r.l.	Via Nazionale 37 - 23823 Colico (LC)	5	3	60	2	2	13.265,28	13.265,28	8.843,52
58	MI 1	9	CoopSoc O.N.L.U.S. "La zattera" a r.l.	Via Mazzini n.5 , Legnano	5	3	60	3	3	17.076,78	17.076,78	11.384,52
59	MI3	5	IL CEDRO Coop. Socia	Via Marsala, 11 - VIMERCATE (MI)	5	3	60	3	3	20.580,00	20.580,00	13.720,00
60	LC	4	Coop. Soc. FENICE a r.l.	Via per Rogeno 19 - 23845 Costa Masnaga (LC)	5	3	60	3	2	23.665,32	14.164,92	9.443,28
61	VA	12	SOLIDARIETA' E LAVORO CoopSocA.R.L.	Via Isonzo n. 2 21052 Busto Arsizio (VA)	5	3	60	3	3	31.500,00	31.500,00	21.000,00

n.	ASL	n. progr. ASL	Soggetto richiedente		Lavoratori svantaggiati		% Disabili Psichici e Malati Psichici su Lav. Svant.	Richiesta di contributo per soggetti disabili psichici e malati psichici				Contributo assegnato (8 mesi)
					totale	di cui Disabili Psichici e Malati Psichici		n. sogg.	di cui assunti al 1.7.03	totale richiesto (euro)	di cui per assunti al 1.7.03	euro
			Ragione sociale	Indirizzo								
62	MI 1	4	CoopSoca r.l."Il Naviglio"	Via Roma n.13, Robecchetto con Induno	5	3	60	3	3	15.120,00	15.120,00	10.080,00
63	BS	3	COOP. ANDROMEDA	Via S. Giovanni n. 241 - 25018 Montichiari (BS)	6	3	50	2	2	19.562,76	19.562,76	13.041,84
64	MI 1	5	CoopSoca r. l. Massimo Ventura	Via T. Edison n.45, Marcallo con Casone	12	6	50	2	2	22.554,00	22.554,00	15.036,00
65	LC	6	Coop. Soc. a r.l. Onlus PADRE DANIELE BADIALI	Via Simone Mayer 6 - 24034 Cisano Bergamasco (BG)	12	6	50	4	4	44.436,00	44.436,00	29.624,00
66	MI 1	7	Coop. Soc"Vesti Speranza" a r.l.	C.so San Pietro n.62, Abbiategrasso	4	2	50	2	2	9.954,00	9.954,00	6.636,00
67	MN	2	Coop Soc. ARCOBALE	Via Matteotti 101/a - 46033 Casteld'Ario (MN)	6	3	50	2	2	12.726,00	12.726,00	8.484,00
68	BS	23	COOP. LA FONTANA	Via cav. Umberto Gnutti n. 6 - 25065 Lumezzane (BS)	8	4	50	4	4	35.477,82	35.477,82	23.651,88
69	SO	3	Piccola Coop.Soc. VEGA	VIA C. BESTA 1 23100 SONDRIO	2	1	50	1	1	6.632,64	6.632,64	4.421,76
70	MI 1	11	CoopSocO.N.L.U.S. "I sommozzatori della terra" a r.l.	Via Ippocrate n.45, Milano	15	7	47	10	7	58.477,68	46.293,36	ammissibile non finanziabile
71	LC	1	DUEMANI Soc. Coop. Sociale a r.l.	Via Risorgimento 10 - 23900 Lecco	20	9	45	8	8	55.904,44	55.904,44	ammissibile non finanziabile
72	BS	5	COOP. Approdo	Vicolo Ungaretti n. 3 - 25080 Molinetto di Mazzano (BS)	18	8	44	2	2	21.420,00	21.420,00	ammissibile non finanziabile
73	VA	4	Coop Soc. Lavoro e Solidarietà s.c.r.l.	Via P.R. Montoli n. 26 - 21047 SARONNO (VA)	23	10	43	10	10	126.000,00	126.000,00	ammissibile non finanziabile
74	BS	2	COOP. AIRONE	Via Chico Mendez n. 1 - 25030 Villa Pedernano - Erbusco (BS)	7	3	43	3	3	25.198,00	25.198,00	ammissibile non finanziabile
75	BS	4	COOP. ANDROPOLIS	Via Artigiani n. 85 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)	52	22	42	18	18	138.931,29	138.931,29	ammissibile non finanziabile
76	BS	1	COOP. AESSE Ambiente e Solidarietà	Via Labirinto n. 430 - 25131 Brescia	17	7	41	6	6	44.768,00	44.768,00	ammissibile non finanziabile
77	BS	19	COOP. IL GIRASOLE	Via Monte n. 8 - 25081 Capriolo (BS)	17	7	41	4	4	25.032,00	25.032,00	ammissibile non finanziabile
78	MI	1	Spazio Aperto Cooperativa sociale di Solidarietà Soc. Coop. a r. l.	Via Gorki, 5 - 20146 Milano	45	18	40	11	11	43.729,55	43.729,55	ammissibile non finanziabile
79	MI 1	1	CoopSoc"Betania"	Via Rimembranze 1, Trezzano S/Naviglio	10	4	40	3	3	23.650,00	23.650,00	ammissibile non finanziabile
80	MI - MI 1	3	Poliart - Cooperativa sociale di Solidarietà. Soc. Coop. a r.l. ONLUS	Sede legale: Via Montecuccoli 21/a - 20147 Milano - Ufficio e Laboratorio: Via Einstein, 20 - 20019 Settimo Milanese (MI)	5	2	40	2	2	18.900,00	18.900,00	ammissibile non finanziabile
81	LC	8	DON BOSCO Coop. Sociale a r.l. - Onlus	Via P. Vitalba 40 - Calolziocorte (LC)	10	4	40	4	2	41.832,00	25.200,00	ammissibile non finanziabile

n.	ASL	n. progr. ASL	Soggetto richiedente		Lavoratori svantaggiati		% Disabili Psichici e Malati Psichici su Lav. Svant.	Richiesta di contributo per soggetti disabili psichici e malati psichici				Contributo assegnato (8 mesi)
					totale	di cui Disabili Psichici e Malati Psichici		n. sogg.	di cui assunti al 1.7.03	totale richiesto (euro)	di cui per assunti al 1.7.03	euro
			Ragione sociale	Indirizzo	A	B	B/A%	C	C1	D	D1	F=(8/12 D1)
82	BS	15	COOP. FRATERNITA' AGRICOLA	Via Trepola n. 195 - 25035 Ospitaletto (BS)	5	2	40	2	2	13.265,28	13.265,28	ammissibile non finanziabile
83	MI 2	1	Il Giardinone Cooperativa Sociale a r.l.	P.zza Vittoria, 7 - Locate di Triulzi (MI)	8	3	38	3	3	17.211,60	17.211,60	ammissibile non finanziabile
84	SO	6	COOP.SOC. ORIZZONTE	V.GAVAZZENI 7 TALAMONA -SO-	8	3	38	3	3	16.581,60	16.581,60	ammissibile non finanziabile
85	VA	10	CoopSoc di solidarietà S. Carlo S.r.l.	Via S. Stefano n. 38 - 21049 Tradate (VA)	19	7	37	7	7	24.860,00	24.860,00	ammissibile non finanziabile
86	BG	1	COOP. SOC. BERAKA	VIA A. LOCATELLI 34 COLOGNO AL SERIO	17	6	35	5	5	36.036,00	36.036,00	ammissibile non finanziabile
87	BG	3	COOP. SOC. IL SEGNO	VIA LOCATELLI 5/A PONTE SAN PIETRO	20	7	35	3	3	27.519,66	27.519,66	ammissibile non finanziabile
88	MI3	9	COOPERATIVA SOCIALE AGRIFOGLIO a.r.l.	Via Magenta, 36/d - CESANO MADERNO (MI)	20	7	35	3	0	7.674,00	0,00	ammissibile non finanziabile
89	LO	3	Il Ponte Coop.va Sociale a.r.l. ONLUS	Via Crema 6 bis - Casalpusterlengo	15	5	33	5	5	16.300,00	16.300,00	ammissibile non finanziabile
90	SO	4	COOP.SOC.IL PRISMA	P.ZA BASILICA 1 TIRANO-SO-	12	4	33	4	4	32.847,37	32.847,37	ammissibile non finanziabile
91	BS	14	COOP. FRATERNITA'	Via Trepola n. 195 - 25035 Ospitaletto (BS)	24	8	33	7	7	82.232,64	82.232,64	ammissibile non finanziabile
92	CO	1	"NOI VOI LORO LAVORO" Cooperativa a r.l.	Via S. Maurizio, 2 22036 ERBA	3	1	33	1	1	6.300,00	6.300,00	ammissibile non finanziabile
93	BS	30	COOP. SOLCOVERDE GARDEN	Via Mantova n. 83 - 25123 Brescia	3	1	33	1	1	6.632,64	6.632,64	ammissibile non finanziabile
94	VA	8	OZANAM CoopSocdi Solidarietà a r.l.	Via Ferraris n. 26 - 21047 Saronno (VA)	24	7	29	7	7	83.300,00	83.300,00	ammissibile non finanziabile
95	MI	4	Viridalia Cooperativa sociale di solidarietà Soc. Coop. A r.l. ONLUS	Cascina Biblioteca - Via Casoria, 50 - 20134 Milano	24	7	29	5	5	63.000,00	63.000,00	ammissibile non finanziabile
96	BG	4	COOP. SOC. CALIMER	VIA PROVINCIALE 92 ALBINO	32	9	28	4	4	27.852,63	27.852,63	ammissibile non finanziabile
97	VAL	2	Coop. Soc. a r.l. "Sol.Eco." solidarietà ecologica	Sede Amm. Via Casa Bianca, 133 25040 Esine (SO) Sede legale P.zza Don Bosco 1 25047 Darfo Boario Terme	11	3	27	1	1	11.844,00	11.844,00	ammissibile non finanziabile
98	BS	7	COOP. CAUTO Cantiere Autolimitazione	Via B. Corti n. 15 - 25060 Cellatica (BS)	36	9	25	9	9	88.199,00	88.199,00	ammissibile non finanziabile

n.	ASL	n. progr. ASL	Soggetto richiedente		Lavoratori svantaggiati		% Disabili Psicologici e Malati Psichici su Lav. Svant.	Richiesta di contributo per soggetti disabili psichici e malati psichici				Contributo assegnato (8 mesi)
					totale	di cui Disabili Psicologici e Malati Psichici		n. sogg.	di cui assunti al 1.7.03	totale richiesto (euro)	di cui per assunti al 1.7.03	euro
			Ragione sociale	Indirizzo								
99	PV	1	C.S.A.M. ONLUS Coop. Sociale Arti e Mestieri	Viale Sardegna 80/C 27100 Pavia	4	1	25	1	1	3.150,00	3.150,00	ammissibile non finanziabile
100	VAL	1	Coop. Soc. a r.l. "Detto Fatto"	Località Nodella,17 25040 Gianico (SO)	4	1	25	1	1	12.600,00	12.600,00	ammissibile non finanziabile
101	BS	28	COOP. Solidarietà Provagliese	Via Cesare Battisti n. 20 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS)	21	5	24	3	3	28.515,00	28.515,00	ammissibile non finanziabile
102	BS	8	COOP. CERRO TORRE	Via Pirandello n. 17 - 25020 Flero (BS)	48	11	23	9	9	67.916,52	67.916,52	ammissibile non finanziabile
103	BS	6	COOP. ATTIVA	Via Artigiani n. 85 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)	5	1	20	1	1	9.941,40	9.941,40	ammissibile non finanziabile
104	MN	3	Coop Soc. NASTRO VERDE	Via Crosato 4 -46046 Medole (MN)	10	2	20	2	2	10.206,00	10.206,00	ammissibile non finanziabile
105	BS	16	COOP. FRATERNITA' ECOLOGIA	Via Trepola n. 195 - 25035 Ospitaletto (BS)	10	2	20	2	2	25.200,00	25.200,00	ammissibile non finanziabile
106	SO	7	COOP.SOC.BUCANE VERDE	V.C.BATTISTI 18 23100 SONDRIO	10	2	20	3	2	37.800,00	25.200,00	ammissibile non finanziabile
107	BS	21	COOP. LA BOTTEGA INFORMATICA	Via Labirinto n. 428/A - 25121 Brescia	42	8	19	8	8	58.464,00	58.464,00	ammissibile non finanziabile
108	MI3	7	COOP WORK Coop. Sociale arl	Piazza Della Repubblica, 8 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	13	2	15	2	2	13.594,74	13.594,74	ammissibile non finanziabile
109	BS	17	COOP. FRATERNITA' SERVIZI	Via della Tecnica n. 38 - 25039 Travagliato (BS)	32	4	13	4	4	50.400,00	50.400,00	ammissibile non finanziabile
110	BS	18	COOP. FRATERNITA' SISTEMI	Via della Tecnica n. 38 - 25039 Travagliato (BS)	16	2	13	2	2	25.200,00	25.200,00	ammissibile non finanziabile
111	MI3	2	IL PONTE - Coop. Sociale scri - ONLUS	Via Italia, 3 - ALBIATE (MI)	25	3	12	3	1	30.240,00	12.600,00	ammissibile non finanziabile
112	BS	26	COOP. PROGETTO BESSIMO	Via San Vito n. 15 - 25081 Bedizzole (BS)	9	1	11	1	1	6.426,00	6.426,00	ammissibile non finanziabile
113	BS	13	COOP. EXODUS	Via Industriale n. 54 - 25020 Capriano del Colle (BS)	11	1	9	1	1	12.600,00	12.600,00	ammissibile non finanziabile
114	BS	10	COOP. Comunità Nuova	Via Paradello n. 9 - 25050 Rodengo Saiano (BS)	16	1	6	1	1	12.600,00	12.600,00	ammissibile non finanziabile

TOTALE GENERALE 1.514 771 675 663 5.168.712,79 5.092.482,07

TOTALE dalla pos. 1 alla pos. 69 718 534 480 479 3.578.359,75 3.568.859,35

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI Euro **2.379.239,57**

D.G. Sanità

(BUR20040132)

Circ.r. 17 novembre 2004 - n. 39

(3.2.0)

Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprino e bufalino nell'azienda agricola di produzione

Ai Direttori Generali delle ASL
della Regione Lombardia
Loro sedi

Ai Responsabili dei Dipartimenti
di Prevenzione Veterinari delle ASL
della Regione Lombardia
Loro sedi

e, p.c. Al Ministero della Salute D.G.S.V.A.
piazza Guglielmo Marconi, 25
00100 Roma Eur

Alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura
piazza IV Novembre
20100 Milano

All'Associazione Regionale Allevatori
Crema

Alla Federazione Regionale
Coltivatori Diretti della Lombardia
20100 Milano

Alla Federlombarda Agricoltori
20100 Milano

Alla Confederazione Italiana
Agricoltura Regionale della Lombardia
20100 Milano

L'Unità Organizzativa Veterinaria ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al fine di uniformare il comportamento dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL della Regione Lombardia in merito ai requisiti igienico sanitari necessari per la vendita diretta al consumatore di latte crudo.

A tal proposito è utile prendere in considerazione le innumerevoli disposizioni legislative che, nel corso dei vari anni, sono intervenute in merito all'argomento in oggetto.

Tali provvedimenti hanno fornito varie indicazioni non sempre con fini strettamente igienico sanitari ma anche commerciali e di promozione dello sviluppo economico e sociale dell'agricoltura nonché di incentivazione delle produzioni zootecniche e dei sistemi agroalimentari.

Il legislatore è così intervenuto direttamente con disposizioni tendenti a favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse produttive del territorio, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola e con lo scopo di creare fonti alternative di reddito.

Nel perseguire tali scopi, lo stesso legislatore, non ha però tralasciato il fine di assicurare la qualità igienico sanitaria dei prodotti alimentari e la tutela del consumatore.

È fondamentale garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzando le peculiarità dei prodotti e incrementando le fonti di reddito dei produttori agricoli non tralasciando, nel contempo, di assicurare la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, favorendo il miglioramento delle condizioni di salute e benessere degli animali negli allevamenti nonché l'igienicità dei processi di fabbricazione alimentare a partire dalle primissime fasi della filiera e cioè dalla produzione primaria.

L'Unità Organizzativa Veterinaria ha inoltre considerato l'importanza assunta, tanto per il legislatore comunitario che per quello nazionale, dal controllo di processo oltre che quella fondamentale del controllo di prodotto.

Si sono anche tenute ben presenti le recenti innovazioni tecnologiche a disposizione del produttore agricolo, i molteplici aspetti commerciali nonché i positivi risvolti d'immagine per la filiera zootecnica produttiva del latte alimentare.

Pertanto, scopo delle indicazioni allegate, è appunto quello di stabilire le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo direttamente dall'azienda agricola di produzione.

Tale vendita dovrà avvenire con modalità analoghe ed uniformi sul territorio della Regione Lombardia, garantendo la salubrità del prodotto di cui trattasi e la tutela igienico-sanitaria del consumatore, consentendo nel contempo un aumento del reddito aziendale legato all'incremento di valore aggiunto.

Restano comunque fermi tutti gli obblighi posti in capo al

produttore dalla normativa in materia di quote latte sia in termini di contabilizzazione aziendale che in termini di dichiarazione di fine periodo (nel caso di specie con riferimento al regime delle vendite dirette, nel cui ambito il latte crudo venduto direttamente rientra) nonché gli adempimenti di natura fiscale (es. iscrizione al registro IVA od eventuale iscrizione al registro delle imprese).

Il dirigente: Mario Astuti

**LINEE GUIDA ED ISTRUZIONI OPERATIVE
RELATIVE ALLA VENDITA DI LATTE CRUDO
DAL PRODUTTORE AGRICOLO
AL CONSUMATORE FINALE**

SOMMARIO

Definizioni

Principali riferimenti normativi

Autorizzazione alla vendita e comunicazione sindacale di inizio attività

Prescrizioni sanitarie relative alle aziende ed al bestiame da latte
Aziende e bestiame bovino e bufalino
Aziende e bestiame ovino e caprino

Prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte crudo

Prescrizioni strutturali e funzionali relative alle aziende

Vendita ambulante o, comunque, in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione

Prescrizioni relative all'igiene del personale

Prescrizioni relative al latte crudo

Prescrizioni relative ai controlli ufficiali

Autocontrollo aziendale

Prescrizioni relative all'etichettatura dei contenitori di latte crudo

Definizioni

Ai fini della presente Linea guida si intende per:

– «latte crudo» il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre e bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- *filtrazione* ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- *refrigerazione immediata* dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra 0°C e +4°;
- *deposito*, alla temperatura di cui al punto precedente, ed *agitazione meccanica* fino al momento del confezionamento per la vendita;

e sottoposto esclusivamente ad una o più delle seguenti operazioni commerciali:

- 1) *confezionamento in recipienti a perdere* di materiale per alimenti;
- 2) *confezionamento in recipienti di proprietà dell'acquirente*, esclusivamente al momento della vendita;
- 3) *etichettatura* del prodotto confezionato in contenitori a perdere di cui al punto 1;

– «azienda di produzione» azienda in cui si trovano una o più vacche, pecore, capre o bufale destinate alla produzione di latte crudo;

– «confezionamento» l'operazione volta a proteggere il latte crudo mediante un contenitore a perdere o di proprietà dell'acquirente, posto a diretto contatto con il prodotto;

– «commercializzazione» la detenzione, il deposito e l'esposizione di latte crudo delle specie considerate ai fini della vendita al minuto esclusivamente al consumatore, nonché la vendita medesima;

– «consumatore» il consumatore finale, escludendo da tale definizione i ristoranti, gli ospedali, i bar, le mense, altre collettività analoghe e qualunque impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica e privata.

Principali riferimenti normativi

R.d. 9 maggio 1929, n. 994 – Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo umano diretto –.

In larga parte superato e sostituito dai successivi provvedimenti legislativi, detta comunque le prime disposizioni inerenti:

- le vaccherie;
- la definizione del latte vaccino e caprino;
- i requisiti del latte vaccino e caprino;
- le norme da osservarsi durante la mungitura;
- le caratteristiche dei recipienti usati per mungitura, raccolta, trasporto e commercio del latte;
- l'autorizzazione delle rivendite di latte;
- i requisiti del latte da consumarsi crudo.

Legge 9 febbraio 1963, n. 59 – Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti –.

Si definisce:

- il produttore agricolo.

Si prevede:

- l'autorizzazione sindacale per quei produttori agricoli che intendono effettuare la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei propri fondi per coltura o allevamento;
- la possibilità di effettuare la vendita di cui sopra in modo permanente o meno, in azienda o presso fiere o mercati;
- l'osservazione delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Legge 30 aprile 1962, n. 283 – Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande –.

Si dispone:

- la vigilanza per la tutela della salute pubblica sulla produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, in particolare negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino tali sostanze;
- la necessità, per stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, di subordinarne l'esercizio al rilascio di un'autorizzazione sanitaria;
- che il rilascio di tale autorizzazione sanitaria sia condizionato all'accertamento dei requisiti igienico sanitari, sia di impianto che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- che l'attività di vigilanza e controllo (ispezione e campionamento) venga effettuato da personale dipendente dell'autorità sanitaria competente.

Regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 – Disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune –.

Non più vigente – abrogato dal Regolamento (CE) n. 2597/97 del 18 dicembre 1997 –, in particolare l'art. 7 consentiva la vendita del latte crudo come latte alimentare al consumatore soltanto dal produttore nella propria azienda.

D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 – Regolamento di esecuzione della legge 283/62, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande –.

In merito alla vigilanza igienico sanitaria così dispone:

- ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti, da parte dell'Autorità sanitaria, alla vigilanza:
 - la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione;
 - i recipienti per conservare le sostanze alimentari;
 - i recipienti, gli utensili e gli apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;
 - i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;
 - il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;
- gli organi di vigilanza possono procedere ad ispezioni e prelievi di campioni, negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita ed in genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il consumo e si smerciano sostanze alimentari.

In merito al rilascio di autorizzazioni sanitarie prevede:

- modalità di inoltrare delle richieste di autorizzazione;

- rilascio delle autorizzazioni;
- requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e i laboratori di produzione e confezionamento;
- norme igieniche per i locali e gli impianti.

Prevede inoltre:

- requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande;
- requisiti dei distributori automatici e semiautomatici di sostanze alimentari e bevande;
- requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici;
- mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi.

L.r. 24 giugno 1988, n. 34 – Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina veterinaria –.

Disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di medicina veterinaria che devono assicurare la tutela della salute animale ed umana.

Le funzioni attribuite a tali servizi comprendono, tra le altre, anche l'ispezione e la vigilanza veterinaria su alimenti di origine animale e loro derivati.

Relativamente alle funzioni a livello regionale si dispone che vengano emanate direttive ed atti di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle erogazioni di prestazioni sul territorio.

Legge 3 maggio 1989, n. 169 – Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino –.

Ampliamente superata dalle attuali disposizioni legislative vigenti, in particolare fa divieto di immissione al consumo di latte crudo tale e quale, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione.

Rimane vigente questa seconda possibilità, mentre la vendita di latte crudo confezionato presso stabilimenti di trattamento è stata consentita ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 54/97.

D.m. 9 maggio 1991, n. 185 – Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità» –.

Disciplina l'attribuzione al latte pastorizzato dell'indicazione di «alta qualità» prevista solo per la categoria del latte fresco, detta le prescrizioni relative alle aziende di produzione del latte crudo destinato alla produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», nonché i requisiti di composizione ed igienico sanitari del latte crudo stesso.

Circolare ministeriale 3 dicembre 1991, n. 24 – Legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino e suoi derivati di applicazione –.

Precisa che, ai sensi della legge 169/89 e del Regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971, deve intendersi vietata l'immissione al consumo di latte crudo salvo che esso venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione. Tale vendita potrà essere effettuata nel solo caso in cui gli allevamenti e le bovine lattifere si trovino di fatto nelle condizioni minime previste dal d.m. 9 maggio 1991, n. 184. Allegato 1: «Prescrizioni relative agli allevamenti ed alle vacche produttrici di latte crudo».

D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari –.

Disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari preconfezionati, preincartati e sfusi da vendere previo frazionamento.

In particolare considera i seguenti aspetti:

- elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati;
- denominazione di vendita;
- distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura;
- vendita di prodotti sfusi.

D.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 – Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari –.

Tale decreto precisa che il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti alimentari alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione.

Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e del commercio.

D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 – Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte –.

Stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

Tale regolamento, tra l'altro, non si applica alla vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale di latte crudo.

Inoltre stabilisce i requisiti relativi al latte crudo di vacca destinato al consumo umano diretto ottenuto in aziende di produzione autorizzate ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e confezionato, bollato ed etichettato presso stabilimenti di trattamento riconosciuti ai sensi del regolamento medesimo.

D.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 – Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari –.

Stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

Definisce:

- *l'igiene dei prodotti alimentari* come l'insieme delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari e che interessano la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione e la vendita;

- *l'industria alimentare* come i soggetti pubblici o privati che esercitano una o più delle seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita di prodotti alimentari.

Tale decreto legislativo prevede inoltre:

- che il responsabile dell'industria garantisce che preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita siano effettuati in modo igienico;

- che il medesimo responsabile individui ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti applicando ed aggiornando le procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP;

- che siano tenuti a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni circa la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al punto precedente;

- i controlli ufficiali dell'autorità competente e la valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti in relazione alle attività svolte dall'industria alimentare con particolare attenzione ai punti critici di controllo e alle operazioni di sorveglianza e verifica.

Infine, gli allegati al Decreto, considerano i seguenti aspetti:

- requisiti generali e specifici dei locali ove gli alimenti vengono preparati, trattati, confezionati, depositati, manipolati e venduti;

- trasporto dei prodotti alimentari compresi quelli sfusi o liquidi;

- rifornimento idrico;

- igiene del personale;

- disposizioni varie applicabili ai prodotti alimentari.

Regolamento (CE) n. 2597 del 18 dicembre 1997 – Disposizioni complementari dell'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare –.

È diretto a sviluppare il più possibile il mercato dei prodotti appartenenti alla categoria del latte alimentare garantendone il livello qualitativo nonché adeguandoli ai bisogni ed alle richieste dei consumatori.

Per scrupolo di coerenza include i requisiti relativi alla composizione del latte alimentare previsti dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, nella regolamentazione relativa alle norme di commercializzazione.

In particolare, considerando anche che la direttiva 92/46 succitata consente la vendita di latte crudo da parte di stabilimenti di trattamento, abroga il Regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 e quindi lo stesso divieto di vendita del latte crudo come tale da parte di stabilimenti di trattamento.

Decreto D.G. Sanità n. 2668 del 7 febbraio 2000 – Procedure per l'esecuzione dei controlli veterinari nelle aziende di produzione e sul latte crudo in applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 –.

Dispone in tema di:

- esecuzione dei controlli nelle aziende di produzione del latte crudo;

- applicazione dei controlli previsti dall'allegato A – capitolo IV del d.P.R. n. 54/97 (punto crioscopico, carica batterica, cellule somatiche, residui di sostanze ad azione farmacologia ecc.);

con particolare riguardo in merito alle procedure di notifica delle non conformità nonché a quelle successive al superamento dei limiti.

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 –.

Decreto diretto a creare le condizioni per:

- promuovere il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio;

- favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale;

- ammodernare le strutture produttive agricole di trasformazione e commercializzazione dei prodotti assicurando la qualità dei prodotti e la tutela dei consumatori;

- garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione;

- sviluppare le potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici;

- promuovere l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

- revisionare, non abrogare, la legge 9 febbraio 1963, n. 59 sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione sindacale ivi prevista.

Prevede che:

- gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;

- la vendita diretta in forma itinerante dei prodotti di cui sopra, su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Decreto D.G. Sanità n. 4835 del 21 marzo 2003 – Procedure per l'attuazione dei controlli sul latte crudo destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità ai sensi del d.m.s. 9 maggio 1991, n. 185 –.

Prevede l'esecuzione di tutti i controlli dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari previsti dal d.m. 185/91 (esami per la determinazione del punto crioscopico, controlli per la valutazione del tenore di germi e del titolo di cellule somatiche, ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologia, ecc.) a cura delle aziende di produzione e degli stabilimenti di trattamento nonché le procedure da seguire per attuare la disposizione medesima.

D.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con la legge di conversione 30 maggio 2003 n. 119 – recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» –.

Stabilisce le norme per l'applicazione del regime delle quote latte in Italia prevedendo, tra le altre cose, la disciplina

operativa in merito alla fattispecie delle «vendite dirette» (cioè l'insieme degli obblighi posti in capo al produttore che opera nell'ambito del regime delle vendite dirette e delle relative sanzioni in caso di inosservanza).

L.r. 4 agosto 2003, n. 12 – Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica –.

Disciplina le modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica e prevede la formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del d.lgs. 26 maggio 1997 n. 155.

Tale legge, tra l'altro, prevede:

- un'adeguata preparazione igienico sanitaria degli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti;
- l'attribuzione dell'onere di tale formazione e aggiornamento a carico dell'impresa alimentare;
- la verifica con regolare periodicità da parte dei Dipartimenti di Prevenzione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, dell'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento della stessa nonché la corretta applicazione da parte degli operatori addetti delle norme di buona prassi igienica.

Le presenti Linee guida lasciano impregiudicati tutti gli obblighi posti in capo al produttore dalla normativa in materia di quote latte sia in termini di contabilizzazione aziendale che in termini di dichiarazione di fine periodo (nel caso di specie con riferimento al regime delle vendite dirette, nel cui ambito il latte crudo venduto direttamente rientra) nonché gli adempimenti di natura fiscale (es. iscrizione al registro IVA od eventuale iscrizione al registro delle imprese).

Autorizzazione alla vendita e comunicazione sindacale di inizio attività

Le aziende di produzione che intendono effettuare la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale (escludendo con tale definizione i ristoranti, le mense e altre collettività analoghe, alle quali la vendita in oggetto è possibile esclusivamente ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54) devono presentare istanza di autorizzazione sanitaria, relativamente all'attività di produzione e confezionamento del latte crudo stesso, al Dipartimento di Prevenzione Veterinario competente per territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62, che provvederà agli accertamenti di competenza.

Tale autorizzazione sanitaria riguarderà i locali di mungitura del bestiame in lattazione e di stoccaggio del latte medesimo.

Il richiedente l'autorizzazione sanitaria di cui trattasi deve essere «produttore agricolo» ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e, una volta ottenuta l'autorizzazione sanitaria medesima, deve inoltrare apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda medesima, ai sensi del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Prescrizioni sanitarie relative alle aziende ed al bestiame da latte

Aziende e bestiame bovino e bufalino

Le aziende di produzione che intendono vendere il latte crudo direttamente al consumatore finale devono essere riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi.

Inoltre i capi bovini e bufalini delle aziende medesime devono:

- non essere affetti da malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
- non essere affetti da disturbi visibili dello stato generale di salute, da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella;
- essere privi di piaghe della mammella tali da ripercuotersi sul latte;
- venire sottoposti a controllo sistematico della mammella;
- venire razionalmente alimentati e fornire almeno due litri di latte al giorno;
- non essere soggetti a trattamento con sostanze trasmissibili al latte e pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana e, nel caso siano stati oggetto di trattamento, sia stato assicurato il previsto periodo di sospensione;

- separati da capi non idonei temporaneamente alla produzione del latte;
- essere in buono stato di salute e di nutrizione;
- effettuare le operazioni di sierodiagnosi antibrucellare e di intradermoreazione antitubercolare con cadenza almeno annuale. I costi e l'effettuazione di questi accertamenti diagnostici sono comunque a carico del Dipartimento di Prevenzione Veterinario competente a prescindere dalla frequenza delle operazioni di bonifica e risanamento;

- venire munti igienicamente e meccanicamente in apposita sala di mungitura o con sistema di mungitura mobile o fisso alla posta, comunque con trasporto latte o vaso di raccolta. La mungitura manuale non è da considerare idonea ai fini della vendita di latte crudo direttamente al consumatore. Il latte dopo munto deve venire immediatamente filtrato, refrigerato a temperatura inferiore a +4°C e conservato nell'apposito tank frigorifero posto nel locale di raccolta.

Aziende e bestiame ovino e caprino

Le aziende di produzione che intendono vendere il latte crudo direttamente al consumatore finale devono essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi.

Inoltre i capi ovis e caprini delle aziende medesime devono:

- non essere affetti da malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
- non essere affetti da disturbi visibili dello stato generale di salute, da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella;
- essere privi di piaghe della mammella tali da ripercuotersi sul latte;
- venire sottoposti a controllo sistematico della mammella;
- venire razionalmente alimentati;
- non essere soggetti a trattamento con sostanze trasmissibili al latte e pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana e, nel caso siano stati oggetto di trattamento, sia stato assicurato il previsto periodo di sospensione;
- separati da capi non idonei temporaneamente alla produzione del latte;
- essere in buono stato di salute e di nutrizione;
- effettuare le operazioni di sierodiagnosi antibrucellare con cadenza almeno annuale, i costi e l'effettuazione di questi accertamenti diagnostici sono comunque a carico del Dipartimento di Prevenzione Veterinario competente a prescindere dalla frequenza delle operazioni di bonifica e risanamento;
- venire munti igienicamente e meccanicamente in apposita sala di mungitura o con sistema di mungitura mobile o fisso alla posta, comunque con trasporto latte o vaso di raccolta. La mungitura manuale non è da considerare idonea ai fini della vendita di latte crudo direttamente al consumatore. Il latte dopo munto deve venire immediatamente filtrato, refrigerato a temperatura inferiore a +4°C e conservato nell'apposito tank frigorifero posto nel locale di raccolta.

Prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte crudo

La mungitura deve essere effettuata in maniera igienica con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- durante e immediatamente prima della mungitura non deve essere effettuato in azienda alcun lavoro che influisca sfavorevolmente sul latte;
- prima di sottoporre una vacca alla mungitura si deve curare che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano puliti;
- prima di mungere si deve controllare l'aspetto dei primi getti del latte. Qualora si rilevi una qualsiasi anomalia fisica, il latte dell'animale in causa deve essere escluso dalla vendita;
- i trattamenti per immersione e per vaporizzazione dei capezzoli dei capi in lattazione devono essere effettuati con prodotti appositamente approvati dal Ministero della Salute;
- immediatamente dopo la mungitura il latte deve essere trasferito e conservato nell'apposito locale di raccolta e conservazione;
- le attrezzature e gli strumenti destinati a venire in contatto con il latte debbono essere di materiali di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione, resistenti alla corrosione e tali da non

cedere sostanze in quantitativi che possano risultare dannosi per la salute umana, alterare la composizione del latte o avere un'incidenza negativa sulle sue caratteristiche organolettiche;

- dopo l'uso gli utensili utilizzati per la mungitura, gli impianti per la mungitura meccanica ed i recipienti che in qualsiasi modo entrano in contatto con il latte devono essere lavati, puliti e disinfettati;

- è vietato l'uso di tessuti filtranti per allontanare ed eliminare le impurità del latte.

Prescrizioni strutturali e funzionali relative alle aziende

Le aziende produttrici autorizzate alla vendita diretta di latte crudo devono disporre di locali di stabulazione costruiti e gestiti in modo tale da garantire per tutti i capi allevati:

- ottime condizioni di allevamento e salute;
- condizioni igieniche e di pulizia soddisfacenti e tali da non influire negativamente sulle operazioni di mungitura e manipolazione del latte;

- il rispetto delle condizioni di benessere.

Inoltre le stalle e i locali attinenti devono essere:

- puliti e ben mantenuti in qualsiasi momento;
- sgombri da sterco e da rifiuti di qualsiasi genere;
- disporre di sistemi atti a combattere ed impedire la presenza di animali indesiderati e infestanti (insetti striscianti e volanti, topi e ratti).

Le aziende agricole devono poter disporre di locali che garantiscano in maniera efficace l'isolamento degli animali affetti, o per i quali esiste il sospetto che siano affetti, da una malattia infettiva trasmissibile all'uomo con il latte, ovvero la separazione dal resto della mandria degli animali affetti da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella.

Le aziende agricole di cui trattasi devono inoltre rispettare le seguenti disposizioni:

A. *Nel caso si provveda ad imbottigliare il latte crudo in confezioni proprie dell'acquirente al seguito di quest'ultimo ed esclusivamente al momento della vendita:*

1. presenza di un idoneo locale nel quale si svolgono le operazioni di mungitura;

2. nel caso l'azienda non disponga di un vero e proprio locale di mungitura, presenza di un'area o un ambiente destinato esclusivamente alle operazioni di mungitura, comunque sotto tettoia, debitamente separato dalle superfici destinate alla stabulazione medesima;

3. nel caso l'azienda allevi il bestiame in lattazione in stabulazione fissa ed impieghi un sistema di mungitura mobile deve essere possibile situare tali attrezzature su un pavimento sgombro da rifiuti di qualsiasi genere o da accumulo di escrementi;

4. in tutti i tre casi considerati, presenza di un locale per la filtrazione, la refrigerazione, la conservazione e il confezionamento del latte nel quale deve avere accesso esclusivamente il personale addetto alla manipolazione e vendita del latte crudo;

5. nel locale di cui al punto precedente, presenza di un frigorifero di conservazione del latte crudo chiuso, dotato di termometro di agitatore e di idoneo rubinetto (fisso o mobile, su tank dedicato o meno) destinato esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale. Tale rubinetto non deve consentire il collegamento con la cisterna di ritiro del latte nel caso l'azienda agricola conferisca a primi acquirenti;

6. presenza di idonei servizi igienici e spogliatoi;

7. rifornimento di acqua potabile ai sensi della legislazione vigente per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento.

B. *Nel caso si provveda a confezionare il latte crudo, in appositi contenitori per alimenti, in momenti precedenti la vendita stessa ed in tempi indipendenti da questa:*

Oltre a quanto previsto al precedente punto A si dovrà obbligatoriamente disporre di:

1. un locale adibito alla vendita;
2. un locale per lo stoccaggio igienico dei contenitori (da utilizzarsi una sola volta) e dei dispositivi di chiusura;
3. un apposito frigorifero impiegato per conservare le confezioni di latte pronte alla vendita.

Comunque, anche in questa situazione, il confezionamento e la vendita di latte crudo potranno riguardare anche contenitori di proprietà dell'acquirente al seguito di quest'ultimo.

I locali di deposito dei contenitori del latte devono essere sufficientemente ampi, allestiti e disposti in modo tale da assicurare l'igiene dei contenitori stessi.

I materiali di confezionamento e di chiusura devono giungere nell'azienda agricola protetti da un involucro nel quale siano stati posti immediatamente dopo la fabbricazione e che li protegga da eventuali danni durante il trasporto e devono essere immagazzinati in condizioni igieniche nel locale deposito.

Le confezioni di contenitori ed i contenitori stessi non possono essere depositati per terra ma si deve prevedere un apposito rialzo e devono venire introdotti nel locale di confezionamento immediatamente prima dell'impiego.

I locali nei quali si svolgono le operazioni di mungitura o nei quali il latte viene immagazzinato, manipolato, filtrato, raffreddato e confezionato devono essere ubicati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione del latte, devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:

- superfici e volumi sufficientemente ampi;
- condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione e comunque devono essere costruiti in modo tale da evitare condensa e sviluppo di muffe;

- pavimento e pareti facili da pulire in relazione all'uso cui sono destinati;

- avere un soffitto di agevole pulizia;

- idoneo sistema di allontanamento e di scarico delle acque di lavaggio;

- lavelli con rubinetti dell'acqua potabile, calda e fredda, non azionabili a mano, provvisti di dispositivi di erogazione del sapone, asciugamani monouso e cestini portarifiuti chiusi e con coperchio azionabile a pedale;

- dispositivi idonei e sistemi di protezione contro l'ingresso di animali infestanti ed indesiderati;

- adeguata separazione da qualsiasi fonte di contaminazione come latrine o letamai;

- porte a chiusura automatica.

Inoltre, gli spogliatoi, devono essere provvisti di idonei armadietti individuali, lavabili, disinfettabili e disinfezzabili, a doppio scomparto, previsti in tutte le tipologie delle industrie alimentari; i servizi igienici devono rispondere alle normali esigenze igienico sanitarie, pertanto dovranno:

- non essere direttamente comunicanti con i locali adibiti a confezionamento, deposito e vendita del latte crudo;

- presentare un locale antistante provvisto di porta a chiusura automatica;

- disporre di lavelli con rubinetti dell'acqua potabile, calda e fredda, non azionabili a mano, provvisti di dispositivi di erogazione del sapone, asciugamani monouso e cestini portarifiuti chiusi e con coperchio azionabile a pedale.

Deve essere presente, collocato in posizione idonea, un armadio in cui riporre detersivi, disinfettanti e tutto il materiale impiegato per la pulizia. Tali sostanze devono essere impiegate in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature, gli utensili e sul latte stesso. I recipienti che le contengono devono essere chiaramente identificabili ed essere muniti di una etichetta che precisi le istruzioni per l'uso. Dopo l'impiego le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente con acqua potabile.

È vietato fumare, sputare, bere e mangiare nei locali adibiti alla mungitura, al deposito, alla manipolazione ed alla vendita del latte.

Infine, per quanto riguarda i locali di vendita, si dovranno tenere presenti eventuali particolari richieste previste dai regolamenti comunali d'igiene.

Nel caso l'azienda si doti di distributori semi-automatici di latte crudo (del tipo impiegato per bibite o granite nel periodo estivo, con vasi refrigerati di stoccaggio provvisti di agitatore e rubinetto di mescolata) questi devono presentare i seguenti requisiti:

- essere di facile ed agevole pulizia nonché disinfettabili, sia internamente che esternamente;

- le superfici destinate a venire in contatto con il latte devono essere in materiali idonei al contatto con gli alimenti;

- garantire una temperatura del latte non superiore ai +4°C e non inferiore a 0°C;
- essere collocati lontani da finestre o porte con vetri in modo tale da garantire la protezione dai raggi solari;
- avere il rubinetto di erogazione costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e contaminazioni, inoltre deve essere facilmente smontabile per consentirne la pulizia e la sanificazione, così come tutte le tratte di erogazione a valle dei vasi di conservazione.

È consentita, inoltre, la vendita di latte crudo con idonei distributori automatici (aventi i medesimi requisiti sopra esposti o direttamente pescanti nel tank aziendale di stoccaggio) funzionanti con gettoniera accessibile all'acquirente.

L'erogatore di latte crudo e la gettoniera non dovranno in alcun caso venire posizionati nei locali di mungitura e di stoccaggio del latte crudo.

Tali distributori, sia automatici che semi-automatici, posizionati tanto in azienda quanto presso fiere, mercati o chioschi, dovranno riportare, chiaramente visibili e leggibili all'acquirente, la denominazione di vendita (latte crudo di... specie..., la ragione sociale e la sede dell'azienda agricola che effettua tale vendita.

Vendita ambulante o, comunque, in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione

È necessario considerare inoltre la possibilità di effettuare la vendita di latte crudo al consumatore finale da parte di aziende agricole non esclusivamente presso la sede dell'azienda medesima ma in strutture a questa collegate funzionalmente, e cioè:

- chioschi o comunque postazioni fisse (ad esempio allestite presso fiere o mercati agricoli e zootecnici);
- posteggi presso mercati rionali mediante automezzi di tipo automarket.

In questi casi, e in altri eventualmente assimilabili, è possibile effettuare la vendita di latte crudo in contenitori sigillati e correttamente etichettati presso l'azienda agricola autorizzata alla vendita in oggetto.

Anche in questa eventualità la vendita di latte crudo potrà avere luogo anche attraverso l'impiego di distributori semi-automatici ed automatici a gettoniera del tipo già illustrato precedentemente.

Prescrizioni relative all'igiene del personale

Il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita del latte crudo destinato a venire in contatto diretto o indiretto con tale matrice alimentare deve:

- indossare abiti da lavoro idonei, puliti e di colore chiaro nonché idonei copricapi, sia nei locali di produzione che in quelli di vendita;
- lavarsi le mani immediatamente prima della mungitura e curare la pulizia delle stesse durante tutte le operazioni;
- a questo scopo devono trovarsi installazioni idonee facilmente utilizzabili dagli addetti alla mungitura per consentire agli stessi di lavarsi mani e le braccia;
- essere esente da malattie infettive;
- lavorare in modo igienicamente corretto;
- non essere affetto da malattia trasmissibile o portatore di malattie trasmissibili attraverso gli alimenti o che presenti, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffre di diarree;
- ai sensi della l.r. n. 12 del 4 agosto 2003 venire adeguatamente formato, istruito ed addestrato in materia di igiene degli alimenti destinati all'uomo con particolare riguardo all'alimento «latte».

Prescrizioni relative al latte crudo

Il latte crudo delle specie considerate, per poter ritenersi idoneo alla vendita diretta in azienda, non deve avere subito in alcun modo operazioni di sottrazione o addizione di un qualsiasi suo componente naturale.

Il latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere i seguenti requisiti:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 50.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);
2. titolo di cellule somatiche (per ml) inferiore o uguale a 300.000 (media geometrica calcolata con almeno un prelievo al mese, su un periodo di tre mesi);
3. assenza di germi patogeni e loro tossine.

Tali accertamenti dovranno venire proceduralizzati, soprattutto per quanto concerne frequenza e modalità di campionamento e analisi, nel protocollo di autocontrollo aziendale.

Le non conformità relative ai parametri sopra considerati e relativamente a tutte le specie di cui trattasi, dovranno venire obbligatoriamente segnalate al Servizio Veterinario competente, ad opera del produttore stesso, entro 24 ore per i primi due punti ed entro 8 ore per il terzo.

Comunque in caso di esito non soddisfacente degli esami sopra considerati si prenderanno i seguenti provvedimenti:

(a) punti 1 e 2: comunicazione ufficiale all'azienda agricola di produzione da parte del Servizio Veterinario competente di inizio del periodo di osservazione di 30 giorni entro il quale i valori devono rientrare nei parametri conformi; trascorso tale periodo e nel caso di mancato rientro si procederà a sospendere la vendita di latte crudo al consumatore finale fino a quando non si ristabilisce il rientro in tali parametri procedendo al ricalcolo della media geometrica partendo da zero.

(b) il latte crudo prodotto nei periodi di sospensione di cui ai punti precedenti si potrà comunque utilizzare per la produzione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte se l'azienda si trova nelle condizioni previste dal d.m. 9 maggio 1991, n. 185 o dal d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.

Il latte crudo bufalino, ovino e caprino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere i seguenti requisiti:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 500.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);
2. assenza di germi patogeni e loro tossine.

Tali accertamenti dovranno venire proceduralizzati, soprattutto per quanto concerne frequenza e modalità di campionamento e analisi, nel protocollo di autocontrollo aziendale.

Comunque in caso di esito non soddisfacente degli esami sopra considerati si prenderanno i seguenti provvedimenti:

(a) punti 1: comunicazione ufficiale di inizio del periodo di osservazione di 30 giorni entro il quale i valori devono rientrare nei parametri conformi; trascorso tale periodo e nel caso di mancato rientro si procederà a sospendere la vendita di latte crudo al consumatore finale fino a quando non si ristabilisce il rientro in tali parametri procedendo al ricalcolo della media geometrica partendo da zero. Il prelievo della media geometrica nel periodo di osservazione e nel periodo di sospensione sarà effettuato da personale del Servizio Veterinario competente, con spese a carico dello stesso, mediante campioni ufficiali;

(b) il latte crudo prodotto nei periodi di sospensione di cui ai punti precedenti si potrà comunque utilizzare per la produzione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte se l'azienda si trova nelle condizioni previste dal d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.

Inoltre il latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere anche i seguenti requisiti:

1. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n. 2377/90;
2. punto crioscopico: uguale o inferiore a -0,520°C.

Il latte crudo ovi-caprino e bufalino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere anche il seguente requisito:

1. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n. 2377/90.

Prescrizioni relative ai controlli ufficiali

Nelle aziende di produzione che vendono latte crudo direttamente al consumatore finale il competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione Veterinario deve:

- verificare con cadenza almeno semestrale i requisiti igienici e strutturali della stalla e dei locali di mungitura, stoccaggio e vendita del latte;
- verificare con cadenza almeno semestrale lo stato di salute degli animali presenti con particolare riguardo agli animali in lattazione ed al loro apparato mammario;
- effettuare le operazioni di risanamento e bonifica per la TBC e per la BRC con cadenza annuale;
- verificare con cadenza almeno mensile il rispetto dei parametri igienico sanitari del latte valutando gli esiti ottenuti in autocontrollo dall'azienda medesima;

- campionare con frequenza almeno semestrale il latte crudo, per l'accertamento dei requisiti sopra indicati;
- verificare che le procedure di autocontrollo siano costantemente e correttamente eseguite.

Tutte le aziende agricole che intendono effettuare l'attività di vendita diretta al consumatore di latte crudo devono essere registrate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 54/97 o, in mancanza di tale registrazione e nel caso l'azienda stessa non effettui anche la vendita di latte crudo a stabilimenti riconosciuti ai sensi del d.P.R. 54/97, il Servizio Veterinario competente deve provvedere ad inserire l'azienda stessa in un apposito registro dei produttori autorizzati alla vendita diretta al consumatore di latte crudo.

Tanto nel primo caso quanto nel secondo, tutti gli allevamenti in oggetto devono figurare in un apposito «Registro delle aziende produttrici di latte crudo venduto direttamente al consumatore».

Qualora a seguito dei controlli sanitari cui sono assoggettate le aziende agricole di cui trattasi, dovessero emergere elementi tali da fare ritenere che non vengano soddisfatti i requisiti sopraesposti, l'autorità sanitaria competente disporrà specifici accertamenti e adotterà le misure sanitarie ritenute necessarie. Nel caso il Servizio Veterinario competente constati che vengono disattese in maniera evidente le norme previste con le presenti note o con le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, ivi compresa la sospensione temporanea della vendita diretta al minuto.

Nel caso in cui le carenze si ripetano, si provvede ad una intensificazione dei controlli nonché, ove necessario, alla revoca dell'autorizzazione sanitaria in oggetto dandone comunicazione al Sindaco del comune ove ha sede l'allevamento.

Autocontrollo aziendale

Presso gli allevamenti autorizzati ad effettuare la vendita di latte crudo al consumatore finale si deve predisporre un sistema di autocontrollo relativo a:

- controllo dei parametri igienico sanitari del latte crudo (carica batterica, cellule somatiche, ecc.);
- procedure di pulizia e sanificazione dei locali;
- procedure di pulizia e sanificazione degli strumenti e delle attrezzature utilizzate per il confezionamento e lo stoccaggio del latte refrigerato;
- procedure dei tempi e delle temperature di conservazione.

Inoltre si dovranno prevedere anche le ricerche inerenti la presenza di aflatoossina M1.

Nel caso le aziende agricole conferiscano latte crudo a stabilimenti riconosciuti ai sensi del d.P.R. 54/97 che effettuano regolarmente le ricerche relative a tenore in cellule somatiche, carica batterica, aflatoossina M1, ecc. queste verranno ritenute idonee agli effetti della possibilità, per le aziende agricole di cui trattasi, di vendere latte crudo direttamente al consumatore finale.

Prescrizioni relative all'etichettatura dei contenitori di latte crudo

Il latte crudo venduto dal produttore al consumatore finale, se confezionato in contenitori dal produttore medesimo e come tale venduto, dovrà venire debitamente etichettato.

Per etichettatura del latte crudo si intende l'insieme delle menzioni e delle indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sul contenitore del latte crudo confezionato dal produttore primario presso l'azienda agricola di produzione o dove si effettua la vendita in sede differente dall'azienda medesima.

L'etichettatura dei contenitori dovrà avere luogo immediatamente dopo la fase di confezionamento e comunque prima che si espongano le confezioni stesse alla vendita.

Tali etichette devono riportare almeno le seguenti indicazioni:

Informazione	Indicazione
Denominazione di vendita	latte crudo di... specie...
Quantità netta	litri...
Data di confezionamento	giorno/mese/anno
Data di scadenza	da consumarsi entro giorno/mese/anno

Informazione	Indicazione
Produttore	ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa
Modalità di conservazione	da conservare in frigorifero a temperatura compresa tra 0°C e +4°C

La scadenza del latte in oggetto dovrà venire stabilita dal produttore.

D.G. Agricoltura

(BUR20040133)

(4.3.0)

D.d.g. 15 novembre 2004 - n. 19752
Integrazione al d.d.g. 16 ottobre 2002, n. 19261 «Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato di valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura – in attuazione della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Vista la d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926 «Modifica della d.g.r. n. 7/3422 del 16 febbraio 2001 e ridefinizione delle modalità e dei criteri per la predisposizione del Programma Regionale di ricerca in campo agricolo e per il finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura, a seguito della notifica del regime di aiuto alla Commissione Europea»;

Visto il punto 3.9 dell'allegato 1 alla d.g.r. di cui sopra che rimanda ad un successivo atto la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento di un Comitato di valutazione delle proposte di progetto;

Visto il d.d.g. 16 ottobre 2002, n. 19261 Direzione Generale Agricoltura – «Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato di valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura – in attuazione della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926»;

Ravvisata la necessità di:

- interpellare, qualora utile o necessario, esperti esterni per la valutazione di progetti di ricerca, sperimentazione o dimostrazione in agricoltura non solo iscritti nell'elenco istituito presso la Direzione Generale Agricoltura, ma anche iscritti in analoghi elenchi presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) o altre Regioni e Province Autonome;

e pertanto di:

- modificare adeguatamente il punto 4.2 primo capoverso del d.d.g. 16 ottobre 2002, n. 19261 sopra menzionato;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato documento di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Generale Agricoltura al dott. Paolo Baccolo;

Decreta

Recepisce le premesse,

1. di approvare l'allegato documento «Integrazione al d.d.g. 16 ottobre 2002, n. 19261 – Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato di valutazione delle proposte di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura – in attuazione della d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9926» (di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino della Regione Lombardia unitamente al testo integro.

Il direttore generale
Paolo Baccolo

ALLEGATO

Integrazione al d.d.g. 16 ottobre 2002, n. 19261
Approvazione della composizione
e modalità di funzionamento del Comitato di valutazione
delle proposte di progetto di ricerca,
sperimentazione e dimostrazione in agricoltura

Testo punto 4.2 dell'allegato al d.d.g. 16 ottobre 2002, n. 19261	Testo integrato
4.2 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE Nei casi previsti al precedente punto 3.2 la Segreteria tecnica, una volta stabilito il numero e le aree tematiche di competenza degli esperti esterni, per i progetti da sottoporre alla loro valutazione, contatta gli iscritti nell'elenco, tenendo conto dei curricula e/o della specifica esperienza professionale inerente l'oggetto del progetto.	4.2 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE Nei casi previsti al precedente punto 3.2 la Segreteria tecnica, una volta stabilito il numero e le aree tematiche di competenza degli esperti esterni, per i progetti da sottoporre alla loro valutazione, contatta gli iscritti nell'elenco di cui al punto 4 o in elenchi disponibili presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) o altre Regioni e Province Autonome, tenendo conto dei curricula e/o della specifica esperienza professionale inerente l'oggetto del progetto.

(BUR20040134)

(4.3.0)

D.d.u.o. 22 novembre 2004 - n. 20501

D.g.r. n. 19420/2004 Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini. Indennizzi per mancato reddito. Modalità e termini di presentazione delle istanze

IL DIRIGENTE DELL'U.O. POLITICHE AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER LE IMPRESE

Richiamata la deliberazione n. 19420 del 19 novembre 2004 «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito – Aiuto di Stato n. 782/2002»;

Visto il punto 2 della sopra citata deliberazione n. 19420/2004 che demanda al Dirigente proponente l'apertura dei termini di presentazione delle domande sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale nonché alla definizione del modello di domanda, delle modalità e/o modifiche a valenza tecniche attuative del programma allegato alla deliberazione stessa;

Ritenuto di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande relative al periodo di fermo sanitario verificatosi con l'applicazione del «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» approvato con decreto della Direzione Generale Sanità n. 12949 del 9 luglio 2002;

Ritenuto inoltre di disporre che le istanze devono essere presentate, ai sensi del punto 4 del programma allegato alla d.g.r. n. 19420/2004, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione utilizzato il modello di domanda allegato al presente atto composto di n. 4 pagine;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e l'art. 1 della l.r. 2/99 che individuano le competenze e i poteri della Dirigenza;

Visto il decreto n. 25679 del 20 dicembre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e della d.g.r. n. 19420/2004 «Approvazione del programma "Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito – Aiuto di Stato n. 782/2002"» e del relativo allegato;

2. di disporre che dalla data di pubblicazione degli atti di cui al punto 1) potranno essere presentate le domande di indennizzo, relative al periodo di fermo sanitario verificatosi a seguito di applicazione del «Piano di eradicazione e di sorve-

glianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» approvato con decreto della Direzione Generale Sanità n. 12949 del 9 luglio 2002, utilizzando il modello allegato al presente Decreto composto di n. 4 pagine parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che, ai sensi del punto 4) del programma allegato alla d.g.r. n. 19420/2004, le domande di cui al punto 2) dovranno essere presentate alle amministrazioni provinciali competenti per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli atti di cui al punto 1).

Il dirigente: Aldo Deias

———— • ————

ALLEGATO

Facsimile modello di domanda

Spett.
 Amministrazione Provinciale

.....

Oggetto: Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito – Aiuto di Stato n. 782/2002

Il sottoscritto
 nato a il
 rappresentante legale/titolare dell'azienda suinicola denominata con sede legale nel comune di
 via

CHIEDE

– di essere ammesso al regime di aiuto previsto dalla d.g.r. n. 19420 del 19 novembre 2004 per l'indennizzo di €
 conseguenti il mancato reddito derivante dalla sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari per l'allevamento suinicolo ubicato nel comune di
 per il periodo intercorrente dal al
 come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato.

Con riferimento al periodo di sospensione dell'attività di allevamento

DICHIARA

– che l'allevamento è stato dichiarato *focolaio/è situato in zona di protezione e/o sorveglianza*;

– che la tipologia di allevamento è da *riproduzione a ciclo chiuso/riproduzione a ciclo aperto/ingrasso*;

– che l'ubicazione dei ricoveri, la tipologia ed il numero di animali presenti in allevamento sono dettagliatamente descritti nel prospetto allegato;

– che l'indennizzo richiesto non supera il mancato reddito subito nel periodo di interruzione dell'attività per provvedimenti sanitari;

– di aver ottemperato alle misure di prevenzione sanitaria disposte dalla competente autorità sanitaria per il contenimento delle infezioni;

– di non risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente la manifestarsi della malattia.

Dichiara inoltre:

– di dare il proprio assenso alle necessità di svolgimento degli accertamenti e delle verifiche in azienda da parte delle Amministrazioni competenti;

– di essere a conoscenza delle norme circa il trattamento dei dati personali di cui alla legge 13 dicembre 1966 n. 675 (legge sulla privacy) e di autorizzare l'amministrazione al trattamento dei dati di cui alla presente istanza per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

– che le dichiarazioni sopra espone, rese a norma delle leggi n. 15/1968 e n. 127/97, corrispondono al vero essendo consapevole che la dichiarazione di dati non veritieri equivale ad uso di dati falsi.

Si impegna:

– a fornire ulteriori documentazioni ritenute necessarie per l'istruttoria della pratica;

– a rispettare, oltre a quanto sopra dichiarato e a quanto disposto nell'allegato alla deliberazione n. 19420/2004, eventuali altri obblighi e/o vincoli previsti dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

Allega:

– fascicolo aziendale, compilato attraverso il programma in-

- formatico SIARL, aggiornato (eventuali variazioni rispetto al periodo di riferimento dovranno essere dettagliate e documentate);
- provvedimenti delle competenti Strutture sanitarie competenti per territorio della sospensione dell'attività di allevamento per motivi sanitari;
 - documentazione rilasciata dalle competenti strutture sani-

- tarie afferente i capi di suinicoli abbattuti e/o dei relativi periodi di fermo sanitario;
- fotocopia di un documento d'identità che sostituisce l'autentica della firma come previsto dalla legge n. 127/97 e n. 191/98.

DataFirma

AZIENDE FOCOLAIO

Azienda suinicola comune di via

Descrizione della ubicazione, della tipologia ed il numero di animali in allevamento

N. ord. fabbricati	Comune	Foglio	Mapp.	Categoria animali abbattuti	N. animali abbattuti	Indice conversione in UBA	N. giorni di fermo

DataFirma

AZIENDE IN ZONA DI PROTEZIONE/SORVEGLIANZA
(per divieto di commercializzazione)

Azienda suinicola comune di via

Descrizione della ubicazione, della tipologia ed il numero di animali in allevamento

N. ord. fabbricati	Comune	Foglio	Mapp.	Categoria animali abbattuti	N. animali con divieto di movimentazione	Indice conversione in UBA	N. giorni di fermo

DataFirma

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

(BUR20040135)

D.d.u.o. 16 novembre 2004 - n. 19946

Convenzione Regione Lombardia – Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano – ll.rr. nn. 73/89 – 17/90. Approvazione bando per la presentazione dei progetti di filiera e territoriali. Scadenza 14 gennaio 2004

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO ARTIGIANATO

Viste la l.r. 16 dicembre 1989 n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo», la l.r. 20 marzo 1990 n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia», la l.r. 16 dicembre 1996 n. 34 «Interventi regionali per l'accesso al credito alle imprese artigiane» nonché la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» disciplinanti l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di Artigianato;

Vista la d.g.r. 30 maggio 2003, n. 7/13159 «Approvazione della Convenzione tra Regione Lombardia – Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica – e Unione delle Camere di Commercio della Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano. Ll.rr. nn. 73/89 e 17/90»;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 5 giugno 2003, con scadenza 31 dicembre 2005, inserita nella Raccolta delle Convenzioni e dei Contratti in data 23 luglio 2003, al n. 5723;

Visto l'art. 1 della suddetta convenzione che prevede che gli Enti firmatari attivino iniziative comuni di promozione nelle

materie di cui all'art. 2 della l.r. 1/2000, finalizzate al sostegno e allo sviluppo del comparto artigiano, da realizzarsi con risorse congiunte messe a disposizione dai due Enti;

Dato atto che le risorse complessivamente destinate all'attuazione della Convenzione ammontano, per il triennio 2003-2005, ad un importo complessivo di € 24.600.000,00 di cui il 50% a carico della Regione ed il restante 50% a carico di Unioncamere, e che le stesse sono finalizzate alla realizzazione delle iniziative A) Azioni regionali; B) Progetti di filiera e territoriali; C) Interventi consolidati, così come risulta dall'allegato A) alla succitata d.g.r. 30 maggio 2003 n. 7/13159;

Preso atto che le risorse destinate dalla Convenzione alla realizzazione delle iniziative «Progetti di filiera e territoriali» assommano, per il triennio 2003-2005, a complessivi € 7.950.000,00;

Dato atto che in data 28 ottobre 2003 e 7 aprile 2004 sono stati pubblicati, con scadenza rispettivamente 15 dicembre 2003 e 31 maggio 2004, il I° ed il II° bando per i «Progetti di filiera e territoriali»;

Preso atto che la Convenzione richiamata stabilisce che per i progetti di filiera e territoriali devono essere pubblicati annualmente due bandi;

Considerato che il Comitato Tecnico di Gestione, previsto all'art. 4 della succitata convenzione, nella seduta del 26 ottobre 2004, ha ritenuto di procedere alla pubblicazione del II° bando per l'anno 2004, con scadenza 14 gennaio 2005;

Considerato che le iniziative in oggetto, che Regione e Unioncamere si impegnano a sviluppare congiuntamente, rispondono alle esigenze di sviluppo socio-economico della Regione e che la loro realizzazione concorre al raggiungimento dei risultati previsti nell'ambito degli obiettivi gestionali

3.10.2.16. «Sostegno ai processi di promozione, sviluppo, innovazione e competitività del comparto artigiano»;

Ritenuto di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato bando, con scadenza 14 gennaio 2005, composto dalla seguente modulistica:

1. invito alla presentazione dei progetti;
2. modulo per la presentazione del progetto;
3. guida per la compilazione del modulo;
4. griglia di valutazione del progetto;

Dato atto che il testo del bando deve essere adeguatamente pubblicizzato;

Vista la l.r. n. 16/96 e le sue successive modificazioni;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- a) invito alla presentazione dei progetti;
- b) modulo per la presentazione del progetto;
- c) guida per la compilazione del modulo;
- d) griglia di valutazione del progetto;

2. di determinare al 14 gennaio 2005 il termine di presentazione delle domande inerenti il bando di cui trattasi;

3. di stabilire, per il presente bando, una disponibilità finanziaria complessiva pari ad € 1.075.000,00 riservati al cofinanziamento dei territoriali e di filiera di cui alla Convenzione con Unioncamere Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Raffaele Bisignani

CONVENZIONE ARTIGIANATO 2003-2005 2° BANDO 2004

INVITO PRESENTAZIONE PROGETTI DI FILIERA O TERRITORIALI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL COMPARTO ARTIGIANO

La Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in rappresentanza delle CCIAA, hanno sottoscritto, in data 5 giugno 2003, una convenzione di durata triennale per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano.

La convenzione prevede, tra l'altro, la realizzazione di un programma comune di cofinanziamento di progetti di interesse regionale e di progetti di filiera o territoriali a sostegno dell'artigianato.

La realizzazione di progetti di filiera o territoriali di durata annuale o pluriennale è incentivata mediante la partecipazione alla spesa dei progetti presentati dai soggetti di cui al successivo punto 3.

1. Modalità di presentazione dei progetti di filiera o territoriali e delle richieste di partecipazione alla spesa

I progetti e le relative richieste di partecipazione alla spesa devono essere presentati alla segreteria organizzativa «Convenzione Artigianato» presso Regione Lombardia – Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica – U.O. Sviluppo Artigianato, via Restelli, 1 – 20124 – Milano, in forma cartacea; gli stessi devono essere inviati anche su supporto informatico all'indirizzo di posta elettronica progetti_artigianato@regione.lombardia.it

Il modulo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla spesa è direttamente scaricabile dal sito www.artigianato.regione.lombardia.it o dal sito www.lom.camcom.it.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

- Regione Lombardia, U.O. Sviluppo Artigianato
Struttura Promozione e Sviluppo
tel. 02/67655448 – 02/67654754
- Unioncamere Lombardia, Area Artigianato
tel. 02/6079601

Le istruzioni per la compilazione sono allegate al presente invito.

2. Scadenze per la presentazione

Per gli interventi di filiera o territoriali la Convenzione Regione – Unioncamere prevede due scadenze annuali: 30 settembre e 31 marzo.

Per l'anno 2004, la scadenza del secondo Bando è fissata per il 14 gennaio 2005.

3. Soggetti che possono presentare la richiesta

Possono presentare richiesta di partecipazione alla spesa per la realizzazione dei progetti i seguenti soggetti aventi sede legale in Lombardia:

- a) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e le loro Aziende Speciali;
- b) le associazioni di categoria e le loro società di servizi;
- c) i consorzi di imprese artigiane;
- d) le società a prevalente capitale pubblico.

I soggetti proponenti possono avvalersi della collaborazione, in qualità di soggetti attuatori, di Centri servizi, Centri di ricerca, Università. Per i progetti relativi all'innovazione tecnologica la collaborazione con uno o più di questi soggetti è premiata ai fini della valutazione operata in base alla griglia dei punteggi (allegato 3).

Per le iniziative di sviluppo di promozione in Italia e all'estero, i soggetti proponenti possono avvalersi della collaborazione di enti ed operatori fieristici.

Nella domanda deve essere indicato il soggetto attuatore che può essere diverso dal proponente.

Nel caso di più soggetti proponenti, deve essere indicato il soggetto capofila.

4. Obiettivi

I progetti per i quali viene chiesta la partecipazione alla spesa devono fare riferimento ai seguenti obiettivi individuabili all'art. 1 della Convenzione Regione – Unioncamere:

- rafforzamento della posizione competitiva delle imprese artigiane attraverso azioni di sistema quali la realizzazione di reti di impresa, interventi sul mercato del lavoro, lo sviluppo di iniziative di commercializzazione, la promozione marchi di qualità;
- sostegno ai processi di innovazione tecnologica e organizzativa favorendo la diffusione dei casi di eccellenza;
- rafforzamento delle azioni per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane anche attraverso la valorizzazione delle strutture del sistema associativo;
- potenziamento delle dotazioni infrastrutturali di specifico interesse per lo sviluppo e la modernizzazione del comparto artigiano lombardo quali piattaforme logistiche, servizi telematici e di rete;
- promozione dello sviluppo sostenibile tramite azioni che riducono l'impatto ambientale delle attività economiche e realizzino un contenimento dei costi mediante un utilizzo più razionale delle risorse;
- promozione e diffusione di soluzioni che garantiscano maggior sicurezza sia per le imprese, sia per il territorio;
- salvaguardia e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale.

5. Risorse disponibili, misura della partecipazione alla spesa, numero massimo di progetti ammessi per soggetto

Le risorse messe a disposizione congiuntamente da Regione e da Unioncamere Lombardia per i progetti di filiera o territoriali ammontano, per il triennio 2003-2005, ad € 7.950.000,00.

Per i progetti che saranno presentati sul secondo Bando 2004 sono disponibili risorse fino ad un massimo di € 1.075.000,00, integrabili in caso di assegnazione di contributi per progetti di durata pluriennale.

I progetti ammessi alla partecipazione alla spesa saranno finanziati nella misura compresa tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% dei costi ammessi.

La percentuale di partecipazione alla spesa sarà in funzione della qualità del progetto: tanto più elevato sarà il punteggio riportato nel corso della valutazione, tanto più elevata sarà la quota di partecipazione alla spesa.

L'ammontare massimo della partecipazione alla spesa per un singolo progetto ammesso è fissato nella misura di € 200.000,00; l'ammontare massimo della partecipazione alla spesa per ogni soggetto attuatore è fissato nella misura di € 400.000,00.

6. Valutazione dei progetti

Ogni progetto sarà valutato, a cura del Comitato tecnico di gestione costituito da Regione e Unioncamere, sulla base di una griglia (criteri definiti ad ognuno dei quali corrisponde un determinato punteggio).

I criteri sono i seguenti:

- a) la rispondenza agli obiettivi generali indicati al precedente punto 4.;
- b) il carattere innovativo dell'intervento;
- c) la condivisione di più organismi (Camere di Commercio, Associazioni territoriali di categoria);
- d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dell'esposizione, soprattutto con riferimento alla descrizione delle strategie di intervento;
- e) la coerenza e l'efficacia delle strategie, con la verifica dell'idoneità dell'intervento e la compatibilità tra le azioni predisposte e gli obiettivi perseguiti. Si presterà inoltre una particolare attenzione alla presenza di strumenti per il controllo e la valutazione dell'andamento e dei risultati del progetto;
- f) la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento con riferimento alla coerenza tra le entrate e le uscite previste, all'adeguatezza del piano di spesa e la credibilità del piano di copertura dei costi; assumerà particolare importanza il livello di co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti.
- g) la coerenza tra soggetto proponente/attuatore e progetto proposto, verificando l'idoneità dell'organizzazione proponente a realizzare l'intervento, in relazione alle precedenti esperienze nel settore specifico, alla sua solidità economico finanziaria, all'adeguatezza della sua struttura economica e organizzativa;
- h) l'autosostenibilità del progetto dopo la fase di avvio per la quale si chiede la partecipazione alla spesa.

7. Interventi non finanziabili

Non sono finanziabili i progetti:

- di interesse solo interno ai soggetti proponenti, comunque finalizzati;
- per i quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza ad associazioni di categoria;
- già realizzati in misura superiore al 30% della spesa prevista;
- per i quali è stato richiesto l'intervento finanziario pubblico (comunitario, statale o regionale) in base a normative o bandi che prevedono l'esclusività dell'intervento pubblico già richiesto;
- con un costo complessivo inferiore ad € 60.000,00 (sessantamila).

8. Spese ammesse

Sono ammesse le seguenti spese:

- spese dirette documentabili attraverso fatture o ricevute di pagamento;
- spese direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa;
- spese per la progettazione ed il coordinamento nella misura massima del 20% del costo complessivo del progetto.

Le spese si intendono al netto di IVA.

9. Spese non ammesse

Sono escluse le spese interne di funzionamento (spese generali, amministrative, di personale, finanziarie, fiscali).

10. Risultati della valutazione

La graduatoria dei progetti, ammessi e non ammessi, sarà resa pubblica sul sito internet di Regione Lombardia (www.artigianato.regione.lombardia.it) e di Unioncamere Lombardia (www.lom.camcom.it).

L'esito della valutazione sarà inoltre comunicato direttamente al soggetto proponente (al capofila nel caso di più soggetti proponenti).

11. Modalità di erogazione

Fatta salva la cotitolarità di Regione e Unioncamere sulle attività di valutazione e verifica delle azioni, la partecipazione delle spese dei singoli progetti sarà assunta a carico della Regione oppure di Unioncamere.

La somma corrispondente alla partecipazione delle spese sarà erogata al soggetto proponente (al capofila nel caso di più soggetti proponenti) oppure al soggetto attuatore a fronte dell'approvazione del progetto definitivo da presentarsi secondo la modulistica predisposta.

La somma sarà erogata in tre rate:

- prima rata (pari al 20% della somma) all'avvio del progetto;

- seconda rata (pari al 40% della somma) alla realizzazione di almeno il 60% dei lavori, accertata a seguito di presentazione di una relazione (relazione intermedia) sulle attività previste nel progetto esecutivo, con allegata una dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nella misura almeno del 60% del costo complessivo del progetto;

- terza rata (saldo, pari al 40% della somma) a completamento del progetto ed avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento delle attività previste, con verifica della relativa rendicontazione dei costi complessivi del progetto.

Regione o Unioncamere conferiscono, in base alle rispettive norme di funzionamento, apposito incarico al soggetto proponente oppure al soggetto attuatore per lo svolgimento del progetto.

12. Revoca della somma corrispondente alla partecipazione alla spesa

La somma corrispondente alla compartecipazione alla spesa potrà essere revocata, integralmente o parzialmente, qualora il beneficiario non realizzi l'intervento entro il termine fissato dal progetto definitivo.

Nel caso in cui l'intervento venga realizzato solo in parte, in presenza di alcuni risultati previsti dal progetto e di spese documentate, la somma sarà commisurata alle attività effettivamente svolte.

Allegati

1. Modulo per la presentazione del progetto
2. Guida per la compilazione del modulo
3. Griglia di valutazione del progetto

**Regione Lombardia**

*Artigianato, New Economy,
Ricerca e Innovazione
Tecnologica*



Spett. li
REGIONE LOMBARDIA
UNIONCAMERE LOMBARDIA
C/o Segreteria "Convenzione Artigianato, Nuova
Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica
U.O. Sviluppo Artigianato
Direzione Generale Artigianato
Viale Francesco Restelli, 1
20124 MILANO

Oggetto: Progetti Convenzione Artigianato 2003 – 2005: secondo Bando 2004. Progetti Territoriali e di Filiera.

I sottoscritti:

Cognome _____ Nome _____

Nella qualità di legale rappresentante del soggetto proponente delegato alla presentazione

Cognome _____ Nome _____

Nella qualità di legale rappresentante del soggetto attuatore capofila:

chiedono di accedere alla **partecipazione alla spesa** di euro _____ per la realizzazione di un
progetto dal valore complessivo di euro _____

dal titolo: _____

acronimo/titolo sintetico: _____

E a tal fine, dichiarano quanto previsto nell'allegato modulo per la presentazione del progetto.

DATA

FIRMA DEL SOGGETTO PROPONENTE

(per ogni soggetto proponente)

FIRMA DEL SOGGETTO ATTUATORE

*N.B. Il presente modulo è da inviare **anche** al seguente indirizzo di posta elettronica:
progetti_artigianato@regione.lombardia.it*

A. NOTIZIE SUL PROGETTO

ACRONIMO/TITOLO SINTETICO*:

A.1. Indicare il settore/i dell’artigianato destinatario/i dell’intervento:

- a) artistico

☐
- b) manifatturiero

☐
- c) edile

☐
- d) di servizio per il sistema produttivo

☐
- e) di servizio per le persone

☐
- f) il settore artigianato nel complesso

☐
- g) altro (indicare)

☐ _____

A.2. Indicare l’area territoriale

1. Distretto Valle dell’Arno

17. Provincia di Bergamo
2. Distretto Lecchese

18. Provincia di Brescia
3. Distretto Valli Bresciane

19. Provincia di Como
4. Distretto Serico Comasco

20. Provincia di Cremona
5. Distretto Valseriana

21. Provincia di Lecco
6. Distretto Castelfreddo

22. Provincia di Lodi
7. Distretto Bassa bresciana

23. Provincia di Mantova
8. Distretto Sebino

24. Provincia di Milano
9. Distretto Est milanese

25. Provincia di Pavia
10. Distretto Brianza

26. Provincia di Sondrio
11. Distretto Bergamasca, Valcavallina

27. Provincia di Varese
12. Distretto Lecchese tessile

28. Regione
13. Distretto Bassa Bresciana

29. Altro (specificare).....
14. Distretto Gallaratese
15. Distretto Vigevanese
16. Distretto Casalasco – Viadanese

A.3. Individuare, all’interno delle seguenti, la/e area/e di intervento relativa/e al progetto di investimento:

- a) tecnologia, innovazione

☐
- b) sviluppo sostenibile e ambiente

☐
- c) sicurezza

☐
- d) qualità e certificazione

☐
- e) promozione commerciale sui mercati nazionali

☐
- f) promozione nazionale sui mercati esteri

☐
- g) sviluppo del commercio elettronico

☐
- h) finanza d’impresa – accesso al credito

☐
- i) artigianato artistico/tradizionale

☐
- j) altro (specificare)

☐

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1. Analisi del bisogno. Descrivere sinteticamente (max 1 pag.) le ragioni che rendono necessaria la realizzazione del progetto. Le informazioni prodotte dal proponente devono essere esposte in modo logico, comprensibile e documentate esplicitando le fonti (ricerche, indagini, esperienza concreta, ...).

B.1.a Il progetto rappresenta il proseguimento di un intervento già finanziato?

☐ Si

☐ No

(Se sì) Codice del progetto già finanziato_____

(Se sì) Descrivere brevemente i risultati conseguiti dal progetto precedente e motivare le ragioni del suo proseguimento.

(Se sì) Specificare quante delle imprese che hanno partecipato all’intervento già finanziato figurano anche nel progetto attuale.

* L’uso dell’acronimo o titolo sintetico è obbligatorio.

B.2. Descrivere ed indicare il numero dei beneficiari diretti (i destinatari del progetto, gli utenti) ed eventualmente indiretti, del presente progetto:
Tipologia beneficiari diretti: 1. imprese
 2. associazioni di categoria
 3. altro (specificare) _____
Numero beneficiari diretti: | _____ |
Descrivere le modalità di coinvolgimento dei destinatari diretti o indiretti.

B.3. Selezionare gli obiettivi generali del progetto

1. Rafforzamento della posizione competitiva delle imprese artigiane

[]

2. Sostegno ai processi di innovazione tecnologica e organizzativa favorendo la diffusione dei casi di eccellenza

[]

3. Rafforzamento delle azioni per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane

[]

4. Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali di specifico interesse per lo sviluppo e la modernizzazione del comparto artigiano lombardo

[]

5. Promozione dello sviluppo sostenibile tramite azioni che riducono l'impatto ambientale delle attività economiche

[]

6. Promozione e diffusione di soluzioni che garantiscano maggior sicurezza sia per le imprese, sia per il territorio

[]

7. Salvaguardia e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale

[]

B.4. Obiettivi specifici del progetto. Descrivere gli obiettivi specifici in base ai bisogni rilevati al punto B.1.

B.5. Realizzazione del progetto. *Descrivere le fasi in cui si articola il progetto. Per ogni fase sviluppare le seguenti voci: oggetto della fase¹, periodo di realizzazione, finalità, risorse impiegate², soggetto attuatore, risultati e prodotti attesi³, costo stimato. Dopo aver argomentato il progetto, illustrare schematicamente le fasi nella tabella di sintesi, riportata di seguito.*
Descrizione:

B.5.a Tabella di sintesi delle fasi (allegata)

Fasi del Progetto (mantenere le stesse voci del punto B.5)	Tempi di realizzazione		Risultati/prodotti attesi	Costo previsto	Soggetto realizzatore
	Avvio	Conclusione			

B.6. Indicare i prodotti finali del progetto:

¹ Esempio: ideazione, progettazione, coordinamento, sviluppo, verifica, controllo, animazione, analisi, accordi...

² Esempio: consulenza, personale interno (profilo professionale), acquisto servizi, ...

³ Progetto esecutivo, coordinamento, workshop, focus group, indagine, accordo, seminario, pubblicazione, sito web, fiera, campagna immagine, ecc.

B.7. Specificare gli indicatori che verranno utilizzati per verificare il raggiungimento degli obiettivi;

B.8.

Data prevista di inizio del progetto ____/____/____

Data prevista per la conclusione del progetto ____/____/____

B.9. Indicare il numero di persone che verrà messo a disposizione, per l'organizzazione e la gestione del progetto, dal soggetto proponente, dal soggetto attuatore e da eventuali partners, nonché il numero di giornate uomo previste per ciascuno di essi.

		Personale interno		Personale esterno	
	Soggetti coinvolti	Numero di persone	Giornate uomo previste	Numero di persone	Giornate uomo previste
Fase ¹	Proponente/i				
	Attuatore				
	Altri soggetti				
Fase.....	Proponente/i				
	Attuatore				
	Altri soggetti				
Fase	Proponente/i				
	Attuatore				
	Altri soggetti				
.....ecc.					
Totale					

B.10. AUTOSOSTENIBILITA' Nel caso in cui l'oggetto del progetto fosse un servizio, indicare in che modo il proponente pensa di mantenere operante tale servizio una volta terminato il sostegno finanziario pubblico.

C. NOTIZIE SUL PROPONENTE E/O ATTUATORE

(Il quadro C deve essere compilato sia per il soggetto proponente sia per il soggetto attuatore solo nel caso non vi sia coincidenza tra i due soggetti. Inoltre deve essere compilato per ogni soggetto proponente)

Soggetto

☐ Proponente

☐ Attuatore

☐ Proponente e attuatore

C.1. Tipo di ente:

Indicare una delle seguente voci:

☐ Associazione imprenditoriale artigiana

☐ Associazione imprenditoriale artigiana di settore

☐ Associazione temporanea di imprese artigiane

☐ Azienda speciale della Camera di Commercio e/o ente del sistema camerale

☐ Camera di Commercio

☐ Centro servizi

☐ Consorzio Export

☐ Consorzio Fidi di primo o secondo livello

☐ Consorzio (altro tipo)

☐ Ente fieristico

☐ Pubblica Amministrazione

☐ Società di consulenza

☐ Società di servizi delle Associazioni imprenditoriali

☐ Università

¹ Per FASI si intende tutte le attività che compongono il progetto, già descritte al punto B.5.

C.2. Denominazione e ragione sociale:

C.3. Natura giuridica:**Codice fiscale:****Partita IVA:****Codice ISTAT (ATECO 91)****C.4. Indirizzo sede legale:**

Comune _____ Frazione _____ Prov _____ CAP _____

Indirizzo _____ n. civico _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

C.5. Attività principale (breve descrizione):

C.6. Istituto di Credito presso cui accreditare il finanziamento

Istituto Bancario: _____

Agenzia/Filiale n. _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Codice ABI _____ Codice CAB _____ Codice CIN _____

Conto Corrente _____

Intestato a _____

C.7. Referente del progetto:**Soggetto da contattare**

Telefono

Fax

E-mail

C.8. Struttura organizzativa:

descrivere la struttura organizzativa, facendo riferimento in particolare al personale dipendente (a tempo pieno e parziale), ai collaboratori interni ed esterni (consulenti).

C.9. Esperienza:

Questo punto serve a dimostrare l'esperienza maturata dall'attuatore nel settore analogo a quello in cui si colloca il progetto. Si chiede di descrivere in maniera sintetica i progetti più significativi (massimo 5) realizzati dall'attuatore negli ultimi 3 anni, compilando il Modulo C. 9 allegato.

Modulo C. 9 Esperienze dell'attuatore						
Committente	Ruolo nel progetto ed eventuali altri Partners	Descrizione sintetica del progetto (finalità, risultati)	Periodo di realizzazione Dal: Al:	Area territoriale interessata	Tipologie dei beneficiari e Numero dei beneficiari	Importo totale del progetto

D. NOTIZIE SUGLI EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO

D.1. Numero complessivo di altri soggetti _____

D.2. Altro Soggetto

Tipo di ente

Indicare una delle seguente voci:

- ☐ Associazione imprenditoriale artigiana
- ☐ Associazione imprenditoriale artigiana di settore
- ☐ Associazione temporanea di imprese artigiane
- ☐ Azienda speciale della Camera di Commercio e/o ente del sistema camerale
- ☐ Camera di Commercio
- ☐ Centro servizi
- ☐ Consorzio Export
- ☐ Consorzio Fidi di primo o secondo livello
- ☐ Consorzio (altro tipo)
- ☐ Ente fieristico
- ☐ Pubblica Amministrazione
- ☐ Società di consulenza
- ☐ Società di servizi delle Associazioni imprenditoriali
- ☐ Università

Denominazione e ragione sociale: _____

Ruolo previsto nel progetto: _____

Indirizzo sede legale:
Comune _____ Frazione _____ Prov _____ CAP _____
Indirizzo _____ n. civico _____
Persona responsabile operativamente per il progetto _____

Telefono _____ Fax _____
E-mail _____

D.3. Referente del progetto:

Soggetto da contattare	Telefono	Fax	E-mail
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(da compilare per ogni “altro soggetto” che partecipa al progetto)

E. PIANO FINANZIARIO

E.1. Scheda riepilogativa dei finanziatori del progetto (al netto dell’IVA);

Soggetti finanziatori	Importo
Soggetti proponenti	
Soggetto attuatore	
Altri soggetti	
Beneficiari/Imprese	
Partecipazione alla spesa richiesto	
Costo totale del progetto	

Tabella riepilogativa delle spese da sostenere per la realizzazione dell’intervento.
La presente tabella dovrà essere compilata per ogni singola FASE componente il progetto così come esposto nella tabella B.5.a

Fasi del Progetto	Voci di Spesa	Euro (IVA esclusa)
	- Costi interni di personale (Specificare le attività svolte nel progetto)	
	- Consulenze esterne (Specificare l’oggetto della consulenza)	
	- Attrezzature, materiali e servizi (Specificare)	

**Regione Lombardia**

*Artigianato, New Economy,
Ricerca e Innovazione
Tecnologica*



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI FILIERA O TERRITORIALI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL COMPARTO ARTIGIANO CONVENZIONE 2003 - 2005

Istruzioni per la compilazione del modulo

PARTE A

Titolo del Progetto

Il titolo deve essere concepito in modo da chiarire l'oggetto evitando termini eccessivamente specialistici. Il Titolo deve poter essere letto e compreso anche da persone esterne al settore di intervento.

Acronimo

L'uso dell'acronimo è **obbligatorio**. Può essere una sigla derivata dalle iniziali di alcune parole del titolo oppure una singola parola o ancora una combinazione di parti di parole. Ha funzione di riferimento mnemonico rapido al progetto per uso esclusivamente interno.

PARTE B

Analisi del bisogno

Descrivere analiticamente il progetto attraverso una suddivisione del lavoro da svolgere in singole fasi, in modo da fornire una base chiara per la definizione delle responsabilità e dei tempi (cosa fare, chi lo deve fare, con che tempi).

E' preferibile corredare la descrizione con una rappresentazione grafica dell'articolazione delle attività

E' il soggetto impegnato nella realizzazione delle attività previste dal progetto. Può essere partner del proponente o suo consulente.

Il soggetto attuatore sarà colui che dovrà garantire a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia la realizzazione del progetto. Le informazioni relative al soggetto attuatore saranno utilizzate principalmente in sede di valutazione per verificare l'adeguatezza del soggetto alla realizzazione della parte operativa del progetto.

Il Soggetto attuatore può anche non avere sede giuridica in regione Lombardia.

Beneficiari diretti e indiretti:

Indicare i beneficiari diretti, formulando una stima in termini quantitativi, e i vantaggi di cui potranno godere (riduzione dei costi, riduzione del rischio, opportunità di contatti, accesso a nuove tecnologie, ecc.); indicare inoltre gli eventuali beneficiari indiretti e gli effetti di lungo periodo, derivanti dalla realizzazione del progetto, che ci si aspetta debbano ricadere su di loro.

Per esempio, se il progetto prevede un miglioramento dell'organizzazione di un centro servizi, o la formazione dei dipendenti dello stesso centro, il beneficiario diretto sarà il centro servizi, i beneficiari indiretti le imprese, qualora ne dovesse derivare per queste ultime un miglioramento qualitativo o quantitativo dei servizi erogati.

Obiettivi generali e specifici del progetto

Specificare gli obiettivi generali, previsti nell'elenco codificato, che il progetto intende raggiungere, coerentemente con le problematiche che si vogliono affrontare.

Gli obiettivi generali devono essere declinati in obiettivi specifici del progetto da descrivere brevemente.

Per esempio obiettivo generale di un progetto di accompagnamento di un gruppo di imprese ad una fiera internazionale può essere l'avvio di un processo di internazionalizzazione delle imprese di un settore/territorio, obiettivi specifici del progetto possono essere l'avvio di contatti all'estero da parte delle imprese partecipanti e l'imitazione da parte di altre imprese del territorio; indicatori possono essere: il numero di imprese partecipanti (se il progetto non prevede un numero chiuso), il numero di contatti avviati o di contratti conclusi e per la parte imitazione, un indicatore indiretto quale il numero di partecipanti all'evento di presentazione dei risultati raggiunti.

Realizzazione del progetto

Descrivere analiticamente il progetto attraverso una suddivisione del lavoro da svolgere in singole fasi, in modo da fornire una base chiara per la definizione delle responsabilità e dei tempi (cosa fare, chi lo deve fare, con che tempi). E' preferibile corredare la descrizione con una rappresentazione grafica dell'articolazione delle attività.

Esempio: un progetto di innovazione tecnologica può prevedere 4 fasi:

- ☐ diffusione delle informazioni sull'iniziativa tra le imprese potenzialmente interessate;
- ☐ selezione delle imprese partecipanti;
- ☐ realizzazione dell'innovazione e analisi dei risultati (grado di soddisfazione, limiti e problemi incontrati, ecc...);
- ☐ presentazione e diffusione dei risultati sul territorio/filiera.

Prodotti finali del progetto

Indicare in modo chiaro e concreto quali saranno i prodotti tangibili del progetto (esempio: dispense dei corsi, CD ROM con il catalogo della fiera o dei prodotti delle imprese partecipanti, ecc.).

E' opportuno individuare anche dei prodotti che descrivano i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti (esempio: la raccolta stampa, la descrizione dell'evento di diffusione dei risultati, ecc.).

Specificare gli indicatori di risultato del progetto che consentano la verifica del raggiungimento dei singoli obiettivi.

Esempio: nel caso di un progetto di accompagnamento di un gruppo di imprese ad una fiera internazionale, gli indicatori possono essere il numero di imprese partecipanti (se il progetto non prevede un numero chiuso), il numero di contatti avviati o di contratti conclusi e come indicatore indiretto il numero di partecipanti all'evento di presentazione dei risultati raggiunti.

PARTE C

(Compilare una scheda per ogni altro soggetto che partecipa al progetto)

Soggetto Proponente

Il Proponente è il soggetto che presenta il progetto a Regione Lombardia Unioncamere Lombardia; se il progetto coinvolge più soggetti proponenti questa parte deve essere compilata per ognuno di essi. Il Proponente è colui che svolge il ruolo di soggetto coordinatore responsabile.

Il proponente si impegna unitamente al soggetto attuatore nei confronti di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia ad espletare le attività necessarie per la realizzazione del progetto dal punto di vista tecnico scientifico, amministrativo e finanziario, anche in nome e per conto degli altri soggetti.

Il Proponente può essere o non essere anche soggetto attuatore del progetto.

Referente del progetto

E' la persona, dipendente o consulente che, per conto del soggetto Partner, collabora con il proponente e il soggetto attuatore nell'organizzazione e realizzazione di una o più attività previste dal progetto.

Può coincidere o meno con il soggetto responsabile del progetto per conto del soggetto Partner.

Esperienze del soggetto attuatore

In questa parte si chiede, ove possibile, di descrivere in maniera sintetica esperienze recenti del soggetto attuatore in campi analoghi a quello del progetto, dimostrando l'esperienza maturata nel settore.

PARTE D**Altro soggetto**

Sono i soggetti che partecipano al progetto, cofinanziandolo direttamente (quindi non attraverso l'acquisto di eventuali servizi) e/o collaborando attivamente alla realizzazione delle attività previste.

Il partner può anche non avere sede giuridica in regione Lombardia.

PARTE E**Piano finanziario**

Il Piano finanziario è composto da una tabella, nella quale si ripartiscono i costi secondo le fasi in cui si articola il progetto (liberamente individuate). Per ciascuna fase i costi dovranno essere disaggregati per singole voci di spesa: personale, consulenze, attrezzature, ecc.

Un buon livello di dettaglio contribuirà a rendere più attenta e credibile la progettazione; eventuali scostamenti, qualora dovessero verificarsi in una misura superiore al 20%, andranno motivati.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio – **da 0 a 10** - per ciascuno degli 8 requisiti previsti dalla griglia

<i>0 - la proposta non tratta l'aspetto in esame o non può essere giudicata in relazione al criterio in questione per mancanza di informazioni o a causa della loro incompletezza</i>
<i>2 - insufficiente</i>
<i>4 - sufficiente</i>
<i>6 - buono</i>
<i>8 - molto buono</i>
<i>10 - eccellente</i>

Alcune voci alle quali viene attribuito il punteggio sono articolate in sottovoci. Per alcune sottovoci viene indicato il riferimento specifico a voci specifiche previste dal modulo di presentazione dei progetti.
Il punteggio in tali casi risulterà dalla media dei punteggi attribuiti alle singole sottovoci moltiplicata per il proprio coefficiente di ponderazione che differenzia il peso relativo delle diverse voci.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 40 punti.

I progetti con un punteggio al di sotto dei 18 punti sono esclusi dal concorso alle spese.

Ai progetti che conseguono un punteggio di sufficienza (almeno 18 punti) e non superiore a 35 punti, il Comitato può motivatamente attribuire un punteggio aggiuntivo fino a 5 punti in relazione a caratteristiche del progetto di particolare pregio non valutabili in base alle voci previste dalla griglia.

La partecipazione alle spese viene riconosciuta ai progetti che ottengono un punteggio minimo di 18 punti fino ad esaurimento della disponibilità di spesa prevista al punto 5 della lettera di invito.

La misura della compartecipazione alla spesa, fino a concorrenza dell'importo richiesto, sarà rapportata al punteggio attribuito come segue

Punteggio assegnato con la ponderazione	Percentuale di compartecipazione alle spese da parte di Regione e Unioncamere
Da 18 A 24	30 %
Da 25 a 34	50 %
Da 35 a 40	70 %

VOCI	Coefficiente di ponderazione	Punteggio max
a) Rispondenza agli obiettivi generali	0.25	2.5
b) Completezza e chiarezza espositiva della proposta	0,5	5
b.1) Completezza del disegno progettuale		
b.2) Chiarezza delle descrizioni		
c) Coerenza ed efficacia della strategia adottata	0,5	5
c.1) Coerenza tra i bisogni/problematiche rilevati e gli obiettivi		
c.2) Coerenza tra obiettivi del progetto e i prodotti realizzati dal progetto		
c.3) Coerenza tra le attività del progetto e i tempi di realizzazione		
c.4) Coerenza tra prodotti realizzati e beneficiari		
c.5) Efficacia degli indicatori utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi		
d) Qualità del partenariato in rapporto alla tipologia dell'intervento e alla consistenza del settore	0.5	5
d.1) Partenariato tra CCIAA e associazioni di categoria		
d.2) Numero delle imprese beneficiarie rapportato al costo e alla tipologia del progetto		
d.3) Consistenza del numero di imprese beneficiarie coinvolte per la prima volta		
e) Carattere innovativo dell'intervento	1	10
f) Sostenibilità economica-finanziaria	0,5	5
f.1) Coerenza e adeguatezza tra il piano di spesa e il piano di copertura dei costi		
f.2) Incidenza del concorso alle spese del proponente/attuatore		
f.3) Incidenza del contributo totale delle imprese in considerazione del progetto		
f.4) Incidenza del concorso alle spese degli altri soggetti		
g) Adeguatezza dell'attuatore in relazione alla tipologia del progetto	0,25	2.5
g.1) Esperienza del soggetto attuatore in altri progetti analoghi		
g.2) Struttura organizzativa del soggetto attuatore		
h) Autosostenibilità del prodotto finale	0.25	2.5
i) Possibili effetti moltiplicatori	0.25	2.5
TOTALE		40
Eventuale punteggio aggiuntivo	5	

D.G. Servizi di pubblica utilità

(BUR20040136)

(5.3.4)

D.d.u.o. 17 novembre 2004 - n. 20003

Programma per la riduzione delle emissioni di gas serra, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2999 del 29 dicembre 2000, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 luglio 2000, n. 337 - Approvazione delle graduatorie Obiettivo 2 e Obiettivo 3 di cui al bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili» della deliberazione della Giunta regionale n. 7/15703 del 18 dicembre 2003

IL DIRIGENTE DELLA U.O. RISORSE ENERGETICHE E RETI TECNOLOGICHE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del piano energetico regionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo razionale dell'energia»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59» e, in particolare, l'art. 30 che ha attribuito alle Regioni le funzioni in materia di energia non riservate allo Stato e agli enti locali;

Vista la deliberazione CIPE 19 novembre 1998 con la quale sono state approvate le «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare, l'art. 8, comma 10 - lettera f), che prevede incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 20 luglio 2000, n. 337, in Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2000, n. 273 «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448» che prevede, tra l'altro, che le Regioni propongano al Ministero dell'Ambiente programmi e azioni di loro competenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 2999, con la quale è stato approvato il programma di competenza della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.m. 337/2000;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 maggio 2001, in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2001, n. 205, con il quale, sulla scorta dei programmi di azione regionali di cui sopra, sono state ripartite, tra le diverse regioni, le risorse di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998;

Considerato che, in forza della anzidetta ripartizione, sono stati assegnati, alla Regione Lombardia, L. 24.721.107.000, pari a € 12.767.386,26, per la realizzazione di interventi nei settori indicati nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 21 maggio 2001;

Richiamata la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 646/2000/EC del 28 febbraio 2000 concernente l'adozione di un programma pluriennale per la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nella Comunità (Altener 1998-2002);

Vista la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 647/2000/EC del 28 febbraio 2000 concernente l'adozione di un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (SAVE 1998-2002);

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha inserito, tra le competenze regionali in materia di energia, le seguenti funzioni:

- orientamento e promozione della riduzione dei consumi energetici e dell'innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica;

- la promozione dell'uso delle fonti rinnovabili di energia;

- la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate con le attività produttive, economiche ed urbane, per organizzare i relativi processi in funzione del risparmio energetico e con possibili recuperi di energia;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 22 ottobre 2002, n. 620 «Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2003-2005», che, con l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa concorrente in materia di energia, prefigura azioni più incisive a favore del sistema lom-

bardo, volte, tra l'altro, a incrementare l'efficienza dei sistemi di produzione e di uso dell'energia, nonché la capacità di generazione, anche da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 2002, n. 674 «Approvazione degli indirizzi per la politica energetica della Regione», che indica, tra le linee di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali:

- la riduzione dei consumi specifici di energia, migliorando l'efficienza energetica e promuovendo interventi per l'uso razionale della stessa;

- la promozione all'impiego e alla diffusione capillare, sul territorio regionale, delle fonti energetiche rinnovabili, potenziando al tempo stesso l'industria legata a queste ultime;

Visto l'allegato 1 della d.g.r. n. 2999/2000, parte integrante e sostanziale della stessa, con il quale viene definito il programma per la riduzione delle emissioni di gas serra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.m. 337/2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/15703 del 18 dicembre 2003, con la quale è stato integrato il programma per la riduzione delle emissioni di gas serra, di cui alla sopra citata d.g.r. n. 2999/2000, attraverso l'introduzione di interventi destinati alla produzione di energia da fonti non fossili e all'uso razionale della stessa, approvando nel contempo il Bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili»;

Rilevato che tale bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - estratto dalla Serie Ordinaria del 5 gennaio 2004 - e che il termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari è scaduto il 31 maggio 2004

Preso atto che:

- gli interventi finanziabili sono soggetti alla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di stato d'importanza minore («de minimis»), secondo i disposti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea (GUCE serie L10/30 del 13 gennaio 2001) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE (allegato 1);

- il contributo concedibile per la realizzazione di uno o più interventi viene fissato nella misura massima del 60 % del costo ritenuto ammissibile, con un limite di € 170.000, nella seguente forma:

- 50% a fondo perduto;

- 50% a rimborso quinquennale, con interesse annuo pari allo 0,50% con le modalità di restituzione come di seguito indicato;

- il contributo, o quota parte di esso, sarà concesso solo ove l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» nel triennio di riferimento (comprensivo del contributo richiesto ai sensi del presente bando) non supera il massimale di cui all'art. 2 al Regolamento (CE) n. 69/2001 sopracitato, calcolato secondo le modalità nello stesso indicate; nel caso in cui la soglia venga raggiunta considerando i benefici di cui al presente bando, si procede, d'ufficio, a ridurre il finanziamento della parte eccedente il massimale stesso;

- i contributi concessi con il presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, statali o regionali concesse o richieste per il medesimo intervento.

Considerato che:

- il contributo assegnato viene erogato, fatto salvo quanto previsto al punto 13 del bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili» di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/15703 del 18 dicembre 2003, in unica soluzione al completamento delle attività previste e sulla base dell'ammontare delle spese ammissibili, preventivate e sostenute, rendicontate dai soggetti assegnatari;

- tale punto 13 del Bando dispone che «su espressa richiesta del soggetto beneficiario, all'avvio dei lavori, può essere erogata una anticipazione pari al 40% del beneficio assegnato, dietro presentazione, per i soggetti diversi dagli enti pubblici, di garanzia fidejussoria bancaria o polizza assicurativa di pari importo, irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta».

Considerato che il punto 12 del Bando prevede che le domande, per ogni singolo obiettivo, siano esaminate e valutate secondo specifici criteri e che le stesse siano ammesse al contributo secondo una graduatoria di merito;

Preso atto che:

– a seguito della pubblicazione del Bando sono state inviate n. 48 (quarantotto) per l'Obiettivo 2 e n. 6 (sei) per l'Obiettivo 3 richieste di contributo alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

– le attività di valutazione dei progetti ammessi ad istruttoria si sono concluse il 30 settembre 2003;

Visti gli atti istruttori;

Considerato che per l'attuazione del citato Bando, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/15703 del 18 dicembre 2003, è stata stabilita una disponibilità finanziaria pari a € 3.000.000, così suddivisi:

- € 750.000 per le iniziative di cui all'Obiettivo 1;
- € 1.500.000 per le iniziative di cui all'Obiettivo 2;
- € 750.000 per le iniziative di cui all'Obiettivo 3;

e che le risorse destinate ad uno o più degli obiettivi del presente bando eventualmente non utilizzate, possono essere destinate a favore degli altri obiettivi, proporzionalmente alle ripartizioni sopra evidenziate.

Attesa la necessità, relativamente all'Obiettivo 1, di esaurire le verifiche istruttorie di carattere energetico sui singoli progetti e quindi le valutazioni di merito degli stessi ai fini dell'ammissibilità ai benefici economici;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 novembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)» ed il successivo decreto del dirigente dell'U.O. Organizzazione e personale n. 614 del 18 gennaio 2002;

Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento regionale n. 1 del 2 aprile 2001;

Decreta

1. di prendere atto, relativamente al bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili», di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/15703 del 18 dicembre 2003:

- dell'elenco dei progetti proposti relativamente all'obiettivo 2 (Allegato 1A);
- dell'elenco dei progetti proposti relativamente all'obiettivo 3 (Allegato 2A);

2. di approvare, relativamente al bando di cui al punto 1, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- a) la graduatoria dei progetti ammissibili di cui all'obiettivo 2 (Allegato 1B) con l'individuazione dell'entità del finanziamento assegnato nei limiti della disponibilità finanziaria per l'obiettivo;
- b) la graduatoria dei progetti ammissibili di cui all'obiettivo 3 (Allegato 2B) con l'individuazione dell'entità del finanziamento assegnato nei limiti della disponibilità finanziaria per l'obiettivo;
- c) l'elenco dei progetti non ammissibili di cui all'obiettivo 2 (Allegato 1C) con le relative motivazioni;
- d) l'elenco dei progetti non ammissibili di cui all'obiettivo 3 (Allegato 2C) con le relative motivazioni;

3. di assegnare ai soggetti titolari degli interventi finanziati di cui al precedente punto 2, lettere «a» e «b» il contributo ivi indicato, stabilendo che all'onere relativo, pari a complessivi € 2.250.000,00, si farà fronte con la disponibilità economica prevista sul capitolo 4.9.1.1.3.138.5769 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di stabilire che le risorse derivanti dalla rinuncia alla realizzazione di uno o più interventi, ovvero di esclusione, concorreranno al finanziamento degli interventi dichiarati ammissibili secondo l'ordine delle rispettive graduatorie;

5. di confermare gli obblighi dei soggetti beneficiari del contributo assegnato, così come stabiliti al punto 13 del Bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili» della deliberazione della Giunta regionale n. 7/15703 del 18 dicembre 2003;

6. di confermare che il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel sopracitato Bando e nel presente provvedimento comporteranno la revoca del contributo assegnato;

7. di disporre che la realizzazione degli interventi – pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme percepite,

maggiorate del pagamento degli interessi legali – dovrà essere, per caratteristiche e prestazioni, conforme ai progetti proposti;

8. di stabilire che è fatto divieto, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme percepite maggiorate del pagamento degli interessi legali, di operare la dismissione o l'alienazione delle opere e degli impianti finanziati per un periodo di 5 anni successivi alla conclusione del progetto;

9. di rinviare ad un successivo decreto l'approvazione delle modalità per l'erogazione delle risorse, nonché ogni ulteriore aspetto concernente la realizzazione degli interventi;

10. di rinviare ad un successivo decreto l'approvazione della graduatoria degli interventi finanziati relativi all'Obiettivo 1, attesa la necessità di esaurire le verifiche istruttorie di carattere energetico sui singoli progetti e quindi le valutazioni di merito degli stessi ai fini dell'ammissibilità ai benefici economici;

11. di disporre che il presente decreto sia trasmesso ai soggetti che hanno presentato richiesta di contributo a valere sul al bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili» della deliberazione della Giunta regionale n. 7/15703 del 18 dicembre 2003, obiettivi 2 e 3, e sia pubblicato unitamente agli allegati di cui ai precedenti punti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di dare atto che, dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente: Franco Picco

ALLEGATO 1A

Bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili»

OBBIETTIVO 2 – ELENCO PROGETTI PROPOSTI

N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE
2	TEA S.P.A.
3	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
4	VALLEVE
6	GdM S.R.L.
9	PARCO ADDA NORD
10	SOSTENER S.A.S.
12	COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
14	GdM S.R.L.
15	ELETTRA GLL S.P.A.
16	MILLIWATT S.R.L.
17	S.E.V.A S.R.L.
23	VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.
24	VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.
25	SOCIETÀ ENERGETICA ENER-GI S.R.L.
26	SOCIETÀ ELETTRICA VIONE TEMÙ S.R.L.
27	IMPRESA NICOLI GIOVANNI
28	AZIENDA ELETTRICA VALLE CAMONICA S.R.L.
31	SOCIETÀ E.R.P. S.R.L.
32	SOC.BERGEM MINES &TECH S.R.L.
33	COMUNE DI FOPPOLO
34	BIANCHI ALESSANDRO
35	PEDROTTI PIETRO
36	BERERA ALESSANDRO
37	PEDROTTI ADELE S.R.L.
38	IDROELETTRICA M.C.L. S.C.R.L.
39	LA CENTRALINA S.R.L.
41	DE PETRI COSTRUZIONI S.R.L.
42	SOCIETÀ SASSO NERO DI NEGRINI DAVIDE E C. S.N.C.
43	NAVIGLIO DELLA CITTÀ DI CREMONA
45	TERMOSERVICE S.R.L.

N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE
50	RIFUGIO CA' RUNCASCH DI SERTORE GIANCARLO
51	AEM S.P.A.
52	FORTELETRIC S.R.L.
53	ENERMAL
54	GEOGREEN S.P.A.
55	GAMMA TECNOLOGIE S.R.L.
58	IMPRESA BREBBIA DIVISIONE DEL COTONIFICO ALBINI S.P.A.
60	IDROWATT S.R.L.
61	COMUNE DI TIRANO

N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE
62	COMUNE DI RONCOBELLO
63	FONTANONI S.R.L.
71	IMPRESA SPLUGA DOMANI S.P.A.
73	ENERNOVA STIRLING S.R.L.
74	SIEC. COOP. R.L.
79	COMUNE DI GEROLA ALTA
80	IMPRESA QUATTORDICI S.R.L.
81	IMPRESA GENHYDRO S.R.L.
87	SOC.BERGAMO PULITA S.R.L.

ALLEGATO 1B

Bando «Incentivi per l'uso razionale dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili»**OBIETTIVO 2 - GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI**

POS.	N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE	PUNTEGGIO	IMPORTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	IMPORTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO ⁽¹⁾
1	28	AZIENDA ELETTRICA VALLE CAMONICA S.R.L.	45,00	170.000,00	164.200,00
2	81	IMPRESA GENHYDRO S.R.L.	40,16	170.000,00	164.200,00
3	63	FONTANONI S.R.L.	36,35	170.000,00	164.200,00
4	10	SOSTENER S.A.S.	35,94	170.000,00	164.200,00
5	3	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	34,05	170.000,00	164.200,00
6	17	S.E.V.A S.R.L.	30,04	170.000,00	164.200,00
7	62	COMUNE DI RONCOBELLO	28,27	170.000,00	164.200,00
8	41	DE PETRI COSTRUZIONI S.R.L.	26,87	170.000,00	164.200,00
9	9	PARCO ADDA NORD	26,28	87.769,43	87.769,43
10	79	COMUNE DI GEROLA ALTA	26,07	170.000,00	98.630,58
11	80	IMPRESA QUATTORDICI S.R.L.	24,44	170.000,00	0,00
12	16	MILLIWATT S.R.L.	24,13	170.000,00	0,00
13	2	TEA S.P.A.	22,90	170.000,00	0,00
14	54	GEOGREEN S.P.A.	22,79	170.000,00	0,00
15	25	SOCIETÀ ENERGETICA ENER-GI S.R.L.	22,11	170.000,00	0,00
16	32	SOC.BERGEM MINES & TECH S.R.L.	21,64	170.000,00	0,00
17	14	GdM S.R.L.	21,01	170.000,00	0,00
18	43	NAVIGLIO DELLA CITTÀ DI CREMONA	20,77	170.000,00	0,00
19	39	LA CENTRALINA S.R.L.	20,08	170.000,00	0,00
20	71	IMPRESA SPLUGA DOMANI S.P.A.	18,94	170.000,00	0,00
21	26	SOCIETÀ ELETTRICA VIONE TEMÙ S.R.L.	17,80	170.000,00	0,00
22	31	SOCIETÀ E.R.P. S.R.L.	17,70	170.000,00	0,00
23	55	GAMMA TECNOLOGIE S.R.L.	16,31	170.000,00	0,00
24	33	COMUNE DI FOPPOLO	15,41	64.101,60	0,00
25	6	GdM S.R.L.	15,37	170.000,00	0,00
26	60	IDROWATT S.R.L.	15,34	170.000,00	0,00
27	12	COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	15,21	170.000,00	0,00
28	87	SOC. BERGAMO PULITA S.R.L.	15,01	170.000,00	0,00
29	38	IDROELETTRICA M.C.L. S.C.R.L.	14,86	170.000,00	0,00
30	51	AEM S.P.A.	13,28	170.000,00	0,00
31	24	VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.	12,88	170.000,00	0,00
32	23	VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.	12,87	111.000,01	0,00
33	53	ENERMAL	12,57	170.000,00	0,00
34	74	SIEC. COOP. R.L.	12,49	134.820,00	0,00
35	52	FORTELETRIC S.R.L.	11,83	170.000,00	0,00
36	58	IMPRESA BREBBIA DIVISIONE DEL COTONIFICO ALBINI S.P.A.	11,64	170.000,00	0,00
37	15	ELETTRA GLL S.P.A.	10,90	170.000,00	0,00
38	61	COMUNE DI TIRANO	10,25		0,00
39	45	TERMOSEVICE S.R.L.	9,56	170.000,00	0,00
40	4	VALLEVE	9,20	51.544,25	0,00
41	37	PEDROTTI ADELE S.R.L.	8,86	66.943,55	0,00
42	42	SOCIETÀ SASSO NERO DI NEGRINI DAVIDE E C. S.N.C.	7,48	100.978,77	0,00
43	27	IMPRESA NICOLI GIOVANNI	5,61	170.000,00	0,00

POS.	N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE	PUNTEGGIO	IMPORTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	IMPORTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO ^{*(1)}
44	50	RIFUGIO CÀ RUNCASCH DI SERTORE GIANCARLO	4,92	114.224,74	0,00
GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN EURO					1.500.000,00
^{*(1)} : in esito alle verifiche ex Reg. (CE) n. 69/2001					

ALLEGATO 1C

Bando «Incentivi per l’uso razionale dell’energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili»
OBIETTIVO 2 – ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI

N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE	MOTIVAZIONI
34	BIANCHI ALESSANDRO	Il soggetto proponente non presenta i requisiti giuridici prescritti dal bando
35	PEDROTTI PIETRO	Il soggetto proponente non presenta i requisiti giuridici prescritti dal bando
36	BERERA ALESSANDRO	Il soggetto proponente non presenta i requisiti giuridici prescritti dal bando
73	ENERNOVA STIRLING SRL	La documentazione presentata a corredo dell’istanza, non soddisfa le condizioni del bando in quanto carente sia per gli aspetti formali che di merito.

ALLEGATO 2A

Bando «Incentivi per l’uso razionale dell’energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili»
OBIETTIVO 3 – ELENCO PROGETTI PROPOSTI

N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE
68	COMUNE DI MENCONICO
76	SOC. IMMOBILIARE FIORENZA DI PELÙ FIORENZA & C S.A.S.
77	AZIENDA AGRICOLA BERTORELLI FLAVIO E L'ANGOLO BAR Associati A.T.I.
78	ECOPOWERNET S.R.L.
82	IMPRESA ENERGY S.P.A.
84	VAZ IMMOBILIARE S.R.L.

ALLEGATO 2B

Bando «Incentivi per l’uso razionale dell’energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili»
OBIETTIVO 3 – GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI

POS.	N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE	PUNTEGGIO	IMPORTO CONTRIBUTO AMMISSIBILE	IMPORTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO ^{*(1)}
1	78	ECOPOWERNET S.R.L.	45	170.000,00	164.200,00
2	82	IMPRESA ENERGY S.P.A.	45	170.000,00	164.200,00
3	84	VAZ IMMOBILIARE S.R.L.	45	170.000,00	164.200,00
4	76	SOC. IMMOBILIARE FIORENZA DI PELÙ FIORENZA & C S.A.S.	45	170.000,00	164.200,00
5	68	COMUNE DI MENCONICO	24	170.000,00	93.200,00
NOTA: GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN EURO					750.000,00
^{*(1)} : in esito alle verifiche ex Reg. (CE) n. 69/2001					

ALLEGATO 2C

Bando «Incentivi per l’uso razionale dell’energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili»
OBIETTIVO 3 – ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI

N. ORD.	IMPRESA RICHIEDENTE	MOTIVAZIONI
77	AZIENDA AGRICOLA BERTO-RELLI FLAVIO E L'ANGOLO BAR Associati A.T.I.	L’associazione proponente (A.T.I.) non presenta i requisiti giuridici prescritti dal bando in relazione ai soggetti confe-renti.

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20040137)

(4.7.0)

D.d.u.o. 4 novembre 2004 - n. 19041

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Dugoni Cooperativa Sociale» avente sede a Mantova

LA DIRIGENTE DELL'U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE
E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Dugoni Cooperativa Sociale», con sede in Mantova, codice fiscale e partita IVA n. 02063790204 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 244, numero progressivo 487;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «Dugoni Cooperativa Sociale» con sede a Mantova di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale «Dugoni Cooperativa Sociale» – viale Veneto 11/H – 46100 Mantova, alla Prefettura di Mantova, alla Direzione Generale del Lavoro di Mantova ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20040138)

(4.7.0)

D.d.u.o. 4 novembre 2004 - n. 19043

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Pronto Casa Cooperativa Sociale» avente sede a Sant'Angelo Lodigiano (LO)

LA DIRIGENTE DELL'U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE
E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Pronto Casa Cooperativa Sociale», con sede in Sant'Angelo Lodigiano (LO), p.zza Mons. de Martino 1, codice fiscale e partita IVA n. 12480860159 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 410, numero progressivo 819;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

ristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «Pronto Casa Cooperativa Sociale» con sede in Sant'Angelo Lodigiano (LO) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale «Pronto Casa Cooperativa Sociale» – p.zza Mons. de Martino 1 – 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), alla Prefettura di Lodi, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Lodi ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20040139)

(4.6.1)

D.d.s. 21 ottobre 2004 - n. 18097

Interreg IIIA ITA-CH – Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 2.2

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE DELLA D.G.
INDUSTRIA, PMI, COOPERAZIONE E TURISMO

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione n. 2126 del 12 settembre 2001 ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006;

Considerato che nel paragrafo 6.1.3 del Programma è indicato che «L'approvazione della lista dei progetti ammessi al finanziamento e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione sono affidate a un Comitato di Programmazione»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Industriali della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 8531 del 17 maggio 2002 «Costituzione del Comitato di Programmazione del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito tale Comitato;

Vista la d.g.r. n. 7614 della seduta del 21 dicembre 2001 «Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Zanello avente ad oggetto: «Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006: aggiornamento sull'attuazione del programma» nella quale la Giunta prende atto dell'avvenuta approvazione del Complemento di Programmazione di Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 da parte del Comitato di Sorveglianza del 16 novembre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/16101 del 23 gennaio 2004 «Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006. Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di investimenti in attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Programma» nella quale è stabilito che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 sono selezionate entro il 30 settembre 2004 e sono stabilite le risorse finanziarie a bando per singola misura pari a:

- € 3.103.300,00 per la misura 2.2;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 5927 del 28 marzo 2002 «Costituzione del Comitato di Gestione Interdirezionale del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito un Comitato interdirezionale di supporto alla Autorità di Gestione del Programma;

Atteso che, entro la data del 16 aprile 2004, sono stati presentati alla Regione Lombardia progetti su tutte le misure a bando;

Preso atto che la Struttura Attuazione Politiche Comunitarie

rie della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo verificata la ammissibilità formale della domanda ha assegnato il relativo punteggio per l'aspetto «Valenza transfrontaliera» secondo le indicazioni fornite nel bando;

Preso atto che i componenti del Comitato di Gestione Interdirezionale, secondo le specifiche competenze, hanno attribuito i rispettivi punteggi alle domande presentate per i seguenti aspetti indicati nel bando: Valutazione tecnico-economica e finanziaria, Impatto socio-economico e ambientale, Innovatività e sostenibilità come da documentazione agli atti delle Strutture;

Atteso che le domande così istruite sono state sottoposte al Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 per l'approvazione dei progetti e i relativi finanziamenti;

Preso atto dell'indipendenza della Confederazione Elvetica nella valutazione dei progetti per la parte di loro competenza e della relativa assegnazione dei contributi;

Visto il verbale del Comitato di Programmazione della seduta del 27 luglio 2004 nella quale sono stati approvati i progetti di cooperazione presentati entro il 16 aprile 2004 alle Amministrazioni responsabili del Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera;

Considerato che nel corso della suddetta seduta il Comitato di Programmazione ha deciso di sospendere e rimandare la decisione sui progetti di cui all'allegato A sezione A3 alla prossima seduta per permettere un ulteriore approfondimento istruttorio;

Considerato che il Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 ha ribadito, come riportato nel relativo verbale, che: «In continuità con le decisioni prese nei Comitati precedenti possono essere approvati solo progetti che ricevano contemporaneamente un finanziamento pubblico sia di parte italiana che elvetica.

Non possono cioè essere finanziati progetti che siano nelle condizioni di ottenere il finanziamento da una sola parte della frontiera.

Le risorse di parte italiana, fatto salvo il contestuale finanziamento elvetico sui singoli progetti, sono assegnate seguendo il punteggio ottenuto dalle istruttorie tecniche.»;

Vista la decisione del Comitato di Coordinamento dei Direttori Generali che, nella seduta del 6 novembre 2003, ha autorizzato per il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 l'utilizzo di risorse aggiuntive a valere sul «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426);

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del 29 giugno 2004 ha approvato un nuovo piano finanziario del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera comprendente nuove risorse che provverranno dall'indicizzazione del programma che, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea, possono essere coperte per la misura 2.2 con risorse a valere sul «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426) per una cifra aggiuntiva di € 400.868,65;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Decreta

1. di approvare l'Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento costituito da:

- Sezione A1 «Graduatoria dei progetti di intervento approvati ed assegnazione dei relativi contributi per la misura 2.2»;
- Sezione A2 «Elenco dei progetti di intervento non idonei» contenente le motivazioni negative riferite a progetti italo-svizzeri non ammissibili al finanziamento (*omissis*);
- Sezione A3 «Elenco progetti sospesi in attesa di completamento dell'istruttoria» (*omissis*);

2. di disporre l'ulteriore finanziamento della misura 2.2 per la cifra di € 400.868,65 a valere sul «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426) a titolo di anticipo della quota di indicizzazione del programma che verrà rimborsata, secondo la relativa quota di fondi comunitari e nazionali, a seguito della nuova decisione comunitaria di approvazione del Programma;

3. di assegnare i relativi contributi alla graduatoria dei progetti di cui all'Allegato A – Sezione A1 utilizzando le risorse a bando e l'ulteriore finanziamento a valere sul citato «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426);

4. di prendere atto dell'elenco dei progetti sospesi in attesa di istruttoria, di cui all'allegato A Sezione A3 «Elenco progetti sospesi in attesa di completamento dell'istruttoria»;

5. di stabilire che gli enti pubblici titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A – Sezione A1 sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, non appena ne concludono le procedure di definizione, copia del contratto di appalto, dei verbali di consegna inizio lavori e del nuovo quadro economico come eventualmente aggiornato a seguito della gara d'appalto;

6. di stabilire, che gli altri soggetti titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A – Sezione A1, sono tenuti a comunicare entro un mese dalla notifica di finanziamento alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo il progetto definitivo contenente il quadro economico dettagliato delle azioni;

7. di disporre la pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di disporre di dare comunicazione dell'avvenuta approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A – Sezione A1 ai soggetti ammessi al finanziamento.

Benedetta Sevi

Allegato A – Sezione A1

PIC INTERREG IIIA – ITALIA-SVIZZERA 2000-2006

Misura 2.2

REGIONE LOMBARDIA

Elenco dei Progetti Finanziati – Secondo Bando

NOTA:

Le tabelle sono divise per misura e per singolo progetto

Per ogni progetto nella prima sezione («Piano Finanziario») vi sono informazioni relative agli importi richiesti dai beneficiari.

Per ogni progetto nella seconda sezione («Finanziato») vi sono le risorse effettivamente assegnate ai beneficiari.

In particolare:

- alla prima riga il totale delle risorse Italiane+Svizzerie in Euro;
- alla terza riga il contributo totale al progetto in euro di cui segue il contributo Comunitario ed il contributo dato da risorse Nazionali di parte italiana (Stato e regione), la colonna autofinanziamento è separata e indica la quota a carico del beneficiario;
- alla quinta riga le risorse assegnate al capofila elvetico in Euro;
- alla sesta riga le medesime risorse assegnate al capofila elvetico espresse in Franchi (cambio 1 euro = 1,5 Frs).
- le eventuali righe successive riguardano il finanziamento di altri partner italiani da parte di altre regioni.

PIC INTERREG III A ITALIA - SVIZZERA 2000/2006

Allegato A Sezione A1 - Graduatoria dei progetti di intervento approvati ed assegnazione dei relativi contributi per la misura 2.2

N ord.	ID PROGETTO	TITOLO	BENEFICIARI		PIANO FINANZIARIO (euro)					FINANZIAMENTO (euro)					Autof
						COSTO TOT	UE / CH	CONF CH	CPN / CANTONI	AUTOFIN	TOT contr. Pubblico	UE / CH	CONF CH	CPN / CANTONI	
MISURA 2.2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE ED EDILIZIO COMUNE															
1		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	565.939		208.033	166.740	191.166	333.473	173.403	160.070	160.041	
	Amministrazione ricevente	DIMORACTIVE: Dimore Didattiche Interattive	Capofila di parte italiana	IT	Euro	444.640		166.740	166.740	111.160	320.140	160.070	160.070	80.035	
	Regione Lombardia		Associazione Castelli e Ville aperte in Lombardia			79%		38%	38%	25%	96%	50%	50%		
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera	CH	Euro	121.299		41.293	-	80.006	13.333	13.333	-	80.006	
	IT CO SO VA LC		Ente turistico di Bellinzona e dintorni		(frs)	181.949		61.940	-	120.009	20.000	20.000		120.009	
	CH Ticino					21%		34%	0%	66%	4%	100%	0%		
Note: ITALIA: punteggio 50. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO Costo totale italia pari a Euro 400.176					(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
2		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	622.260		152.667	136.667	332.927	269.333	132.667	136.667	332.927	
	Amministrazione ricevente	Palcoscenici nelle valli	Capofila di parte italiana	IT	Euro	520.500		126.000	126.000	268.500	252.000	126.000	126.000	268.500	
	Regione Lombardia		Nuova Associazione Culturale Alta Valle			84%		24%	24%	52%	94%	50%	50%		
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera	CH	Euro	101.760		26.667	10.667	64.427	17.333	6.667	10.667	64.427	
	IT SO LC		Centro Culturale Poschiavino Rio		(frs)	152.640		40.000	16.000	96.640	26.000	10.000	16.000	96.640	
	CH Grigioni					16%		26%	10%	63%	6%	38%	62%		
Note: ITALIA: punteggio 49. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO					(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
3		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	852.000		303.000	286.667	262.333	403.280	189.973	213.307	114.653	
	Amministrazione ricevente	L'arte dello stucco nel Parco dei Magistri comacini (Intelvesi, campionesi e Ticinesi) delle valli e dei laghi: valorizzazione, conservazione e promozione	Capofila di parte italiana	IT	Euro	736.000		250.000	250.000	236.000	353.280	176.640	176.640	88.320	
	Regione Lombardia		Università degli studi dell'Insubria			86%		34%	34%	32%	88%	50%	50%		
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera	CH	Euro	116.000		53.000	36.667	26.333	50.000	13.333	36.667	26.333	
	IT CO		SUPSI		(frs)	174.000		79.500	55.000	39.500	75.000	20.000	55.000	39.500	
	CH Ticino					14%		46%	32%	23%	12%	27%	73%		
Note: ITALIA: punteggio 46. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO Costo totale italia pari a Euro 441.600					(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
4		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	696.667		270.000	250.000	176.667	367.333	185.333	182.000	117.667	
	Amministrazione ricevente	Il museo senza frontiere tra Grigioni e Valtellina - La "Via Valtellina"	Capofila di parte italiana	IT	Euro	650.000		250.000	250.000	150.000	364.000	182.000	182.000	91.000	
	Regione Lombardia		Associazione Ita-Suisse			93%		38%	38%	23%	99%	50%	50%		
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera	CH	Euro	46.667		20.000	-	26.667	3.333	3.333	-	26.667	
	IT SO		Museo di Brusio		(frs)	70.000		30.000	-	40.000	5.000	5.000		40.000	
	CH Grigioni					7%		43%	0%	57%	1%	100%	0%		
Note: ITALIA: punteggio 43. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO Costo totale italia pari a Euro 455.000					(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								

N ord.	ID PROGETTO	TITOLO	BENEFICIARI		PIANO FINANZIARIO (euro)					FINANZIAMENTO (euro)				Autof
						COSTO TOT	UE / CH	CONF CH	CPN / CANTONI	AUTOFIN	TOT contr. Pubblico	UE / CH	CONF CH	
5		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	99.967	41.743	32.960	25.263	70.587	37.627	32.960	25.263	
	Amministrazione ricevente						42%	33%	25%		53%	47%		
	Regione Lombardia	Naturalità e comunicazione nel contado del Seprio - Le vie di comunicazione pedestri	Capofila di parte italiana Comune di Valmorea	IT	Euro	82.400	32.960	32.960	16.480	65.920	32.960	32.960	16.480	
	Localizzazione geografica					82%	40%	40%	20%	93%	50%	50%		
	IT VA CO		Capofila di parte svizzera Comune di Stabio	CH	Euro	17.567	8.783	-	8.783	4.667	4.667	-	8.783	
	CH Ticino				(frs)	26.350	13.175	-	13.175	7.000	7.000		13.175	
						18%	50%	0%	50%	7%	100%	0%		
Note: ITALIA: punteggio 41. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
6		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	1.195.782	290.000	250.000	655.782	513.333	263.333	250.000	337.211	
	Amministrazione ricevente						24%	21%	55%		51%	49%		
	Regione Lombardia	Passato e futuro della chiesa di S. Alessandro di Lasnigo: da caso particolare a caso transfrontaliero	Capofila di parte italiana Parrocchia presentazione di Maria Vergine	IT	Euro	1.061.902	250.000	250.000	561.902	500.000	250.000	250.000	243.331	
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera SUPSI	CH	Euro	89%	24%	24%	53%	97%	50%	50%		
	IT CO					133.880	40.000	-	93.880	13.333	13.333	-	93.880	
	CH Ticino				(frs)	200.820	60.000	-	140.820	20.000	20.000		140.820	
						11%	30%	0%	70%	3%	100%	0%		
Note: ITALIA: punteggio 39. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO Costo totale italia pari a Euro 743.331				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
7		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	942.800	390.400	250.000	302.400	374.832	197.416	177.416	229.108	
	Amministrazione ricevente						41%	27%	32%		53%	47%		
	Regione Lombardia	Parco letterario transfrontaliero dei laghi	Capofila di parte italiana Comune di Luino	IT	Euro	662.000	250.000	250.000	162.000	354.832	177.416	177.416	88.708	
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera Comune di Montagnola/Collina d'oro	CH	Euro	70%	38%	38%	24%	95%	50%	50%		
	IT CO VA					280.800	140.400	-	140.400	20.000	20.000	-	140.400	
	CH Ticino				(frs)	421.200	210.600	-	210.600	30.000	30.000		210.600	
						30%	50%	0%	50%	5%	100%	0%		
Note: ITALIA: punteggio 39. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO Costo totale italia pari a Euro 443.540				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
8		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	352.333	131.377	115.928	105.029	210.895	94.967	115.928	105.029	
	Amministrazione ricevente						37%	33%	30%		45%	55%		
	Regione Lombardia	Valorizzazione turistico didattica della linea Cadorna e delle fortificazioni ad essa opposte in Svizzera	Capofila di parte italiana Provincia di Varese	IT	Euro	218.000	76.300	76.300	65.400	152.600	76.300	76.300	65.400	
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera Comune di Lodrino	CH	Euro	62%	35%	35%	30%	72%	50%	50%		
	IT VA					134.333	55.077	39.628	39.629	58.295	18.667	39.628	39.629	
	CH Ticino				(frs)	201.500	82.615	59.442	59.443	87.442	28.000	59.442	59.443	
						38%	41%	29%	30%	28%	32%	68%		
Note: ITALIA: punteggio 37. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								

N ord.	ID PROGETTO	TITOLO	BENEFICIARI		PIANO FINANZIARIO (euro)					FINANZIAMENTO (euro)				Autof
						COSTO TOT	UE / CH	CONF CH	CPN / CANTONI	AUTOFIN	TOT contr. Pubblico	UE / CH	CONF CH	
9		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	250.000	110.000	80.000	60.000	146.667	66.667	80.000	60.000	
	Amministrazione ricevente	Sistema museale integrato del territorio transfrontaliero. Vie storiche: forti e fortificazioni nell'area tranfrontaliera	Capofila di parte italiana CM Valchiavenna	IT	Euro	150.000	60.000	60.000	30.000	120.000	60.000	60.000	30.000	
	Regione Lombardia					60%	40%	40%	20%	82%	50%	50%		
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera RegioViamala	CH	Euro	100.000	50.000	20.000	30.000	26.667	6.667	20.000	30.000	
	IT CO SO				(frs)	150.000	75.000	30.000	45.000	40.000	10.000	30.000	45.000	
	CH Grigioni					40%	50%	20%	30%	18%	25%	75%		
Note: ITALIA: punteggio 37. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
10		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	200.000	90.000	60.000	50.000	113.333	53.333	60.000	50.000	
	Amministrazione ricevente	I crotti o grotti: una risorsa naturale culturale sociale e turistica	Capofila di parte italiana CM Valchiavenna	IT	Euro	100.000	40.000	40.000	20.000	80.000	40.000	40.000	20.000	
	Regione Lombardia					50%	40%	40%	20%	71%	50%	50%		
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera Organizzazione Regionale del Moesano	CH	Euro	100.000	50.000	20.000	30.000	33.333	13.333	20.000	30.000	
	IT SO				(frs)	150.000	75.000	30.000	45.000	50.000	20.000	30.000	45.000	
	CH Grigioni					50%	50%	20%	30%	29%	40%	60%		
Note: ITALIA: punteggio 37. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
11		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	724.800	302.400	240.000	182.400	413.333	213.333	200.000	162.400	
	Amministrazione ricevente	Muse's lake	Capofila di parte italiana Comune di Angera (VA)	IT	Euro	600.000	240.000	240.000	120.000	400.000	200.000	200.000	100.000	
	Regione Lombardia					83%	40%	40%	20%	97%	50%	50%		
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera Comune di Ascona	CH	Euro	124.800	62.400	-	62.400	13.333	13.333	-	62.400	
	IT VA				(frs)	187.200	93.600	-	93.600	20.000	20.000	93.600		
	CH Ticino					17%	50%	0%	50%	3%	100%	0%		
Note: ITALIA: punteggio 37. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO Costo totale italia pari a Euro 500.000				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
12		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	900.600	257.800	253.900	388.900	507.233	253.333	253.900	388.900	
	Amministrazione ricevente	Un progetto per due castelli: rivitalizzazione del Castel Baradello di Mesocco per la creazione di un circuito transfrontaliero della Storia delle tattiche militari e delle strategie di difesa del territorio	Capofila di parte italiana Parco Regionale Spina Verde di Como	IT	Euro	885.000	250.000	250.000	385.000	500.000	250.000	250.000	385.000	
	Regione Lombardia					98%	28%	28%	44%	99%	50%	50%		
	Localizzazione geografica		Capofila di parte svizzera Fondazione Castello di Mesocco	CH	Euro	15.600	7.800	3.900	3.900	7.233	3.333	3.900	3.900	
	IT CO				(frs)	23.400	11.700	5.850	5.850	10.850	5.000	5.850	5.850	
	CH Grigioni					2%	50%	25%	25%	1%	46%	54%		
Note: ITALIA: punteggio 36. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								

(BUR20040140)

D.d.s. 21 ottobre 2004 - n. 18098

(4.6.1)

Interreg IIIA ITA-CH - Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 2.1**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE DELLA D.G.
INDUSTRIA, PMI, COOPERAZIONE E TURISMO**

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione n. 2126 del 12 settembre 2001 ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006;

Considerato che nel paragrafo 6.1.3 del Programma è indicato che «L'approvazione della lista dei progetti ammessi al finanziamento e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione sono affidate a un Comitato di Programmazione»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Industriali della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 8531 del 17 maggio 2002 «Costituzione del Comitato di Programmazione del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito tale Comitato;

Vista la d.g.r. n. 7614 della seduta del 21 dicembre 2001 «Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Zanello avente ad oggetto: "Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006: aggiornamento sull'attuazione del programma"» nella quale la Giunta prende atto dell'avvenuta approvazione del Complemento di Programmazione di Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 da parte del Comitato di Sorveglianza del 16 novembre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/16101 del 23 gennaio 2004 «Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006. Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di investimenti in attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Programma» nella quale è stabilito che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 sono selezionate entro il 30 settembre 2004 e sono stabilite le risorse finanziarie a bando per singola misura pari a:

- € 856.164,00 per la misura 2.1;

Visto il Decreto del Direttore Generale della DG Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 5927 del 28 marzo 2002 «Costituzione del Comitato di Gestione Interdirezionale del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito un Comitato interdirezionale di supporto alla Autorità di Gestione del Programma;

Atteso che, entro la data del 16 aprile 2004, sono stati presentati alla Regione Lombardia progetti su tutte le misure a bando;

Preso atto che la Struttura Attuazione Politiche Comunitarie della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo verificata la ammissibilità formale della domanda ha assegnato il relativo punteggio per l'aspetto «Valenza transfrontaliera» secondo le indicazioni fornite nel bando;

Preso atto che i componenti del Comitato di Gestione Interdirezionale, secondo le specifiche competenze, hanno attribuito i rispettivi punteggi alle domande presentate per i seguenti aspetti indicati nel bando: Valutazione tecnico-economica e finanziaria, Impatto socio-economico e ambientale, Innovatività e sostenibilità come da documentazione agli atti delle Strutture;

Atteso che le domande così istruite sono state sottoposte al Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 per l'approvazione dei progetti e i relativi finanziamenti;

Preso atto dell'indipendenza della Confederazione Elvetica nella valutazione dei progetti per la parte di loro competenza e della relativa assegnazione dei contributi;

Visto il verbale del Comitato di Programmazione della seduta del 27 luglio 2004 nella quale sono stati approvati i progetti di cooperazione presentati entro il 16 aprile 2004 alle Amministrazioni responsabili del Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera;

Considerato che nel corso della suddetta seduta il Comitato

di Programmazione ha deciso di sospendere e rimandare la decisione sui progetti di cui all'allegato A sezione A3 alla prossima seduta per permettere un ulteriore approfondimento istruttorio;

Considerato altresì che in tale verbale sono elencati i progetti presentati con riferimento alla misura 2.1 che hanno ottenuto un parere positivo da parte italiana e svizzera ma che non sono stati finanziati da parte della Regione Lombardia per esaurimento delle risorse e non finanziati da parte Svizzera;

Considerato che il Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 ha ribadito, come riportato nel relativo verbale, che: «In continuità con le decisioni prese nei Comitati precedenti possono essere approvati solo progetti che ricevano contemporaneamente un finanziamento pubblico sia di parte italiana che elvetica».

Non possono cioè essere finanziati progetti che siano nelle condizioni di ottenere il finanziamento da una sola parte della frontiera.

Le risorse di parte italiana, fatto salvo il contestuale finanziamento elvetico sui singoli progetti, sono assegnate seguendo il punteggio ottenuto dalle istruttorie tecniche.»;

Vista la decisione del Comitato di Coordinamento dei Direttori Generali che, nella seduta del 6 novembre 2003, ha autorizzato per il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 l'utilizzo di risorse aggiuntive a valere sul «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426);

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del 29 giugno 2004 ha approvato un nuovo piano finanziario del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera comprendente nuove risorse provenienti dall'indicizzazione del programma che, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea, possono essere coperte per la misura 2.1 con risorse a valere sul «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426) per una cifra aggiuntiva di € 500.000,00;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Decreta

1. di approvare l'Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento costituito da:

- Sezione A1 «Graduatoria dei progetti di intervento approvati ed assegnazione dei relativi contributi per la misura 2.1»;
- Sezione A2 «Elenco dei progetti di intervento non idonei» contenente le motivazioni negative riferite a progetti italo-svizzeri non ammissibili al finanziamento (*omissis*);
- Sezione A3 «Elenco progetti sospesi in attesa di completamento dell'istruttoria» (*omissis*);
- Sezione A4 «Progetti ammissibili al finanziamento ma non finanziati per esaurimento risorse di parte italiana e non finanziati da parte Svizzera» (*omissis*);

2. di disporre l'ulteriore finanziamento della misura 2.1 per la cifra di € 500.000,00 a valere sul «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426) a titolo di anticipo della quota di indicizzazione del programma che verrà rimborsata, secondo la relativa quota di fondi comunitari e nazionali, a seguito della nuova decisione comunitaria di approvazione del Programma;

3. di assegnare i relativi contributi alla graduatoria dei progetti di cui all'Allegato A - Sezione A1 utilizzando le risorse a bando e l'ulteriore finanziamento a valere sul citato Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426);

4. di prendere atto dell'elenco dei progetti sospesi in attesa di istruttoria, di cui all'allegato A Sezione A3 «Elenco progetti sospesi in attesa di completamento dell'istruttoria»;

5. di stabilire che gli enti pubblici titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1 sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, non appena ne concludono le procedure di definizione, copia del contratto di appalto, dei verbali di consegna inizio lavori e del nuovo quadro economico come eventualmente aggiornato a seguito della gara d'appalto;

6. di stabilire, che gli altri soggetti titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1, sono tenuti a comunicare entro un mese dalla notifica di finanziamento alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Tur-

smo il progetto definitivo contenente il quadro economico dettagliato delle azioni;

7. di disporre la pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di disporre di dare comunicazione dell'avvenuta approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A - Sezione A1 ai soggetti ammessi al finanziamento.

Benedetta Sevi

— • —

Allegato A - Sezione A1

PIC INTERREG IIIA ITALIA-SVIZZERA 2000-2006

Misura 2.1

REGIONE LOMBARDIA

Elenco dei Progetti Finanziati - Secondo Bando

NOTA:

Le tabelle sono divise per misura e per singolo progetto

Per ogni progetto nella prima sezione («Piano Finanziario») vi sono informazioni relative agli importi richiesti dai beneficiari.

Per ogni progetto nella seconda sezione («Finanziato») vi sono le risorse effettivamente assegnate ai beneficiari.

In particolare:

- alla prima riga il totale delle risorse Italiane+Svizzere in Euro;
- alla terza riga il contributo totale al progetto in euro di cui segue il contributo Comunitario ed il contributo dato da risorse Nazionali di parte italiana (Stato e regione);
- la colonna autofinanziamento è separata e indica la quota a carico del beneficiario;
- alla quinta riga le risorse assegnate al capofila elvetico in Euro;
- alla sesta riga le medesime risorse assegnate al capofila elvetico espresse in Franchi (cambio 1 euro = 1,5 Frs);
- le eventuali righe successive riguardano il finanziamento di altri partner italiani da parte di altre regioni.

—

N ord.	ID PROGETTO	TITOLO	BENEFICIARI		PIANO FINANZIARIO (euro)					FINANZIAMENTO (euro)				Autof
						COSTO TOT	UE / CH	CONF	CPN / CANTONI	AUTOFIN	TOT contr. Pubblico	UE / CH	CONF	CPN / CANTONI

MISURA 2.1 - GESTIONE DEL TERRITORIO SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

1																										
			Titolo del Progetto		Partenariato				TOT		468.996		169.649		154.649		144.699		314.600		159.967		154.633		144.730	
	Amministrazione ricevente		Azioni coordinate e congiunte lungo il fiume Ticino per il controllo a lungo termine della biodiversità		Capofila di parte italiana		Lomb		Euro		308.130		113.915		113.915		80.299		227.800		113.900		113.900		80.330	
	Regione Lombardia				Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino						66%		37%		37%		26%		72%		50%		50%			
	Localizzazione geografica				Capofila di parte svizzera		CH		Euro		36.667		18.333		3.333		15.000		12.000		8.667		3.333		15.000	
	IT NO VA				Fondazione Bolle di Magadino		(frs)		Euro		55.000		27.500		5.000		22.500		18.000		13.000		5.000		22.500	
	CH Ticino										8%		50%		9%		41%		4%		72%		28%			
					Capofila di parte italiana		Piem		Euro		124.200		37.400		37.400		49.400		74.800		37.400		37.400		49.400	
	IT				Parco del Ticino piemontese						26%		30%		30%		40%		24%		50%		50%			
Note: ITALIA: punteggio 57. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO multiregionale: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Cantone Ticino					Progetto		(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento																	

2			Titolo del Progetto	Partenariato										
	Amministrazione ricevente		Conservazione e ripopolamento della trota marmorata nel bacino idrografico del Fiume Ticino	Capofila di parte italiana	TOT	860.579	357.979	357.979	144.620	660.553	302.573	357.979	144.620	
	Regione Lombardia			Provincia di Varese	Lomb	Euro	548.300	219.320	219.320	109.660	438.640	219.320	219.320	109.660
	Localizzazione geografica			Capofila di parte svizzera			64%	40%	40%	20%	66%	50%	50%	
	IT NO VB CO VA			Ufficio della caccia e della pesca - Dip del territorio	CH	Euro	137.479	68.739	68.739	-	82.073	13.333	68.739	-
					(frs)		206.218	103.109	103.109	-	123.109	20.000	103.109	-
	CH Ticino Grigioni						16%	50%	50%	0%	12%	16%	84%	
				Partner territoriale	Piem	174.800	69.920	69.920	34.960	139.840	69.920	69.920	34.960	
				Provincia del Verbano Cusio Ossola		20%	40%	40%	20%	21%	50%	50%		
Note: ITALIA: punteggio 56. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO multiregionale: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Cantone Ticino					Progetto		(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento					

3			Titolo del Progetto	Partenariato	TOT				362.667	126.267	109.600	126.800	225.867	116.267	109.600	126.800		
	Amministrazione ricevente									35%	30%	35%	51%				49%	
	Regione Lombardia				Conservazione, valorizzazione e promozione di una riserva naturale e di specie protette				Capofila di parte italiana	IT	Euro	274.000	109.600	109.600	54.800	219.200	109.600	54.800
	Localizzazione geografica								Consorzio tra le CM di Chiavenna,Morbegno,Alto Lario			76%	40%	40%	20%	97%	50%	50%
	IT SO									CH	Euro	88.667	16.667	-	72.000	6.667	6.667	72.000
									Capofila di parte svizzera	(frs)		133.000	25.000	-	108.000	10.000	10.000	108.000
	CH Grigioni								Wildvet projects			24%	19%	0%	81%	3%	100%	0%
Note: ITALIA: punteggio 45. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO					(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento											

4																									
		Titolo del Progetto		Partenariato		TOT		423.233		170.333		159.000		93.900		301.333		142.333		159.000		93.900			
Amministrazione ricevente		Les Habitat		Capofila di parte italiana		IT		Euro		347.500		139.000		139.000		69.500		278.000		139.000		139.000		69.500	
Regione Lombardia				C.M. Morbegno				82%		40%		40%		20%		92%		50%		50%					
Localizzazione geografica				C.M. Morbegno		CH		Euro		75.733,33		31.333,33		20.000		24.400		23.333		3.333		20.000		24.400	
IT SO				Capofila di parte svizzera				(frs)		113.600		47.000		30.000		36.600		35.000		5.000		30.000		36.600	
CH Grigioni				Wildvet Projects						18%		41%		26%		32%		8%		14%		86%			
Note: ITALIA: punteggio 43. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO								(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento															

(BUR20040141)

D.d.s. 21 ottobre 2004 - n. 18115

(4.6.1)

Interreg IIIA ITA-CH - Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 1.1

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE DELLA D.G.
INDUSTRIA, PMI, COOPERAZIONE E TURISMO

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione n. 2126 del 12 settembre 2001 ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006;

Considerato che nel paragrafo 6.1.3 del Programma è indicato che «L'approvazione della lista dei progetti ammessi al finanziamento e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione sono affidate a un Comitato di Programmazione»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Industriali della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 8531 del 17 maggio 2002 «Costituzione del Comitato di Programmazione del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito tale Comitato;

Vista la d.g.r. n. 7614 della seduta del 21 dicembre 2001 «Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Zanella avente ad oggetto: "Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006: aggiornamento sull'attuazione del programma"» nella quale la Giunta prende atto dell'avvenuta approvazione del Complemento di Programmazione di Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 da parte del Comitato di Sorveglianza del 16 novembre 2001;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/16101 del 23 gennaio 2004 «Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006. Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di investimenti in attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Programma nella quale è stabilito che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 sono selezionate entro il 30 settembre 2004 e sono stabilite le risorse finanziarie a bando per singola misura pari a:

- € 1.353.500,00 per la misura 1.1;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 5927 del 28 marzo 2002 «Costituzione del Comitato di Gestione Interdirezionale del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito un Comitato interdirezionale di supporto alla Autorità di Gestione del Programma;

Atteso che, entro la data del 16 aprile 2004, sono stati presentati alla Regione Lombardia progetti su tutte le misure a bando;

Preso atto che la Struttura Attuazione Politiche Comunitarie della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo verificata l'ammissibilità formale della domanda ha assegnato il relativo punteggio per l'aspetto «Valenza transfrontaliera» secondo le indicazioni fornite nel bando;

Preso atto che i componenti del Comitato di Gestione Interdirezionale, secondo le specifiche competenze, hanno attribuito i rispettivi punteggi alle domande presentate per i seguenti aspetti indicati nel bando: Valutazione tecnico-economica e finanziaria, Impatto socio-economico e ambientale, Innovatività e sostenibilità come da documentazione agli atti delle Strutture;

Atteso che le domande così istruite sono state sottoposte al Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 per l'approvazione dei progetti e i relativi finanziamenti;

Preso atto dell'indipendenza della Confederazione Elvetica nella valutazione dei progetti per la parte di loro competenza e della relativa assegnazione dei contributi;

Visto il verbale del Comitato di Programmazione della seduta del 27 luglio 2004 nella quale sono stati approvati i progetti di cooperazione presentati entro il 16 aprile 2004 alle Amministrazioni responsabili del Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera;

Considerato che il Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 ha ribadito, come riportato nel relati-

vo verbale, che: «In continuità con le decisioni prese nei Comitati precedenti possono essere approvati solo progetti che ricevano contemporaneamente un finanziamento pubblico sia di parte italiana che elvetica.

Non possono cioè essere finanziati progetti che siano nelle condizioni di ottenere il finanziamento da una sola parte della frontiera.

Le risorse di parte italiana, fatto salvo il contestuale finanziamento elvetico sui singoli progetti, sono assegnate seguendo il punteggio ottenuto dalle istruttorie tecniche»;

Atteso che i contributi assegnati ai progetti per la misura 1.1 non esauriscono le risorse a bando;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Decreta

1. di approvare l'Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento costituito da:

- Sezione A1 «Graduatoria dei progetti di intervento approvati ed assegnazione dei relativi contributi per la misura 1.1»;
- Sezione A2 «Elenco dei progetti di intervento non idonei» (*omissis*);

2. di assegnare i relativi contributi alla graduatoria dei progetti di cui all'Allegato A - Sezione A1;

3. di dar luogo a procedere con le istruttorie di domande di contributo presentate dopo il 16 aprile 2004 sulla misura 1.1 poiché vi sono risorse disponibili sulle medesime misure a bando;

4. di stabilire che gli enti pubblici titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1 sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, non appena ne concludono le procedure di definizione, copia del contratto di appalto, dei verbali di consegna inizio lavori e del nuovo quadro economico come eventualmente aggiornato a seguito della gara d'appalto;

5. di stabilire, che gli altri soggetti titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1, sono tenuti a comunicare entro un mese dalla notifica di finanziamento alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo il progetto definitivo contenente il quadro economico dettagliato delle azioni;

6. di disporre la pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre di dare comunicazione dell'avvenuta approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A - Sezione A1 ai soggetti ammessi al finanziamento.

Benedetta Sevi

— • —

Allegato A - sezione A1

PIC INTERREG IIIA ITALIA-SVIZZERA 2000-2006

Misura 1.1

REGIONE LOMBARDIA

Elenco dei Progetti Finanziati - Secondo Bando

NOTA:

Le tabelle sono divise per misura e per singolo progetto

Per ogni progetto nella prima sezione («Piano Finanziario») vi sono informazioni relative agli importi richiesti dai beneficiari.

Per ogni progetto nella seconda sezione («Finanziato») vi sono le risorse effettivamente assegnate ai beneficiari.

In particolare:

- alla prima riga il totale delle risorse Italiane + Svizzera in euro;
- alla terza riga il contributo totale al progetto in euro di cui segue il contributo Comunitario;
- ed il contributo dato da risorse Nazionali di parte italiana (Stato e regione);
- la colonna autofinanziamento è separata e indica la quota a carico del beneficiario;
- alla quinta riga le risorse assegnate al capofila elvetico in Euro;
- alla sesta riga le medesime risorse assegnate al capofila elvetico espresse in Franchi (cambio 1 euro = 1,5 Frs);
- le eventuali righe successive riguardano il finanziamento di altri partner italiani da parte di altre regioni.

(BUR20040142)

D.d.s. 21 ottobre 2004 - n. 18116

(4.6.1)

Interreg IIIA ITA-CH - Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 1.3

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE DELLA D.G.
INDUSTRIA, PMI, COOPERAZIONE E TURISMO

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione n. 2126 del 12 settembre 2001 ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006;

Considerato che nel paragrafo 6.1.3 del Programma è indicato che «L'approvazione della lista dei progetti ammessi al finanziamento e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione sono affidate a un Comitato di Programmazione»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Industriali della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 8531 del 17 maggio 2002 «Costituzione del Comitato di Programmazione del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito tale Comitato;

Vista la d.g.r. n. 7614 della seduta del 21 dicembre 2001 «Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Zanello avente ad oggetto: "Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000 - 2006: aggiornamento sull'attuazione del programma"» nella quale la Giunta prende atto dell'avvenuta approvazione del Complemento di Programmazione di Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 da parte del Comitato di Sorveglianza del 16 novembre 2001;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/16101 del 23 gennaio 2004 «Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006. Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di investimenti in attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Programma nella quale è stabilito che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 sono selezionate entro il 30 settembre 2004 e sono stabilite le risorse finanziarie a bando per singola misura pari a:

- € 4.318.200,00 per la misura 1.3;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 5927 del 28 marzo 2002 «Costituzione del Comitato di Gestione Interdirezionale del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito un Comitato interdirezionale di supporto alla Autorità di Gestione del Programma;

Atteso che, entro la data del 16 aprile 2004, sono stati presentati alla Regione Lombardia progetti su tutte le misure a bando;

Preso atto che la Struttura Attuazione Politiche Comunitarie della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo verificata l'ammissibilità formale della domanda ha assegnato il relativo punteggio per l'aspetto «Valenza transfrontaliera» secondo le indicazioni fornite nel bando;

Preso atto che i componenti del Comitato di Gestione Interdirezionale, secondo le specifiche competenze, hanno attribuito i rispettivi punteggi alle domande presentate per i seguenti aspetti indicati nel bando: Valutazione tecnico-economica e finanziaria, Impatto socio-economico e ambientale, Innovatività e sostenibilità come da documentazione agli atti delle Strutture;

Atteso che le domande così istruite sono state sottoposte al Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 per l'approvazione dei progetti e i relativi finanziamenti;

Preso atto dell'indipendenza della Confederazione Elvetica nella valutazione dei progetti per la parte di loro competenza e della relativa assegnazione dei contributi;

Visto il verbale del Comitato di Programmazione della seduta del 27 luglio 2004 nella quale sono stati approvati i progetti di cooperazione presentati entro il 16 aprile 2004 alle Amministrazioni responsabili del Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera;

Considerato che il Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 ha ribadito, come riportato nel rela-

to verbale, che: «In continuità con le decisioni prese nei Comitati precedenti possono essere approvati solo progetti che ricevano contemporaneamente un finanziamento pubblico sia di parte italiana che elvetica.

Non possono cioè essere finanziati progetti che siano nelle condizioni di ottenere il finanziamento da una sola parte della frontiera.

Le risorse di parte italiana, fatto salvo il contestuale finanziamento elvetico sui singoli progetti, sono assegnate seguendo il punteggio ottenuto dalle istruttorie tecniche.»;

Atteso che i contributi assegnati ai progetti per la misura 1.3 non esauriscono le risorse a bando;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Decreta

1. di approvare l'Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento costituito da:

- Sezione A1 «Graduatoria dei progetti di intervento approvati ed assegnazione dei relativi contributi per la misura 1.3»;
- Sezione A2 «Elenco dei progetti di intervento non idonei» (omissis);

2. di assegnare i relativi contributi alla graduatoria dei progetti di cui all'Allegato A - Sezione A1;

3. di dar luogo a procedere con le istruttorie di domande di contributo presentate dopo il 16 aprile 2004 sulla misura 1.3 poiché vi sono risorse disponibili sulle medesime misure a bando;

4. di stabilire che gli enti pubblici titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1 sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, non appena ne concludono le procedure di definizione, copia del contratto di appalto, dei verbali di consegna inizio lavori e del nuovo quadro economico come eventualmente aggiornato a seguito della gara d'appalto;

5. di stabilire, che gli altri soggetti titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1, sono tenuti a comunicare entro un mese dalla notifica di finanziamento alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo il progetto definitivo contenente il quadro economico dettagliato delle azioni;

6. di disporre la pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre di dare comunicazione dell'avvenuta approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A - Sezione A1 ai soggetti ammessi al finanziamento.

Benedetta Sevi

Allegato A - sezione A1

PIC INTERREG IIIA ITALIA-SVIZZERA 2000-2006

Misura 1.3

REGIONE LOMBARDIA

Elenco dei Progetti Finanziati - Secondo Bando

NOTA:

Le tabelle sono divise per misura e per singolo progetto

Per ogni progetto nella prima sezione («Piano Finanziario») vi sono informazioni relative agli importi richiesti dai beneficiari.

Per ogni progetto nella seconda sezione («Finanziato») vi sono le risorse effettivamente assegnate ai beneficiari.

In particolare:

- alla prima riga il totale delle risorse Italiane + Svizzera in euro;
- alla terza riga il contributo totale al progetto in euro di cui segue il contributo Comunitario;
- ed il contributo dato da risorse Nazionali di parte italiana (Stato e regione);
- la colonna autofinanziamento è separata e indica la quota a carico del beneficiario;
- alla quinta riga le risorse assegnate al capofila elvetico in Euro;
- alla sesta riga le medesime risorse assegnate al capofila elvetico espresse in Franchi (cambio 1 euro = 1,5 Frs);
- le eventuali righe successive riguardano il finanziamento di altri partner italiani da parte di altre regioni.

N ord.	ID PROGETTO	TITOLO	BENEFICIARI	PIANO FINANZIARIO (euro)					FINANZIAMENTO (euro)			Autof
				COSTO TOT	UE / CH	CONF	CPN / CANTONI	AUTOFIN	TOT contr. Pubblico	UE / CH	CONF	

MISURA 1.3 - SVILUPPO INTEGRATO DEL TURISMO

2					TOT		816.362	260.000	250.000	306.362	504.667	254.667	250.000	306.362		
	Amministrazione ricevente						32%		31%		38%		50%		50%	
	Regione Lombardia		Progetto strategico per la		Capofila di parte italiana		IT	Euro	790.362	250.000	250.000	290.362	500.000	250.000	250.000	290.362
	Localizzazione geografica		promozione del turismo ambientale		CM Lario Intelvese				97%	32%	32%	37%	99%	50%	50%	
	IT CO		nel territorio transfrontaliero		Capofila di parte svizzera		CH	Euro	26.000	10.000	-	16.000	4.667	4.667		16.000
					aziende dei Comuni della Regione Valle di N			(frs)	39.000	15.000	-	24.000	7.000	7.000		24.000
	CH TICINO								3%	38%	0%	62%	1%	100%	0%	
Note: ITALIA: punteggio 39. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO					(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento									

4			TOT	753.333	279.167	237.833	236.333	472.000	234.167	237.833	236.333								
				37%		32%		31%		50%		50%							
	Amministrazione ricevente			Alta Rezia Bike	Capofila di parte italiana	IT	Euro	650.000	227.500	227.500	195.000	455.000	227.500	227.500	195.000				
	Regione Lombardia							86%		35%		35%		30%		96%	50%	50%	
	Localizzazione geografica							CM Alta Valtellina		CH	Euro	103.333	51.667	10.333	41.333	17.000	6.667	10.333	41.333
	IT SO							Capofila di parte svizzera				(frs)		155.000	77.500	15.500	62.000	25.500	10.000
CH GRIGIONI		Verein Ferienregion Engadin						14%				50%		10%		40%		4%	39%
Note: ITALIA: punteggio 37. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento													

[illegible]

(BUR20040143)

D.d.s. 21 ottobre 2004 - n. 18118

(4.6.1)

Interreg IIIA ITA-CH - Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 3.1

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE DELLA D.G.

INDUSTRIA, PMI, COOPERAZIONE E TURISMO

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione n. 2126 del 12 settembre 2001 ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006;

Considerato che nel paragrafo 6.1.3 del Programma è indicato che «L'approvazione della lista dei progetti ammessi al finanziamento e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione sono affidate a un Comitato di Programmazione».

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Industriali della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 8531 del 17 maggio 2002 «Costituzione del Comitato di Programmazione del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito tale Comitato;

Vista la d.g.r. n. 7614 della seduta del 21 dicembre 2001 «Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Zanello avente ad oggetto: «Interreg IIIA Italia - Svizzera 2000-2006: aggiornamento sull'attuazione del programma» nella quale la Giunta prende atto dell'avvenuta approvazione del Complemento di Programmazione di Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 da parte del Comitato di Sorveglianza del 16 novembre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/16101 del 23 gennaio 2004 «Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006. Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di investimenti in attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Programma nella quale è stabilito che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 sono selezionate entro il 30 settembre 2004 e sono stabilite le risorse finanziarie a bando per singola misura pari a:

- € 676.300,00 per la misura 3.1;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 5927 del 28 marzo 2002 «Costituzione del Comitato di Gestione Interdirezionale del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito un Comitato interdirezionale di supporto alla Autorità di Gestione del Programma;

Atteso che, entro la data del 16 aprile 2004, sono stati presentati alla Regione Lombardia progetti su tutte le misure a bando;

Preso atto che la Struttura Attuazione Politiche Comunitarie della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo verificata l'ammissibilità formale della domanda ha assegnato il relativo punteggio per l'aspetto «Valenza transfrontaliera» secondo le indicazioni fornite nel bando;

Preso atto che i componenti del Comitato di Gestione Interdirezionale, secondo le specifiche competenze, hanno attribuito i rispettivi punteggi alle domande presentate per i seguenti aspetti indicati nel bando: Valutazione tecnico-economica e finanziaria, Impatto socio-economico e ambientale, Innovatività e sostenibilità come da documentazione agli atti delle Strutture;

Atteso che le domande così istruite sono state sottoposte al Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 per l'approvazione dei progetti e i relativi finanziamenti;

Preso atto dell'indipendenza della Confederazione Elvetica nella valutazione dei progetti per la parte di loro competenza e della relativa assegnazione dei contributi;

Visto il verbale del Comitato di Programmazione della seduta del 27 luglio 2004 nella quale sono stati approvati i progetti di cooperazione presentati entro il 16 aprile 2004 alle Amministrazioni responsabili del Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera;

Considerato che il Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 ha ribadito, come riportato nel relati-

vo verbale, che: «In continuità con le decisioni prese nei Comitati precedenti possono essere approvati solo progetti che ricevano contemporaneamente un finanziamento pubblico sia di parte italiana che elvetica.

Non possono cioè essere finanziati progetti che siano nelle condizioni di ottenere il finanziamento da una sola parte della frontiera.

Le risorse di parte italiana, fatto salvo il contestuale finanziamento elvetico sui singoli progetti, sono assegnate seguendo il punteggio ottenuto dalle istruttorie tecniche.»;

Atteso che i contributi assegnati ai progetti per la misura 3.1 non esauriscono le risorse a bando;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Decreta

1. di approvare l'Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento costituito da:

- Sezione A1 «Graduatoria dei progetti di intervento approvati ed assegnazione dei relativi contributi per la misura 3.1»;
- Sezione A2 «Elenco dei progetti di intervento non idonei» (*omissis*);

2. di assegnare i relativi contributi alla graduatoria dei progetti di cui all'Allegato A - Sezione A1;

3. di dar luogo a procedere con le istruttorie di domande di contributo presentate dopo il 16 aprile 2004 sulla misura 3.1 poiché vi sono risorse disponibili sulle medesime misure a bando;

4. di stabilire che gli enti pubblici titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1 sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, non appena ne concludono le procedure di definizione, copia del contratto di appalto, dei verbali di consegna inizio lavori e del nuovo quadro economico come eventualmente aggiornato a seguito della gara d'appalto;

5. di stabilire, che gli altri soggetti titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1, sono tenuti a comunicare entro un mese dalla notifica di finanziamento alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo il progetto definitivo contenente il quadro economico dettagliato delle azioni;

6. di disporre la pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre di dare comunicazione dell'avvenuta approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A - Sezione A1 ai soggetti ammessi al finanziamento.

Benedetta Sevi

_____ • _____

Allegato A - sezione A1**PIC INTERREG IIIA ITALIA-SVIZZERA 2000-2006****Misura 3.1****REGIONE LOMBARDIA****Elenco dei Progetti Finanziati - Secondo Bando****NOTA:**

Le tabelle sono divise per misura e per singolo progetto

Per ogni progetto nella prima sezione («Piano Finanziario») vi sono informazioni relative agli importi richiesti dai beneficiari.

Per ogni progetto nella seconda sezione («Finanziato») vi sono le risorse effettivamente assegnate ai beneficiari.

In particolare:

- alla prima riga il totale delle risorse Italiane + Svizzera in euro;
- alla terza riga il contributo totale al progetto in euro di cui segue il contributo Comunitario ed il contributo dato da risorse Nazionali di parte italiana (Stato e regione), la colonna autofinanziamento è separata e indica la quota a carico del beneficiario;
- alla quinta riga le risorse assegnate al capofila elvetico in Euro;
- alla sesta riga le medesime risorse assegnate al capofila elvetico espresse in Franchi (cambio 1 euro = 1,5 Frs);
- le eventuali righe successive riguardano il finanziamento di altri partner italiani da parte di altre regioni.

N ord.	ID PROGETTO	TITOLO	BENEFICIARI	PIANO FINANZIARIO (euro)					FINANZIAMENTO (euro)				Autof
				COSTO TOT	UE / CH	CONF	CPN / CANTONI	AUTOFIN	TOT contr. Pubblico	UE / CH	CONF	CPN / CANTONI	

MISURA 3.1 - SVILUPPO COORDINATO DELLE RISORSE UMANE

1			Titolo del Progetto	Partenariato	TOT		217.106	89.286	77.068	50.752	156.136	79.068	77.068	50.752
							41%		35%	23%	51%		49%	
	Amministrazione ricevente		Forma Tour: Incremento della cultura del turismo nell'Alto Verbano	Capofila di parte italiana	IT	Euro	192.670	77.068	77.068	38.534	154.136	77.068	77.068	38.534
	Regione Lombardia			Fondazione San Benedetto			89%	40%	40%	20%	99%	50%	50%	
	Localizzazione geografica			Capofila di parte svizzera	CH	Euro	24.436	12.218	-	12.218	2.000	2.000		12.218
	IT VB, VA			ENAIPI		(frs)	36.654	18.327	-	18.327	3.000	3.000		18.327
CH Ticino					11%	50%	0%	50%	1%	100%	0%			
Note: ITALIA: punteggio 51. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO					(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento							

2		Titolo del Progetto	Partenariato	TOT		126.667	48.533	44.267	33.867	87.600	43.333	44.267	33.867				
						38%	35%	27%	49%		51%						
Amministrazione ricevente				E-Svit: Sviluppo di processi formativi aziendali in e-learning		Capofila di parte italiana		IT	Euro	100.000	40.000	40.000	20.000	80.000	40.000	40.000	20.000
Regione Lombardia				Associazione Valle Aperta						79%	40%	40%	20%	91%	50%	50%	
Localizzazione geografica				Capofila di parte svizzera		CH	Euro	26.667	8.533	4.267	13.867	7.600	3.333	4.267	13.867		
IT SO		Associazione Polo Poschiavo		(frs)		40.000	12.800	6.400	20.800	11.400	5.000	6.400	20.800				
CH Grigioni						21%	32%	16%	52%	9%	44%	56%					
Note: ITALIA: punteggio 39. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento											

(BUR20040144)

D.d.s. 21 ottobre 2004 - n. 18122

(4.6.1)

Interreg IIIA ITA-CH - Bando di gara sulle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (d.g.r. n. 7/16101 del 23 gennaio 2004) approvazione delle graduatorie di finanziamento di progetti pervenuti entro il 16 aprile 2004 misura 3.2

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE DELLA D.G.
INDUSTRIA, PMI, COOPERAZIONE E TURISMO

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione n. 2126 del 12 settembre 2001 ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006;

Considerato che nel paragrafo 6.1.3 del Programma è indicato che «L'approvazione della lista dei progetti ammessi al finanziamento e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione sono affidate a un Comitato di Programmazione»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Industriali della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 8531 del 17 maggio 2002 «Costituzione del Comitato di Programmazione del PIC Interreg IIIA Italia -Svizzera» con il quale viene costituito tale Comitato;

Vista la d.g.r. n. 7614 della seduta del 21 dicembre 2001 «Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Zanello avente ad oggetto: «Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006: aggiornamento sull'attuazione del programma» nella quale la Giunta prende atto dell'avvenuta approvazione del Complemento di Programmazione di Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 da parte del Comitato di Sorveglianza del 16 novembre 2001;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/16101 del 23 gennaio 2004 «Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006. Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di investimenti in attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Programma nella quale è stabilito che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 sono selezionate entro il 30 settembre 2004 e sono stabilite le risorse finanziarie a bando per singola misura pari a:

- € 709.860,00 per la misura 3.2;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 5927 del 28 marzo 2002 «Costituzione del Comitato di Gestione Interdirezionale del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera» con il quale viene costituito un Comitato interdirezionale di supporto alla Autorità di Gestione del Programma;

Atteso che, entro la data del 16 aprile 2004, sono stati presentati alla Regione Lombardia progetti su tutte le misure a bando;

Preso atto che la Struttura Attuazione Politiche Comunitarie della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo verificata l'ammissibilità formale della domanda ha assegnato il relativo punteggio per l'aspetto «Valenza transfrontaliera» secondo le indicazioni fornite nel bando;

Preso atto che i componenti del Comitato di Gestione Interdirezionale, secondo le specifiche competenze, hanno attribuito i rispettivi punteggi alle domande presentate per i seguenti aspetti indicati nel bando: Valutazione tecnico-economica e finanziaria, Impatto socio-economico e ambientale, Innovatività e sostenibilità come da documentazione agli atti delle Strutture;

Atteso che le domande così istruite sono state sottoposte al Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 per l'approvazione dei progetti e i relativi finanziamenti;

Preso atto dell'indipendenza della Confederazione Elvetica nella valutazione dei progetti per la parte di loro competenza e della relativa assegnazione dei contributi;

Visto il verbale del Comitato di Programmazione della seduta del 27 luglio 2004 nella quale sono stati approvati i progetti di cooperazione presentati entro il 16 aprile 2004 alle Amministrazioni responsabili del Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera;

Considerato che il Comitato di Programmazione nella seduta del 27 luglio 2004 ha ribadito, come riportato nel relati-

vo verbale, che: «In continuità con le decisioni prese nei Comitati precedenti possono essere approvati solo progetti che ricevano contemporaneamente un finanziamento pubblico sia di parte italiana che elvetica.

Non possono cioè essere finanziati progetti che siano nelle condizioni di ottenere il finanziamento da una sola parte della frontiera.

Le risorse di parte italiana, fatto salvo il contestuale finanziamento elvetico sui singoli progetti, sono assegnate seguendo il punteggio ottenuto dalle istruttorie tecniche.»;

Atteso che i contributi assegnati ai progetti per la misura 3.2 non esauriscono le risorse a bando;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Decreta

1. di approvare l'Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento costituito da:

- Sezione A1 «Graduatoria dei progetti di intervento approvati ed assegnazione dei relativi contributi per la misura 3.2»;

- Sezione A2 «Elenco dei progetti di intervento non idonei» (*omissis*);

2. di assegnare i relativi contributi alla graduatoria dei progetti di cui all'Allegato A - Sezione A1;

3. di dar luogo a procedere con le istruttorie di domande di contributo presentate dopo il 16 aprile 2004 sulla misura 3.2 poiché vi sono risorse disponibili sulle medesime misure a bando;

4. di stabilire che gli enti pubblici titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1 sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, non appena ne concludono le procedure di definizione, copia del contratto di appalto, dei verbali di consegna inizio lavori e del nuovo quadro economico come eventualmente aggiornato a seguito della gara d'appalto;

5. di stabilire, che gli altri soggetti titolari dei progetti inseriti nel sopra citato Allegato A - Sezione A1, sono tenuti a comunicare entro un mese dalla notifica di finanziamento alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo il progetto definitivo contenente il quadro economico dettagliato delle azioni;

6. di disporre la pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre di dare comunicazione dell'avvenuta approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A - Sezione A1 ai soggetti ammessi al finanziamento.

Benedetta Sevi

Allegato A - sezione A1**PIC INTERREG IIIA ITALIA-SVIZZERA 2000-2006****Misura 3.2****REGIONE LOMBARDIA****Elenco dei Progetti Finanziati - Secondo Bando****NOTA:**

Le tabelle sono divise per misura e per singolo progetto

Per ogni progetto nella prima sezione («Piano Finanziario») vi sono informazioni relative agli importi richiesti dai beneficiari.

Per ogni progetto nella seconda sezione («Finanziato») vi sono le risorse effettivamente assegnate ai beneficiari.

In particolare:

- alla prima riga il totale delle risorse Italiane + Svizzera in Euro;

- alla terza riga il contributo totale al progetto in euro di cui segue il contributo Comunitario ed il contributo dato da risorse Nazionali di parte italiana (Stato e regione), la colonna autofinanziamento è separata e indica la quota a carico del beneficiario;

- alla quinta riga le risorse assegnate al capofila elvetico in euro;

- alla sesta riga le medesime risorse assegnate al capofila elvetico espresse in Franchi (cambio 1 euro = 1,5 Frs);

- le eventuali righe successive riguardano il finanziamento di altri partner italiani da parte di altre regioni.

N ord.	ID PROGETTO	TITOLO	BENEFICIARI		PIANO FINANZIARIO (euro)					FINANZIAMENTO (euro)				Autof
					COSTO TOT	UE / CH	CONF CPN / CANTONI	AUTOFIN	TOT contr. Pubblico	UE / CH	CONF CPN / CANTONI			
MISURA 3.2 - IL CITTADINO SENZA FRONTIERE														
1		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	79.000	28.500	25.500	25.000	53.667	28.167	25.500	25.000	
	Amministrazione ricevente	Utilizzo nell'amministrazione sanitaria della severità delle patologie come mezzo per migliorare il rimborso ospedaliero tramite DGR ottimizzando la distribuzione delle risorse.	Capofila di parte italiana Ospedale di Circolo-Fondazione Macchi Capofila di parte svizzera Ospedale regionale di Lugano	IT	Euro	73.000	25.500	25.500	22.000	51.000	25.500	25.500	22.000	
	Regione Lombardia				92%	35%	35%	30%	95%	50%	50%			
	Localizzazione geografica				6.000	3.000	-	3.000	2.667		3.000			
	IT VA				(frs)	9.000	4.500	-	4.500	4.000		4.500		
	CH Ticino				8%	50%	0%	50%	5%	100%	0%			
Note: ITALIA: punteggio 40. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
2		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	250.000	102.500	77.500	70.000	146.667	69.167	77.500	70.000	
	Amministrazione ricevente	Sviluppo e consolidamento della cooperazione culturale	Capofila di parte italiana CM Valchiavenna Capofila di parte svizzera Organizzazione regionale del Moesano	IT	Euro	150.000	52.500	52.500	45.000	105.000	52.500	52.500	45.000	
	Regione Lombardia				60%	35%	35%	30%	72%	50%	50%			
	Localizzazione geografica				100.000	50.000	25.000	25.000	41.667	16.667	25.000	25.000		
	IT SO				(frs)	150.000	75.000	37.500	37.500	62.500	25.000	37.500		
	CH Grigioni				40%	50%	25%	25%	28%	40%	60%			
Note: ITALIA: punteggio 36. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
3		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	600.811	235.309	104.055	261.447	234.777	130.722	104.055	261.447	
	Amministrazione ricevente	Migliorare la salute per migliorare la qualità della vita dei cittadini transfrontalieri	Capofila di parte italiana Istituto clinico Mater Domini S.p.a. Capofila di parte svizzera EOC-Ospedale regionale di Locarno	IT	Euro	297.300	104.055	104.055	89.190	208.110	104.055	104.055	89.190	
	Regione Lombardia				49%	35%	35%	30%	89%	50%	50%			
	Localizzazione geografica				303.511	131.254	-	172.257	26.667		172.257			
	IT VA				(frs)	455.266	196.881	-	258.385	40.000	40.000	258.385		
	CH Ticino				51%	43%	0%	57%	11%	100%	0%			
Note: ITALIA: punteggio 32. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								
4		Titolo del Progetto	Partenariato		TOT	132.460	48.740	40.810	42.910	86.287	45.477	40.810	42.910	
	Amministrazione ricevente	Sottosuono - progetto di cooperazione tranfrontaliera nell'ambito della partecipazione giovanile a iniziative culturali e sociali	Capofila di parte italiana Coop. Soc. La linea dell'arco a.r.l. Capofila di parte svizzera Dicastero Giovani della Città di Lugano	IT	Euro	116.600	40.810	40.810	34.980	81.620	40.810	40.810	34.980	
	Regione Lombardia				88%	35%	35%	30%	95%	50%	50%			
	Localizzazione geografica				15.860	7.930	-	7.930	4.667		7.930			
	IT LC				(frs)	23.790	11.895	-	11.895	7.000	7.000	11.895		
	CH Ticino				12%	50%	0%	50%	5%	100%	0%			
Note: ITALIA: punteggio 32. Parere POSITIVO. SVIZZERA: Parere POSITIVO				(PARERE DEFINITIVO)		Progetto AMMESSO a finanziamento								

(BUR20040145)

(4.6.4)

D.d.s. 17 novembre 2004 - n. 20045

Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione. Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 - 69° elenco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713 «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici, le persone di cui all'allegato sessantanovesimo elenco sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

- Decreta
- di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, le persone di cui all'allegato sessantanovesimo elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, allegato «A», che fa parte integrante del presente provvedimento;
 - di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Checcacci Paola, nata a Grosseto, il 12 settembre 1964, iscritta nel 25° elenco con decreto n. 50343 del 15 gennaio 1998;
 - di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Zaffani Martina, nata a Tregnago (VR), il 23 settembre 1972, iscritta nel 58° elenco con decreto n. 10671 del 30 giugno 2003;
 - di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 - di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Gianpiero Viotti

ALLEGATO «A»

69° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	Cognome – Nome	Luogo nasc.	Il	Indirizzo – Cap e Città	Pr	Aut.
1]	AGOSTO LUIGI	S. MARIA DI CATANZARO (CZ)	19/05/1953	VIA CARLO TORRE, 37 – 20143 MILANO	MI	SI
2]	BAIDATSKA JANA	VINNITSA (UCRAINA)	26/12/1976	VIA LANCELOTI, 13 – 25013 CARPENEDOLO	BS	SI
3]	BETTINELLI LEONE	BELGIOIOSO (PV)	21/05/1939	VIA TRABUCCHI, 11 – 27011 BELGIOIOSO	PV	SI
4]	BERARDI MASSIMO	MILANO	28/03/1968	VIA WAGNER, 8 – 20096 PIOTTELLO	MI	SI
5]	BRESSI MARIA LUISA	MELZO	11/05/1952	V.LE GAVAZZI, 52 – 20066 MELZO	MI	SI
6]	CAMBIELLI PAOLA	MILANO	06/04/1977	VIA CAV. G. MORONI, 26/B – 21010 MONTEGRI-NO VALTRAVAGLIA	VA	SI
7]	EVANGELISTA MASSIMO	MILANO	27/04/1966	VIA ANFOSSI, 9 – 20135 MILANO	MI	SI
8]	FASSINA SILVANA	TRADATE (VA)	03/02/1946	VIA LEONARDO, 16 – 21049 TRADATE	VA	NO
9]	FERRAMINI MARIA GRAZIA	MILANO	12/02/1960	C.SO MAGENTA, 27 – 20123 MILANO	MI	NO
10]	FIRENZE DIEGO	CHIAVARI (GE)	16/09/1964	VIA SANTA GIULIA, 8A/6 – 16033 LAVAGNA	GE	NO
11]	LUNARDI RAIMONDO	MILANO	26/02/1953	P.ZZA VITTORIA, 10 – 25125 BRESCIA	BS	SI
12]	MARELLA ROBERTO TIBERIO	CHIARI (BS)	23/08/1970	VIA PIEMONTE, 17 – 25037 PONTOGLIO	BS	SI
13]	MONTINI MARIKA	BRESCIA	28/08/1970	VIA PADRE BOLOGNINI, 36/S – 25066 LUMEZ-ZANE	BS	NO
14]	MOSCATO ANTONIO	MILANO	29/10/1963	VIA VITTORIO VENETO, 14 – 25039 TRAVA-GLIATO	BS	NO
15]	PAPALE CATIA	MILANO	20/09/1962	VIA REPUBBLICA, 37 – 20090 CESANO BO-SCONE	MI	SI
16]	PEGOLOTTI PATRIZIA	MILANO	29/01/1968	VIA G. KOERNER, 3 – 20162 MILANO	MI	SI
17]	PEZZONI GABRIELLA ROSSELLA	LEGNANO (MI)	29/11/1960	VIA AI CAMPI, 31/C – 20027 RESCALDINA	MI	SI
18]	RIGHETTI LAURA	DESENZANO D.G. (BS)	11/01/1971	VIA UNITÀ D'ITALIA, 115/A – 25010 DESENZANO D.G.	BS	SI
19]	RUMI TIZIANA	GAVARDO (BS)	29/08/1973	VIA A. GRAMSCI, 14 – 25080 NUVOLERA	BS	SI
20]	SANNA MARIA GIOVANNA	SASSARI	30/10/1968	VIA DEL MILITE IGNOTO, 17 – 46044 GOITO	MN	NO
21]	ZONCA PAOLA	MONZA	02/11/1970	VIA FIUME, 23 – 20053 MONZA	MI	SI

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

(BUR20040146)

(5.1.2)

D.d.s. 17 novembre 2004 - n. 20044

4° bando contributi acquisto prima casa a famiglie di nuo-va costituzione, d.g.r. n. 17990 del 28 giugno 2004. Appro-va-zione graduatoria

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Premesso che con d.g.r. 28 giugno 2004, n. 7/17990 è stato approvato il 4° bando per il sostegno, alle famiglie di nuova costituzione, nell'acquisto della prima casa di abitazione in attuazione dell'art. 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed dell'art. 2 del d.m. 18 aprile 2003;

Evidenziato che tale bando prevedeva l'erogazione di un contributo di € 5.000 a circa 3.500 nuove famiglie, in posses-so dei previsti requisiti, per l'acquisto della prima casa di abi-tazione sulla base di una disponibilità finanziaria di complessi-vi € 17.345.000 di cui € 11.000.000 a valere sul capitolo 3.6.1.1.2.87.5660, € 2.719.800 a valere sul capitolo

4.11.1.1.3.117.4591 ed € 3.625.200 a valere sul capitolo 4.11.1.1.3.117.1947;

Dato atto che la presentazione delle domande era possibile per il periodo 1° settembre 2004-29 ottobre 2004, presso le sedi territoriali dei CAAF convenzionati, secondo le modalità indicate dai CAAF stessi con formazione ed approvazione della graduatoria da parte della Regione Lombardia entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando;

Preso atto che sono pervenute, tramite le sedi territoriali dei CAAF convenzionati, n. 2.585 domande trasmesse in formato XML essendo la documentazione depositata e conserva-ta presso gli stessi CAAF;

Ritenuto di dover procedere, così come previsto dal bando, alla formazione della graduatoria ordinata in base all'ISEE in ordine crescente specificando che a parità di ISEE prevale l'importo del mutuo più alto, a parità di importo del mutuo, il valore dell'alloggio più alto;

Dato atto che la graduatoria generata sia in ordine di ISEE che in ordine alfabetico comprende tutte le domande presen-tate ed trasmesse dai CAAF ed accettate dal sistema informa-tico;

Vista la d.g.r. n. 7/15655 del 18 dicembre 2003 di nomina, tra l'altro, del dott. Vincenzo Filisetti a Dirigente della Struttura contributi alle famiglie per la casa della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Edilizia Residenziale Pubblica e la d.g.r. 7/18983 del 12 ottobre 2004 di conferma dell'incarico;

Decreta

1. È approvata la graduatoria di tutte le 2.585 domande valide, presentate e trasmesse alla struttura regionale dalle sedi territoriali dei CAAF convenzionati, come elencate in ordine alfabetico nell'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*); la graduatoria in ordine di punteggio è consultabile soltanto nel sito Internet.

2. Sono ammesse al contributo di € 5.000,00 tutte le 2.585 domande riportate in graduatoria in quanto le risorse finanziarie garantiscono la completa copertura della graduatoria.

3. Di procedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari con separati atti amministrativi della struttura.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia gli interessati possono inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, istanza di riesame, esclusivamente nel caso in cui la posizione in graduatoria sia incongruente rispetto ai dati sottoscritti nell'ultima domanda valida depositata presso le sedi territoriali dei CAAF convenzionati.

5. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della direzione generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica.

Il Dirigente della Struttura
Contributi alle famiglie per la casa:
Filisetti Vincenzo

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati sul sito www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it oppure presso i CAAF convenzionati.

(BUR20040147)

(5.1.3)

Com.r. 23 novembre 2004 - n. 160

Incarichi di collaudo assegnati il 16 novembre 2004

- *Comune di San Paolo (BG)*
Opere relative a l. 457/78 - Quadriennio 92/95 tipologia intervento fabbricato in via Papa Giovanni XXIII
Collaudatore: ing. Trebeschi Piero
- *Comune di Milano*
Corso d'opera e finale per le opere relative a Accordo di Programma - P.R.U. Lorenteggio - Aree poste in via F. Gonin angolo via P. Giordani (razionalizzazione di un parcheggio, area a verde attrezzato e completamento incrocio stradale)
Collaudatore: ing. Piccinelli Ezio
- *Comune di Milano*
Corso d'opera e finale per le opere relative a Accordo di Programma - P.R.U. Rubattino-ex Maserati - Aree poste tra via Rubattino e la nuova Cassanese (realizzazione bretella viabilistica di collegamento con relative reti tecnologiche)
Collaudatore: ing. Pisani Mario
- *Comune di Milano*
Corso d'opera e finale per le opere relative a manutenzione stradale in corso San Gottardo lungo il percorso della linea tranviaria n. 3 e adeguamento marciapiedi e fermate A.T.M. per esigenze dei disabili
Collaudatore: ing. Sallustio Rocco Nino
- *Comune di Milano*
Opere relative a manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Strada Provinciale ex S.S. n. 35 dei Giovi - Tratto Milano-Meda
Collaudatore: ing. Rotondi Giuseppe
- *Struttura sede territoriale di Varese*
Opere relative a l.r. 34/73 - Opere di urgenza - Lavori di realizzazione di un muro in c.a. in Comune di Induno Olona
Collaudatore: ing. Speroni Alberto
- *Azienda Ospedaliera di Treviglio (BG)*
Cordo d'opera e finale per le opere relative a ristrutturazione ed ampliamento pronto soccorso - radiologia - a-

deguamento del gruppo operatorio - ristrutturazione per ricoveri, endoscopia e terapia del dolore - Ospedale di Romano di Lombardia

Collaudatore: ing. Percassi Luigi

- *Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del torrente Arno-Rile e Tenore di Varese*

Corso d'opera e finale per le opere relative a costruzione delle opere di smaltimento finale dell'effluente dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino - Completamento condotta di scarico

Collaudatore: ing. Montemagno Francesco

- *ICOS Coop. Sociale a r.l.*

Corso d'opera e finale per le opere relative a FRISL Progetto A/127 d.g.r. n. 6/46469-1999 - Realizzazione di nuova RSA (sostituzione attuale struttura) piazza XX Settembre, 8 - comune di Pello d'Intelvi.

Rinomina

Collaudatore: ing. Ortolani Guido

- *ALER di Milano*

Corso d'opera e finale per le opere relative a manutenzione straordinaria II lotto completamente - q.re Niguarda - via Ponale, 66 - Milano

Collaudatore: geom. Sturaro Claudio

- *Città di Bollate (MI)*

Opere relative a FRISL 99/2000 - Iniziativa R) Parcheggi - Realizzazione parcheggio in via San Pietro a servizio della stazione FNM di Bollate Nord.

Rinomina

Collaudatore: ing. Stazzone Luigi

- *ALER di Milano*

Corso d'opera e finale per le opere relative a eliminazione e superamento barriere architettoniche - Inserimento di n. 17 impianti ascensori q.re Vittoria - L. 513/77

Collaudatore: arch. Trapani Gerlando Antonio

- *ALER di Milano*

Corso d'opera e finale per le opere relative a recupero edilizio. Ristrutturazione interna alloggi, adeguamento impianti l. 46/90 - q.re Lulli

Collaudatore: arch. Tagliabue Luigi Carlo

- *Comune di Revere (MN)*

Corso d'opera e finale per le opere relative a Doc.Up - Obiettivo 2 - 2000/2006. Realizzazione banchina di attracco fluviale e relative pertinenze sul fiume Po, atte all'incrementazione e sviluppo dell'intero bacino industriale del territorio ad est della linea ferroviaria Verona-Bologna

Collaudatore: ing. Barzaghi Gianmaria

Il dirigente: Nicola Quaranta

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20040148)

(5.1.0)

D.d.u.o. 12 novembre 2004 - n. 19709

Progetto per la «realizzazione dell'attività estrattiva di marna da cemento (miniera) denominata "Rio Gambaione 2"» da realizzarsi nei Comuni di Bulciago e Cassago Brianza (LC) - Committente: Holcim Cementi s.p.a. - Merone (CO) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «realizzazione dell'attività estrattiva di marna da cemento denominata "Rio Gambaione"», da realizzarsi nei Comuni di Bulciago e Cassago Brianza da parte della ditta Holcim Cementi s.p.a., a condizione che il Committente ottemperi a quanto di seguito specificato, che dovrà trovare esplicita garanzia nell'iter autorizzativo principale:

- si richiede lo stralcio dal perimetro della concessione mineraria delle aree esterne alle attuali fosse di miniera, atteso che su buona parte dell'area ad est, oggetto di richiesta di concessione mineraria, è localizzato il P.L.I.S. denominato «Parco Agricolo della Valletta» e che l'area in questione risulta in gran parte urbanizzata;

– si richiede la riduzione della durata della concessione mineraria da 30 a 20 anni, decorrenti dalla data del rinnovo della concessione stessa, in ossequio ad accordi sottoscritti dalle Parti e riportati nella Convenzione rep. n. 1292 del 24 maggio 2004 (punto 2.1);

– si prescrive il recupero ambientale della zona antistante la miniera su cui sorgeva lo stabilimento della società Holcim Cementi s.p.a.;

– in riferimento alla viabilità:

- si richiede di prevedere, al fine di ridurre l'impatto sul traffico, l'avvio del conferimento dall'esterno delle terre e rocce da scavo per il riempimento contestualmente all'inizio delle operazioni di coltivazione, predisponendo un deposito dei materiali di scavo, da utilizzare temporaneamente fino al momento del loro riutilizzo, in un'area interna al perimetro dell'attività mineraria;

- appare opportuno che, in caso di potenziamento delle linee ferroviarie nei prossimi 20 anni o di riduzione del traffico ferroviario proveniente da altri cantieri minerari verso lo stabilimento di Merone, venga rivalutata, con cadenza biennale, la possibilità di trasporto di materiale su ferro anziché su gomma;

– in riferimento alla componente ambientale idrogeologia e geomorfologia:

- si richiede la predisposizione di indagini idrogeologiche finalizzate ad accertare le eventuali interferenze negative che l'attività mineraria condotta con l'utilizzo di esplosivo può comportare sulle portate idriche delle opere di captazione pubbliche e private esterne all'area interessata dall'attività estrattiva, nonché eventuali inquinamenti delle acque superficiali, che dovranno essere sottoposte a opportune misure di classificazione e successivo monitoraggio, al fine di garantirne le caratteristiche chimico-fisiche originarie;

- si richiede la predisposizione di un adeguato sistema di drenaggio delle acque superficiali e di quelle sotterranee eventualmente intercettate durante le fasi dei lavori, che deve convogliare le acque verso l'esterno, destinandole alle vasche di decantazione;

- il recupero morfologico finale delle aree estrattive, effettuato mediante il riempimento delle fosse, deve garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali e la realizzazione delle scarpate finali secondo profili di sicurezza determinati mediante verifiche di stabilità;

- il Committente, nell'esercizio dell'attività mineraria, deve garantire la salvaguardia dell'ambiente dal rischio di eventuali inquinamenti, individuando apposite aree impermeabilizzate (bacini coperti e zone appositamente adibite) destinate allo stoccaggio degli oli e dei carburanti ed ai lavori di riparazione, manutenzione e messa a dimora dei macchinari;

- si richiede la sostituzione della definizione «terre, rocce, ghiaia e materiale da scavo» con «terre e rocce da scavo», in riferimento al controllo materiali provenienti dall'esterno, in quanto la classe «materiale da scavo» potrebbe comprendere anche materiali non naturali;

– in riferimento alla componente ambientale rumore e vibrazioni:

- per quanto concerne gli aspetti connessi al rumore ed alle vibrazioni indotti all'esterno del cantiere, si evidenzia la necessità di prevedere, nel corso dell'attività estrattiva, controlli mediante misure da eseguire nei punti più significativi rispetto a recettori sensibili, scelti in accordo con l'ARPA ed i Comuni interessati;

- nell'ambito delle attività che verranno svolte nelle due zone di coltivazione della miniera, le immissioni sonore derivanti dall'utilizzo di mezzi meccanici per la movimentazione e frantumazione del materiale devono rispettare il valore limite differenziale di immissione stabilito dal d.p.c.m. 14 novembre 1997;

- nella prima fase dei lavori e qualora se ne ravvisi l'esigenza sulla base dei valori di velocità misurati nel corso dell'attività, si richiede di effettuare misure dei livelli di velocità delle vibrazioni in prossimità delle costruzioni limitrofe alla miniera e, comunque, nei punti ritenuti più significativi, in accordo con l'ARPA ed i Comuni interessati e utilizzando trasduttori ed unità di registrazione certificati e conformi alle normative di riferimento;

- si richiede alla Ditta di eseguire, ad attività avviata, una valutazione ed un monitoraggio del futuro stato acustico all'esterno della miniera, al fine di confrontare il livello di rumore prodotto con quanto previsto dai Piani di zonizzazione acustica adottati dai Comuni interessati. Tali misurazioni devono essere eseguite in corrispondenza delle abitazioni più vicine all'area di miniera e, comunque, nei punti ritenuti più significativi, in accordo con gli operatori dell'ARPA e dei Comuni interessati;

– in riferimento alla componente ambientale paesaggio:

- si richiedono il mantenimento delle alberature esistenti, con la conferma che le attività di progetto non comporteranno alcun tipo di disboscamento, e la ricostruzione e/o riqualificazione della struttura ecologica esistente con potenziamento vegetale arboreo-arbustivo ripariale, considerando che la scelta dei nuovi impianti vegetali, sia in fase di recupero sia nella definizione finale d'assetto dell'ambito, dovrà prevedere l'utilizzo di essenze autoctone;

- si richiede di schermare visivamente (es. con idonee alberature) la miniera nel tratto limitrofo al campo sportivo in Comune di Cassago Brianza, dove l'attuale barriera è caratterizzata da vegetazione bassa e piuttosto rada;

- la tutela e, ove possibile, la valorizzazione dell'asta del Rio Gambaione devono procedere contestualmente alle attività minerarie per giungere, al termine della produzione, al consolidarsi di un vero corridoio ecologico su cui innestare le altre operazioni di ripristino e rinaturalizzazione dei luoghi;

- si ritiene, inoltre, che la fascia di salvaguardia del Rio Gambaione, ove non devono svolgersi coltivazioni, non debba ridursi a meno di 50 metri dalle sponde;

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dei luoghi deve fondarsi su precisi requisiti di ricomposizione morfologica e vegetazionale dei luoghi, in base ai quali:

- durante le operazioni di coltivazione e recupero ambientale si devono adottare schermature vegetali che limitino l'impatto visivo dei lavori e dei mezzi in esercizio dai punti dominanti e comunque accessibili al pubblico;

- tutte le strutture adibite alla lavorazione dei materiali, i silos e le installazioni logistiche presenti nell'ambito della Concessione, devono essere rimosse ed allontanate prima della fine dei lavori di recupero del comparto;

– in riferimento alla componente ambientale atmosfera:

- si richiede di dimensionare correttamente la volata, che deve essere condotta adottando tutte le misure che possano minimizzare le emissioni di polveri;

- nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s) devono essere sospesi le operazioni di escavazione e lo sparo di mine, con lo scopo di ridurre l'effetto di ricaduta delle polveri stesse oltre il ciglio della miniera;

- i cumuli di materiale polveroso devono essere situati in zone lontane dalle aree di insediamento ed essere tenuti al riparo dagli eventi climatici (in particolare il vento);

- la movimentazione ed il travaso del materiale scavato all'interno della miniera devono essere condotti, il più possibile, in circuito chiuso;

- il trasporto del materiale scavato deve essere effettuato con mezzi possibilmente chiusi o comunque dotati degli accorgimenti necessari alla minimizzazione delle diffusioni delle polveri. I mezzi di cantiere devono mantenere una velocità bassa all'interno del cantiere, per il contenimento delle polveri, ed effettuare, in uscita dal cantiere, la pulizia delle ruote con getti d'acqua;

- devono essere effettuati campionamenti puntuali e di area per le polveri aerodisperse, mediante strumenti e metodi di analisi e campionamento da concordare con l'ARPA territoriale competente, alla quale devono essere presentati i risultati analitici;

- per contenere l'emissione delle polveri conseguenti all'attività di trasporto e movimentazione all'interno e all'esterno dell'area di discarica, deve essere effettuata la bagnatura delle piste e del materiale utilizzato per il riombamento delle fosse, anche in entrata, nonché la pulizia delle strade limitrofe alla miniera;

- si richiede il monitoraggio della qualità dell'aria, effettuato nei punti ritenuti più significativi in accordo con gli operatori dell'ARPA e dei Comuni interessati, che registri i valori di concentrazione nel tempo e che li confronti con i valori proposti dalla vigente normativa in materia;
- relativamente alle modalità di recupero morfologico si sottolinea che, qualora i materiali impiegati dovessero essere classificati rifiuti ai sensi della vigente normativa, le operazioni di riempimento, in tal caso identificabili come scarica di inerti, dovranno essere preventivamente autorizzate ex d.lgs. 22/97 ed assoggettate a specifiche procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ex d.P.R. 12 aprile 1996;
- 2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
 - Holcim Cementi s.p.a. - Committente;
 - Comune di Bulciago (LC);
 - Comune di Cassago Brianza (LC);
 - Comune di Cremella (LC);
 - Provincia di Lecco;
 - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, U.O. Struttura Gestione Attività Minerarie;
- 3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. pianificazione e programmazione
territoriale: Gian Angelo Bravo